



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

LE RISORSE FINANZIARIE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNI 2009-2015 FNPS

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI

**DOCUMENTI APPROVATI DALLA CONFERENZA SULLE POLITICHE
SOCIALI**

**QUADRI SINOTTICI DISPOSIZIONI NELLE LEGGI FINANZIARIE E NELLE
PRINCIPALI LEGGI SULLE POLITICHE SOCIALI**

TABELLE RIEPILOGATIVE DELLE RISORSE 2004-2015

II VOLUME



CENTRO INTERREGIONALE STUDI E DOCUMENTAZIONE

Luglio 2015

**LE RISORSE FINANZIARIE
PER LE POLITICHE SOCIALI
ANNI 2009-2015
FNPS**

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI

DOCUMENTI APPROVATI DALLA CONFERENZA SULLE POLITICHE SOCIALI

**QUADRI SINOTTICI DISPOSIZIONI NELLE LEGGI FINANZIARIE E NELLE PRINCIPALI
LEGGI SULLE POLITICHE SOCIALI**

TABELLE RIEPILOGATIVE DELLE RISORSE 2004-2015

II VOLUME

Indice

Introduzione		» I
Intese in Conferenza Unificata dei Fondi nazionali per le Politiche Sociali		» 1
Lettera del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 21 gennaio 2009 “Riassegnazione al Fondo per le Politiche sociali da ripartire le Regioni e le Province autonome”		» 2
Intesa , ai sensi dell’art 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le Politiche sociali per l’anno 2009 <i>(Rep. atti n. 47 Conferenza Unificata del 29 ottobre 2009)</i>		» 7
Intesa , ai sensi dell’articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.289, sullo schema di decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le Politiche sociali per l’anno 2010 <i>(Rep. atti n. 61 Conferenza Unificata dell’8 luglio 2010)</i>		» 9
Nota di trasmissione del 5 maggio 2011 concernente Intesa sullo schema di decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze concernente il riparto del Fondo Nazionale per le Politiche sociali per l’anno 2011		» 26
Intesa ai sensi dell’articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le Politiche sociali per l'anno 2011 <i>(Rep. atti n. 45 Conferenza Unificata del 5 maggio 2011)</i>		» 38

Nota Conferenza Unificata di trasmissione del riparto del Fondo nazionale per le Politiche sociali per l'anno 2012 <i>(18 giugno 2012)</i>		» 44
Intesa ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le Politiche sociali per l'anno 2012 <i>(Rep. Atti n. 94 Conferenza Unificata del 25 luglio 2012)</i>		» 58
Intesa ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo Nazionale per le Politiche sociali per l'anno 2013 <i>(Rep. Atti n. 16 Conferenza Unificata del 24 gennaio 2013)</i>		» 62
Schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2014		» 64
Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2014 <i>(Rep. Atti n. 27 Conferenza Unificata del 20 febbraio 2014)</i>		» 78
Intesa ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2015 <i>(Rep. Atti n. 36 Conferenza Unificata del 25 marzo 2015)</i>		» 83

Documenti approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle Politiche sociali in relazione alle manovre finanziarie del Governo	» 98
Documento Parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sul DDL “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2009) e “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011” (<i>Conferenza del 16 ottobre 2008</i>)	» 99
Accordo nuovo Patto per la Salute 2010-2012 del 23 ottobre 2009 fra il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Ministro dell’Economia e delle Finanze	» 104
Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 23 ottobre 2009 ed allineato all’Accordo sul nuovo Patto per la Salute sottoscritto con il Governo il 23 ottobre 2009 (<i>Conferenza del 12 novembre 2009 – 09/095/CR/C7</i>)	» 106
Documento approvato dalla Conferenza su Valutazioni in ordine alle principali criticità della manovra finanziaria 2011-2013 (<i>Conferenza del 15 giugno 2010 – 10/043/CR1/C2</i>)	Stralcio documento sulla manovra finanziaria 2011-2013 sulle politiche sociali e socio-sanitarie » 109
Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’8 luglio 2010 di proposta di emendamento all’art. 6 dell’Intesa sullo schema di decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, concernente il riparto del fondo nazionale politiche sociali per l’anno 2010 (<i>Conferenza dell’8 luglio 2010 – 10/052/CU19/C8</i>)	Riformulazione art. 6 » 112
Documento delle Regioni e delle Province autonome sul DDL legge di Stabilità – L. 220/2010 (<i>Conferenza del 18 novembre 2010 – 10/116/CU09/C2</i>)	» 113

Documento delle Regioni proposta della Conferenza delle Regioni e dell’Anci nazionale un patto istituzionale per le politiche sociali a difesa del welfare (Conferenza 25 novembre 2010 – 10/134/CR3B/C8)		» 121
Stralcio atto repertoriato parere ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 recante: “ Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie ”- <i>Milleproroghe</i> (Rep. atti n. 5 Conferenza Unificata del 20 gennaio 2011)		» 123
Stralcio documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 1° settembre 2011 Emendamenti delle Regioni al Disegno di legge n. 2887 conversione in legge del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (Conferenza del 1° settembre 2011 – 11/97CR1/C2)		» 176
Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 22 settembre 2011 su: “ Le politiche sociali oggi: riflessioni e proposte delle Regioni ” (Conferenza del 22 settembre 2011 - 11/108/CR11)		» 179
Stralcio del documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome su “ Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo AC 4940” (Conferenza del 22 febbraio 2012 – 12/18/CU4/C1)		» 185
Lettera del 24 aprile 2012 Presidente della Conferenza ai Ministri e documento delle Regioni e delle Province autonome sulla situazione delle Politiche sociali in Italia		» 192

Documento della conferenza delle Regioni e delle Province autonome Relazione delle Regioni e Province autonome sul “Gambling patologico” (Conferenza del 19 aprile 2012 – 12/71/CR11/C7-C8)		» 198
Documento delle Regioni parere sul Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (Conferenza Unificata del 25 luglio 2012 - 12/115/CU2/C2)		» 200
Documento Intesa sullo schema di decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, concernente il riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l'anno 2012 (Conferenza Unificata del 25 luglio 2012) 12/112/CU5/C8)		» 205
Documento delle Regioni per un'azione di rilancio delle Politiche Sociali (Conferenza del 4 ottobre 2012 12/134/CRFS/C8)		» 207
Documento delle Regioni su Parere sul Disegno di legge di stabilità 2013 (Punto 4) Conferenza del 25 ottobre 2012 12/141/CU4/C2)		» 211
Documento delle Regioni su Legge di stabilità 2013 (Conferenza del 22 novembre 2012 12/156/CR-FS/C2)		» 214
Documento su questioni urgenti sollevate dalle Regioni su Sanità, Tpl e Welfare (Conferenza del 29 novembre 2012 12/167/CR01/C2)		» 217
Documento Proposta di costituzione di tavoli regionali per il coordinamento degli interventi locali nell'ambito della strategia nazionale di inclusione dei rom, sinti e caminanti (Conferenza del 24 gennaio 2013 - 13/005/CR8/C2)		» 219

Documento Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conferenza Unificata del 13 giugno 2013 - 13/53/CU5/C7)		» 221
Parere sul documento di programmazione finanziaria sul Servizio Civile per l'anno 2013 (Conferenza Stato-Regioni del 24 luglio 2013 - 13/068/SR03/C8)		» 222
Documento Parere sul programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità a norma dell'articolo 3, comma 5, lettera b), della legge 3 marzo 2009, n. 18 (Conferenza Unificata del 24 luglio 2013 - 13/069/CU11/C8)		» 223
Documento Parere sul disegno di legge recante: “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2014) (Conferenza Unificata del 14 novembre 2013 - 13/119/CU1/C2)		» 224
Documento di osservazioni delle Regioni e delle Province autonome sulle proposte di legge d'iniziativa parlamentare in materia di prevenzione, cura e riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico (C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci e C. 433 Mongiello) (Conferenza del 5 dicembre 2013 - 13/127/CR05/C7-C8)		» 231
Documento Intesa sullo schema di decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2014 (Conferenza del 20 febbraio 2014 - 14/018/CU9-10/C8)		» 239

Documento parere sul disegno di legge recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015) (Conferenza del 18 dicembre 2014 - 14/163/CU06/C2)		» 242
Quadri sinottici disposizioni nelle leggi finanziarie e nelle principali leggi sulle politiche sociali		» 283
Legge 3 agosto 2009 n. 102 testo coordinato del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”	Art. 9 bis comma 5; Artt. 20, 22 ter	» 284
Legge 23 dicembre 2009 n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Finanziaria 2010)	Art. 2 commi 101, 102, 103, 104, 105 stralcio tabella C	» 289
Legge 30 luglio 2010 n. 122 recante “ Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica ”	Art. 6 comma 13 art. 7 commi 15 e 25 art. 9 comma 28 art. 10 commi 2, 3, 4, 4bis, 5 art. 10bis commi 1, 2, 3, 4 art. 13 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 14 commi 1, 2, 3, 4, 5, 25, 26, 27, 28, 29, 30 art. 38 commi 1, 2, 3	» 293
Legge 13 dicembre 2010 n. 220 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “ <i>Legge di stabilità 2011</i> ”	Art. 1 commi 5, 13, 38, 49, 50, 51, 52	» 306
Legge 26 febbraio 2011, n. 10 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie - (Milleproroghe)	Art. 2 comma 1, 2 duodecis, 16 sexies, 33, 35, 46, 47, 48,	» 309
Decreto legislativo 6 maggio 2011 , n. 68 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario ”	Art. 13 comma 1, 2, 3, 4, 5 art. 14 comma 1, 2	» 312

Legge 15 luglio 2011 n. 111 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria recante: “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”	Artt . 10, 11, 16, 17, 20	» 315
Legge 14 settembre 2011, n. 148 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo	Art. 1 comma 6	» 318
Legge 12 novembre 2011, n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato <i>(Legge di stabilità 2012)</i>	Artt. 12 e 33	» 319
Legge 22 dicembre 2011 n. 214 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici	Artt. 5 e 18	» 326
Legge 4 aprile 2012, n. 35 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo	Art. 4 Art. 11 comma 1, 4 Art. 14, 15, 16, 47bis, 60	» 331
Legge 7 agosto 2012 n. 135 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini – <i>(Spending Review)</i>	Art. 23 comma 8, 11, 12bis	» 343
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato <i>(Legge di stabilità 2013)</i>	Commi 109, 111, 271, 272	» 347
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato <i>(Legge di stabilità 2014)</i>		» 349
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato <i>(Legge di stabilità 2015)</i>		» 381

Tabelle riepilogative delle risorse 2004-2015		» 485
Altri Fondi per le Politiche sociali		

INTRODUZIONE ¹

I e II Volume

Fondo nazionale politiche sociali anni 2004-2015

Il I e il II volume del presente Dossier di documentazione riportano i finanziamenti relativi al Fondo nazionale politiche sociali (FNPS) anni 2004-2014.

Il periodo preso in esame è significativo per le Regioni che nel 2004 hanno avuto il finanziamento più cospicuo - 1000 milioni di euro - , dimezzato nell'anno successivo e poi gradualmente, ma non totalmente, recuperato grazie ad un percorso in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di particolare attenzione al FNPS. Il taglio consistente del Fondo nell'anno 2005, a fronte di un impegno assunto dal Governo di confermare l'entità del precedente anno, ha portato alla rottura dei rapporti istituzionali fra Governo e Regioni, con iniziative di Regioni, Comuni, Province ed associazioni sindacali per sensibilizzare l'opinione sulla grave **emergenza delle politiche sociali**.

La certezza di risorse in questo settore che serve a garantire ai cittadini servizi sociali programmati sul territorio e rivolti spesso alle fasce sociali più deboli, alla famiglia, agli anziani, ai minori, ai disabili è stata sollecitata con forza dalle Regioni al Governo ogni anno in vista delle manovre finanziarie. Nel dossier sono raccolti gli atti repertoriati della Conferenza Unificata relativi ai riparti del fondo, gli stralci dei **documenti della Conferenza** recanti parere ed osservazioni ai DPEF ed ai DDL delle finanziarie proposti dal Governo.

Nelle sedi istituzionali di confronto, in particolare il 13 ottobre 2012 all'**incontro tra il Presidente Errani e l'allora Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali** Elsa Fornero, le Regioni hanno sottolineato la necessità di risorse adeguate, senza costanti tagli al settore avanzando altresì **proposte di revisione**. In particolare quella della confluenza nel FNPS dei diversi finanziamenti previsti nelle leggi finanziarie dedicati ad altri interventi di carattere sociale - si pensi ai fondi per le politiche della famiglia, per l'infanzia e per l'adolescenza, per le pari opportunità, per le politiche giovanili - per dare una risposta certa ed organica e consentire alle Regioni scelte funzionali alla programmazione regionale complessiva del sociale, essendo questa una competenza esclusiva delle Regioni. Spesso infatti ci si è trovati di fronte a stanziamenti diversi e frammentati senza alcun collegamento al FNPS. La necessità di istituire un Fondo unico è stata

¹ Dossier a cura di Marina Principe ed Emanuela Lista

ribadita anche al Governo “Letta” e da ultimo rinnovata al Governo “Renzi”, insediatosi il 22 febbraio 2014, sottolineando la necessità di prevedere risorse incrementalì con certezza almeno triennale, accanto ad una unicità di interlocuzione per una “politica organica” degli interventi sociali.

Sullo sfondo rimane poi il lavoro cominciato diversi anni fa con le amministrazioni centrali interessate, ma mai concluso, della definizione dei LIVEAS mediante i quali finalizzare i finanziamenti ad interventi e piani organici rispondenti ad una reale programmazione sul territorio regionale.

L’organicità delle risorse ed un lavoro di concertazione di respiro pluriennale fra Regioni e Governo potrebbe portare come proposto dalla stessa Conferenza, in analogia con il Patto per la Salute, ad un **Patto per la Politiche Sociali**.

In data **8 luglio 2010 con l’intesa sancita in Conferenza Unificata** è stato rifinanziato il **FNPS per l’anno 2010** che risulta però ulteriormente ridotto rispetto al 2009. E’ stato approvato, ai fini dell’acquisizione dell’intesa, un documento dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che riformula l’art. 6 dello schema di decreto prevedendo che: “Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di reintegro del Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2010, vista la situazione di straordinaria necessità determinatasi a causa degli eventi sismici del 2009, saranno prioritariamente assegnate alla Regione Abruzzo”.

La **Legge 13 dicembre 2010 n. 220 – Legge di stabilità** ha incrementato il FNPS 2011 di 200 milioni di euro, ma ha reso allo stesso tempo indisponibile una somma pari a € 55.790.695,00 sul capitolo di bilancio 3671 “Fondo da ripartire per le politiche sociali” iscritto nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La **Legge 15 luglio 2011 n. 111 – I Manovra estiva** ha previsto l’adozione di una **RIFORMA FISCALE E ASSISTENZIALE** da adottare entro il 30 settembre 2013, tale termine è stato anticipato di un anno – 30 settembre 2012 - dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 – II Manovra estiva.

In data **5 maggio 2011 con l’intesa sancita in Conferenza Unificata** è stato rifinanziato il **FNPS per l’anno 2011**. L’intesa è stata espressa con una raccomandazione di Regioni e Anci che hanno valutato con grande preoccupazione la decisione assunta dal Governo di operare l'accantonamento previsto in ragione dell'andamento dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti d'uso delle frequenze per servizi di comunicazione a banda larga, pari a 55.790.695,00 milioni di euro, sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. Nella stessa occasione del Riparto, la Conferenza ha espresso, nel documento

approvato, molta preoccupazione e disagio per l'andamento che hanno assunto i finanziamenti nazionali delle Politiche Sociali e della Famiglia: a partire dal mancato rifinanziamento del Fondo per le non Autosufficienze, al Fondo Nazionale Politiche Sociali, già fortemente penalizzato con i tagli alla finanza regionale del 2010, che ha subito una ulteriore decurtazione, di 55 milioni di euro rendendolo pari al 47% di quanto è stato erogato nel 2010, a sua volta già molto decurtato rispetto le precedenti annualità. Le Regioni inoltre hanno chiesto che il percorso verso un Federalismo reale, porti lo Stato a trovare con le stesse e con le Autonomie Locali, la più ampia collaborazione, nel rispetto dei ruoli, per giungere alla definizione dei LEP e che vengano ripristinati i fondi con la capienza individuata nel difficile percorso dalla Legge di stabilità finanziaria al Decreto Milleproroghe.

L'esigenza della definizione dei c.d. LIVEAS è stata riconosciuta dal **decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68** recante: "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario". Il decreto ha infatti previsto, all'articolo 13, che vengano determinati i **livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni** che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

La Legge 15 luglio 2011 n. 111 – I Manovra estiva – a tal proposito fa riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni previsti dal suddetto decreto, per cui vanno definiti indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi.

In sede di **Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 22 settembre 2011** è stato, infine, approvato un documento di riflessioni e proposte sulle Politiche Sociali nel quale sono state evidenziate le conseguenze dei "tagli" effettuati nel settore.

E' intervenuta poi la **Legge di stabilità 2012** – Legge 12 novembre 2011, n. 183 – che ha prorogato il Fondo per i nuovi nati fino al 2014, ha previsto sostegni ai non vedenti ed ha stanziato, sul capitolo di bilancio 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali", 70 milioni per il 2012 e 45 milioni sia per il 2013 che per il 2014.

La prima legge del Governo Monti, insediatosi il 16 novembre 2011, è stata **la Legge 22-12-2011 n. 214 c.d. Salva Italia**. Nell'ambito delle politiche sociali ha previsto in particolare la revisione delle modalità di determinazione dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), i cui risparmi saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del

lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali; ha previsto inoltre l'aumento di due punti percentuali dell'IVA a decorrere dall'anno 2012, modificando quanto previsto dalla Legge 111/2011, misura che scatterà qualora non vengano adottati entro il 30 settembre 2012 provvedimenti legislativi in materia di riforma fiscale ed assistenziale.

La **Legge 4 aprile 2012 n. 35 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo** ha costituito un altro importante tassello del Governo Monti che, nell'ambito delle politiche sociali, ha previsto in particolare: l'avvio della sperimentazione, finalizzata alla proroga del programma "carta acquisti" (c.d. social card), anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta; la semplificazione in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche; la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale.

Alla luce delle manovre finanziarie che si sono succedute dal 2010 al 2012 che hanno influito pesantemente sui finanziamenti statali a favore delle Politiche Sociali, che nell'ultimo quinquennio sono stati ridotti del 93%, generando la necessità di garantire un forte impegno istituzionale, **la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 19 aprile 2012** ha approvato e trasmesso al Presidente del Consiglio, richiedendo un incontro urgente, **un documento che analizza il quadro di riferimento e le gravi problematiche che stanno generando forti preoccupazioni sulla tenuta del sistema di Welfare.**

In **data 25 luglio 2012 in sede di Conferenza Unificata** le Regioni hanno espresso la mancata intesa in merito al riparto delle risorse del **FNPS 2012** consegnando una mozione per le Politiche sociali che mette in evidenza la gravità del momento. Preso atto del pesante depauperamento dei Fondi "strutturali" di carattere sociale da assegnare alle Regioni, la Conferenza ha anche chiesto un'interlocuzione con il Governo per ridiscutere anche il riparto delle somme previste nello schema di decreto (solo 10,8 mln per le Regioni) e per affrontare il prosieguo delle politiche sociali.

Per sostenere i programmi di risanamento dell'economia e per stimolare la crescita e la competitività, il Governo ha avviato la revisione della spesa pubblica che si è concretizzata nell'emanazione della **Legge 135/2012 (c.d. Spending Review)** che ha previsto in particolare:

- per l'anno 2013 una quota da destinare al Fondo per le non autosufficienze da ripartire con DPCM;
- l'autorizzazione per il 2012 della spesa massima di 495 mln al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza nord africa;
- l'istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione è costituita da 5 milioni di euro per l'anno 2012 per assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza;
- l'abrogazione del dlgs 31 marzo 1998, n. 109 e del dpcm 7 maggio 1999, n. 221 che disciplinavano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.(ISEE)

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 4 ottobre 2012 ha approvato un documento recante: “**DOCUMENTO PER UN’AZIONE DI RILANCIO DELLE POLITICHE SOCIALI**” evidenziando in particolare una riduzione nel quadriennio 2009/2012 del 98% delle risorse nazionali a favore delle politiche sociali attribuite alle Regioni, a cui si sono aggiunti tagli orizzontali nei confronti di Regioni e Comuni .

Con il documento è stato infine chiesto al Governo di far confluire in un unico Fondo le risorse assegnate alle Regioni e la ricostituzione di un Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per il 2013, che sia almeno pari al finanziamento 2009 (520.000.000 euro circa), corrispondente ad un 50% circa dei decrementi 2011/2012. A ciò, corrisponderà l’impegno regionale di non diminuire le risorse per riportare il funzionamento del sistema sociale a livelli accettabili.

Con la **Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013)** si è registrato un primo segnale di controtendenza sul fronte delle Politiche Sociali. Infatti a seguito dell’azzeramento dei finanziamenti registratosi nel 2012 a causa delle ultime manovre economiche, la legge ha previsto uno stanziamento sul Fondo Nazionale Politiche Sociali di 300 milioni di euro - quota alle Regioni – e di 275 milioni di euro per il Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2013. Nel sottolineare che le precedenti manovre hanno ridotto fortemente e in qualche caso azzerato le risorse per le politiche sociali, la Conferenza ha espresso apprezzamento per l’individuazione di fondi dedicati alla non autosufficienza e alla SLA nonché all’insieme delle politiche sociali. La Conferenza ha inoltre chiesto, in un documento approvato il 22 novembre 2012 e trasmesso al Presidente del

Consiglio, che sia garantita la copertura confermando uno stanziamento, giudicato comunque minimo, per il fondo sociale.

In sede di **Conferenza Unificata del 24 gennaio 2013** le Regioni hanno espresso l'intesa in merito al riparto delle risorse del **FNPS 2013** pari a 344 mln di cui 44 destinati al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e **300 mln destinati alle Regioni e alle Province autonome**. Nel constatare che la Legge di stabilità 2013 ha dato un segnale positivo ai fondi, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha ribadito al Governo il grave problema dell'insufficienza complessiva delle risorse nel settore delle politiche sociali. Le risorse sono state ripartite fra le Regioni utilizzando i criteri già adottati nei precedenti riparti. L'importante novità nel decreto è stato l'impegno delle Regioni ad utilizzare le risorse secondo i macro – livelli e gli obiettivi di servizio individuati nel documento elaborato dalla Commissione Politiche Sociali.

Per il 2013, a valere sulla quota destinata al Ministero, sono stati inoltre finanziati per 5 mln di euro interventi per **l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati**.

La **Legge 147/2013 – Legge di stabilità 2014** – ha previsto nella Tabella C) un finanziamento per il Fondo nazionale Politiche Sociali per l'anno 2014 pari a **317 milioni di euro**.

Le Regioni in un documento approvato dalla **Conferenza del 14 novembre 2013**, ai fini dell'espressione del parere sul Ddl stabilità in sede di Conferenza Unificata, hanno evidenziato la necessità di prevedere uno stanziamento di ulteriori 40 milioni di euro rispetto ai 317 milioni di euro per l'anno 2014, ma l'emendamento non è stato accolto in sede di conversione del Decreto.

La Conferenza ha inoltre approvato, nel medesimo documento, i seguenti emendamenti:

1. la riduzione **dello stanziamento della Social Card per un importo di 100 milioni di euro a favore del Fondo nazionale per le Politiche Sociali** con la relativa sostituzione in tabella C della somma iscritta modificata in 417.013,00 milioni di euro, stabilendo altresì all'interno di un'Intesa Quadro in Conferenza Unificata indirizzi per consentire alle politiche regionali, la sperimentazione di misure innovative di contrasto alla povertà, collegate con gli interventi della Social card già avviati e finanziati anche con l'Obiettivo convergenza per le regioni del Sud e con la Social card per le aree metropolitane, con quella individuata al

precedente comma, nonché con gli Obiettivi di inclusione sociale già previsti dalla strategia europea 2014/2020”;

2. la sottoscrizione, in sede di Conferenza Unificata, ai fini di una maggior coerenza programmatica e di una semplificazione amministrativa, collegata ad una disponibilità coordinata delle risorse finanziarie previste dal Fondo nazionale contro la Violenza sessuale e di Genere, dal Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, dal Fondo per le Politiche della Famiglia, dal Fondo nazionale infanzia e adolescenza e dal Fondo Politiche giovanili, di un Accordo Quadro che individui in relazione ai diversi fondi, linee strategiche sulle politiche da attivare nelle diverse materie delle politiche sociali, favorendo il riparto delle specifiche intese entro il 28.02.2014.

Tali emendamenti non sono stati accolti in sede di conversione del decreto.

In sede di **Conferenza Unificata del 6 febbraio 2014** le Regioni hanno effettuato una comunicazione in merito alla decurtazione del Fondo nazionale politiche Sociali per l'anno 2014. Il Fondo infatti rispetto allo stanziamento previsto in tabella C della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha subito un taglio prima di 2 milioni di euro e poi di 17 milioni con il decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4: “Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro dei capitali all'estero nonché altre disposizioni urgenti in materia contributiva e di rinvio dei termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi”. Pertanto le Regioni hanno chiesto al Governo l'impegno a rivedere immediatamente i tagli operati con il Decreto citato, ripristinando la dotazione prevista alla tabella C della legge di stabilità 2014.

Successivamente le Regioni in sede di **Conferenza Unificata del 20 febbraio 2014** hanno espresso l'intesa sullo schema di decreto che ha ripartito per l'anno 2014 alle Regioni ed alle Province autonome **€258.258.541,20**. La Conferenza inoltre ha sottoposto al Governo, in relazione all'espressione delle intese sia su tale provvedimento che su quello inerente il riparto del Fondo per le non autosufficienze anno 2014, un documento approvato **quale Intesa Quadro per le Politiche Sociali**, nel quale sono state evidenziate alcune questioni fondamentali. In particolare: l'esigenza di avere una stabilità finanziaria almeno triennale e incrementale a partire dal 2014; un'organizzazione meno frazionata delle politiche sociali nei Dipartimenti di settore che porti altresì ad una confluenza delle risorse; la valorizzazione concreta di politiche integrate, anche con l'apporto di altri Ministeri ed il rafforzamento, nel rispetto dei modelli di

governance delle Regioni, del confronto e del coinvolgimento delle Autonomie Locali.

La Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) all'articolo 1 comma 158 ha previsto l'incremento del Fondo pari a **€ 300.000.000 a decorrere dall'anno 2015 e nella tabella C) ha stanziato € 12.992.666 per tale Fondo.**

L'importante novità introdotta con la Legge di stabilità è la garanzia della pluriennalità delle risorse, principio da sempre richiesto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che consente alle Regioni di effettuare un'adeguata programmazione economico - finanziaria.

Nel documento approvato dalla Conferenza il 30 ottobre 2014, inviato al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante: *Politiche Sociali come rilancio dello sviluppo economico e sociale: Proposta per un "Patto da affiancare al DEF e alla Legge di Stabilità 2015"* le Regioni avevano chiesto almeno 400 milioni per il 2015.

Successivamente, nell'ambito dell'espressione del parere sulla Legge di stabilità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel documento approvato il 10 dicembre 2014 ed integrato nella riunione del 18 dicembre 2014, ha chiesto di reintrodurre i macro obiettivi di servizio già previsti per il riparto del 2013 e del 2014.

Nella riunione della **Conferenza Unificata del 25 marzo 2015** è stata siglata l'intesa sul riparto del Fondo per l'anno 2015 pari a € 312.992.666 di cui **€ 278.192.953** destinati alle Regioni e alle Province autonome.

Le tabelle conclusive del dossier riportano i finanziamenti del Fondo nazionale Politiche Sociali.

III Volume

Fondo per le non autosufficienze, Fondo per le politiche della famiglia, Fondo per le politiche giovanili, Fondo per le pari opportunità e Fondo minori stranieri non accompagnati

Il III volume del Dossier di documentazione riporta i finanziamenti relativi alle politiche sociali anni 2007-2015 con particolare riferimento a: Fondo per la non autosufficienza; Fondo per le politiche della famiglia, Fondo per le politiche giovanili, Fondo per le pari opportunità e Fondo minori stranieri non accompagnati.

La certezza di risorse in questo settore che serve a garantire ai cittadini servizi sociali programmati sul territorio e rivolti spesso alle fasce sociali più deboli, alla famiglia, agli anziani, ai minori, ai disabili è stata sollecitata con forza dalle Regioni al Governo ogni anno in vista delle manovre finanziarie. Nel dossier sono raccolti gli atti repertoriati della Conferenza Unificata relativi ai riparti dei fondi più significativi del settore.

FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007), ha istituito il Fondo Nazionale per le non autosufficienze, finalizzato a garantire, su tutto il territorio nazionale, l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali in favore delle persone non autosufficienti.

Al Fondo per le non autosufficienze sono stati assegnati inizialmente 100 milioni di euro per l’anno 2007, 300 milioni per il 2008 e 400 milioni per il 2009, da ripartire alle Regioni e alle Province autonome in funzione della popolazione anziana non autosufficiente e di indicatori socio-economici.

Con decreto interministeriale del 12 ottobre 2007 sono state ripartite alle Regioni e alle Province autonome, le risorse, pari a 99 mln di euro, assegnate al **Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2007**, per cui è stata siglata **l’intesa in sede di Conferenza Unificata il 4 settembre 2007**.

In data 6 agosto 2008 è stato sottoscritto il decreto interministeriale per il **trasferimento delle risorse per gli anni 2008 e 2009 alle Regioni e alle Province autonome**, pari a 299 mln di euro, riprendendo i criteri di riparto e le modalità di utilizzo che erano stati stabiliti nel decreto del 2007, per cui è stata siglata **l’intesa in sede di Conferenza Unificata il 20 marzo 2008**.

Successivamente, in occasione del confronto con il Governo sul Patto per la Salute 2010-2012 è stata prevista - oltre alla separazione dal Fondo dei diritti soggettivi gestiti dall'INPS - un'integrazione del FNPS (30 milioni di euro) e soprattutto è stato rifinanziato per l'anno 2010 il **Fondo per le non autosufficienze (400 milioni di euro)** che aveva dato un minimo di sostenibilità ad alcuni settori del welfare in sofferenza.

In sede di **Conferenza Unificata del 27 ottobre 2011** è stata sancita **l'intesa sul Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2011** che ha destinato l'intero importo pari a 100 milioni di euro, esclusivamente alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali in favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), come previsto dalla Legge 220/2010 (Legge di stabilità 2011). Le Regioni hanno però sottoposto alla valutazione del Governo l'utilizzo delle risorse anche per altre disabilità gravi che hanno in comune con la SLA la completa mancanza di autonomia delle persone.

Con la Legge di stabilità 2012 il finanziamento per questa voce è stato azzerato.

Con la **Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013)** si è registrato un primo segnale di controtendenza sul fronte delle Politiche Sociali. Infatti a seguito dell'azzeramento dei finanziamenti registratosi nel 2012 a causa delle ultime manovre economiche, la legge ha previsto uno stanziamento sul Fondo Nazionale Politiche Sociali di 300 milioni di euro - quota alle Regioni – e di **275 milioni di euro per il Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2013**. Inoltre l'art. 1 comma 109 della legge ha stabilito che le eventuali risorse derivanti dall'attuazione del piano straordinario di verifiche nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, siano destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui.

Nella **Conferenza Unificata del 24 gennaio 2013** le Regioni hanno espresso l'intesa sullo schema di decreto concernente il riparto delle risorse assegnate al **Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2013**. Pur nel prendere atto che la Legge di stabilità 2013 ha dato un segnale di controtendenza all'azzeramento dei fondi, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha ribadito al Governo il grave problema dell'insufficienza complessiva delle risorse nel settore delle politiche sociali.

Con la **Legge 147/2013 – Legge di stabilità 2014** – per l'anno 2014 sono stati stanziati **275 milioni** per il Fondo per le non autosufficienze e per persone affette da SLA e **75 milioni** per l'assistenza domiciliare a persone affette da disabilità

gravi e gravissime, incluse quelle affette da Sla. (Per un **totale di 350 milioni di euro**).

Nel merito la **Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 novembre 2013** aveva espresso la raccomandazione di integrare il Fondo di ulteriori 30 milioni di euro rispetto ai 250 milioni che erano previsti nel Decreto Legge, riportando il finanziamento almeno a quello del 2013.

Le Regioni in sede di **Conferenza Unificata del 20 febbraio 2014** hanno espresso l'intesa sullo schema di decreto che ha ripartito per l'anno 2014 alle Regioni ed alle Province autonome **340 mln di euro** con i medesimi criteri di riparto dell'anno passato. La Conferenza inoltre ha sottoposto al Governo, in relazione all'espressione delle intese sia su tale provvedimento che su quello inerente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali anno 2014, un documento approvato quale **Intesa Quadro per le Politiche Sociali**, nel quale sono state evidenziate alcune questioni fondamentali. In particolare: l'esigenza di avere una stabilità finanziaria almeno triennale e incrementale a partire dal 2014; un'organizzazione meno frazionata delle politiche sociali nei Dipartimenti di settore che porti altresì ad una confluenza delle risorse; la valorizzazione concreta di politiche integrate, anche con l'apporto di altri Ministeri ed il rafforzamento, nel rispetto dei modelli di governance delle Regioni, del confronto e del coinvolgimento delle Autonomie Locali.

A seguito dell'intesa siglata sul Fondo per le non autosufficienze il 20 febbraio 2014, le Associazioni dei malati SLA hanno manifestato il loro dissenso presso il MEF in merito ai criteri di ripartizione del Fondo definiti nell'intesa.

Tale Fondo infatti è stato ripartito prevedendo la destinazione di una quota non inferiore al 30 %, rispetto al totale pari a 350 milioni stanziati dalla Legge di stabilità 2014, (275 + 75 per Assist. domiciliare a disabilità gravi e gravissime) alle disabilità gravissime (€ 105 mln) , mentre le Associazioni rivendicavano la destinazione alle disabilità gravissime ivi inclusi i malati di SLA, sia dei 75 milioni, che del 30% di 275 milioni, per un totale di circa 157 milioni.

Pertanto è stato istituito un Tavolo di confronto presso il MEF in cui è stato condiviso con le Associazioni il testo di un Accordo integrativo, rispetto all'intesa siglata a febbraio, da sancire in sede di Conferenza Unificata in cui:

- è stata indicata la definizione di disabilità gravissima;
- è stato stabilito che la quota del fondo complessivo (350 milioni) da destinare alle disabilità gravissime, ivi inclusa la SLA, passa dal 30 al 40% (€ circa 136 milioni).

Tale **Accordo** è stato sancito in sede di **Conferenza Unificata del 5 agosto 2014**.

La **Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015)** all'articolo 1 comma 159 ha incrementato il Fondo di euro **400 milioni** per l'anno **2015** e di **250 milioni** di euro annui **a decorrere dall'anno 2016**.

L'importante novità introdotta con la Legge di stabilità è la garanzia della pluriennalità delle risorse, principio da sempre richiesto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che consente alle Regioni di effettuare un'adeguata programmazione economico - finanziaria.

La medesima dotazione era stata inserita, quale richiesta delle Regioni, nel documento approvato il 30 ottobre 2014 ed inviato al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante: *Politiche Sociali come rilancio dello sviluppo economico e sociale: Proposta per un "Patto da affiancare al DEF e alla Legge di Stabilità 2015"*.

Nell'ambito del Parere sulla Legge di stabilità 2015, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso un emendamento, contenuto nel documento approvato il 10 dicembre 2014 ed integrato nella riunione del 18 dicembre 2014, che prevedeva un incremento di tale fondo pari a 350 mln per assicurare almeno la stessa dotazione dell'anno 2014.

Nella riunione della **Conferenza Unificata del 25 marzo 2015** è stata siglata l'intesa sul **riparto del Fondo per le non autosufficienze anno 2015** per un importo pari a € 400.000.000 di cui € **390.000.000** ripartite tra le Regioni e le Province autonome.

FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Il Fondo per le politiche della famiglia è stato istituito con la legge 248/2006 al quale era stata assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 integrati dalle leggi finanziarie che si sono susseguite.

Il finanziamento di tale fondo ha subito una notevole diminuzione nel corso degli anni. In particolare **per l'anno 2011** inizialmente per il fondo erano stati stanziati 25 milioni solo di competenza statale e considerato l'azzeramento delle risorse per le Regioni, nella riunione della **Conferenza del 13 ottobre 2011** è stata espressa **la mancata intesa**. Successivamente è stata trasmessa una nuova versione dello schema di decreto che ha previsto un riparto di 25 mln tra le Regioni, rispetto ai 100 milioni degli anni precedenti, su cui è stata siglata **l'intesa in sede di Conferenza Unificata del 2 febbraio 2012**, da destinare esclusivamente ad azioni in materia di servizi socio-educativi alla prima infanzia e di assistenza domiciliare integrata per la componente sociale.

Per il 2012 invece sono state reperite tra i residui degli esercizi finanziari precedenti, 45 mln per le Regioni e le Province autonome e 10,8 mln di competenza statale, tali risorse sono state ripartite tramite **intesa in sede di Conferenza Unificata del 19 aprile 2012**.

Con riferimento al finanziamento per l'anno 2013, **la Conferenza della Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 26 settembre 2013**, ha espresso la mancata intesa, in quanto le risorse stanziare sul Fondo, pari a € 16.921.426,00, sono state per intero destinate alla realizzazione di interventi di competenza statale. In sede di Conferenza Unificata il punto è stato rinviato.

Successivamente le Regioni nella riunione della **Conferenza Unificata del 17 ottobre 2013** hanno ribadito la mancata intesa.

Con la **Legge 147/2013 – Legge di stabilità 2014** – per l'anno **2014** sono stati stanziati nella tabella C) € **20.916.000 per il Fondo famiglia**.

Le Regioni, in un documento approvato **dalla Conferenza il 14 novembre 2013**, ai fini dell'espressione del parere in sede di Conferenza Unificata sul Ddl stabilità, hanno evidenziato che tale finanziamento non avrà alcuna ricaduta su Regioni e Autonomie locali, poiché come avvenuto nel 2013, sarà utilizzato solo per interventi a livello centrale. Pertanto le Regioni, in sede di Conferenza Unificata, hanno rappresentato al Governo la necessità di incrementare il Fondo di almeno 100 milioni, per riprendere gli interventi a favore dei nidi e della prima infanzia. Il finanziamento in tabella C) è però rimasto invariato (20 milioni di euro).

Nella **Conferenza Unificata del 5 agosto 2014** è stata siglata l'intesa sul riparto del **Fondo** per l'anno **2014 pari a €16.695.248 di cui € 5.000.000 destinate alle Regioni** e agli Enti locali. Tali risorse sono ripartite, come di consueto, applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Con la **Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015)** - articolo 1 comma 131- è stato istituito un **Fondo con una dotazione di 112 milioni per l'anno 2015, da destinare ad interventi a favore della famiglia**, di cui una quota pari a **100 milioni di euro riservata per il rilancio del piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia** e la restante pari a 12 milioni destinata al fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana.

Pertanto nella riunione della **Conferenza Unificata del 7 maggio 2015** è stata siglata l'intesa sullo schema di DPCM recante "Piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" dove sono stati ripartiti tra le Regioni e le Province autonome **100 milioni di euro per l'anno 2015**. Il riparto è avvenuto per il 50% sulla base dei criteri utilizzati per il Piano Nidi del 2008 e per il 50% utilizzando i criteri del Fondo nazionale per le Politiche Sociali. Nell'ambito del riparto è stato condiviso di dedicare 5 milioni a favore delle Regioni del Sud non ricomprese tra le "Regioni obiettivo" in modo da favorire nelle stesse l'incremento dei servizi per la prima infanzia.

FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI

Con la legge 248/2006 è stato istituito anche il fondo per le politiche giovanili che viene ripartito tra le Regioni tramite DPCM. L'iniziale stanziamento per le Regioni pari a 60 milioni di euro è sceso a **37 milioni per il 2010 (intesa in Conferenza Unificata del 7 ottobre 2010)** per essere poi totalmente azzerato nel 2011.

Fino al 2010 le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative regionali e delle Province autonome, da attuare con il cofinanziamento del Fondo, erano disciplinate mediante lo strumento dell'Accordo di Programma Quadro (APQ). Nella riunione della **Conferenza Unificata del 7 luglio 2011** è stata modificata l'intesa siglata il 7 ottobre 2010, prevedendo in **alternativa all'APQ**, nei casi in cui gli interventi regionali non coinvolgano l'utilizzo di risorse FAS, l'Accordo annuale fra il Dipartimento della Gioventù e la singola Regione.

Nella **Conferenza Unificata del 17 ottobre 2013** le Regioni hanno espresso l'intesa sul riparto del Fondo politiche giovanili per l'anno 2013. Il totale del Fondo per il 2013 ammonta a € **5.278.000 di cui il 62,49% (€ 3.298.447,16)** è stato ripartito tra le **Regioni**.

Nella tabella C) della **Legge 147/2013 – Legge di stabilità 2014-** è stato previsto uno stanziamento per il 2014 pari a € **16.772.000**.

Nella **Conferenza Unificata del 10 luglio 2014** è stata siglata l'intesa sul riparto del **Fondo per l'anno 2014**. In questa sede le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno consegnato un documento con una riformulazione dei parametri di riparto del Fondo, prevedendo rispetto alla quota dell'80% del Fondo destinato alle Regioni e agli Enti locali: 52% alle Regioni (€ 7.106.171), 20% ai Comuni (€ 2.733.142) e 8% (€ 1.093.257) alle Province.

La **Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015)** ha stanziato nella tabella C) € **5.761.589** per il Fondo politiche giovanili **per l'anno 2015**.

Nella riunione della **Conferenza Unificata del 7 maggio 2015** è stata siglata l'**intesa sul riparto del Fondo per l'anno 2015 e la riassegnazione delle somme afferenti le quote del Fondo nazionale per le politiche giovanili 2013 e 2014 non erogate alle Regioni**. E' stata pertanto ripartita tra le Regioni e le Province autonome una quota complessiva pari a € 3.924.690, 47 di cui: € 1.525.847,40 per l'anno 2015; € 1.420.523,64 per l'anno 2014 e € 978.319,43 per l'anno 2013.

Successivamente essendo intervenuto, in concomitanza con l'intesa siglata in Conferenza Unificata il 7 maggio 2015, il perfezionamento dell'Accordo con la Regione Marche per l'utilizzo della quota del Fondo per l'anno 2014, nella riunione della **Conferenza Unificata del 16 luglio 2015** è stata siglata l'intesa sulla **nuova tabella di riparto del Fondo**, adeguata al nuovo importo da riassegnare alle Regioni – **Quota complessiva pari a € 3.736.376,93 di cui: € 1.525.847,40 per l'anno 2015; € 1.232.210,10 (anziché euro 1.420.523,64) per l'anno 2014 e € 978.319,43 per l'anno 2013 - .**

FONDO PARI OPPORTUNITA'

Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è stato istituito nel 2006 dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro, successivamente incrementata.

Il Fondo è stato poi incrementato con la Legge Finanziaria 2007 di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Il 12 maggio 2009 il Ministro per le Pari Opportunità, visto il parere favorevole della **Conferenza Unificata del 29 aprile 2009**, con proprio decreto ha stabilito il riparto per l'anno 2009 delle risorse.

Le finalità individuate sono:

- a. Interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
- b. Iniziative di contrasto dei fenomeni di tratta e grave sfruttamento
- c. Politiche a favore delle pari opportunità di genere
- d. Politiche a favore dei diritti delle persone e pari opportunità per tutti
- e. Campagne nazionali di informazione e di sensibilizzazione

In riferimento alla finalità a) Interventi per favorire la **conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in data 29 aprile 2010 in sede di Conferenza Unificata** è stata siglata l'intesa sui criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per un importo complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2009. La quota parte del Fondo complessivamente destinata a finanziare le attività delle Regioni e delle Province Autonome è stabilita dall'Intesa in € 38.720.000 (96,8%, delle risorse complessive) ed è stata ripartita applicando i seguenti criteri:

- a) popolazione residente tra 0 e 3 anni (peso 50%);
- b) tasso di occupazione femminile per la classe di età tra 15 e 49 anni (peso 20%);
- c) tasso di disoccupazione femminile per la classe di età tra 15 e 49 anni (peso 15%);
- d) % madri che hanno usufruito di congedi parentali (dato aggregato per circoscrizione geografica).

Non risultano risorse per le pari opportunità per gli anni 2010 e 2011.

Successivamente con **l'intesa del 25 ottobre 2012**, in sede di Conferenza Unificata, sono stati ripartiti tra le Regioni 15 mln di euro in relazione alla conciliazione tempi di vita e di lavoro **per l'anno 2012**.

Con riferimento alle risorse stanziare per l'anno 2013, si evidenzia che con **decreto interministeriale del 15 aprile 2013** è stata approvata la convenzione che istituisce la Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità" del Fondo centrale di Garanzia per le PMI, di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, con una dotazione di 20 milioni di euro, di cui **10 milioni a valere sul Fondo per le Pari opportunità** e 10 milioni sul Fondo centrale di Garanzia.

Successivamente, nella tabella C) della **Legge 147/2013 – Legge di stabilità 2014** – sono stati stanziati, per l'anno **2014, € 14.403.000 per il Fondo per le pari opportunità a cui si aggiungono € 7.000.000 per l'assistenza ed il sostegno alle donne vittime di violenza**.

Da ultimo, la **Legge 21 febbraio 2014, n. 9** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché

misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, ha disposto che: “Per gli interventi in favore delle imprese femminili, una quota pari a **20 milioni di euro** a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è destinata alla Sezione speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri - **Dipartimento per le pari opportunità**» istituita presso il medesimo Fondo”.

Nella Conferenza Stato – Regioni del 10 luglio 2014 è stata siglata l'intesa sul riparto del Fondo per le pari opportunità da destinare alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne per gli **anni 2013 e 2014 per un importo pari a € 10 mln per il 2013 e 6, 6 mln per il 2014.**

In sede di Conferenza Stato – Regioni, le Regioni, nell'esprimere l'intesa, hanno chiesto al Governo di avere, in tempi rapidi, un referente politico del Governo con cui interloquire e di riprendere rapidamente i lavori del tavolo "task force" nazionale al fine di costruire con modalità condivise il piano nazionale di contrasto alla violenza di genere.

Nella riunione della **Conferenza Unificata del 7 maggio 2015** è stata siglata l'intesa sul **Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere**. Sul totale delle risorse finanziarie stanziata e assegnate per l'attuazione del Piano pari a: 10 milioni di euro per il 2013 (L. 119/2013); 10 milioni di euro per il 2014 (Legge 147/2013) e 9.119.726 milioni di euro per il 2015 (L. 147/2013), **13 milioni di euro saranno ripartiti con intesa in Conferenza Stato – Regioni tra le Regioni e le Province autonome.**

Nella **tabella C) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015)** sono stati stanziati per l'anno 2015: **€ 9.971.390 (Fondo pari opportunità) e € 9.119.826 (per assistenza e sostegno donne vittime di violenza - art.5 bis comma 1 L.119/2013).**

Tali risorse non sono ancora state ripartite tra le Regioni e le Province autonome.

FONDO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Con la Legge 135/12 – Spending Review – al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza Nord Africa è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il **Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2012.**

Tali risorse sono state ripartite con un DM agli Enti locali che hanno provveduto all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Su tale decreto le Regioni hanno espresso parere favorevole in sede di **Conferenza Unificata del 25 ottobre 2012**.

La medesima Legge 135/12 ha previsto inoltre che con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza Unificata, si provvede annualmente alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Non essendoci alcuna disposizione legislativa, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati, il finanziamento per il 2013 è stato assicurato devolvendo 5 milioni di euro provenienti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 giugno 2013.

Nel merito nella **Conferenza Unificata del 7 novembre 2013** le Regioni hanno espresso parere favorevole sullo schema di DM di riparto delle risorse del Fondo per l'anno 2013.

Successivamente la Legge 137/2013 – c.d. Manovrina - ha **incrementato la dotazione del Fondo per l'anno 2013 di 20 milioni di euro**.

Nel merito, le Regioni nella **Conferenza Unificata del 20 febbraio 2014** hanno espresso parere favorevole al testo concordato in sede tecnica sullo schema di decreto di riparto delle risorse finanziarie aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati per l'anno 2013.

La Legge 147/2013 – Legge di stabilità 2014 - ha successivamente previsto **uno stanziamento di 40 milioni per il 2014 e di 20 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati**. Nel merito la **Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 novembre 2013**, ai fini dell'espressione del parere in sede di Conferenza Unificata sul Ddl stabilità, ha approvato un emendamento relativo all'incremento di 50 milioni di euro per l'anno 2014 del Fondo minori stranieri non accompagnati. L'emendamento è stato in parte accolto in quanto lo stanziamento è pari a 40 milioni.

Il documento di emendamenti approvato dalla **Conferenza il 18 dicembre 2014** nell'ambito dell'espressione del parere sul Ddl stabilità 2015 le Regioni avevano chiesto di incrementare il Fondo di €20.000.000 a decorrere dall'anno 2015.

Si evidenzia che la Conferenza ha ribadito al Governo “Letta” la necessità di istituire un unico Fondo superando la frammentarietà dei finanziamenti al fine di fermare lo smantellamento dei servizi sociali e prevedere la confluenza delle risorse, spesso disarticolate e irrisorie, che risponda ad un’esigenza di una programmazione regionale organica e strutturata sul territorio.

Da ultimo la suddetta richiesta è stata rinnovata al Governo “Renzi”, insediatosi il 22 febbraio 2014, sottolineando la necessità di prevedere risorse incrementalі con certezza almeno triennale, accanto ad una unicità di interlocuzione per una “politica organica” degli interventi sociali.

In sede di **Conferenza Unificata del 5 agosto 2014** le Regioni hanno espresso parere favorevole sul riparto del **Fondo per l’anno 2014 pari a 30 milioni** di euro, stanziati dalla Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) a valere sul Fondo di solidarietà comunale. Le risorse sono state ripartite agli Enti locali sulla base del numero delle giornate di accoglienza, per un minimo di 10 giornate (€ 20 pro capite pro die).

Successivamente, visto l’altissimo numero di profughi arrivati in Italia, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 58494 del 4 agosto 2014 è stata disposta l’assegnazione **per l’anno 2014 di ulteriori 60 mln**, rispetto ai 30 già ripartiti, sul capitolo 3784 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-Fondo MSNA -. Conseguentemente le Regioni in sede di **Conferenza Unificata del 30 ottobre 2014** hanno espresso parere favorevole sul riparto di tali risorse che sono assegnate sulla base dei seguenti criteri: € 45 pro die pro capite per le strutture autorizzate; € 20 pro die pro capite in relazione a strutture aventi capienza superiore a 150 posti e €25 pro die pro capite per strutture con capienza inferiore a 150 posti.

La Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) all’articolo 1 comma 181 ha incrementato il **Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati** per un importo pari a € 12.500.000 a decorrere dall’anno 2015. Con tale normativa le competenze sono passate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al Ministero dell’Interno.

Le tabelle conclusive del dossier riportano i finanziamenti dei Fondi più rilevanti nel sociale.

Luglio 2015

INTRODUZIONE ¹

I e II Volume

Fondo nazionale politiche sociali anni 2004-2015

Il I e il II volume del presente Dossier di documentazione riportano i finanziamenti relativi al Fondo nazionale politiche sociali (FNPS) anni 2004-2014.

Il periodo preso in esame è significativo per le Regioni che nel 2004 hanno avuto il finanziamento più cospicuo - 1000 milioni di euro - , dimezzato nell'anno successivo e poi gradualmente, ma non totalmente, recuperato grazie ad un percorso in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di particolare attenzione al FNPS. Il taglio consistente del Fondo nell'anno 2005, a fronte di un impegno assunto dal Governo di confermare l'entità del precedente anno, ha portato alla rottura dei rapporti istituzionali fra Governo e Regioni, con iniziative di Regioni, Comuni, Province ed associazioni sindacali per sensibilizzare l'opinione sulla grave **emergenza delle politiche sociali**.

La certezza di risorse in questo settore che serve a garantire ai cittadini servizi sociali programmati sul territorio e rivolti spesso alle fasce sociali più deboli, alla famiglia, agli anziani, ai minori, ai disabili è stata sollecitata con forza dalle Regioni al Governo ogni anno in vista delle manovre finanziarie. Nel dossier sono raccolti gli atti repertoriati della Conferenza Unificata relativi ai riparti del fondo, gli stralci dei **documenti della Conferenza** recanti parere ed osservazioni ai DPEF ed ai DDL delle finanziarie proposti dal Governo.

Nelle sedi istituzionali di confronto, in particolare il 13 ottobre 2012 all'**incontro tra il Presidente Errani e l'allora Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali** Elsa Fornero, le Regioni hanno sottolineato la necessità di risorse adeguate, senza costanti tagli al settore avanzando altresì **proposte di revisione**. In particolare quella della confluenza nel FNPS dei diversi finanziamenti previsti nelle leggi finanziarie dedicati ad altri interventi di carattere sociale - si pensi ai fondi per le politiche della famiglia, per l'infanzia e per l'adolescenza, per le pari opportunità, per le politiche giovanili - per dare una risposta certa ed organica e consentire alle Regioni scelte funzionali alla programmazione regionale complessiva del sociale, essendo questa una competenza esclusiva delle Regioni. Spesso infatti ci si è trovati di fronte a stanziamenti diversi e frammentati senza alcun collegamento al FNPS. La necessità di istituire un Fondo unico è stata

¹ Dossier a cura di Marina Principe ed Emanuela Lista

ribadita anche al Governo “Letta” e da ultimo rinnovata al Governo “Renzi”, insediatosi il 22 febbraio 2014, sottolineando la necessità di prevedere risorse incrementalì con certezza almeno triennale, accanto ad una unicità di interlocuzione per una “politica organica” degli interventi sociali.

Sullo sfondo rimane poi il lavoro cominciato diversi anni fa con le amministrazioni centrali interessate, ma mai concluso, della definizione dei LIVEAS mediante i quali finalizzare i finanziamenti ad interventi e piani organici rispondenti ad una reale programmazione sul territorio regionale.

L’organicità delle risorse ed un lavoro di concertazione di respiro pluriennale fra Regioni e Governo potrebbe portare come proposto dalla stessa Conferenza, in analogia con il Patto per la Salute, ad un **Patto per la Politiche Sociali**.

In data **8 luglio 2010 con l’intesa sancita in Conferenza Unificata** è stato rifinanziato il **FNPS per l’anno 2010** che risulta però ulteriormente ridotto rispetto al 2009. E’ stato approvato, ai fini dell’acquisizione dell’intesa, un documento dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che riformula l’art. 6 dello schema di decreto prevedendo che: “Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di reintegro del Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2010, vista la situazione di straordinaria necessità determinatasi a causa degli eventi sismici del 2009, saranno prioritariamente assegnate alla Regione Abruzzo”.

La **Legge 13 dicembre 2010 n. 220 – Legge di stabilità** ha incrementato il FNPS 2011 di 200 milioni di euro, ma ha reso allo stesso tempo indisponibile una somma pari a € 55.790.695,00 sul capitolo di bilancio 3671 “Fondo da ripartire per le politiche sociali” iscritto nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La **Legge 15 luglio 2011 n. 111 – I Manovra estiva** ha previsto l’adozione di una **RIFORMA FISCALE E ASSISTENZIALE** da adottare entro il 30 settembre 2013, tale termine è stato anticipato di un anno – 30 settembre 2012 - dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 – II Manovra estiva.

In data **5 maggio 2011 con l’intesa sancita in Conferenza Unificata** è stato rifinanziato il **FNPS per l’anno 2011**. L’intesa è stata espressa con una raccomandazione di Regioni e Anci che hanno valutato con grande preoccupazione la decisione assunta dal Governo di operare l'accantonamento previsto in ragione dell'andamento dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti d'uso delle frequenze per servizi di comunicazione a banda larga, pari a 55.790.695,00 milioni di euro, sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. Nella stessa occasione del Riparto, la Conferenza ha espresso, nel documento

approvato, molta preoccupazione e disagio per l'andamento che hanno assunto i finanziamenti nazionali delle Politiche Sociali e della Famiglia: a partire dal mancato rifinanziamento del Fondo per le non Autosufficienze, al Fondo Nazionale Politiche Sociali, già fortemente penalizzato con i tagli alla finanza regionale del 2010, che ha subito una ulteriore decurtazione, di 55 milioni di euro rendendolo pari al 47% di quanto è stato erogato nel 2010, a sua volta già molto decurtato rispetto le precedenti annualità. Le Regioni inoltre hanno chiesto che il percorso verso un Federalismo reale, porti lo Stato a trovare con le stesse e con le Autonomie Locali, la più ampia collaborazione, nel rispetto dei ruoli, per giungere alla definizione dei LEP e che vengano ripristinati i fondi con la capienza individuata nel difficile percorso dalla Legge di stabilità finanziaria al Decreto Milleproroghe.

L'esigenza della definizione dei c.d. LIVEAS è stata riconosciuta dal **decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68** recante: "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario". Il decreto ha infatti previsto, all'articolo 13, che vengano determinati i **livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni** che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

La Legge 15 luglio 2011 n. 111 – I Manovra estiva – a tal proposito fa riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni previsti dal suddetto decreto, per cui vanno definiti indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi.

In sede di **Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 22 settembre 2011** è stato, infine, approvato un documento di riflessioni e proposte sulle Politiche Sociali nel quale sono state evidenziate le conseguenze dei "tagli" effettuati nel settore.

E' intervenuta poi la **Legge di stabilità 2012** – Legge 12 novembre 2011, n. 183 – che ha prorogato il Fondo per i nuovi nati fino al 2014, ha previsto sostegni ai non vedenti ed ha stanziato, sul capitolo di bilancio 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali", 70 milioni per il 2012 e 45 milioni sia per il 2013 che per il 2014.

La prima legge del Governo Monti, insediatosi il 16 novembre 2011, è stata **la Legge 22-12-2011 n. 214 c.d. Salva Italia**. Nell'ambito delle politiche sociali ha previsto in particolare la revisione delle modalità di determinazione dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), i cui risparmi saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del

lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali; ha previsto inoltre l'aumento di due punti percentuali dell'IVA a decorrere dall'anno 2012, modificando quanto previsto dalla Legge 111/2011, misura che scatterà qualora non vengano adottati entro il 30 settembre 2012 provvedimenti legislativi in materia di riforma fiscale ed assistenziale.

La **Legge 4 aprile 2012 n. 35 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo** ha costituito un altro importante tassello del Governo Monti che, nell'ambito delle politiche sociali, ha previsto in particolare: l'avvio della sperimentazione, finalizzata alla proroga del programma "carta acquisti" (c.d. social card), anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta; la semplificazione in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche; la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale.

Alla luce delle manovre finanziarie che si sono succedute dal 2010 al 2012 che hanno influito pesantemente sui finanziamenti statali a favore delle Politiche Sociali, che nell'ultimo quinquennio sono stati ridotti del 93%, generando la necessità di garantire un forte impegno istituzionale, **la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 19 aprile 2012** ha approvato e trasmesso al Presidente del Consiglio, richiedendo un incontro urgente, **un documento che analizza il quadro di riferimento e le gravi problematiche che stanno generando forti preoccupazioni sulla tenuta del sistema di Welfare.**

In **data 25 luglio 2012 in sede di Conferenza Unificata** le Regioni hanno espresso la mancata intesa in merito al riparto delle risorse del **FNPS 2012** consegnando una mozione per le Politiche sociali che mette in evidenza la gravità del momento. Preso atto del pesante depauperamento dei Fondi "strutturali" di carattere sociale da assegnare alle Regioni, la Conferenza ha anche chiesto un'interlocuzione con il Governo per ridiscutere anche il riparto delle somme previste nello schema di decreto (solo 10,8 mln per le Regioni) e per affrontare il prosieguo delle politiche sociali.

Per sostenere i programmi di risanamento dell'economia e per stimolare la crescita e la competitività, il Governo ha avviato la revisione della spesa pubblica che si è concretizzata nell'emanazione della **Legge 135/2012 (c.d. Spending Review)** che ha previsto in particolare:

- per l'anno 2013 una quota da destinare al Fondo per le non autosufficienze da ripartire con DPCM;
- l'autorizzazione per il 2012 della spesa massima di 495 mln al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza nord africa;
- l'istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione è costituita da 5 milioni di euro per l'anno 2012 per assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza;
- l'abrogazione del dlgs 31 marzo 1998, n. 109 e del dpcm 7 maggio 1999, n. 221 che disciplinavano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.(ISEE)

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 4 ottobre 2012 ha approvato un documento recante: “**DOCUMENTO PER UN’AZIONE DI RILANCIO DELLE POLITICHE SOCIALI**” evidenziando in particolare una riduzione nel quadriennio 2009/2012 del 98% delle risorse nazionali a favore delle politiche sociali attribuite alle Regioni, a cui si sono aggiunti tagli orizzontali nei confronti di Regioni e Comuni .

Con il documento è stato infine chiesto al Governo di far confluire in un unico Fondo le risorse assegnate alle Regioni e la ricostituzione di un Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per il 2013, che sia almeno pari al finanziamento 2009 (520.000.000 euro circa), corrispondente ad un 50% circa dei decrementi 2011/2012. A ciò, corrisponderà l’impegno regionale di non diminuire le risorse per riportare il funzionamento del sistema sociale a livelli accettabili.

Con la **Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013)** si è registrato un primo segnale di controtendenza sul fronte delle Politiche Sociali. Infatti a seguito dell’azzeramento dei finanziamenti registratosi nel 2012 a causa delle ultime manovre economiche, la legge ha previsto uno stanziamento sul Fondo Nazionale Politiche Sociali di 300 milioni di euro - quota alle Regioni – e di 275 milioni di euro per il Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2013. Nel sottolineare che le precedenti manovre hanno ridotto fortemente e in qualche caso azzerato le risorse per le politiche sociali, la Conferenza ha espresso apprezzamento per l’individuazione di fondi dedicati alla non autosufficienza e alla SLA nonché all’insieme delle politiche sociali. La Conferenza ha inoltre chiesto, in un documento approvato il 22 novembre 2012 e trasmesso al Presidente del

Consiglio, che sia garantita la copertura confermando uno stanziamento, giudicato comunque minimo, per il fondo sociale.

In sede di **Conferenza Unificata del 24 gennaio 2013** le Regioni hanno espresso l'intesa in merito al riparto delle risorse del **FNPS 2013** pari a 344 mln di cui 44 destinati al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e **300 mln destinati alle Regioni e alle Province autonome**. Nel constatare che la Legge di stabilità 2013 ha dato un segnale positivo ai fondi, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha ribadito al Governo il grave problema dell'insufficienza complessiva delle risorse nel settore delle politiche sociali. Le risorse sono state ripartite fra le Regioni utilizzando i criteri già adottati nei precedenti riparti. L'importante novità nel decreto è stato l'impegno delle Regioni ad utilizzare le risorse secondo i macro – livelli e gli obiettivi di servizio individuati nel documento elaborato dalla Commissione Politiche Sociali.

Per il 2013, a valere sulla quota destinata al Ministero, sono stati inoltre finanziati per 5 mln di euro interventi per **l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati**.

La **Legge 147/2013 – Legge di stabilità 2014** – ha previsto nella Tabella C) un finanziamento per il Fondo nazionale Politiche Sociali per l'anno 2014 pari a **317 milioni di euro**.

Le Regioni in un documento approvato dalla **Conferenza del 14 novembre 2013**, ai fini dell'espressione del parere sul Ddl stabilità in sede di Conferenza Unificata, hanno evidenziato la necessità di prevedere uno stanziamento di ulteriori 40 milioni di euro rispetto ai 317 milioni di euro per l'anno 2014, ma l'emendamento non è stato accolto in sede di conversione del Decreto.

La Conferenza ha inoltre approvato, nel medesimo documento, i seguenti emendamenti:

1. la riduzione **dello stanziamento della Social Card per un importo di 100 milioni di euro a favore del Fondo nazionale per le Politiche Sociali** con la relativa sostituzione in tabella C della somma iscritta modificata in 417.013,00 milioni di euro, stabilendo altresì all'interno di un'Intesa Quadro in Conferenza Unificata indirizzi per consentire alle politiche regionali, la sperimentazione di misure innovative di contrasto alla povertà, collegate con gli interventi della Social card già avviati e finanziati anche con l'Obiettivo convergenza per le regioni del Sud e con la Social card per le aree metropolitane, con quella individuata al

precedente comma, nonché con gli Obiettivi di inclusione sociale già previsti dalla strategia europea 2014/2020”;

2. la sottoscrizione, in sede di Conferenza Unificata, ai fini di una maggior coerenza programmatica e di una semplificazione amministrativa, collegata ad una disponibilità coordinata delle risorse finanziarie previste dal Fondo nazionale contro la Violenza sessuale e di Genere, dal Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, dal Fondo per le Politiche della Famiglia, dal Fondo nazionale infanzia e adolescenza e dal Fondo Politiche giovanili, di un Accordo Quadro che individui in relazione ai diversi fondi, linee strategiche sulle politiche da attivare nelle diverse materie delle politiche sociali, favorendo il riparto delle specifiche intese entro il 28.02.2014.

Tali emendamenti non sono stati accolti in sede di conversione del decreto.

In sede di **Conferenza Unificata del 6 febbraio 2014** le Regioni hanno effettuato una comunicazione in merito alla decurtazione del Fondo nazionale politiche Sociali per l'anno 2014. Il Fondo infatti rispetto allo stanziamento previsto in tabella C della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha subito un taglio prima di 2 milioni di euro e poi di 17 milioni con il decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4: “Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro dei capitali all'estero nonché altre disposizioni urgenti in materia contributiva e di rinvio dei termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi”. Pertanto le Regioni hanno chiesto al Governo l'impegno a rivedere immediatamente i tagli operati con il Decreto citato, ripristinando la dotazione prevista alla tabella C della legge di stabilità 2014.

Successivamente le Regioni in sede di **Conferenza Unificata del 20 febbraio 2014** hanno espresso l'intesa sullo schema di decreto che ha ripartito per l'anno 2014 alle Regioni ed alle Province autonome **€258.258.541,20**. La Conferenza inoltre ha sottoposto al Governo, in relazione all'espressione delle intese sia su tale provvedimento che su quello inerente il riparto del Fondo per le non autosufficienze anno 2014, un documento approvato **quale Intesa Quadro per le Politiche Sociali**, nel quale sono state evidenziate alcune questioni fondamentali. In particolare: l'esigenza di avere una stabilità finanziaria almeno triennale e incrementale a partire dal 2014; un'organizzazione meno frazionata delle politiche sociali nei Dipartimenti di settore che porti altresì ad una confluenza delle risorse; la valorizzazione concreta di politiche integrate, anche con l'apporto di altri Ministeri ed il rafforzamento, nel rispetto dei modelli di

governance delle Regioni, del confronto e del coinvolgimento delle Autonomie Locali.

La Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) all'articolo 1 comma 158 ha previsto l'incremento del Fondo pari a **€ 300.000.000 a decorrere dall'anno 2015 e nella tabella C) ha stanziato € 12.992.666 per tale Fondo.**

L'importante novità introdotta con la Legge di stabilità è la garanzia della pluriennalità delle risorse, principio da sempre richiesto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che consente alle Regioni di effettuare un'adeguata programmazione economico - finanziaria.

Nel documento approvato dalla Conferenza il 30 ottobre 2014, inviato al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante: *Politiche Sociali come rilancio dello sviluppo economico e sociale: Proposta per un "Patto da affiancare al DEF e alla Legge di Stabilità 2015"* le Regioni avevano chiesto almeno 400 milioni per il 2015.

Successivamente, nell'ambito dell'espressione del parere sulla Legge di stabilità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel documento approvato il 10 dicembre 2014 ed integrato nella riunione del 18 dicembre 2014, ha chiesto di reintrodurre i macro obiettivi di servizio già previsti per il riparto del 2013 e del 2014.

Nella riunione della **Conferenza Unificata del 25 marzo 2015** è stata siglata l'intesa sul riparto del Fondo per l'anno 2015 pari a € 312.992.666 di cui **€ 278.192.953** destinati alle Regioni e alle Province autonome.

Le tabelle conclusive del dossier riportano i finanziamenti del Fondo nazionale Politiche Sociali.

III Volume

Fondo per le non autosufficienze, Fondo per le politiche della famiglia, Fondo per le politiche giovanili, Fondo per le pari opportunità e Fondo minori stranieri non accompagnati

Il III volume del Dossier di documentazione riporta i finanziamenti relativi alle politiche sociali anni 2007-2015 con particolare riferimento a: Fondo per la non autosufficienza; Fondo per le politiche della famiglia, Fondo per le politiche giovanili, Fondo per le pari opportunità e Fondo minori stranieri non accompagnati.

La certezza di risorse in questo settore che serve a garantire ai cittadini servizi sociali programmati sul territorio e rivolti spesso alle fasce sociali più deboli, alla famiglia, agli anziani, ai minori, ai disabili è stata sollecitata con forza dalle Regioni al Governo ogni anno in vista delle manovre finanziarie. Nel dossier sono raccolti gli atti repertoriati della Conferenza Unificata relativi ai riparti dei fondi più significativi del settore.

FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007), ha istituito il Fondo Nazionale per le non autosufficienze, finalizzato a garantire, su tutto il territorio nazionale, l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali in favore delle persone non autosufficienti.

Al Fondo per le non autosufficienze sono stati assegnati inizialmente 100 milioni di euro per l’anno 2007, 300 milioni per il 2008 e 400 milioni per il 2009, da ripartire alle Regioni e alle Province autonome in funzione della popolazione anziana non autosufficiente e di indicatori socio-economici.

Con decreto interministeriale del 12 ottobre 2007 sono state ripartite alle Regioni e alle Province autonome, le risorse, pari a 99 mln di euro, assegnate al **Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2007**, per cui è stata siglata **l’intesa in sede di Conferenza Unificata il 4 settembre 2007**.

In data 6 agosto 2008 è stato sottoscritto il decreto interministeriale per il **trasferimento delle risorse per gli anni 2008 e 2009 alle Regioni e alle Province autonome**, pari a 299 mln di euro, riprendendo i criteri di riparto e le modalità di utilizzo che erano stati stabiliti nel decreto del 2007, per cui è stata siglata **l’intesa in sede di Conferenza Unificata il 20 marzo 2008**.

Successivamente, in occasione del confronto con il Governo sul Patto per la Salute 2010-2012 è stata prevista - oltre alla separazione dal Fondo dei diritti soggettivi gestiti dall'INPS - un'integrazione del FNPS (30 milioni di euro) e soprattutto è stato rifinanziato per l'anno 2010 il **Fondo per le non autosufficienze (400 milioni di euro)** che aveva dato un minimo di sostenibilità ad alcuni settori del welfare in sofferenza.

In sede di **Conferenza Unificata del 27 ottobre 2011** è stata sancita l'**intesa sul Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2011** che ha destinato l'intero importo pari a 100 milioni di euro, esclusivamente alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali in favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), come previsto dalla Legge 220/2010 (Legge di stabilità 2011). Le Regioni hanno però sottoposto alla valutazione del Governo l'utilizzo delle risorse anche per altre disabilità gravi che hanno in comune con la SLA la completa mancanza di autonomia delle persone.

Con la Legge di stabilità 2012 il finanziamento per questa voce è stato azzerato.

Con la **Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013)** si è registrato un primo segnale di controtendenza sul fronte delle Politiche Sociali. Infatti a seguito dell'azzeramento dei finanziamenti registratosi nel 2012 a causa delle ultime manovre economiche, la legge ha previsto uno stanziamento sul Fondo Nazionale Politiche Sociali di 300 milioni di euro - quota alle Regioni – e di **275 milioni di euro per il Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2013**. Inoltre l'art. 1 comma 109 della legge ha stabilito che le eventuali risorse derivanti dall'attuazione del piano straordinario di verifiche nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, siano destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui.

Nella **Conferenza Unificata del 24 gennaio 2013** le Regioni hanno espresso l'intesa sullo schema di decreto concernente il riparto delle risorse assegnate al **Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2013**. Pur nel prendere atto che la Legge di stabilità 2013 ha dato un segnale di controtendenza all'azzeramento dei fondi, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha ribadito al Governo il grave problema dell'insufficienza complessiva delle risorse nel settore delle politiche sociali.

Con la **Legge 147/2013 – Legge di stabilità 2014** – per l'anno 2014 sono stati stanziati **275 milioni** per il Fondo per le non autosufficienze e per persone affette da SLA e **75 milioni** per l'assistenza domiciliare a persone affette da disabilità

gravi e gravissime, incluse quelle affette da Sla. (Per un **totale di 350 milioni di euro**).

Nel merito la **Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 novembre 2013** aveva espresso la raccomandazione di integrare il Fondo di ulteriori 30 milioni di euro rispetto ai 250 milioni che erano previsti nel Decreto Legge, riportando il finanziamento almeno a quello del 2013.

Le Regioni in sede di **Conferenza Unificata del 20 febbraio 2014** hanno espresso l'intesa sullo schema di decreto che ha ripartito per l'anno 2014 alle Regioni ed alle Province autonome **340 mln di euro** con i medesimi criteri di riparto dell'anno passato. La Conferenza inoltre ha sottoposto al Governo, in relazione all'espressione delle intese sia su tale provvedimento che su quello inerente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali anno 2014, un documento approvato quale **Intesa Quadro per le Politiche Sociali**, nel quale sono state evidenziate alcune questioni fondamentali. In particolare: l'esigenza di avere una stabilità finanziaria almeno triennale e incrementale a partire dal 2014; un'organizzazione meno frazionata delle politiche sociali nei Dipartimenti di settore che porti altresì ad una confluenza delle risorse; la valorizzazione concreta di politiche integrate, anche con l'apporto di altri Ministeri ed il rafforzamento, nel rispetto dei modelli di governance delle Regioni, del confronto e del coinvolgimento delle Autonomie Locali.

A seguito dell'intesa siglata sul Fondo per le non autosufficienze il 20 febbraio 2014, le Associazioni dei malati SLA hanno manifestato il loro dissenso presso il MEF in merito ai criteri di ripartizione del Fondo definiti nell'intesa.

Tale Fondo infatti è stato ripartito prevedendo la destinazione di una quota non inferiore al 30 %, rispetto al totale pari a 350 milioni stanziati dalla Legge di stabilità 2014, (275 + 75 per Assist. domiciliare a disabilità gravi e gravissime) alle disabilità gravissime (€ 105 mln) , mentre le Associazioni rivendicavano la destinazione alle disabilità gravissime ivi inclusi i malati di SLA, sia dei 75 milioni, che del 30% di 275 milioni, per un totale di circa 157 milioni.

Pertanto è stato istituito un Tavolo di confronto presso il MEF in cui è stato condiviso con le Associazioni il testo di un Accordo integrativo, rispetto all'intesa siglata a febbraio, da sancire in sede di Conferenza Unificata in cui:

- è stata indicata la definizione di disabilità gravissima;
- è stato stabilito che la quota del fondo complessivo (350 milioni) da destinare alle disabilità gravissime, ivi inclusa la SLA, passa dal 30 al 40% (€ circa 136 milioni).

Tale **Accordo** è stato sancito in sede di **Conferenza Unificata del 5 agosto 2014**.

La **Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015)** all'articolo 1 comma 159 ha incrementato il Fondo di euro **400 milioni** per l'anno **2015** e di **250 milioni** di euro annui **a decorrere dall'anno 2016**.

L'importante novità introdotta con la Legge di stabilità è la garanzia della pluriennalità delle risorse, principio da sempre richiesto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che consente alle Regioni di effettuare un'adeguata programmazione economico - finanziaria.

La medesima dotazione era stata inserita, quale richiesta delle Regioni, nel documento approvato il 30 ottobre 2014 ed inviato al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante: *Politiche Sociali come rilancio dello sviluppo economico e sociale: Proposta per un "Patto da affiancare al DEF e alla Legge di Stabilità 2015"*.

Nell'ambito del Parere sulla Legge di stabilità 2015, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso un emendamento, contenuto nel documento approvato il 10 dicembre 2014 ed integrato nella riunione del 18 dicembre 2014, che prevedeva un incremento di tale fondo pari a 350 mln per assicurare almeno la stessa dotazione dell'anno 2014.

Nella riunione della **Conferenza Unificata del 25 marzo 2015** è stata siglata l'intesa sul **riparto del Fondo per le non autosufficienze anno 2015** per un importo pari a € 400.000.000 di cui € **390.000.000** ripartite tra le Regioni e le Province autonome.

FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Il Fondo per le politiche della famiglia è stato istituito con la legge 248/2006 al quale era stata assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 integrati dalle leggi finanziarie che si sono susseguite.

Il finanziamento di tale fondo ha subito una notevole diminuzione nel corso degli anni. In particolare **per l'anno 2011** inizialmente per il fondo erano stati stanziati 25 milioni solo di competenza statale e considerato l'azzeramento delle risorse per le Regioni, nella riunione della **Conferenza del 13 ottobre 2011** è stata espressa **la mancata intesa**. Successivamente è stata trasmessa una nuova versione dello schema di decreto che ha previsto un riparto di 25 mln tra le Regioni, rispetto ai 100 milioni degli anni precedenti, su cui è stata siglata **l'intesa in sede di Conferenza Unificata del 2 febbraio 2012**, da destinare esclusivamente ad azioni in materia di servizi socio-educativi alla prima infanzia e di assistenza domiciliare integrata per la componente sociale.

Per il 2012 invece sono state reperite tra i residui degli esercizi finanziari precedenti, 45 mln per le Regioni e le Province autonome e 10,8 mln di competenza statale, tali risorse sono state ripartite tramite **intesa in sede di Conferenza Unificata del 19 aprile 2012**.

Con riferimento al finanziamento per l'anno 2013, **la Conferenza della Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 26 settembre 2013**, ha espresso la mancata intesa, in quanto le risorse stanziare sul Fondo, pari a € 16.921.426,00, sono state per intero destinate alla realizzazione di interventi di competenza statale. In sede di Conferenza Unificata il punto è stato rinviato.

Successivamente le Regioni nella riunione della **Conferenza Unificata del 17 ottobre 2013** hanno ribadito la mancata intesa.

Con la **Legge 147/2013 – Legge di stabilità 2014** – per l'anno **2014** sono stati stanziati nella tabella C) **€ 20.916.000 per il Fondo famiglia**.

Le Regioni, in un documento approvato **dalla Conferenza il 14 novembre 2013**, ai fini dell'espressione del parere in sede di Conferenza Unificata sul Ddl stabilità, hanno evidenziato che tale finanziamento non avrà alcuna ricaduta su Regioni e Autonomie locali, poiché come avvenuto nel 2013, sarà utilizzato solo per interventi a livello centrale. Pertanto le Regioni, in sede di Conferenza Unificata, hanno rappresentato al Governo la necessità di incrementare il Fondo di almeno 100 milioni, per riprendere gli interventi a favore dei nidi e della prima infanzia. Il finanziamento in tabella C) è però rimasto invariato (20 milioni di euro).

Nella **Conferenza Unificata del 5 agosto 2014** è stata siglata l'intesa sul riparto del **Fondo** per l'anno **2014 pari a €16.695.248 di cui € 5.000.000 destinate alle Regioni** e agli Enti locali. Tali risorse sono ripartite, come di consueto, applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Con la **Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015)** - articolo 1 comma 131- è stato istituito un **Fondo con una dotazione di 112 milioni per l'anno 2015, da destinare ad interventi a favore della famiglia**, di cui una quota pari a **100 milioni di euro riservata per il rilancio del piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia** e la restante pari a 12 milioni destinata al fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana.

Pertanto nella riunione della **Conferenza Unificata del 7 maggio 2015** è stata siglata l'intesa sullo schema di DPCM recante "Piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" dove sono stati ripartiti tra le Regioni e le Province autonome **100 milioni di euro per l'anno 2015**. Il riparto è avvenuto per il 50% sulla base dei criteri utilizzati per il Piano Nidi del 2008 e per il 50% utilizzando i criteri del Fondo nazionale per le Politiche Sociali. Nell'ambito del riparto è stato condiviso di dedicare 5 milioni a favore delle Regioni del Sud non ricomprese tra le "Regioni obiettivo" in modo da favorire nelle stesse l'incremento dei servizi per la prima infanzia.

FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI

Con la legge 248/2006 è stato istituito anche il fondo per le politiche giovanili che viene ripartito tra le Regioni tramite DPCM. L'iniziale stanziamento per le Regioni pari a 60 milioni di euro è sceso a **37 milioni per il 2010 (intesa in Conferenza Unificata del 7 ottobre 2010)** per essere poi totalmente azzerato nel 2011.

Fino al 2010 le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative regionali e delle Province autonome, da attuare con il cofinanziamento del Fondo, erano disciplinate mediante lo strumento dell'Accordo di Programma Quadro (APQ). Nella riunione della **Conferenza Unificata del 7 luglio 2011** è stata modificata l'intesa siglata il 7 ottobre 2010, prevedendo in **alternativa all'APQ**, nei casi in cui gli interventi regionali non coinvolgano l'utilizzo di risorse FAS, l'Accordo annuale fra il Dipartimento della Gioventù e la singola Regione.

Nella **Conferenza Unificata del 17 ottobre 2013** le Regioni hanno espresso l'intesa sul riparto del Fondo politiche giovanili per l'anno 2013. Il totale del Fondo per il 2013 ammonta a € **5.278.000 di cui il 62,49% (€ 3.298.447,16)** è stato ripartito tra le **Regioni**.

Nella tabella C) della **Legge 147/2013 – Legge di stabilità 2014-** è stato previsto uno stanziamento per il 2014 pari a € **16.772.000**.

Nella **Conferenza Unificata del 10 luglio 2014** è stata siglata l'intesa sul riparto del **Fondo per l'anno 2014**. In questa sede le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno consegnato un documento con una riformulazione dei parametri di riparto del Fondo, prevedendo rispetto alla quota dell'80% del Fondo destinato alle Regioni e agli Enti locali: 52% alle Regioni (€ 7.106.171), 20% ai Comuni (€ 2.733.142) e 8% (€ 1.093.257) alle Province.

La **Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015)** ha stanziato nella tabella C) € **5.761.589** per il Fondo politiche giovanili **per l'anno 2015**.

Nella riunione della **Conferenza Unificata del 7 maggio 2015** è stata siglata l'**intesa sul riparto del Fondo per l'anno 2015 e la riassegnazione delle somme afferenti le quote del Fondo nazionale per le politiche giovanili 2013 e 2014 non erogate alle Regioni**. E' stata pertanto ripartita tra le Regioni e le Province autonome una quota complessiva pari a € 3.924.690, 47 di cui: € 1.525.847,40 per l'anno 2015; € 1.420.523,64 per l'anno 2014 e € 978.319,43 per l'anno 2013.

Successivamente essendo intervenuto, in concomitanza con l'intesa siglata in Conferenza Unificata il 7 maggio 2015, il perfezionamento dell'Accordo con la Regione Marche per l'utilizzo della quota del Fondo per l'anno 2014, nella riunione della **Conferenza Unificata del 16 luglio 2015** è stata siglata l'intesa sulla **nuova tabella di riparto del Fondo**, adeguata al nuovo importo da riassegnare alle Regioni – **Quota complessiva pari a € 3.736.376,93 di cui: € 1.525.847,40 per l'anno 2015; € 1.232.210,10 (anziché euro 1.420.523,64) per l'anno 2014 e € 978.319,43 per l'anno 2013 - .**

FONDO PARI OPPORTUNITA'

Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è stato istituito nel 2006 dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro, successivamente incrementata.

Il Fondo è stato poi incrementato con la Legge Finanziaria 2007 di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Il 12 maggio 2009 il Ministro per le Pari Opportunità, visto il parere favorevole della **Conferenza Unificata del 29 aprile 2009**, con proprio decreto ha stabilito il riparto per l'anno 2009 delle risorse.

Le finalità individuate sono:

- a. Interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
- b. Iniziative di contrasto dei fenomeni di tratta e grave sfruttamento
- c. Politiche a favore delle pari opportunità di genere
- d. Politiche a favore dei diritti delle persone e pari opportunità per tutti
- e. Campagne nazionali di informazione e di sensibilizzazione

In riferimento alla finalità a) Interventi per favorire la **conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in data 29 aprile 2010 in sede di Conferenza Unificata** è stata siglata l'intesa sui criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per un importo complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2009. La quota parte del Fondo complessivamente destinata a finanziare le attività delle Regioni e delle Province Autonome è stabilita dall'Intesa in € 38.720.000 (96,8%, delle risorse complessive) ed è stata ripartita applicando i seguenti criteri:

- a) popolazione residente tra 0 e 3 anni (peso 50%);
- b) tasso di occupazione femminile per la classe di età tra 15 e 49 anni (peso 20%);
- c) tasso di disoccupazione femminile per la classe di età tra 15 e 49 anni (peso 15%);
- d) % madri che hanno usufruito di congedi parentali (dato aggregato per circoscrizione geografica).

Non risultano risorse per le pari opportunità per gli anni 2010 e 2011.

Successivamente con **l'intesa del 25 ottobre 2012**, in sede di Conferenza Unificata, sono stati ripartiti tra le Regioni 15 mln di euro in relazione alla conciliazione tempi di vita e di lavoro **per l'anno 2012**.

Con riferimento alle risorse stanziare per l'anno 2013, si evidenzia che con **decreto interministeriale del 15 aprile 2013** è stata approvata la convenzione che istituisce la Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità" del Fondo centrale di Garanzia per le PMI, di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, con una dotazione di 20 milioni di euro, di cui **10 milioni a valere sul Fondo per le Pari opportunità** e 10 milioni sul Fondo centrale di Garanzia.

Successivamente, nella tabella C) della **Legge 147/2013 – Legge di stabilità 2014** – sono stati stanziati, per l'anno **2014, € 14.403.000 per il Fondo per le pari opportunità a cui si aggiungono € 7.000.000 per l'assistenza ed il sostegno alle donne vittime di violenza**.

Da ultimo, la **Legge 21 febbraio 2014, n. 9** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché

misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, ha disposto che: “Per gli interventi in favore delle imprese femminili, una quota pari a **20 milioni di euro** a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è destinata alla Sezione speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri - **Dipartimento per le pari opportunità**» istituita presso il medesimo Fondo”.

Nella Conferenza Stato – Regioni del 10 luglio 2014 è stata siglata l'intesa sul riparto del Fondo per le pari opportunità da destinare alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne per gli **anni 2013 e 2014 per un importo pari a € 10 mln per il 2013 e 6, 6 mln per il 2014.**

In sede di Conferenza Stato – Regioni, le Regioni, nell'esprimere l'intesa, hanno chiesto al Governo di avere, in tempi rapidi, un referente politico del Governo con cui interloquire e di riprendere rapidamente i lavori del tavolo "task force" nazionale al fine di costruire con modalità condivise il piano nazionale di contrasto alla violenza di genere.

Nella riunione della **Conferenza Unificata del 7 maggio 2015** è stata siglata l'intesa sul **Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.** Sul totale delle risorse finanziarie stanziata e assegnate per l'attuazione del Piano pari a: 10 milioni di euro per il 2013 (L. 119/2013); 10 milioni di euro per il 2014 (Legge 147/2013) e 9.119.726 milioni di euro per il 2015 (L. 147/2013), **13 milioni di euro saranno ripartiti con intesa in Conferenza Stato – Regioni tra le Regioni e le Province autonome.**

Nella **tabella C) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015)** sono stati stanziati per l'anno 2015: **€ 9.971.390 (Fondo pari opportunità) e € 9.119.826 (per assistenza e sostegno donne vittime di violenza - art.5 bis comma 1 L.119/2013).**

Tali risorse non sono ancora state ripartite tra le Regioni e le Province autonome.

FONDO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Con la Legge 135/12 – Spending Review – al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza Nord Africa è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il **Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2012.**

Tali risorse sono state ripartite con un DM agli Enti locali che hanno provveduto all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Su tale decreto le Regioni hanno espresso parere favorevole in sede di **Conferenza Unificata del 25 ottobre 2012**.

La medesima Legge 135/12 ha previsto inoltre che con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza Unificata, si provvede annualmente alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Non essendoci alcuna disposizione legislativa, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati, il finanziamento per il 2013 è stato assicurato devolvendo 5 milioni di euro provenienti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 giugno 2013.

Nel merito nella **Conferenza Unificata del 7 novembre 2013** le Regioni hanno espresso parere favorevole sullo schema di DM di riparto delle risorse del Fondo per l'anno 2013.

Successivamente la Legge 137/2013 – c.d. Manovrina - ha **incrementato la dotazione del Fondo per l'anno 2013 di 20 milioni di euro**.

Nel merito, le Regioni nella **Conferenza Unificata del 20 febbraio 2014** hanno espresso parere favorevole al testo concordato in sede tecnica sullo schema di decreto di riparto delle risorse finanziarie aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati per l'anno 2013.

La Legge 147/2013 – Legge di stabilità 2014 - ha successivamente previsto **uno stanziamento di 40 milioni per il 2014 e di 20 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati**. Nel merito la **Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 novembre 2013**, ai fini dell'espressione del parere in sede di Conferenza Unificata sul Ddl stabilità, ha approvato un emendamento relativo all'incremento di 50 milioni di euro per l'anno 2014 del Fondo minori stranieri non accompagnati. L'emendamento è stato in parte accolto in quanto lo stanziamento è pari a 40 milioni.

Il documento di emendamenti approvato dalla **Conferenza il 18 dicembre 2014** nell'ambito dell'espressione del parere sul Ddl stabilità 2015 le Regioni avevano chiesto di incrementare il Fondo di €20.000.000 a decorrere dall'anno 2015.

Si evidenzia che la Conferenza ha ribadito al Governo “Letta” la necessità di istituire un unico Fondo superando la frammentarietà dei finanziamenti al fine di fermare lo smantellamento dei servizi sociali e prevedere la confluenza delle risorse, spesso disarticolate e irrisorie, che risponda ad un’esigenza di una programmazione regionale organica e strutturata sul territorio.

Da ultimo la suddetta richiesta è stata rinnovata al Governo “Renzi”, insediatosi il 22 febbraio 2014, sottolineando la necessità di prevedere risorse incrementalі con certezza almeno triennale, accanto ad una unicità di interlocuzione per una “politica organica” degli interventi sociali.

In sede di **Conferenza Unificata del 5 agosto 2014** le Regioni hanno espresso parere favorevole sul riparto del **Fondo per l’anno 2014 pari a 30 milioni** di euro, stanziati dalla Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) a valere sul Fondo di solidarietà comunale. Le risorse sono state ripartite agli Enti locali sulla base del numero delle giornate di accoglienza, per un minimo di 10 giornate (€ 20 pro capite pro die).

Successivamente, visto l’altissimo numero di profughi arrivati in Italia, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 58494 del 4 agosto 2014 è stata disposta l’assegnazione **per l’anno 2014 di ulteriori 60 mln**, rispetto ai 30 già ripartiti, sul capitolo 3784 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-Fondo MSNA -. Conseguentemente le Regioni in sede di **Conferenza Unificata del 30 ottobre 2014** hanno espresso parere favorevole sul riparto di tali risorse che sono assegnate sulla base dei seguenti criteri: € 45 pro die pro capite per le strutture autorizzate; € 20 pro die pro capite in relazione a strutture aventi capienza superiore a 150 posti e €25 pro die pro capite per strutture con capienza inferiore a 150 posti.

La Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) all’articolo 1 comma 181 ha incrementato il **Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati** per un importo pari a € 12.500.000 a decorrere dall’anno 2015. Con tale normativa le competenze sono passate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al Ministero dell’Interno.

Le tabelle conclusive del dossier riportano i finanziamenti dei Fondi più rilevanti nel sociale.

Luglio 2015

**Intese in Conferenza Unificata dei
Fondi Nazionali per le Politiche Sociali**



Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

*Direzione Generale per la gestione del Fondo nazionale per le
politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale*

Partenza - Roma, 21/01/2009
Prot. 18 / 0000235

Regione Abruzzo

Direzione Qualità della Vita, Beni
ed Attività Culturali, Sicurezza e
Promozione Sociale, Politiche
Giovanili, Immigrazione,
Economia solidale, ecc.
Ufficio coordinamento e supporto
alla Direzione
Via Rieti, 45
65100 Pescara

Regione Basilicata

Dipartimento Salute, Sicurezza e
Solidarietà Sociale, Servizi alla
persona ed alla Comunità
Via Vincenzo Verrastro, 9
85100 Potenza

Provincia di Bolzano

Dipartimento alla sanità e
politiche sociali
Via Canonico Michael Gamper 1
39100 Bolzano

Regione Calabria

Dipartimento Lavoro, Politiche
della Famiglia, Formazione
Professionale, Cooperazione e
Volontariato
Piazza Matteotti, 7
88100 Catanzaro

Regione Campania

Area 18 Assistenza Sociale,
Attività Sociali, Sport, Tempo
Libero, Spettacolo
Centro Direzionale, Isola A 6
80143 Napoli

Regione Emilia Romagna

Direzione Generale Sanità e
politiche sociali
Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

Regione Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale salute e
protezione sociale Servizio
programmazione interventi sociali
Via S. Anna 3
33100 Udine



Regione Lombardia

Giunta

FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCI

Arrivo 02/02/2009 10:28



G1.2009.0001398

02/02/2009 10:40



*Ministero del Lavoro, della Sanità
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale per la gestione del Fondo nazionale per le
politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale



Regione **Lazio**
Dipartimento sociale
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 - Roma

Regione **Liguria**
Dipartimento Salute e Servizi
Sociali
Via Fieschi 15
16121 - Genova

Regione **Lombardia**
Direzione Generale Famiglia e
Solidarietà Sociale
Via Pola, 9/11
20124 - Milano

Regione **Marche**
Servizio Politiche Sociali
Palazzo Rossini Via Gentile da
Fabriano 3
60125 - Ancona

Regione **Molise**
Direzione III
Servizio Programmazione,
Politiche Sociali e
Coordinamento Attività del Terzo
Settore
Via Foscana, 51
86100 - Campobasso

Regione **Piemonte**
Politiche sociali e politiche per la
famiglia
DIREZIONE REGIONALE 19
Corso Stati Uniti, 1
10128 - Torino

Regione **Puglia**
Assessorato Solidarietà - Settore
Programmazione e Integrazione
Via Caduti di Tutte le Guerre, n.
15
70126 - Bari



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

*Direzione Generale per la gestione del Fondo nazionale per le
politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale*

Regione Sardegna

Direzione generale delle politiche sociali

Via Roma, 253

09123 Cagliari

Regione Sicilia

Dipartimento Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali

Via Trinacria, 34-36

90100 Palermo

Regione Toscana

Direzione Generale diritto alla salute e politiche di solidarietà

Via Taddeo Alderotti, 26 N

50139 Firenze

Provincia di Trento

Dipartimento politiche sociali e del lavoro

via gilli, 4 - centro nord tre

38100 Trento

Regione Umbria

Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali

Via M. Angeloni, 61

06124 Perugia

Regione Valle d'Aosta

Dipartimento sanità, salute e politiche sociali

Via De Tillier 30

11100 Aosta

Regione Veneto

Segreteria regionale Sanità e Sociale

S. Polo, 2513

30125 - Venezia

OGGETTO: Riassegnazione al Fondo per le politiche sociali da ripartire alle Regioni e Province autonome.

Si comunica che con decreto n. 139314, del 17.12.2008, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 63, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (somme derivanti dalla riduzione del 10% del trattamento economico di alcune indennità di carica, nonché dalle economie di spesa del Senato e della Camera) e dell'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (somme non spese da parte dei Comuni coinvolti nella sperimentazione del reddito minimo di inserimento), ha riassegnato al Fondo nazionale per le politiche sociali la somma totale di euro 14.346.265.

Al riguardo, si rende noto che si è provveduto all'impegno delle somme di cui sopra nel contesto degli impegni assunti in chiusura di esercizio finanziario.

In applicazione degli artt. 5 e 6 del decreto di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, relativo all'esercizio 2008, la ripartizione è avvenuta integralmente a favore delle Regioni e Province Autonome, sulla base dei criteri previsti dallo stesso decreto di riparto 2008. Si allega prospetto riepilogativo.

Sarà cura di questa Direzione Generale provvedere al trasferimento delle risorse impegnate non appena possibile.

Si coglie l'occasione per preannunciare il prossimo invio della comunicazione di avvio del monitoraggio sull'utilizzo del Fondo nazionale relativo all'annualità 2007.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Angelo Marano



Abruzzo	351.651,47
Basilicata	176.521,92
Calabria	589.963,25
Campania	1.432.175,25
Emilia Romagna	1.011.956,84
Friuli Ven. Giulia	314.678,19
Lazio	1.233.839,59
Liguria	433.141,57
Lombardia	2.029.955,17
Marche	383.822,58
Molise	114.435,07
P.A. di Bolzano	118.162,26
P.A. di Trento	121.108,07
Piemonte	1.030.228,30
Puglia	1.000.926,30
Sardegna	424.707,65
Sicilia	1.317.767,34
Toscana	940.339,66
Umbria	235.524,18
Valle d'Aosta	41.405,18
Veneto	1.043.955,16
TOTALI	€ 14.346.265,00



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2009.

Rep. n. 47/W del 29 ottobre 2009

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 29 ottobre 2009:

VISTO l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per le politiche sociali;

VISTO l'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il suddetto Fondo viene ridenominato "Fondo nazionale per le politiche sociali";

VISTO l'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", con il quale si dispone che il Fondo nazionale per le politiche sociali sia determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 46, che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con questa Conferenza, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al citato comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;

VISTO l'articolo 2, comma 471, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il quale prevede che, al fine di migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile una più tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa, previa intesa con la Conferenza unificata, annualmente, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede ad un anticipo delle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, nella misura massima del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTO l'articolo 2, comma 472, della predetta legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che l'anticipo di cui al comma 471 è assegnato a ciascun ente sulla base della quota proporzionale ad esso assegnata nel riparto dell'anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli Enti cui si applica l'anticipo medesimo;

VISTA l'Intesa sancita nella seduta di questa Conferenza del 28 febbraio 2008 (Rep. Atti n. 31/CU) in merito all'anticipo sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali;

VISTA la nota in data 17 settembre 2009, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha inviato, per l'acquisizione della prescritta intesa, uno schema di decreto concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2009 comunicando di aver acquisito sullo schema medesimo il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che, come risulta dallo schema di decreto in parola, la somma disponibile afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'esercizio finanziario 2009, ammonta complessivamente a € 1.420.580.157,00;

VISTA la lettera del 21 settembre 2009 con la quale lo schema di decreto di cui trattasi è stato diramato alle Regioni e Province autonome ed agli Enti locali;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali;

ESPRIME INTESA

sullo schema di decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2009.

IL SEGRETARIO

Cons. Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE

On.le Dott. Raffaele Fitto



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2010.

Rep. n. 61/CU del 8/07/2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta dell'8 luglio 2010:

VISTO l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per le politiche sociali;

VISTO l'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il suddetto Fondo viene ridenominato "Fondo nazionale per le politiche sociali";

VISTO l'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", con il quale si dispone che il Fondo nazionale per le politiche sociali sia determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 46, che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con questa Conferenza, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al citato comma 1 per le finalità legislative poste a carico del Fondo medesimo;

VISTO l'articolo 2, comma 471, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il quale prevede che, al fine di migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile una più tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa, previa intesa con la Conferenza unificata, annualmente, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede ad un anticipo delle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, nella misura massima del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi;

A





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

VISTO l'articolo 2, comma 472, della predetta legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che l'anticipo di cui al comma 471 è assegnato a ciascun ente sulla base della quota proporzionale ad esso assegnata nel riparto dell'anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli Enti cui si applica l'anticipo medesimo;

VISTA l'Intesa sancita nella seduta di questa Conferenza del 28 febbraio 2008 (Rep. Atti n. 31/CU) in merito all'anticipo sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto l'articolo 2, comma 103, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2010, gli oneri relativi ai diritti soggettivi, in precedenza finanziati dal riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, non sono più finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, bensì mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

VISTA la nota in data 18 giugno 2010, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato, per l'acquisizione della prescritta intesa, uno schema di decreto concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2010;

VISTA la lettera del 24 giugno 2010 con la quale lo schema di decreto di cui trattasi è stato diramato alle Regioni e Province autonome ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 1° luglio 2010, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dell'ANCI hanno espresso assenso tecnico sullo schema di decreto in parola;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno proposto una modifica dell'articolo 6 del predetto schema di decreto, come esplicitata nel documento consegnato nella seduta medesima, Allegato sub A, parte integrante del presente atto;

RILEVATO che il Governo ha espresso avviso favorevole all'accoglimento della menzionata proposta emendativa;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

ACQUISITO in corso di seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane sul testo dello schema di decreto in parola come risultante dall'accoglimento della predetta proposta emendativa;

ESPRIME INTESA

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2010.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On.le Dott. Raffaele Fitto

Raffaele Fitto



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/052/CU19/C8

*Consegnato nelle
sedute
dell' 8 luglio 2010
BT*

**INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CONCERNENTE IL RIPARTO
DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI PER
L'ANNO 2010**

Punto 19 – Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime Intesa sullo schema di decreto con la seguente proposta di emendamento dell'articolo 6:

Riformulazione articolo 6:

Art. 6: "Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di reintegro del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2010, vista la situazione di straordinaria necessità determinatasi a causa degli eventi sismici del 2009, saranno prioritariamente assegnate alla Regione Abruzzo al fine di mantenere costante l'ammontare di risorse attribuite alla medesima regione nella Tabella n. 3 del decreto di riparto relativo all'annualità 2009. Eventuali ulteriori risorse residuali per l'anno 2010 saranno ripartite fra le Regioni con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto."

Roma, 8 luglio 2010



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio III°: Sanità e politiche sociali

Codice sito: 4.11/2010/4

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0002951 P-2.17.4.11

del 24/06/2010



4092683

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

- Gabinetto
- Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Liguria
Coordinatore Commissione politiche sociali

All'Assessore della Regione Abruzzo
Coordinatore Vicario Commissione politiche sociali

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Al Presidente dell'UNCEM

Alla Segreteria della Conferenza Stato - città

LORO SEDI



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Oggetto: Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2010.

Intesa ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Con nota pervenuta in data 22 giugno 2010, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato, per l'acquisizione della prescritta intesa in Conferenza Unifica, lo schema di decreto di cui all'oggetto.

Al riguardo, si fa presente che il predetto schema di decreto è disponibile sul sito www.unificata.it con il codice: 4.11/2010/4.

Si comunica, altresì, che, per l'esame dello schema di decreto in parola, è convocato un incontro tecnico per il giorno 1° luglio 2010, alle ore 11.00 presso la sede di questo Ufficio in Roma, via della Stamperia n. 8, sala riunioni "-1 A".

Il Segretario della Conferenza
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

UFFICIO LEGISLATIVO



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**Partenza - Roma, 18/08/2010
Prot. 04 / UL / 0005628 / L**

Roma,

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Dipartimento per gli Affari Regionali
Segreteria della Conferenza Unificata
Via della Stamperia, 8
00187 ROMA

**Oggetto: Schema di decreto di ripartizione delle risorse del
Fondo Nazionale delle Politiche Sociali. Anno 2010.**

Si prega di voler iscrivere lo schema di decreto in oggetto, di cui si unisce
copia, all'ordine del giorno della prossima seduta di codesta Conferenza.

Il Vice Capo dell'Ufficio Legislativo
Dott. Edoardo Gambacciani

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0002902 A-2.17.4.11
del 22/06/2010



4886675



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- VISTO** l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;
- VISTO** l'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTO** l'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2001*)", il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;
- VISTO** l'articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2002*)" il quale integra le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000 (*legge finanziaria 2001*);
- VISTO** l'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni in materia di volontariato", le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- VISTO** l'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (*legge finanziaria 2003*)" il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTO** il successivo comma 2 del medesimo articolo 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi;
- VISTA** la legge 23 Dicembre 2005, n. 266 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";
- VISTA** la legge 23 dicembre 2009, n. 192, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012";
- VISTO** in particolare il comma 1258 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dal comma 470 dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007, è determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 1 annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
- VISTI** i commi 471 e 472 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che hanno previsto che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, si provveda annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, ad un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle regioni e province autonome nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, nella misura massima del 50% degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTO** il comma 473 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
- VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante "L'istituzione del Ministero della salute", con conseguente modifica della denominazione "Ministero del lavoro e delle politiche sociali" in luogo della precedente "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali";
- VISTO** l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che individua la trasparenza, anche con riferimento all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, come "livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione";
- VISTO** l'articolo 2, comma 103, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2010 gli oneri relativi ai diritti soggettivi, in precedenza finanziati dal riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, non sono più finanziati a valere su tale Fondo, bensì tramite appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- VISTO** inoltre, l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
- RICHIAMATA** la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

VISTA la decisione n. 1098/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 che designa il 2010 Anno Europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale e definisce obiettivi e principi guida del citato anno europeo;

CONSIDERATO che, in particolare, all'art. 2, comma 1, lett. d), della suddetta decisione, tra gli obiettivi e i principi guida dell'Anno Europeo si indica il "riaffermare il fermo impegno politico dell'Unione europea e degli Stati membri ad attivarsi con determinazione per eliminare la povertà e l'esclusione sociale e promuovere tale impegno con azioni a tutti i livelli del potere";

CONSIDERATO che, in particolare, la suddetta decisione individua in allegato tra le priorità delle attività dell'Anno Europeo "l'eliminazione della discriminazione e promozione dell'inclusione sociale degli immigrati e delle minoranze etniche";

CONSIDERATA l'intesa tra la Regione Emilia Romagna e la Regione Marche per l'attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117 recante "Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione" che all'art. 5, punto 6, formula la proposta congiunta allo Stato di ridefinire, tra la Regione Marche e la Regione Emilia Romagna, le rispettive percentuali di riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali destinate alle Regioni e alle Province Autonome;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 35725, del 7 maggio 2010, registrato dalla Corte dei Conti il 21 maggio 2010, foglio 14, registro n. 3, di anticipo sulle risorse;

CONSIDERATO che il decreto suddetto ha recepito l'intesa sull'anticipo e sulla sua percentuale "per l'anno 2008 e seguenti, fino alla ridefinizione complessiva dei meccanismi di finanziamento nazionale della spesa



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

sociale", come stabilito in sede di Conferenza Unificata del 28 febbraio 2008;

- CONSIDERATO** che la somma disponibile afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente ammonta a € 435.257.959,00;
- RITENUTO** pertanto di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi € 435.257.959,00 da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;
- ACQUISITA** in data XXXXXXXXXX l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

D E C R E T A

Art. 1

Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2010, ammontanti a € 435.257.959,00 sono ripartite con il presente provvedimento secondo il seguente schema per gli importi indicati:

1. Somme destinate alle Regioni	€ 373.911.240,18
2. Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano	€ 6.311.700,82
3. Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 55.035.018,00
Totale	€ 435.257.959,00

Art. 2

Le somme ripartite all'art. 1 del presente decreto vengono liquidate agli enti destinatari al netto delle somme relative all'annualità 2010 già anticipate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 35725, del 7 maggio 2010, registrato dalla Corte dei Conti il 21 maggio 2010, foglio 14, registro n. 3, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 471, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, citato in premessa.

Art. 3

Le tabelle nn. 1, 2, e 3 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono a:



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie anno 2010;
- Tab. 2) Finanziamento afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali, incluse le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano;
- Tab. 3) Fondo per gli interventi a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 4

Ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.

A tal fine, le Regioni, anche alla luce degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo stesso.

Art. 5

Le residue risorse relative alla sperimentazione del Reddito Minimo di Inserimento di cui al D. Lgs. 237/1998, da ultimo prorogata fino al 30 giugno 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 1285, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non spese da parte dei Comuni coinvolti nella sperimentazione entro tale data e da questi riversate, ai sensi dell'articolo 1, comma 1286, della stessa legge, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, saranno ripartite fra le Regioni e Province autonome con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto.

Art. 6

Eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di reintegro del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2010, saranno ripartite fra le Regioni con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto.

Art. 7

Le Regioni si impegnano nell'ambito delle proprie competenze e, in particolare, delle funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a dare attuazione alla decisione del



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 che designa il 2010 Anno Europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale, valutando l'opportunità di promuovere e sostenere con la necessaria priorità interventi di lotta alla povertà e all'esclusione sociale, e in particolare diretti verso il contrasto alle povertà estreme, l'inclusione sociale degli immigrati, l'accoglienza dei minori fuori della famiglia di origine, inclusi i minori stranieri non accompagnati, favorendo forme di supporto inclusive quali l'affidamento familiare.

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, la quota riferita alle Province Autonome di Trento e Bolzano è calcolata ai soli fini della comunicazione del relativo ammontare al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione dei suddetti stanziamenti.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.

Roma, li

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Giulio Tremonti

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Maurizio Sacconi



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Riparto generale anno 2010 - Tabella n. 1

Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2010

Totale delle risorse finanziarie da ripartire	€	435.257.959,00
Fondi destinati alle Regioni	€	373.911.240,18
Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano*	€	6.311.700,82
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€	55.035.018,00

* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 8 del presente decreto.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Regioni anno 2010 - Tabella n. 2

Risorse destinate alle Regioni
(al lordo delle risorse di cui all'articolo 2 del presente decreto)

REGIONI	%	Totale risorse
Abruzzo	2,45%	9.315.462,05
Basilicata	1,23%	4.676.742,17
Calabria	4,11%	15.627.162,88
Campania	9,98%	37.961.458,43
Emilia Romagna	7,08%	26.934.993,14
Friuli Ven. Giulia	2,19%	8.334.486,87
Lazio	8,60%	32.699.172,93
Liguria	3,02%	11.482.732,82
Lombardia	14,15%	53.801.546,15
Marche	2,65%	10.075.907,94
Molise	0,80%	3.041.783,53
P.A. di Bolzano*	0,82%	3.117.828,12
P.A. di Trento*	0,84%	3.193.872,70
Piemonte	7,18%	27.300.007,16
Puglia	6,98%	26.539.561,28
Sardegna	2,96%	11.254.599,05
Sicilia	9,19%	34.942.488,28
Toscana	6,55%	24.904.602,64
Umbria	1,64%	6.235.656,23
Valle d'Aosta	0,29%	1.102.646,53
Veneto	7,28%	27.680.230,10
TOTALI	100%	€ 380.222.941,00

* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 8 del presente decreto.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Fondo indistinto anno 2010 - Tabella 3

Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Tipologia intervento	
Risorse assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 55.035.018

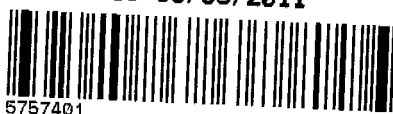


*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Servizio III°: Sanità e politiche sociali

Codice sito: 4.11/2011/1

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0002343 P-
del 05/05/2011



Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome
c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Liguria
Coordinatore Commissione politiche sociali

All'Assessore della Regione Abruzzo
Coordinatore Vicario Commissione politiche
sociali

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Alla Segreteria della Conferenza Stato - Città

e, p.c.

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Gabinetto
- Ufficio legislativo
- D.G. per la gestione del Fondo nazionale per le
politiche sociali

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato - IGESPEs

LORO SEDI



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Oggetto: Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2011.

Intesa ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Con nota in data 5 maggio 2011, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la versione definitiva dello schema di decreto indicato in oggetto che tiene conto delle osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, si fa presente che la suddetta documentazione è disponibile sul sito www.unificata.it con il codice: 4.11/2011/1.

Il Segretario della Conferenza
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 05/05/2011
Prot. 18 / 1 / 0000629

Direzione Generale per la gestione del Fondo Nazionale per le
politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale

Divisione I

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0002342 A-4.23.4.11
del 05/05/2011



5757373

Alla. Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Regionali
Segreteria della Conferenza Unificata
Via della Stamperia, 8
00187 Roma

Fax 06-67796530

p.c. Ufficio legislativo
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali
SEDE

Oggetto: Nuovo schema di decreto interministeriale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali

A seguito delle osservazioni allo schema del decreto in oggetto formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentito per le vie brevi, si invia, in sostituzione del precedente schema trasmesso a codesta Conferenza in data 26 aprile u.s., la versione del decreto che tiene conto delle esigenze rappresentate.

IL DIRETTORE GENERALE

Raffaele Tangorra



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- VISTO** l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;
- VISTO** l'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTO** l'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2001*)", il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;
- VISTO** l'articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2002*)" il quale integra le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000 (*legge finanziaria 2001*);
- VISTO** l'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni in materia di volontariato", le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- VISTO** l'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (*legge finanziaria 2003*)" il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTO** il successivo comma 2 del medesimo articolo 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi;
- VISTA** la legge 23 Dicembre 2005, n. 266 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";
- VISTO** il comma 1258 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dal comma 470 dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007, è determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 1 annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
- VISTO** il comma 473 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- VISTA** la legge 13 dicembre 2010, n. 221, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013";
- VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante "L'istituzione del Ministero della Salute", con conseguente modifica della denominazione "Ministero del Lavoro e delle politiche sociali" in luogo della precedente "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali";
- VISTO** l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che individua la trasparenza, anche con riferimento all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, come "livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione";
- VISTO** l'articolo 2, comma 103, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2010 gli oneri relativi ai diritti soggettivi, in precedenza finanziati dal riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, non sono più finanziati a valere su tale Fondo, bensì tramite appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- VISTO** inoltre, l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
- RICHIAMATA** la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;
- VISTO** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17/01/2011 a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano anche per il 2011;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- CONSIDERATO** che, per effetto dell'articolo 1, comma 13 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), nonché ai sensi del D.L. n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, risulta indisponibile una somma pari ad € 55.790.695,00 sul capitolo di bilancio 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali", iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- CONSIDERATO** quindi che la somma disponibile afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente, a seguito dei provvedimenti suddetti, ammonta complessivamente ad € 218.084.045,00;
- CONSIDERATA** la richiesta delle Regioni, in data 22 aprile, di estendere il finanziamento, a carico del Ministero, in misura parziale e per un ammontare complessivamente non inferiore a 3 milioni di euro, a tutti i progetti sperimentali ritenuti idonei e non finanziati per insufficienza della dotazione economica, afferenti alle regioni Lombardia, Molise e Sardegna, in esito alla procedura selettiva indetta ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto interministeriale di riparto per l'anno 2010 del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 aprile 2011 recante "Misure di protezione temporanea per i cittadini stranieri affluiti dai Paesi nordafricani";
- RITENUTO** pertanto di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi € 218.084.045,00, gravanti sul capitolo di spesa 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali", da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;
- ACQUISITA** in data XXXXXXXXXX l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

D E C R E T A



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Art. 1

Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2011, ammontanti a € 218.084.045,00 sono ripartite con il presente provvedimento secondo il seguente schema per gli importi indicati:

1. Somme destinate alle Regioni	€ 175.619.549,85
2. Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano	€ 2.964.495,15
3. Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 39.500.000,00
Totale	€ 218.084.045,00;

Art. 2

Le tabelle nn. 1, 2, e 3 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono a:

- Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie anno 2011;
- Tab. 2). Finanziamento afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali, incluse le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano;
- Tab. 3) Fondo per gli interventi a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, **inclusa la copertura, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 5 aprile 2011, degli oneri conseguenti all'attuazione delle misure di cui al medesimo decreto.**

Art. 3

Ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.

A tal fine, le Regioni, anche alla luce degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo stesso.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Art. 4

Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di reintegro o da eventuale disaccantonamento di somme precedentemente rese indisponibili sul capitolo di spesa 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali", saranno ripartite, fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, fra il Ministero e le Regioni con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabelle 1 e 2.

Art. 5

Le eventuali risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'articolo 1, comma 1286 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno ripartite fra le Regioni con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2.

Le somme di reintegro del Fondo nazionale per le politiche sociali, versate sui capitoli di entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 ma non ancora rese disponibili sull'apposito capitolo di spesa 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali", saranno assegnate alla regione Abruzzo in applicazione dell'art. 6 del decreto interministeriale in data 4 ottobre 2010, di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2010.

Art. 6

Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, la quota riferita alle Province Autonome di Trento e Bolzano è calcolata ai soli fini della comunicazione del relativo ammontare al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione dei suddetti stanziamenti.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.

Roma, lì

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Giulio Tremonti

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Maurizio Sacconi



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Riparto generale anno 2011 - Tabella n. 1

Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2011

Totale delle risorse finanziarie da ripartire	€	218.084.045,00
Fondi destinati alle Regioni	€	175.619.549,85
Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano*	€	2.964.495,15
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€	39.500.000,00

* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 6 del presente decreto.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Regioni anno 2011 - Tabella n. 2

Risorse destinate alle Regioni

REGIONI	%	Totale risorse
Abruzzo	2,45%	4.375.309,10
Basilicata	1,23%	2.196.583,75
Calabria	4,11%	7.339.804,25
Campania	9,98%	17.822.687,69
Emilia Romagna	7,08%	12.643.750,39
Friuli Ven. Giulia	2,19%	3.910.990,58
Lazio	8,60%	15.358.227,87
Liguria	3,02%	5.393.238,16
Lombardia	14,15%	25.269.642,37
Marche	2,65%	4.732.477,19
Molise	0,80%	1.428.672,36
P.A. di Bolzano	0,82%	1.464.389,17
P.A. di Trento	0,84%	1.500.105,98
Piemonte	7,18%	12.822.334,43
Puglia	6,98%	12.465.166,34
Sardegna	2,96%	5.286.087,73
Sicilia	9,19%	16.411.873,74
Toscana	6,56%	11.715.113,35
Umbria	1,64%	2.928.778,34
Valle d'Aosta	0,29%	517.893,73
Veneto	7,28%	13.000.918,48
TOTALI	100,00%	178.584.045,00

* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 6 del presente decreto.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Fondo indistinto anno 2011 - Tabella 3

Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Tipologia intervento	
Risorse assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 39.500.000,00



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2011.

Rep. n. 45/LU del 5 maggio 2011

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 5 maggio 2011:

VISTO l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per le politiche sociali;

VISTO l'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il suddetto Fondo viene ridenominato "Fondo nazionale per le politiche sociali";

VISTO l'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", con il quale si dispone che il Fondo nazionale per le politiche sociali sia determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 46, che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con questa Conferenza, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al citato comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;

VISTO l'articolo 2, comma 471, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il quale prevede che, al fine di migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile una più tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa, previa intesa con la Conferenza Unificata, annualmente, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede ad un anticipo delle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, nella misura massima del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi;

VISTO l'articolo 2, comma 472, della predetta legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che l'anticipo di cui al comma 471 è assegnato a ciascun ente sulla base della quota proporzionale ad esso assegnata nel riparto dell'anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli Enti cui si applica l'anticipo medesimo;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

VISTA l'Intesa sancita nella seduta di questa Conferenza del 28 febbraio 2008 (Rep. Atti n. 31/CU) in merito all'anticipo sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto l'articolo 2, comma 103, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2010, gli oneri relativi ai diritti soggettivi, in precedenza finanziati dal riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, non sono più finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, bensì mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che, per effetto dell'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), risulta indisponibile una somma pari a € 55.790.695,00 sul capitolo di bilancio 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali" iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la nota in data 20 aprile 2011, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato, per l'acquisizione della prescritta intesa, uno schema di decreto concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2011;

VISTA la lettera del 21 aprile 2011 con la quale lo schema di provvedimento di cui trattasi è stato diramato alle Regioni e Province autonome ed agli Enti locali;

VISTA la successiva nota del 26 aprile 2011, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato una nuova versione dello schema di decreto in parola, che è stata diramata con nota del 27 aprile 2011;

VISTA la nota in data 28 aprile 2011, con la quale la Regione Liguria – Coordinamento tecnico politiche sociali e l'ANCI hanno espresso assenso tecnico sullo schema di provvedimento indicato oggetto, nella versione diramata con la predetta lettera del 27 aprile 2011, con la seguente raccomandazione: "Regioni ed ANCI chiedono altresì che qualora, in ragione dell'andamento dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti d'uso delle frequenze per servizi di comunicazione a banda larga, si realizzassero le condizioni di reintegro della somma accantonata pari a euro 55.790.695,00, si proceda alla erogazione della stessa alle Regioni nei tempi più rapidi possibili";

VISTA la lettera in data 5 maggio 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la definitiva versione dello schema di decreto in oggetto che tiene conto delle osservazioni formulate con nota in pari data dal Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la lettera in data 5 maggio 2011 con la quale detta versione definitiva dello schema di decreto in parola è stata diramata alle regioni e Province autonome e alle Autonomie locali;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFFRENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell'intesa sullo schema di decreto che interessa, nella versione definitiva di cui alla menzionata lettera del 5 maggio 2011, ed hanno formulato la raccomandazione di cui al documento consegnato in seduta, allegato sub A, parte integrante del presente atto;

RILEVATO che, in corso di seduta, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno consegnato anche un documento concernente l'attuale situazione dei finanziamenti nazionali a favore delle politiche sociali e della famiglia, allegato sub B, parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO che, in corso di seduta, l'UPI ha espresso parere favorevole al perfezionamento dell'intesa;

ACQUISITO, in corso di seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali sullo schema di decreto in oggetto;

ESPRIME INTESA

sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2011, nella versione diramata con la lettera in data 5 maggio 2011 di cui in premessa.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

E. Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On.le Dott. Raffaele Fitto

Raffaele Fitto

gh
v



150° anniversario
Unità d'Italia
avem!laundici



CONFERENZA
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

**CONFERENZA UNIFICATA
5 maggio 2011**

*Conseguito nella
seduta del
5 maggio 2011*



Punto 10) all'ordine del giorno

**INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE, CONCERNENTE IL RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER
LE POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO 2011**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e l'ANCI esprimono l'Intesa con la seguente raccomandazione:

“Regioni e ANCI valutano con grande preoccupazione la decisione assunta dal Governo di operare l'accantonamento previsto in ragione **dell'andamento dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti d'uso delle frequenze per servizi di comunicazione a banda larga, pari a 55.790.695, 00 milioni di euro**, sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. Con senso di responsabilità ritengono di esprimere intesa per assicurare l'immediata erogazione dello stanziamento, sebbene significativamente decurtato, in quanto necessario a fronteggiare l'erogazione di servizi essenziali connessi al soddisfacimento di diritti fondamentali dei cittadini. Chiedono però di avere tutte le informazioni relative all'attuazione della previsione in oggetto ed in particolare a quanto ammonta lo scostamento sin qui registrato rispetto alla stima preventivata di 2 miliardi e 400 milioni; a quanto ammonta il totale degli accantonamenti effettuati e su quali fondi sono stati operati e con quali percentuali.

Chiedono inoltre di sapere quando e con quali modalità verranno reintegrati i fondi e, se qualora trovi conferma lo scostamento in tutto o in parte, come verrà garantita la copertura. Regioni e ANCI chiedono, infine, che comunque l'accantonamento della percentuale del Fondo per le politiche sociali sia ristorato prioritariamente e in tempi certi e rapidi”.

Roma, 5 maggio 2011



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
11/052/CU10/C8

*Consegnato nella
seduta del
5 maggio 2011*



**INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,
CONCERNENTE IL RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER LE
POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO 2011**

Punto 10) - O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime molta preoccupazione e disagio:

1. per l'andamento che hanno assunto i finanziamenti nazionali a favore delle Politiche Sociali e della Famiglia: a partire dal *mancato rifinanziamento* del Fondo per le non Autosufficienze, che sta creando gravi problemi a tutte le regioni ma soprattutto ai non autosufficienti, al Fondo Nazionale Politiche Sociali, già fortemente penalizzato con i tagli alla finanza regionale del 2010, che ha subito una ulteriore decurtazione, di 55 milioni di euro rendendolo pari al 47% di quanto è stato erogato nel 2010, a sua volta già molto decurtato rispetto le precedenti annualità.

Stessa sorte hanno subito i Fondi per la Famiglia, già dimezzati rispetto al 2010, ed ora ulteriormente ridotti di 25 milioni di euro. Anche per le Politiche Giovanili a fronte di un Accordo Quadro che doveva garantire un triennio (2010/2012) i finanziamenti del 2011 e 2012 non sono oggi reperibili nel bilancio statale.

Anche se *tecnicamente* i "tagli" citati, sono considerati *accantonamenti*, è certo che in oggi tali finanziamenti non sono disponibili e non possono essere erogati alle Regioni e da queste ai Comuni. Ciò, provoca gravi disagi alle Amministrazioni ma soprattutto, ridurrà le prestazioni a favore delle fasce deboli, in un momento, dove non è difficile osservare che i problemi sociali e delle famiglie sono in aumento e non in diminuzione.

2. sul tema del rispetto dei ruoli fra livelli istituzionali e sussidiarietà orizzontale. Per quanto riguarda, ad esempio, la sperimentazione della *Social Card*, che il decreto Milleproroghe attribuisce ad *enti caritativi* che dovranno assegnarla direttamente alle persone *in condizione di bisogno*, non vengono rispettate le competenze, “bypassando” la programmazione regionale e il principio di “leale collaborazione” tra livelli istituzionali, già introdotto dalle modifiche del Titolo V della Costituzione e maggiormente sottolineato dalla legge 42/2009 sul Federalismo fiscale e amministrativo.
3. La instabilità dei finanziamenti e l'utilizzo di parte dei Fondi nazionali ad uso ministeriale è inappropriata anche in ordine ad una concreta responsabilità federale, soprattutto in un Settore (Politiche Sociali e Famiglia) dove il livello locale è determinante per rispondere ai bisogni dei cittadini nelle formule più moderne di responsabilità della *comunità sociale*. In queste condizioni sarà problematico individuare Livelli Essenziali congrui e stabilmente supportati sul piano dei costi. Anche sul versante del Servizio Civile la situazione di pesante sbilancio, sia in termini finanziari che organizzativi, verso un'organizzazione centrale, è di elevata criticità e richiede un rilettura delle competenze che le Regioni attendono da tempo.
4. La riproposizione di interventi diretti da parte dei Ministeri, ignorando le potestà regionali mortifica il ruolo delle regioni, così come l'approvazione di interventi “spot” difficilmente inquadrabili nella risposta a diritti e nella continuità delle azioni, porta lontano da un quadro di LEP, come recentemente riproposto dal Decreto sul Federalismo regionale, dove le Regioni hanno dimostrato larga collaborazione.

In base a quanto rilevato, le Regioni chiedono:

- che il percorso verso un Federalismo reale, porti lo Stato a trovare con le stesse e con le Autonomie Locali, la più ampia collaborazione, nel rispetto dei ruoli, per giungere alla definizione dei LEP in un quadro di rapporti responsabili e chiari, al fine di poter offrire ai cittadini più vulnerabili, le risposte dovute, definendo, ai sensi della lettera m) dell'articolo 117 della Costituzione, *diritti civili e sociali* attenti alla più ampia cittadinanza europea.
- che vengano ripristinati i fondi con la capienza individuata nel difficile percorso dalla Legge di stabilità finanziaria al Decreto Milleproroghe.

Roma, 5 maggio 2011





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio III°: "Sanità e politiche sociali"

Codice sito: 4.11/2012/3

Presidenza del Consiglio dei Ministri

**CSR 0003103 P-4.23.2.11
del 18/06/2012**



6859277

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

- Gabinetto
- Ufficio legislativo
- Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Coordinamento delle attività dell'Ufficio del Ragioniere Generale dello Stato

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Liguria
Coordinatore Commissione politiche sociali

All'Assessore della Regione Abruzzo
Coordinatore Vicario Commissione politiche sociali

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Alla Segreteria Conferenza Stato – Città

LORO SEDI

Oggetto: Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2012.

Intesa ai sensi dell'art. 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Con lettera in data 13 giugno 2012, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato, ai fini del perfezionamento della prescritta Intesa in sede di Conferenza Unificata, lo schema di decreto indicato in oggetto.

Nel far presente che la suddetta documentazione è disponibile sul sito www.unificata.it con il codice: 4.11/2012/3, si comunica che un incontro tecnico è convocato per il giorno 26 giugno 2012, alle ore 15.30, presso la sede di questo Ufficio in Roma, via della Stamperia n. 8, sala riunioni "A" del piano terra.

Il Segretario della Conferenza
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali***Ufficio Legislativo**

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0003054 R-4.23.2.11
del 14/06/2012



6849233



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 13/06/2012
Prot. 29 / 0003327 / L

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segreteria della Conferenza Unificata
Via della Stamperia, 8
00187 ROMA

E. p.c.

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Ufficio legislativo - Economia

Alla Direzione Generale per l'inclusione

Oggetto: Schema del decreto di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Si prega di voler iscrivere lo schema di decreto in oggetto, di cui si unisce copia, all'ordine del giorno della prossima seduta di codesta Conferenza.

Si allega, altresì, la nota con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il proprio assenso all'ulteriore corso del provvedimento.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
Cons. Claudio Contessa



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- VISTO** l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;
- VISTO** l'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTO** l'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2001*)", il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;
- VISTO** l'articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2002*)" il quale integra le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000;
- VISTO** l'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni, recante "Disposizioni in materia di volontariato", le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- VISTO** l'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (*legge finanziaria 2003*)" il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTO** il successivo comma 2 del medesimo articolo 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;
- VISTA** la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2006*)";
- VISTO** il comma 1258 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*legge finanziaria 2007*), come modificato dal comma 470 dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*legge finanziaria 2008*) che prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007, è determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 1 annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
- VISTO** il comma 473 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- VISTA** la legge 12 novembre 2011, n. 184, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014";
- VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante "L'istituzione del Ministero della salute", con conseguente modifica della denominazione "Ministero del lavoro e delle politiche sociali" in luogo della precedente "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 7 aprile 2011, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2011 registro n. 11, foglio n. 139.
- VISTO** l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che individua la trasparenza, anche con riferimento all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, come "livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione";
- VISTO** l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
- RICHIAMATA** la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;
- VISTA** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011 a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano;
- CONSIDERATO** che il Comune di Enna ha restituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con nota prot. 54247 del 21 dicembre 2009, le somme non spese entro il 30 giugno 2007 per un



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

importo di € 594.588,45 pur precisando che, per alcuni beneficiari, a cui era stato sospeso la prestazione del reddito minimo, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 18 giugno, 1998, n. 237, risultavano pendenti controversie di carattere giurisdizionale non ancora definite;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le somme non spese dai Comuni sono state riassegnate al Fondo nazionale per le politiche sociali per poi essere distribuite alle Regioni;

VISTE le note *prot.* 18754 del 25 maggio 2011, *prot.* 40524 e 40526 del 25 novembre 2011 con cui il Comune di Enna ha chiesto l'accredito della somma di euro 7.516,11, euro 1.991,78 ed euro 5.144,21 da riversare a favore di alcuni soggetti nei confronti dei quali era stata disposta la sospensione del beneficio del reddito minimo d'inserimento, successivamente riconosciuto agli stessi, in via giurisdizionale, con sentenza passata in giudicato;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze *prot.* 125542 del 30 dicembre 2011, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che ritiene ragionevole, in sede di gestione delle risorse del Fondo Nazionale politiche sociali e tenuto conto degli sviluppi delle controversie definitesi in materia di reddito minimo di inserimento, prevedere corrispondenti trasferimenti di risorse ai Comuni soccombenti;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze *prot.* 35630 del 26 aprile 2012, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, nella quale si segnala che sullo stanziamento previsto dalla legge di bilancio 2012-2014 per il capitolo n. 3671 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali inerente "Fondo da ripartire per le politiche sociali" pari ad euro 69.954.000,00 è stato effettuato un accantonamento per l'anno 2012, di euro 25.363.785,00 ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 riguardante la riduzione delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario;

CONSIDERATO che, per l'effetto dell'articolo 13, comma 1 *quiquies* del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito dalla legge del 26 aprile 2012, n. 144, è stato effettuato un ulteriore accantonamento di euro 867.513,00 sul capitolo di bilancio 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali";



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

CONSIDERATO quindi che la somma disponibile afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente, a seguito dei provvedimenti suddetti, ammonta complessivamente ad euro 43.722.702,00;

RITENUTO pertanto di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi euro 43.722.702,00, gravanti sul capitolo di spesa 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali", da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;

ACQUISITA in data l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

D E C R E T A

Art. 1

1. Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2012, per complessivi euro 43.722.702,00, sono ripartite secondo il seguente schema e per gli importi indicati:

1. Somme destinate alle Regioni	€ 10.680.362,13
2. Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano	€ 180.286,77
3. Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 32.847.401,00
4. Somme da restituire al Comune di Enna, a fronte di quanto versato ai sensi dell'articolo 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	€ 14.652,10
Totale	€ 43.722.702,00



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

Art. 2

1. Le tabelle rispettivamente indicate con il n. 1, n. 2, e n. 3, allegate, formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono a:

- Tab. n. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie anno 2012;
- Tab. n. 2) Finanziamento afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali, incluse le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano;
- Tab. n. 3) Fondo per gli interventi a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 3

1. Ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.

2. A tal fine, le Regioni, anche alla luce degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo stesso.

Art. 4

1. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di reintegro o da eventuale disaccantonamento di somme precedentemente rese indisponibili sul capitolo di spesa 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali", saranno ripartite, salvo quanto disposto dall'articolo 6, fra le Regioni con le stesse modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabella n. 2.

Art. 5

1. Le eventuali risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'articolo 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno ripartite fra le Regioni con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto, come da Tabella n. 2, previo soddisfacimento di eventuali richieste di accredito, da parte dei Comuni, in esito al



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, dei benefici di cui all'articolo 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 6

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 109, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.

Roma, lì

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Riparto generale anno 2012 - Tabella n. 1

Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2012

Totale delle risorse finanziarie da ripartire	€	43.722.702,00
Fondi destinati alle Regioni	€	10.680.362,13
Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano*	€	180.286,77
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€	32.847.401,00
Fondi da restituire al Comune di Enna a fronte di quanto versato ai sensi dell'articolo 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.	€	14.652,10

* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 6 del presente decreto.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Riparto alle Regioni anno 2012 - Tabella n. 2

Risorse destinate alle Regioni

REGIONI	%	Totale risorse
Abruzzo	2,45%	266.085,90
Basilicata	1,23%	133.585,98
Calabria	4,11%	446.372,67
Campania	9,98%	1.083.892,76
Emilia Romagna	7,08%	768.933,94
Friuli Ven. Giulia	2,19%	237.848,21
Lazio	8,60%	934.015,81
Liguria	3,02%	327.991,60
Lombardia	14,15%	1.536.781,82
Marche	2,65%	287.807,20
Molise	0,80%	86.885,19
P.A. di Bolzano	0,82%	89.057,32
P.A. di Trento	0,84%	91.229,45
Piemonte	7,18%	779.794,59
Puglia	6,98%	758.073,29
Sardegna	2,96%	321.475,21
Sicilia	9,19%	998.093,63
Toscana	6,56%	712.458,57
Umbria	1,64%	178.114,64
Valle d'Aosta	0,29%	31.495,88
Veneto	7,28%	790.655,24
TOTALE	100,00%	10.860.648,90

* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 6 del presente decreto.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Fondo indistinto anno 2012 – Tabella n. 3

Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Tipologia intervento	
Risorse assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 32.847.401,00

A: MIN. _LAVORO_UL



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

Roma,

8 GIU. 2012

ACQ/14/LAV/862P

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
- Ufficio legislativo

R O M A

e, per conoscenza:

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto interministeriale (Lavoro - MEF) concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2012.

Con riferimento al provvedimento in oggetto si comunica, su conforme avviso del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di non avere osservazioni da formulare circa il suo ulteriore corso.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Arrivo - Roma, 11/06/2012
Prot. 29 / 0003249 / L

In
piazza

IL CAPO DELL'UFFICIO



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2012.

Rep. Atti n. 94/40 del 25 luglio 2012

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 25 luglio 2012:

VISTO l'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", il quale dispone che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 46, che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con questa Conferenza, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al citato comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;

CONSIDERATO che sullo stanziamento previsto dalla legge di bilancio 2012-2014 per il capitolo n. 3671 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali inerente "Fondo da ripartire per le politiche sociali", pari ad euro 69.954.000,00 è stato effettuato un accantonamento, per l'anno 2012, di € 25.363.785,00 ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, riguardante la riduzione delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni;

CONSIDERATO che, per effetto dell'articolo 13, comma 1 *quinquies* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, è stato effettuato un ulteriore accantonamento di € 867.513,00 sul predetto capitolo di bilancio;

VISTA la nota in data 13 giugno 2012, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato, ai fini del perfezionamento della prescritta intesa, uno schema di decreto concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2012, assicurando di aver acquisito sul medesimo schema il preventivo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la lettera del 18 giugno 2012, con la quale lo schema di provvedimento di cui trattasi è stato inoltrato alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali;

VISTA la nota in data 21 giugno 2012, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha chiesto il rinvio della riunione tecnica convocata per il 26 giugno 2012;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in data 16 luglio 2012, i rappresentanti delle Regioni e della Province autonome e delle Autonomie locali, nel far presente di non avere sotto il profilo strettamente tecnico osservazioni da formulare in merito allo schema di provvedimento di cui trattasi, hanno demandato alla sede politica ogni ulteriore valutazione anche in relazione alle rilevanti riduzioni dei finanziamenti statali a favore delle politiche sociali determinatesi a seguito delle manovre finanziarie che si sono succedute dall'anno 2010 ad oggi;

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta, le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere negativo al perfezionamento dell'intesa ed hanno chiesto un incontro con il Governo anche per ridiscutere il riparto delle somme previste nello schema di provvedimento in esame;

CONSIDERATO che le Regioni e Province autonome, inoltre, hanno consegnato un documento concernente un ordine del giorno approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome medesime sulle problematiche afferenti le politiche sociali, Allegato A, parte integrante del presente atto;

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta, il Presidente dell'ANCI, anche a nome dell'UPI, ha espresso parere negativo al perfezionamento dell'intesa ed ha avanzato la richiesta di un incontro urgente con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle problematiche relative alle politiche sociali;

CONSIDERATO che i rappresentanti del Governo, nel prendere atto della mancata intesa come sopra espressa dalle Regioni e Province autonome e dalle Autonomie locali, hanno rappresentato che si faranno carico di promuovere il richiesto incontro;

VISTO l'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che reca la disciplina per il perfezionamento delle intese da sancire in questa Conferenza;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, non si sono create le condizioni di assenso previste per il perfezionamento dell'intesa;

ESPRIME LA MANCATA INTESA

sullo schema di decreto di cui in premessa.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
Dott. Piero Gnudi

Piero Gnudi



CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 2.5.LUG.2012....



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 12/112/CU5/C8

INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CONCERNENTE IL RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO 2012

Punto 5) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 25 luglio 2012 esprime la mancata intesa e chiede l'interlocuzione con il Governo anche per ridiscutere il riparto delle somme previste nello schema di decreto. La Conferenza ha inoltre approvato il seguente Ordine del Giorno.

La Conferenza nel prendere atto della consistenza del Fondo Nazionale Politiche Sociali per il 2012 pari a 10,8 milioni di euro, a fronte di un accantonamento tre volte superiore (32,8 ml.) per le spese ministeriali "giudicate indifferibili", intende porre all'attenzione del Governo il futuro delle Politiche Sociali. A tale scopo evidenzia che:

- *ha avviato al suo interno una profonda analisi della situazione in essere degli interventi sociali, formulando un'ipotesi di riordino delle prestazioni locali fortemente differenziate, in "macro obiettivi di servizio" come previsti dal DLGS 68/2011 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario", presentati all'attuale e al precedente Governo che necessita una forte volontà condivisa per proseguire e concretizzare il dibattito;*
- *assiste dal 2009 ad un pesante depauperamento dei Fondi "strutturali" di carattere sociale da assegnare alle Regioni: dal FNPS (sceso dal 2009 ad oggi da circa 550 milioni a 10 milioni), al Servizio Civile ridotto di oltre il 70%. Tutto ciò è dovuto sia a minori disponibilità, che ai ripetuti tagli lineari (operati anche verso Regioni e Comuni), dalle diverse manovre finanziarie, poste in essere per la grave situazione economica in cui versa il Paese;*
- *in questo contesto, assiste dal 2010 a micro finanziamenti scelti dal Governo, a favore di politiche familiari (25 + 45 ml. tra 2011 e 2012) o Pari Opportunità (15 ml. proposta 2012), interventi mirati solo su malati di SLA, senza che gli stessi siano inquadrati in organici interventi sulle Politiche Sociali a favore della famiglia e dei cittadini;*

TUTTO QUESTO, senza un Quadro di Riferimento per il Sistema Sociale, alimentando solo interventi parziali che ben poco possono giovare alla crescita organica delle Politiche Sociali

La Conferenza,

- **ben consapevole della gravissima situazione in cui versa il Paese, che mette però in evidenza non solo la crisi finanziaria pubblica, ma anche l'aumento della povertà, del disagio delle popolazioni giovanili, degli adulti che perdono il lavoro e degli anziani con i problemi di non autosufficienza, mentre contestualmente, la necessaria modifica del mercato del lavoro, obbliga la mano d'opera**

femminile, tradizionale “risorsa sociale” a ritardare la cessazione dalle attività lavorative, aggravando i problemi di cura familiare;

- sul versante della Salute, la stretta finanziaria porterà ulteriori problemi alle fasce più deboli, che non troveranno nemmeno l’alternativa dei supporti assistenziali, anche a seguito dell’azzeramento del Fondo per la Non Autosufficienza dal 2011 e per le ridotte possibilità di spesa, sia delle Regioni, che delle Autonomie Locali;
- in questo contesto, sono fortemente indebolite, anche le risorse del Terzo Settore e della Cooperazione sociale, mettendo a rischio numerosi posti di lavoro;

Per la gravità del momento e la delicatezza dei problemi sollevati

CHIEDE AL GOVERNO UN CONFRONTO ED UN DIALOGO SUGLI INTENDIMENTI IN ORDINE AI PROBLEMI SOLLEVATI, PER AFFRONTARE IL PROSIEGUO DELLE POLITICHE SOCIALI, IN ORDINE AI RUOLI ISTITUZIONALI E AGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO, SELEZIONANDO PRIORITA’ INDIFFERIBILI CHE - PUR NELLA DIFFICOLTA DEI TEMPI - TROVINO, PER IL BENE DI TUTTI I CITTADINI E PARTICOLARMENTE PER CHI E’ FRAGILE, RISORSE ADEGUATE.

Roma, 25 luglio 2012





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2013.

Rep. Atti n. 1510 del 24/01/2013

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 24 gennaio 2013:

VISTO l'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", il quale dispone che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 46, che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con questa Conferenza, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al citato comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;

CONSIDERATO che la somma disponibile afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario 2013 ammonta complessivamente ad € 344.178.000,00;

VISTA la lettera in data 16 gennaio 2013, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato, ai fini del perfezionamento della prescritta intesa, lo schema di provvedimento indicato in oggetto;

VISTA la nota in data 17 gennaio 2013, con la quale è stato chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di fornire assicurazioni circa l'acquisizione del concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la nota in data 21 gennaio 2013, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato il proprio assenso sullo schema di provvedimento in parola;

VISTA la lettera del 21 gennaio 2013, con cui lo schema di provvedimento di cui trattasi è stato diramato alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano ed alle Autonomie locali;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in data 23 gennaio 2013, i rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e delle Autonomie locali hanno espresso i loro avvisi favorevoli sul predetto schema di provvedimento;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta, le Regioni e le Province autonome, l'ANCI e l'UPI, nell'esprimere parere favorevole al perfezionamento dell'intesa, hanno sottolineato l'insufficienza della copertura finanziaria per le esigenze correlate;

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

ESPRIME INTESA

sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2013.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
Dott. Piero Gnudi

Piero Gnudi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio III°: "Sanità e politiche sociali"

Codice sito: 4.11/2014/2

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0000741 P-4.23.2.11
del 18/02/2014



8972705

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
18.FEB. 2014
PROT. N° 846/w

Al Presidente della Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome
c/o CINSEDO

(conferenza@pec.regioni.it)

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome

(CSR PEC LISTA 3)

All'Assessore della Regione Liguria
Coordinatore Commissione politiche sociali

All'Assessore della Regione Abruzzo
Coordinatore Vicario Commissione politiche
sociali

Al Presidente dell'ANCI
(mariagrazia.fusiello@pec.anci.it)

Al Presidente dell'UPI
(upi@messaggipec.it)

e p.c.

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Gabinetto
(gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it)

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
(ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)

- Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato
(rgs.ragionieregionale.coordinamento
@pec.mef.gov.it)

All'Ufficio di Segreteria della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali
(per interoperabilità)

Oggetto: Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2014.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Si comunica che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota in data 17 febbraio 2014, ha trasmesso, ai fini dell'espressione dell'intesa da parte della Conferenza Unificata, lo schema di decreto indicato in oggetto.

La predetta documentazione sarà resa disponibile sul sito www.unificata.it con il codice sito: 4.11/2014/2.

Si richiede, a tal fine, di far pervenire con cortese urgenza l'assenso tecnico.

Il Segretario
Roberto G. Marino



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- VISTO** l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;
- VISTO** l'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTO** l'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2001*)", il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;
- VISTO** l'articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2002*)" il quale integra le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000 (*legge finanziaria 2001*);
- VISTO** l'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni in materia di volontariato", le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- VISTO** l'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (*legge finanziaria 2003*)" il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;
- VISTO** il successivo comma 2 del medesimo articolo 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;

- VISTO** il comma 1258 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dal comma 470 dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007, è determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 1 annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
- VISTO** il comma 473 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) e, in particolare, la Tabella C in cui è determinato lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali;
- VISTO** altresì, l'articolo 1, comma 216, della medesima legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale si estende la sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2013, n. 148, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 7 aprile 2011, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

sociali, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2011 registro n. 11, foglio n. 139;

VISTO

l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

RICHIAMATA

la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

VISTA

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17/1/2011 a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO

che la disponibilità finanziaria del capitolo n. 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali" dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è ridotta dell'importo di euro 2.213.300 per l'anno 2014, per accantonamenti in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

CONSIDERATO

altresì, che la disponibilità finanziaria del capitolo n. 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali" dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è ridotta di un ulteriore importo di euro 17.381.987 per l'anno 2014, per accantonamenti in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, in corso di conversione;

CONSIDERATO

che la somma disponibile, afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente, ammonta complessivamente ad € 297.417.713,00;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

RITENUTO pertanto di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi € 297.417.713,00 gravanti sul capitolo di spesa 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali", da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;

ACQUISITA in data [...] 2014 l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

DECRETA

Art. 1

1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2014, ammontanti a € 297.417.713,00 sono ripartite, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 del presente decreto, secondo il seguente schema per gli importi indicati:

a) Somme destinate alle Regioni	€ 258.258.541,20
b) Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano	€ 4.359.458,80
c) Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali	€ 34.799.713,00
Totale	€ 297.417.713,00

Art. 2

1. Le tabelle nn. 1 e 2 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono a:

- Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive anno 2014;
- Tab. 2) Finanziamento afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali, incluse le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3

1. Le Regioni programmano gli impieghi delle risorse loro destinate, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, per le aree di utenza e secondo i macro-livelli e gli obiettivi di servizio indicati nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto. Le Regioni integrano nella programmazione le risorse loro attribuite con il



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Fondo per le non autosufficienze, secondo le modalità specificate con il relativo decreto di riparto. Le Regioni coinvolte nel Piano Azione Coesione integrano, altresì, nella programmazione le risorse attribuite agli ambiti territoriali di rispettiva competenza per il finanziamento di servizi di cura delle persone, segnatamente cura dell'infanzia e degli anziani non autosufficienti. La programmazione può eventualmente far riferimento anche alle risorse aggiuntive di fonte regionale o di altra fonte.

2. La programmazione, di cui al comma 1, riferita al macro-livello 5 "Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito", di cui all'Allegato 1, tiene conto dell'evoluzione della sperimentazione del sostegno per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n.147.
3. La programmazione, di cui al comma 1, è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e costituisce condizione necessaria per l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione.
4. Con successivo accordo in sede di Conferenza Unificata saranno definite linee di intervento e indicatori volti a specificare in dettaglio gli obiettivi di servizio e a determinare eventuali target quantitativi di riferimento.
5. Le Regioni si impegnano altresì a monitorare e rendicontare al Ministero gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo la medesima struttura di cui all'Allegato 1. A tal fine, le Regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso. Fermo restando quanto previsto al comma 3 e al successivo comma 6, l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto.
6. Ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.

Art. 4

1. Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, ai sensi dell'articolo 4, le Regioni e le Province autonome concorrono, nel rispetto dei sistemi informativi regionali, alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a partire dai moduli in fase di sperimentazione del sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti (SINA), del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (SINBA) e del sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale (SIP), ferma restando l'adozione dei provvedimenti necessari allo scambio di dati di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Art. 5

1. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali", saranno ripartite fra le Regioni con le stesse modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2.
2. Le eventuali risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'articolo 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno ripartite fra le Regioni con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2, previo soddisfacimento di eventuali richieste di accredito, da parte dei Comuni, in esito al riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, dei benefici di cui all'articolo 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 6

1. A valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono finanziati, per almeno 3.000.000 di euro, azioni volte al consolidamento e all'allargamento, nonché all'assistenza tecnica e scientifica, del programma di prevenzione dell'allontanamento dei minorenni dalla famiglia di origine P.I.P.P.I. (programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione). Le risorse sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle Regioni e delle Province autonome sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 7

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, li

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tabella n. 1

Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2014

Totale delle risorse finanziarie da ripartire	€ 297.417.713,00
Fondi destinati alle Regioni	€ 258.258.541,20
Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano*	€ 4.359.458,80
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 34.799.713,00

* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 7 del presente decreto.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tabella n. 2

Risorse destinate alle Regioni anno 2014

Abruzzo	2,45%	6.434.141,00
Basilicata	1,23%	3.230.201,40
Calabria	4,11%	10.793.599,80
Campania	9,98%	26.209.276,40
Emilia Romagna	7,08%	18.593.354,40
Friuli Ven. Giulia	2,19%	5.751.334,20
Lazio	8,60%	22.585.148,00
Liguria	3,02%	7.931.063,60
Lombardia	14,15%	37.160.447,00
Marche	2,65%	6.959.377,00
Molise	0,80%	2.100.944,00
P.A. di Bolzano*	0,82%	2.153.467,60
P.A. di Trento*	0,84%	2.205.991,20
Piemonte	7,18%	18.855.972,40
Puglia	6,98%	18.330.736,40
Sardegna	2,96%	7.773.492,80
Sicilia	9,19%	24.134.594,20
Toscana	6,56%	17.227.740,80
Umbria	1,64%	4.306.935,20
Valle d'Aosta	0,29%	761.592,20
Veneto	7,28%	19.118.590,40
TOTALI	100,00%	€ 262.618.000,00

* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 7 del presente decreto.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Allegato 1

MACRO LIVELLO	OBIETTIVI DI SERVIZIO	AREE DI INTERVENTO		
		RESPONSABILITA' FAMILIARI (SINBA) ¹	DISABILITA' E NON AUTOSUFF. (SINA) ²	POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE (SIP) ³
1	SERVIZI PER L'ACCESSO E LA PRESA IN CARICO DA PARTE DELLA RETE ASSISTENZIALE	ACCESSO ⁴	X	X
		PRESA IN CARICO ⁵	X	X
		PRONTO INTERVENTO SOCIALE ⁶		X
2	SERVIZI E MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA A DOMICILIO	ASSISTENZA DOMICILIARE ⁷	X	X
		SERVIZI PROSSIMITA' ⁸	X	X
3	SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI	ASILI NIDO E ALTRI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ⁹		
		CENTRI DIURNI E ALTRI SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI ¹⁰	X	X
4	SERVIZI TERRITORIALI A CARATTERE RESIDENZIALE PER LE FRAGILITA'	COMUNITA'/RESIDENZE A FAVORE DEI MINORI E PERSONE CON FRAGILITA' ¹¹	X	X
5	MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE - SOSTEGNO AL REDDITO	INTERVENTI/MISURE PER FACILITARE INCLUSIONE E AUTONOMIA ¹²	X	X
		MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO ¹³	X	X

1) Sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie

2) Sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti

3) Sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale

4) A titolo esemplificativo: Segretariato sociale, Telefonia sociale, Centri di ascolto tematici, ecc.

5) A titolo esemplificativo: Servizio sociale professionale, Valutazione multidimensionale, Servizio per l'affidamento minori, Servizio per adozione minori, ecc.

6) A titolo esemplificativo: Interventi quali mensa sociale e servizi per l'igiene personale, attivati per offrire sostegno a specifici target in situazioni di emergenza sociale.

7) A titolo esemplificativo: Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio, Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, ecc.

8) A titolo esemplificativo: Servizi accoglienza di adulti e anziani, ecc.

9) A titolo esemplificativo: Asili nido, Spazi giochi, Centri per bambini e famiglie, Servizi e interventi educativi in contesto domiciliare

10) A titolo esemplificativo: Centri per le famiglie, Centri diurni riabilitativi, Laboratori, Centri di aggregazioni sociali, ecc.

11) A titolo esemplificativo: Residenze per anziani, Strutture per disabili, Comunità educativo-assistenziali, ecc.

12) A titolo esemplificativo: Supporto all'inserimento lavorativo, Buoni spesa o buoni pasto, Interventi per senza dimora, ecc.

13) A titolo esemplificativo: Contributi per servizi alla persona, Contributi economici per alloggio, Contributi economici per i servizi scolastici, Contributi economici ad integrazione del reddito familiare, ecc.

17.2.2014
dfe



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Legislativo - Economia

Roma, 14 FEB. 2014

ACG/LAV-14/2435

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ufficio legislativo
ROMA

E p.c. Al Gabinetto del Ministro
SEDE

Al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato
SEDE

OGGETTO: schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di riparto annuale delle risorse del Fondo per le politiche sociali ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)".

In riferimento al provvedimento indicato in oggetto, acquisite le valutazioni del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, rese con nota n. 13503 del 14 febbraio 2014, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare.

IL CAPO DELL'UFFICIO



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Arrivo - Roma, 17/02/2014

Prot. 29 / 0000942 / L

AMB

LAV/2014

MEF - RGS - Prot. 13503 del 14/02/2014 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO XII

Roma,

Prot. N.
Rif. Prot. Entrata N. 12480 del 12/2/2014
Allegati:
Risposta a nota: ACG/14/LAV/2021 del 10/2/2014

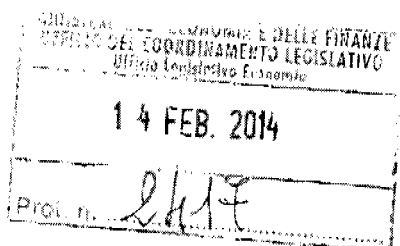
All'Ufficio Legislativo Economia
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di riparto annuale del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Si fa riferimento alla nota n. 2021 del 10 febbraio u. s. con la quale codesto Ufficio trasmette, per le valutazioni di competenza, lo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2014.

Al riguardo, per quanto di competenza, si segnala di non avere osservazioni da formulare in merito all'ulteriore corso del provvedimento.

Il Ragioniere Generale dello Stato





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio III°: "Sanità e politiche sociali"

Codice sito: 4.11/2014/2

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0000903 P-4.23.2.21
del 25/02/2014



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

25. FEB. 2014

PROT. N° 979/w

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Gabinetto
(gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it)

e p.c. Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
(ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)

Al Presidente della Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome
c/o CINSEDO
(conferenza@pec.regioni.it)

Al Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome
(CSR PEC LISTA 3)

Al Presidente dell'ANCI
(mariagrazia.fusiello@pec.anci.it)

Al Presidente dell'UPI
(upi@messaggipec.it)

Oggetto: Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2014.

Si trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in allegato, per il seguito di competenza, l'Atto dell'intesa sancita dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 20 febbraio 2014.

Il Segretario
Roberto G. Marino



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2014.

Rep. Atti n. 27/cv del 20 febbraio 2014

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 20 febbraio 2014:

VISTO l'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", il quale dispone che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 46, che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con questa Conferenza, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al citato comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;

VISTO l'articolo 13, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 che prevede che la legge statale stabilisca le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanità;

VISTO l'articolo 4 e l'allegato 1 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante il riparto del Fondo nazionale delle politiche sociali per l'anno 2013, con il quale sono stati individuati i macro-livelli e gli obiettivi di servizio delle aree di intervento "responsabilità familiari" e "povertà ed esclusione sociale";

CONSIDERATO che la somma disponibile afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario 2014 ammonta complessivamente ad euro 297.417.713;

VISTA la nota in data 18 febbraio 2014, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso, ai fini del perfezionamento della prescritta intesa, lo schema di provvedimento indicato in oggetto;

VISTA la lettera del 18 febbraio 2014, con cui lo schema di provvedimento di cui trattasi è stato diramato alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano ed alle Autonomie locali;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno consegnato un documento, da considerare quale intesa quadro per le politiche sociali e per le non autosufficienze, preliminare all'intesa prevista all'art. 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011, nel quale:

— si evidenzia la necessità di effettuare congiuntamente la programmazione del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo per le non autosufficienze;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

- si esprime l'esigenza di poter disporre delle risorse destinate ai citati Fondi nei primi mesi di ciascun anno a riferimento, auspicandosi altresì la possibilità di programmarne l'impiego su un arco temporale di almeno tre anni;
- si sollecita la valorizzazione concreta di politiche integrate, per promuovere e affiancare tutte le iniziative, anche derivate dalla strategia europea 2014/2020, allo scopo di facilitare occasioni di lavoro per i disoccupati, i giovani, i portatori di disagio sociale e sotto il profilo abitativo per creare disponibilità di alloggi o di adeguate misure che superino le criticità derivate da limitato reddito, inserendo il problema della "casa" negli assi di miglioramento delle condizioni sociali dei cittadini;
- si auspica l'apertura di una fase di concertazione anche con i soggetti imprenditoriali che metta a valore la programmazione sociale e faccia convergere nella crescita locale, tutti gli attori interessati e disponibili, a partire dalla cooperazione e dalle imprese sociali;
- si dà atto di aver individuato, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i macro obiettivi di servizio, che consentono di avere un quadro unitario di riferimento per tutti i soggetti e le attività nell'ambito delle politiche sociali, e che possono costituire la premessa per procedere all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 13, del decreto legislativo 6 maggio 1968;
- si condivide la necessità di individuare gli "indicatori di bisogno", articolati per i macro-livelli e gli obiettivi di servizio dell'area di intervento "responsabilità familiari" e "povertà ed esclusione sociale", al fine di far crescere in maniera uniforme l'offerta e verificare i risultati raggiunti. Nei termini indicati le Regioni si impegnano, ad erogare, alle Autonomie Locali, secondo le rispettive programmazioni e ad avvenuta assegnazione nazionale, il Fondo nazionale per le politiche sociali in tempi brevi, in base alle finalità indicate;
- si richiama l'opportunità di proseguire il percorso avviato per individuare i "costi standard" per garantire la continuità degli interventi relativi all'obiettivo di servizio "asili nido e altri servizi per la prima infanzia";
- si manifesta l'esigenza di implementare il Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche in considerazione del "Casellario dell'assistenza", di cui all'articolo 13 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

PRESO ATTO che tali considerazioni sono state condivise dai rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI, nonché dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

ESPRIME INTESA

sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2014.

Il Segretario
Roberto G. Marino



Il Presidente
Graziano Delrio



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/018/CU9-10/C8

**INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E
 DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO
 DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CONCERNENTE IL RIPARTO DEL
 FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO 2014**

**INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO
 E DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO
 DELLA SALUTE, IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,
 CONCERNENTE IL RIPARTO DELLE RISORSE ASSEGNATE AL
 FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE PER L'ANNO 2014**

Punti 9) – 10) Odg. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato il seguente documento quale **Intesa Quadro per le Politiche Sociali** in relazione all'espressione delle Intese sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e il Fondo Nazionale per le non autosufficienze.

Premesso che:

L'attuale situazione socio economica risente di una crisi che, nonostante qualche accenno di miglioramento è ancora molto attuale e pesa fortemente sui lavoratori, sulla condizione giovanile e su quella femminile. La mancanza di lavoro genera problemi alle famiglie e soprattutto ai minori e ai giovani, come si può constatare dall'aumento delle condizioni di povertà; non dare respiro alle Politiche ed ai Servizi Sociali significa disattendere le esigenze primarie di una popolazione provata. Riconoscere i diritti di cittadinanza e contrastare le disuguaglianze è la condizione per uscire dalla crisi. Non possono essere lasciate sole le famiglie di chi ha perduto il lavoro e ha difficoltà a reinserirsi nel sistema produttivo e sociale. La solidarietà non è sufficiente ad offrire risposte sistemiche a bisogni così conclamati, si devono offrire ai cittadini attività e opportunità che promuovono migliori condizioni di vita e accompagnano chi è privo di risorse con misure per che ne facilitino l'inclusione.

Sottolineato che:

Gli interventi avviati dallo Stato in tema di lotta alla povertà e le misure che promuovono ed avviano nuove occasioni occupazionali spesso non consentono a chi versa in condizioni di precaria stabilità, di malattia di non autosufficienza o disabilità, di portare a soluzione i gravi problemi personali e familiari e che pertanto il sistema di welfare, sia pure sotto il profilo della sussidiarietà costituzionale, deve offrire anche specifiche risposte a minori, giovani adulti ed anziani salvaguardando così le fasce più fragili della popolazione, assicurando un apporto economico stabile per almeno un triennio, a partire dal 2014.

Preso atto che:

le Regioni dopo un lungo lavoro di ricognizione e razionalizzazione delle attività svolte a livello locale, peraltro sostenute anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno individuato i seguenti Macro Obiettivi di Servizio:

1. Servizi per l'accesso e la presa in carico dalla rete assistenziale,
2. Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio,
3. Servizi a carattere comunitario per la prima infanzia,
4. Servizi a carattere residenziale per le fragilità,
5. Misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito

che possano offrire la copertura a bisogni dell'infanzia alle responsabilità familiari, alle persone con disabilità e a quelle non autosufficienti, considerando che lo Stato interviene, in larga parte, direttamente per contrastare la povertà, attraverso lo strumento della Social Card e con misure più innovative e complesse che possano anche sostenere l'inclusione (SIA);

Preso atto altresì che:

le Autonomie Locali, pur con esigenze di maggior dettaglio, hanno condiviso la metodologia seguita per l'individuazione dei Macro Obiettivi e, che anche da parte loro, si ribadisce l'esigenza di poter disporre di finanziamenti "certi", in modo da programmare con respiro la stabilità del sistema sociale e sociosanitario per tutte quelle competenze che vanno ad integrarsi con il sistema della salute e pertanto le Regioni chiedono:

- a) una **stabilità almeno triennale e incrementale** a partire dal 2014, dei finanziamenti statali riguardanti – in senso lato - gli interventi sociali, con particolare riferimento al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e al Fondo per le non Autosufficienze, individuando una dimensione finanziaria accettabile per stabilizzare, almeno ad un livello minimo gli Obiettivi di Servizio, quella del 2009 (520 milioni di euro per il FNPS e 400 milioni per il FNA);
Chiedono altresì di ripristinare il FNPS nella sua dotazione originaria indicata nella tabella C della legge di Stabilità 2014 come impegno assunto dal Governo nella Conferenza Unificata del 6 febbraio 2014;
- b) una **confluenza temporale** nei primi mesi dell'anno, per la erogazione dei citati fondi, al fine di consentire un'adeguata programmazione triennale/annuale dei servizi;
- c) la valorizzazione concreta di **politiche integrate**, anche con l'apporto di altri Ministeri sotto il profilo della Salute (nuovo Patto per la Salute) per tutte le fragilità e per la non autosufficienza, sotto il profilo del Lavoro per promuovere e affiancare tutte le iniziative,

anche derivate dalla strategia europea 2014/2020, che facilitano occasioni di lavoro per i disoccupati, giovani, i portatori di disagio sociale e sotto il profilo abitativo con la disponibilità di alloggi o di adeguate misure che superino le criticità derivate da limitato reddito, inserendo il problema della “casa” negli assi di miglioramento delle condizioni sociali dei cittadini;

- d) si auspica il rafforzamento, nel rispetto dei modelli di *governance* delle Regioni, del confronto e del coinvolgimento delle Autonomie Locali, con l’apertura di una fase di concertazione che metta a valore la programmazione sociale e faccia convergere nella crescita locale, tutti gli attori interessati e disponibili, a partire dalla cooperazione, alle imprese sociali e coinvolgendo nei processi anche i soggetti imprenditoriali;

Considerato, inoltre, che:

- Condividono la necessità di individuare per le politiche sociali “indicatori di bisogno”, in primis, articolate per le macro aree degli Obiettivi di Servizio: infanzia, responsabilità familiari, non autosufficienza e disabilità, inclusione sociale, per far crescere in maniera uniforme l’offerta e verificare i risultati raggiunti. Nei termini indicati le Regioni si impegnano ad erogare, alle Autonomie Locali, secondo le rispettive programmazioni e ad avvenuta assegnazione nazionale, il FNPS in tempi brevi, così come il FNA, in base alle finalità per lo stesso indicate;
- sono concordi sull’intraprendere il percorso avviato per individuare “costi standard” per i servizi maggiormente definiti a partire dagli asili nido, all’assistenza domiciliare e residenziale;
- sono concordi anche sull’implementazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche in considerazione del nuovo Casellario dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tutto ciò premesso

nel sancire le Intese per il riparto del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2014 di cui alla tabella C della legge n. 147/2013 e del Fondo Non Autosufficienze 2014, di cui all’articolo 1 commi 199 e 200;

chiede alla Conferenza Unificata di considerare il documento quale **Intesa Quadro per le Politiche Sociali e per le non Autosufficienze**, preliminare all’intesa prevista all’articolo 13 del DLGS 68/2011, atta ad individuare i Livelli Essenziali delle Prestazioni cui lo Stato deve garantire per competenza adeguate risorse.

Roma, 20 febbraio 2014



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2015.

Rep. Atti n. *36/eu* del 25 marzo 2015

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 25 marzo 2015:

VISTO l'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", il quale dispone che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 46, che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con questa Conferenza, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al citato comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;

CONSIDERATO che la somma disponibile, afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario 2015 ammonta complessivamente ad euro 312.992.666,00;

VISTA la nota del 24 marzo 2015, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso, ai fini del perfezionamento della prescritta intesa, lo schema di decreto indicato in oggetto corredato di due tabelle e un allegato, che ne costituiscono parte integrante, che è stato diramato in pari data alle Regioni ed alle Autonomie locali con richiesta di assenso tecnico;

VISTA la lettera pervenuta il 25 marzo 2015, con la quale la Regione Liguria, Coordinatrice della Commissione politiche sociali, ha trasmesso l'avviso tecnico favorevole sullo schema di decreto in argomento;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole al conseguimento dell'intesa;





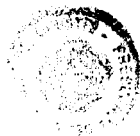
*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

ACQUISITO, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2015.

Il Segretario
Antonio Naddo



Il Presidente
Angelino Alfano



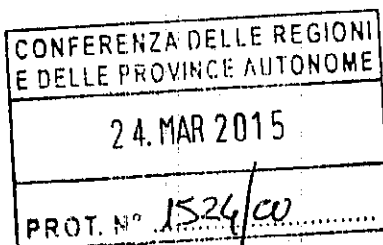
Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio III°: "Sanità e politiche sociali"

Codice sito: 4.11/2015/3

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0001366 P-4.23.2.11
del 24/03/2015



Punto 10) C.U.

Al Presidente della Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome
c/o CINSEDO
(conferenza@pec.regioni.it)

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome
(**CSR PEC LISTA 3**)

All'Assessore della Regione Liguria
Coordinatore Commissione politiche sociali

All'Assessore della Regione Abruzzo
Coordinatore Vicario Commissione politiche
sociali

Al Presidente dell'ANCI
(mariagrazia.fusiello@pec.anci.it)

Al Presidente dell'UPI
(upi@messaggipec.it)

e p.c. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Gabinetto
(gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it)

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
(ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)

- Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato
(rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it)

All'Ufficio di Segreteria della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali
(**per interoperabilità**)

Oggetto: Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2015.

Intesa ai sensi dell'art. 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Si comunica che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota in data 24 marzo 2015, ha trasmesso, ai fini dell'espressione dell'intesa da parte della Conferenza Unificata, lo schema di decreto indicato in oggetto.

La predetta documentazione sarà resa disponibile sul sito www.unificata.it con il codice sito: 4.11/2015/3.

Si richiede, a tal fine, di far pervenire con cortese urgenza l'assenso tecnico.

Il Segretario
Antonio Naddeo

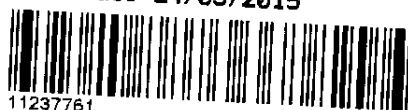


Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 24/03/2015
Prot. 29 / 0001473 / L

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Ufficio Legislativo

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0001361 A-4.23.2.11
del 24/03/2015



11237761

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segreteria della Conferenza Unificata
Via della Stamperia, 8
00187 ROMA

E. p.c.

Al Ministero dell'economia e delle
finanze

- Ufficio legislativo economia

Al Ministero della salute

- Ufficio legislativo

Alla Direzione Generale per l'inclusione e
le politiche sociali

Oggetto: Schema di decreto recante il riparto delle risorse del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2015 e schema di decreto recante il riparto annuale del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2015.

Si trasmettono gli schemi di decreto in oggetto indicati al fine dell'avvio dell'esame per l'iscrizione all'ordine del giorno della seduta del 25 marzo p.v. di codesta Conferenza.

Si fa presente che sono in via di acquisizione i prescritti concerti, i quali potranno eventualmente essere acquisiti in sede di Conferenza.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Stefano Visonà



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- VISTO** l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;
- VISTO** l'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTO** l'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2001*)", il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;
- VISTO** l'articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2002*)", il quale integra le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000 (*legge finanziaria 2001*);
- VISTO** l'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni in materia di volontariato", le cui risorse afferiscono al fondo indisunto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- VISTO** l'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2003*)" il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;

- VISTO** il successivo comma 2 del medesimo articolo 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;
- VISTO** il comma 1258 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dal comma 470 dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007, è determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 1 annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
- VISTO** il comma 473 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- VISTO** l'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", con il quale si estende la sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale;
- VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" e, in particolare, l'articolo 1, comma 158, con il quale si



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

dispone che lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;

- VISTA** altresì, la Tabella C della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017";
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- VISTO** l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
- RICHIAMATA** la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;
- VISTA** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011 a firma del Ragioniere generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano;
- CONSIDERATO** che, in assenza della previsione normativa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a legislazione previgente la dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali sarebbe stata pari a 14.499 milioni di euro, non sufficienti a coprire gli oneri connessi agli interventi che la legislazione vigente pone a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e a valere sulle risorse del Fondo



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

medesimo e che pertanto nessuna risorsa sarebbe stata trasferita alle Regioni;

RITENUTO quindi, che le risorse stanziare in legge di stabilità 2015 sul Fondo nazionale per le politiche sociali, sono da considerarsi come un rifinanziamento del suddetto Fondo, la cui quantificazione, effettuata in sede di legge di stabilità 2015, non comprende le quote afferenti alle Province Autonome di Trento e Bolzano, che, ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono pertanto da ritenersi escluse;

CONSIDERATO che, in base all'Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni del 26 febbraio 2015 in attuazione dell'articolo 1, comma 398, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", le Regioni che non hanno sufficiente capienza ai fini della riduzione del Fondo per lo sviluppo e coesione indicano, entro il 30 giugno 2015, ulteriori risorse da ridurre e che, qualora questo non avvenga, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a procedere alla riduzione in via lineare dei trasferimenti e, ove, incapienti, all'accantonamento delle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni;

CONSIDERATO pertanto che, in base all'Intesa sopra richiamata, l'accantonamento si rende necessario per la sola Regione Lazio, nella misura di € 229.680.000, sino ad avvenuta comunicazione da parte della medesima, entro il 30 giugno 2015, delle risorse da ridurre;

CONSIDERATO che la somma disponibile, afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente, ammonta complessivamente ad € 312.992.666,00;

RITENUTO pertanto di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi € 312.992.666,00 gravanti sul capitolo di spesa 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali", da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;

ACQUISITA in data [...] 2015 l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA

Art. 1

1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2015, ammontanti a € 312.992.666,00 sono ripartite, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 del presente decreto, secondo il seguente schema per gli importi indicati:

a) Somme destinate alle Regioni	€ 278.192.953,00
b) Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali	€ 34.799.713,00
Totale	€ 312.992.666,00

Art. 2

1. Le tabelle nn. 1 e 2 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono a:

- Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive anno 2015;
- Tab. 2) Finanziamento afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali.

Art. 3

1. Le Regioni programmano gli impieghi delle risorse loro destinate, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, per le aree di utenza e secondo i macro-livelli e gli obiettivi di servizio indicati nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto. Le Regioni integrano nella programmazione le risorse loro attribuite con il Fondo per le non autosufficienze, secondo le modalità specificate con il relativo decreto di riparto. Le Regioni coinvolte nel Piano Azione Coesione integrano, altresì, nella programmazione le risorse attribuite agli ambiti territoriali di rispettiva competenza per il finanziamento di servizi di cura delle persone, segnatamente cura dell'infanzia e degli anziani non autosufficienti. La programmazione può eventualmente far riferimento anche alle risorse aggiuntive di fonte regionale o di altra fonte.
2. La programmazione di cui al comma 1, riferita al macro-livello 5 "Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito", di cui all'Allegato 1, tiene conto dell'evoluzione della sperimentazione del sostegno per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

3. La programmazione, di cui al comma 1, ed, in particolare, l'attesa ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali attribuite a ciascuna Regione tra gli ambiti territoriali di competenza sulla base della Tabella di cui all'allegato 1, è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e costituisce condizione necessaria per l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione.
4. Le Regioni si impegnano altresì a monitorare e rendicontare al Ministero gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo la medesima struttura di cui all'Allegato 1. A tal fine, le Regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso. Fermo restando quanto previsto al comma 3 e al successivo comma 6, l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto.
5. Ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.

Art. 4

1. Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, ai sensi dell'articolo 4, le Regioni e le Province autonome concorrono, nei limiti delle loro competenze, alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a partire dai moduli in fase di sperimentazione del sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti (SINA), del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (SINBA) e del sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale (SIP), ferma restando l'adozione dei provvedimenti necessari allo scambio di dati di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Art. 5

1. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali", saranno ripartite fra le Regioni con le stesse modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2.
2. Le eventuali risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'articolo 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno ripartite fra le Regioni con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2, previo soddisfacimento di eventuali richieste di accredito, da parte dei Comuni, in esito al riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, dei benefici di cui all'articolo 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Art. 6

1. A valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono finanziati, per almeno 3.000.000 di euro, azioni volte al consolidamento e all'allargamento, nonché all'assistenza tecnica e scientifica, del programma di prevenzione dell'allontanamento dei minorenni dalla famiglia di origine P.I.P.P.I. (programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione). Le risorse sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle Regioni e delle Province autonome sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 7

1. Al fine di definire un Piano sociale nazionale triennale condiviso con le Regioni e con gli enti locali, volto ad individuare le priorità di finanziamento, l'articolazione delle risorse del Fondo, nonché le linee di intervento e gli indicatori finalizzati a specificare gli obiettivi di servizio di cui all'allegato 1 con i relativi flussi informativi, è costituito a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un gruppo di lavoro con le Regioni e l'ANCI, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il Piano è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131. Successivamente all'adozione del Piano, le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali sono ripartite sulla base dei criteri in esso stabiliti.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, lì

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tabella n. 1

Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2015

Totale delle risorse finanziarie da ripartire	€ 312.992.666,00
Fondi destinati alle Regioni	€ 278.192.953,00
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 34.799.713,00



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tabella n. 2

Risorse destinate alle Regioni anno 2015

REGIONI	%	QUOTA REGIONALE
Abruzzo	2,49	€ 6.927.004,53
Basilicata	1,25	€ 3.477.411,91
Calabria	4,18	€ 11.628.465,43
Campania	10,15	€ 28.236.584,73
Emilia Romagna	7,20	€ 20.029.892,61
Friuli Ven. Giulia	2,23	€ 6.203.702,85
Lazio	8,75	€ 24.341.883,39
Liguria	3,07	€ 8.540.523,66
Lombardia	14,39	€ 40.031.965,94
Marche	2,69	€ 7.483.390,43
Molise	0,81	€ 2.253.362,92
Piemonte	7,30	€ 20.308.085,57
Puglia	7,10	€ 19.751.699,66
Sardegna	3,01	€ 8.373.607,89
Sicilia	9,35	€ 26.011.041,11
Toscana	6,67	€ 18.555.469,97
Umbria	1,67	€ 4.645.822,32
Valle d'Aosta	0,29	€ 806.759,56
Veneto	7,40	€ 20.586.278,52
TOTALE	100,00	€ 278.192.953,00



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Allegato 1

MACRO LIVELLO	OBIETTIVI DI SERVIZIO	AREE DI INTERVENTO		
		RESPONSABILITA' FAMILIARI (SINBA) ¹	DISABILITA' E NON AUTOSUFF. (SINA) ²	POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE (SIP) ³
1	SERVIZI PER L'ACCESSO E LA PRESA IN CARICO DA PARTE DELLA RETE ASSISTENZIALE	ACCESSO ⁴	X	X
		PRESA IN CARICO ⁵	X	X
		PRONTO INTERVENTO SOCIALE ⁶		X
2	SERVIZI E MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA A DOMICILIO	ASSISTENZA DOMICILIARE ⁷	X	X
		SERVIZI PROSSIMITA' ⁸	X	X
3	SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI	ASILI NIDO E ALTRI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ⁹		
		CENTRI DIURNI E ALTRI SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI ¹⁰	X	X
4	SERVIZI TERRITORIALI A CARATTERE RESIDENZIALE PER LE FRAGILITA'	COMUNITA'/RESIDENZE A FAVORE DEI MINORI E PERSONE CON FRAGILITA' ¹¹	X	X
5	MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE - SOSTEGNO AL REDDITO	INTERVENTI/MISURE PER FACILITARE INCLUSIONE E AUTONOMIA ¹²	X	X
		MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO ¹³	X	X

1) Sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie

2) Sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti

3) Sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale

4) A titolo esemplificativo: Segretariato sociale, Telefonia sociale, Centri di ascolto tematici, ecc.

5) A titolo esemplificativo: Servizio sociale professionale, Valutazione multidimensionale, Servizio per l'affidamento minori, Servizio per adozione minori, ecc.

6) A titolo esemplificativo: Interventi quali mensa sociale e servizi per l'igiene personale, attivati per offrire sostegno a specifici target in situazioni di emergenza sociale

7) A titolo esemplificativo: Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio, Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, ecc.

8) A titolo esemplificativo: Servizi accoglienza di adulti e anziani, ecc.

9) A titolo esemplificativo: Asili nido, Spazi giochi, Centri per bambini e famiglie, Servizi e interventi educativi in contesto domiciliare

10) A titolo esemplificativo: Centri per le famiglie, Centri diurni riabilitativi, Laboratori, Centri di aggregazioni sociali, ecc.

11) A titolo esemplificativo: Residenze per anziani, Strutture per disabili, Comunità educativo-assistenziali, ecc.

12) A titolo esemplificativo: Supporto all'inserimento lavorativo, Buoni spesa o buoni pasto, Interventi per senza dimora, ecc.

13) A titolo esemplificativo: Contributi per servizi alla persona, Contributi economici per alloggio, Contributi economici per i servizi scolastici, Contributi economici ad integrazione del reddito familiare, ecc.

**Documenti approvati dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome
sulle politiche sociali in relazione
alle manovre finanziarie del Governo**



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

PARERE SUL DDL “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2009) E “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2009 E BILANCIO PLURIENNALE 2009 – 2011”

Punto 1) Elenco B Conferenza Unificata

Le Regioni anche in questa occasione, nonostante le assicurazioni fornite dal Governo, si trovano a discutere sul contenuto di provvedimenti fondamentali per gli assetti della finanza pubblica senza aver avuto la possibilità di conoscere preventivamente il complesso della manovra che è stata presentata in Parlamento.

Le Regioni, nel merito, alla luce del progressivo e veloce deterioramento della crisi finanziaria prendono atto di un ulteriore peggioramento della crescita del PIL già vista al ribasso nella Nota di Aggiornamento al DPEF e degli interventi sulla spesa necessari a ristabilire un clima di fiducia nei mercati e nell’economia reale.

In relazione al DDL Legge Finanziaria 2009 la sostanza della manovra era già contenuta nel Decreto Legge n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008.

Le Regioni segnalano le seguenti principali criticità:

- FAS, riposizionamento delle risorse a partire dal 2012 (totale risorse al 2015: 65.921,97 ml di euro) e garanzia della certezza delle stesse secondo gli accordi già approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni;
- Istruzione, per la quale le risorse non sono adeguate almeno rispetto al fabbisogno relativo ai percorsi triennali e alle scuole paritarie, diritto allo studio, edilizia scolastica;
- **Politiche sociali (FNPS; Servizio Civile; Intesa famiglia; Pari opportunità; Politiche giovanili; Fondo Nazionale per l’inclusione sociale degli immigrati), per cui è prevista una riduzione delle risorse nella Tabella C del DDL Finanziaria 2009 pari complessivamente a 660 Meuro rispetto al totale degli stanziamenti previsto nella Finanziaria per il 2008. A questo è da aggiungersi il mancato finanziamento a partire del 2010 del Fondo per le Non Autosufficienze (400 Meuro per il 2009) che impedisce una corretta e certa programmazione regionale degli**

interventi e dei servizi, nonché la riduzione di 43,7 ml di euro del Fondo Sostegno Affitti.

- Edilizia sanitaria, in relazione alla quale si registra una decurtazione di risorse per oltre un miliardo di euro sul biennio 2009-2010 e l'assenza di risorse per il 2011 che non consente l'avanzamento del programma di investimenti concordato con il Governo.
- Protezione Civile: manca ogni riferimento all'appostamento delle risorse necessarie per la ricostruzione post terremoto nel Molise e in Puglia (100 Meuro per ciascuno degli anni del triennio); inoltre non risultano stanziati le risorse per far fronte ai fabbisogni relativi alle calamità occorse nelle Regioni Umbria e Marche.
- Trasporto Pubblico Locale.

Riguardo alle norme previste nel DDL si segnala il reiterarsi di agevolazioni fiscali che producono effetti di riduzione del gettito dei tributi regionali (addizionale regionale IRPEF e addizionale regionale gas metano). Tali impatti si sommano, nel determinare un grave pregiudizio sull'equilibrio dei bilanci regionali, alle storiche minori entrate sulla compartecipazione all'accisa benzina ed alle recenti riduzioni di gettito sull'addizionale gas metano (che dal 2008 si stimano nel 50% del gettito), per effetto delle agevolazioni fiscali disposte con leggi statali (Legge 286/06 e D.Lgs. 26/07).

Le Regioni sottolineano che la riduzione di gettito regionale non prevede contestualmente l'adozione di misure per la completa compensazione delle minori entrate regionali secondo il principio appena approvato dal Consiglio dei Ministri nel Disegno di legge delega di attuazione dell'art.119 della Costituzione.

Tale atteggiamento sembra vanificare il lavoro congiunto portato avanti nella definizione dei principi del DDL sul Federalismo Fiscale . Le Regioni in proposito sottolineano la profonda incoerenza determinatasi già nella fase di adozione del primo provvedimento successivo all'approvazione in Consiglio dei Ministri del DDL sul Federalismo Fiscale.

Le Regioni pertanto, almeno ai fini di consentire l'equilibrio di bilancio chiedono che la compensazione avvenga attraverso l'assegnazione di una parte dei fondi accantonati per la copertura di queste misure, Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e dal Fondo per le misure di proroga delle agevolazioni fiscali (Art. 63 commi 8 e 10 Legge 133/08).

La riduzione di gettito dovuta alle agevolazioni nonché all'andamento congiunturale negativo soprattutto per le accise sui carburanti, ha reso in particolare il quadro finanziario del settore del Trasporto pubblico locale molto critico.

Le Regioni, nonostante i pesanti vincoli di bilancio e le notevoli limitazioni generate dal rispetto del patto di stabilità, si sono fatte carico di diversi oneri: dell'adeguamento delle risorse assegnate alle imprese e della copertura dei maggiori servizi offerti per 2.400 M€ nel periodo 2001-2008; dell'integrazione dei trasferimenti per gli investimenti, del cofinanziamento dei maggiori oneri per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro nel periodo 2004-2008 per 256M€ e, infine, della integrazione delle minori risorse rinvenienti dalla compartecipazione all'accisa sulla benzina per il finanziamento dei servizi su gomma e metropolitani (nel 2007 sono stati oltre 100M€ e nel 2008 si prevede saranno 115M€).

Un primo segnale di attenzione strutturale al settore si è avuto con la Finanziaria 2008 che ha costruito un unico quadro per le risorse assegnate a vario titolo dallo Stato alle Regioni con il meccanismo della compartecipazione all'accisa sul gasolio ma, purtroppo, risultano in effetti piuttosto limitate. I circa 500M€, derivanti dalle norme in questione, dedotti gli 85M€ che erano a rimborso delle minori entrate 2005 dall'accisa sulla benzina, e i 115M€ a copertura delle minori entrate 2008 sempre dall'accisa sulla benzina, si riducono a meno di 300M€, che, pur nell'autonomia delle singole Regioni, essendo le risorse senza vincoli di destinazione, sono state programmate in relazione alle decisioni assunte dalle stesse anche per l'adeguamento dei corrispettivi alle imprese della gomma e del ferro fermi rispettivamente al 1995 e al 1999 e, pretesa assurda, anche allo sviluppo.

Occorre pertanto riprendere immediatamente il percorso iniziato con la Legge finanziaria 2008 e prevedere un nuovo meccanismo di finanziamento affidabile.

Il Governo a decorrere dal 2009 dovrà garantire, inoltre, le risorse da assegnare alle Regioni, e non già direttamente a Trenitalia come accaduto per lo stanziamento dei 330 milioni di euro per il 2008, per consentire la sottoscrizione di contratti triennali di servizio. In caso contrario, avendo Trenitalia posto il termine del 30 settembre per la definizione degli stessi, la Società procederà ad una proporzionata riduzione dei servizi resi, con significativi effetti negativi sulla mobilità dei pendolari.

Per quanto riguarda gli equilibri dei bilanci regionali si prende atto positivamente del ripristino del finanziamento, già previsto negli Accordi sul patto della Salute dell'anno scorso, del Fondo Sanitario Nazionale per la copertura dei ticket sanitari per il 2009 nel DL 154/08, ma si sottolinea che le risorse per la copertura di questa spesa sono state reperite riducendo il Fondo per le Aree sottoutilizzate .

L'Accordo definito con il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia il 1° ottobre scorso prevede il ricorso a tagli della spesa pubblica che non incida sul comparto delle Regioni se ne deduce che tale misura è posta a carico delle Amministrazioni Centrali.

Le risorse FAS sono tralaltro, utilizzate anche per la copertura delle minori entrate dell'ICI per gli enti locali di 260 ml così pure per il contributo per Roma (500 ml) e Catania (140 ml) deliberati dal CIPE da utilizzarsi per la copertura dei disavanzi di parte corrente.

In più occasioni le Regioni hanno chiesto provvedimenti anche a favore degli enti virtuosi così come riconosciuto anche nel DDL Federalismo fiscale, tuttavia vengono chiesti ulteriori sacrifici a livello di sistema per salvaguardare le finanze degli enti che generano disavanzi.

Le Regioni ribadiscono che non si sono sottratte al quadro dei sacrifici previsti dalla manovra finanziaria triennale 2009 – 2011 (DL 112/2008). In quell'occasione, anzi, si sono fatte carico responsabilmente di partecipare al risanamento dei conti pubblici per 7,8 mld nel triennio nell'ambito delle regole per il Patto di Stabilità interno. Richiamano, pertanto, l'Accordo del 1° ottobre 2008 nel quale il Governo si era impegnato da subito per:

- la definizione del Nuovo Patto per la Salute 2010 – 2012 per stabilire regole e fabbisogni condivisi nel rispetto dei vincoli del Patto di stabilità europeo;
- la nettizzazione dei fondi comunitari (quota UE) per gli investimenti. La verifica doveva essere fatta entro il 15 ottobre per permettere alle Regioni la rendicontazione dei programmi nei tempi previsti;
- l'attivazione del Tavolo per la gestione del “Piano casa” nel rispetto delle competenze regionali;

questioni per le quali al momento non si registrano avanzamenti.

Una particolare sottolineatura merita, inoltre, il taglio sui limiti di impegno disposti anche dalla precedente Legge Finanziaria e non coperti con gli attuali provvedimenti, fra i quali a mero titolo di esempio si evidenziano quelli relativi all'acquisto di autobus per il trasporto pubblico locale (Legge 194/98). Le Regioni infatti avendo contratto i relativi mutui si trovano nella condizione di doverne rimborsare l'ammortamento senza avere le necessarie risorse.

Nell'ambito delle norme senza costi per la finanza pubblica si chiede la proroga della vigenza per le leggi regionali in materia di IRAP e di tasse automobilistiche regionali entrate in vigore prima della pubblicazione della sentenza della Corte

Costituzionale (novembre 2003), fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione dell'art. 119 della Costituzione, così come da emendamento allegato.

Inoltre, le Regioni ritengono opportuno apportare modifiche all'art. 58 della Legge 133/08, inerente la ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni e enti locali, così come già proposto in occasione del parere al DL 112/08, specificando al meglio il ruolo dei vari livelli istituzionali per sfruttare al massimo il potenziale beneficio della norma anche sulla base delle potestà legislative regionali in materia.

Si segnala altresì la necessità di posporre il termine di cui all'art. 1 comma 43 della legge 244/07 al 1° gennaio 2010.

In conclusione, sia con riferimento al metodo utilizzato, sia per il contenuto del provvedimento così come sopra rappresentato, le Regioni esprimono parere negativo sul disegno di legge finanziaria 2009-2011, in coerenza con quanto già esplicitato in sede di parere al Decreto Legge 112/2008 cui tale provvedimento è conseguente.

Roma, 16 ottobre 2008

23 ottobre 2009

SANITA': Nuovo Patto per la salute

1. Le Regioni devono assicurare l'equilibrio finanziario della gestione in condizioni di efficienza e appropriatezza.

2. Lo Stato si impegna ad assicurare in relazione al livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato stabilito dalla vigente legislazione, pari a 104.614 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 106.934 milioni di euro per l'anno 2011, risorse aggiuntive pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.719 milioni di euro per l'anno 2011; per l'anno 2012, lo Stato si impegna ad assicurare risorse aggiuntive tali da garantire un incremento del livello di finanziamento rispetto all'anno 2011 del 2,8%. A tali risorse aggiuntive concorrono:

- a) il riconoscimento con riferimento alla competenza 2010 di incrementi da rinnovo contrattuale pari a quelli derivanti dal riconoscimento della indennità di vacanza contrattuale con economie pari a 466 milioni di euro annui;
- b) il finanziamento a carico del bilancio dello Stato di 584 milioni di euro per l'anno 2010 e di 419 milioni di euro per l'anno 2011;
- c) le ulteriori misure che lo Stato si impegna ad adottare nel corso del 2010 dirette ad assicurare l'intero importo delle predette risorse aggiuntive.

Lo Stato si impegna inoltre:

- ad adottare nel corso del 2010 ulteriori misure dirette a garantire un ulteriore finanziamento qualora al personale dipendente e convenzionato del SSN vengano riconosciuti con riferimento alla competenza 2010 incrementi da rinnovo contrattuale superiori a quelli derivanti dal riconoscimento della indennità di vacanza contrattuale;

- a garantire nel bilancio pluriennale 2010-2012 ai fini del finanziamento dell'edilizia sanitaria ex art. 20 l. n. 67/88, in aggiunta ai 1.174 milioni di euro relativi all'anno 2009, 4.715 milioni di euro;

- ad ampliare lo spazio di programmabilità degli interventi previsti dal predetto art. 20 l. n. 67/88 elevandolo dagli attuali 23 miliardi di euro a 24 miliardi di euro, destinando tale incremento prioritariamente alle regioni che hanno esaurito le loro disponibilità attraverso la sottoscrizione di accordi. Sull'edilizia sanitaria Stato e regioni convengono sulla possibilità di utilizzare anche le risorse FAS di competenza regionale;

- a garantire, per l'anno 2010: a) un finanziamento pari a 400 milioni di euro per il Fondo per la non autosufficienza ex art. 1, comma 1264, l. n. 296/06; b) un incremento di 30 milioni di euro del Fondo nazionale per le politiche sociali nonché la separazione delle risorse assegnate all'Inps per la garanzia dei diritti soggettivi da quelle di competenza delle regioni.

Stato e regioni convengono che eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale, effettuati dalle regioni, rimangano nella disponibilità delle regioni stesse.

3. Occorre rivisitare, potenziare e semplificare il meccanismo di "commissariamento" delle Regioni in disavanzo, ferme restando le funzioni del



Tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato per la verifica dei LEA in materia di monitoraggio trimestrali e annuali e di verifica dell'attuazione dei Piani di rientro secondo un nuovo regolamento condiviso tra Stato e regioni.

4. All'esito della verifica relativa all'anno precedente, nel caso di disavanzo non coperto (in tutto o in parte), occorre confermare i vigenti automatismi (innalzamento aliquote IRPEF e IRAP), da potenziare con il blocco del *turn-over* e il divieto di effettuazione di spese non obbligatorie. Se lo scostamento (calcolato rispetto al finanziamento ordinario integrato delle entrate proprie effettive) è superiore al 5 per cento, ovvero inferiore al 5 per cento se gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscono con la quota libera la copertura integrale del disavanzo, scatta comunque l'obbligo di presentare un piano di rientro.

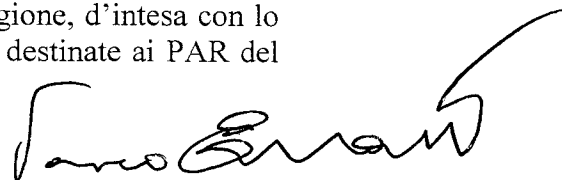
5. La regione ha l'obbligo di presentare entro il 30 giugno il piano di rientro. Il piano, elaborato con l'ausilio dell'AIFA e dell'AGENAS, è valutato da una Struttura tecnica di monitoraggio a composizione paritetica, presieduta da un ulteriore componente scelto di comune accordo, e dalla Conferenza Stato-regioni entro termini perentori. Il Consiglio dei Ministri accerta (anche nell'ipotesi in cui la Conferenza e la Struttura non abbiano trasmesso le proprie valutazioni) l'adequazione del piano di rientro:

- in caso di riscontro positivo, approva il piano e la regione inizia ad attuarlo;
- in caso di mancata presentazione o insufficienza del piano, la regione viene commissariata (il presidente della regione assume il ruolo di commissario *ad acta* per la redazione e per l'attuazione del piano) e scattano, oltre gli automatismi anzidetti (innalzamento aliquote IRPEF e IRAP, blocco del *turn-over* e divieto di effettuazione di spese non obbligatorie), ulteriori automatismi (sospensione dei trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio; decadenza dei direttori generali delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere).

6. Nell'ipotesi di inadempimento del piano da parte della regione tenuta ad attuarlo, il Consiglio dei Ministri, sentite la Struttura tecnica di monitoraggio e la Conferenza Stato-regioni, che esprimono il proprio parere entro il termine perentorio di 15 giorni, diffida la regione interessata ad attuare il piano; in caso di perdurante inottemperanza, la regione viene commissariata (il presidente della regione assume le funzioni di commissario *ad acta*) e scattano tutti gli automatismi anzidetti.

7. Per i vigenti piani di rientro relativi alle regioni già commissariate resta fermo l'assetto della gestione commissariale vigente, salva la possibilità della Regione di presentare un nuovo piano ai sensi della nuova disciplina nonché la cessazione del commissariamento a seguito dell'approvazione del nuovo piano.

8. Nell'ambito dei piani di rientro, le regioni interessate da disavanzo possono utilizzare nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, d'intesa con il Governo, a copertura del debito, le risorse del FAS preordinate alla programmazione regionale o altri eventuali strumenti di ristrutturazione del debito compatibili con le esigenze di finanza pubblica. In particolare la singola Regione, d'intesa con lo Stato, può utilizzare una parte delle risorse originariamente destinate ai PAR del proprio territorio.



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
09/095/CR/C7**

**DOCUMENTO APPROVATO DALLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME IL 23 OTTOBRE 2009 ED ALLINEATO ALL'ACCORDO
SUL NUOVO PATTO PER LA SALUTE SOTTOSCRITTO CON IL GOVERNO IL
23 OTTOBRE 2009**

(il testo dell'Accordo è riportato in grassetto sottolineato)

OMISSIS

**1. FABBISOGNO FINANZIARIO DEL SISTEMA E MISURE DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA E QUALIFICAZIONE
DEI SERVIZI**

1.1 Fabbisogno finanziario concertato

Obiettivi generali del nuovo Patto per la salute sono individuati nel raggiungimento di livelli garantiti di equità nell'accesso e nella fruizione dei servizi e nel miglioramento progressivo della qualità e dell'appropriatezza dei servizi erogati, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario del sistema-salute.

Il sistema sanitario è caratterizzato da una spesa che presenta forti elementi di rigidità in quanto legata all'incremento del fabbisogno di servizi che tende a crescere in funzione dell'invecchiamento della popolazione, all'innovazione e al miglioramento della qualità dei processi di cura, alle esigenze connesse con il mantenimento di adeguati livelli strutturali e tecnologici, nonché alla complessità degli interventi di riorganizzazione e alla necessità di prevederne una graduale attuazione. Alla dinamica della spesa contribuisce altresì il mancato rifinanziamento del fondo per la non autosufficienza che compromette l'integrazione socio sanitaria e far ricadere sul settore sanitario i bisogni di una fascia crescente della popolazione anziana. Tutto

ciò rende poco sostenibile ancorare il fabbisogno del servizio sanitario all'andamento del PIL.

Queste considerazioni correlate alla crescita media delle risorse registrata nel triennio di validità del vigente Patto di Salute – pari al 3,72 % - impongono una riflessione sulla determinazione del fabbisogno da condividere, anche in relazione agli incrementi demografici dello 0,6% annuo registrati in questi anni. Va al contempo ricordato che la legge 42/2009 sul federalismo fiscale prevede l'emanazione di decreti delegati attuativi che definiranno i costi ed i fabbisogni standard del sistema sanitario e si rinvia quindi a tale adempimento l'applicazione di parametri di riferimento standardizzati per la definizione del fabbisogno.

Nel contesto delineato, **lo Stato si impegna ad assicurare, in relazione al livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato, stabilito dalla vigente legislazione, pari a 104.614 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 106.934 milioni di euro per l'anno 2011, risorse aggiuntive pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.719 milioni di euro per l'anno 2011; per l'anno 2012, lo Stato si impegna ad assicurare risorse aggiuntive tali da garantire un incremento del livello di finanziamento rispetto all'anno 2011 del 2,8%. A tali risorse aggiuntive concorrono:**

- a) **il riconoscimento con riferimento alla competenza 2010 di incrementi da rinnovo contrattuale pari a quelli derivanti dal riconoscimento della indennità di vacanza contrattuale con economie pari a 466 milioni di euro annui;**
- b) **il finanziamento a carico del bilancio dello Stato di 584 milioni di euro per l'anno 2010 e di 419 milioni di euro per l'anno 2011;**
- c) **le ulteriori misure che lo Stato si impegna ad adottare nel corso del 2010 dirette ad assicurare l'intero importo delle predette risorse aggiuntive.**

Lo Stato si impegna inoltre ad adottare nel corso del 2010 ulteriori misure dirette a garantire un ulteriore finanziamento qualora al personale dipendente e convenzionato del SSN vengano riconosciuti con riferimento alla competenza 2010 incrementi da rinnovo contrattuale superiori a quelli derivanti dal riconoscimento della indennità di vacanza contrattuale.

A fronte dei livelli di finanziamento sopra descritti, **le Regioni si impegnano ad assicurare l'equilibrio finanziario della gestione in condizioni di efficienza ed appropriatezza.**

Lo Stato si impegna altresì a garantire, per l'anno 2010:

- a) **un finanziamento pari a 400 milioni di euro per il Fondo per la non autosufficienza ex art. 1, comma 1264, l. n. 296/06;**
- b) **un incremento di 30 milioni di euro del Fondo nazionale per le politiche sociali nonché la separazione delle risorse assegnate all'Inps per la**

garanzia dei diritti soggettivi da quelle di competenza delle Regioni.

In tema di finanziamento, si conviene che l'utilizzo delle risorse vincolate agli specifici obiettivi di piano sanitario, di cui all'art. 1, commi 34 e 34 bis della legge 23 dicembre 1996 n. 662, rientri a tutti gli effetti nel concetto di "fabbisogno" finanziario annuale per le Regioni, quale parte essenziale del medesimo e dette risorse non possano costituire finanziamento vincolato, né possano rappresentare per le Regioni impegno aggiuntivo rispetto ai livelli essenziali di assistenza. Tali risorse vanno correttamente intese a garanzia dell'impegno regionale al soddisfacimento di alcuni obiettivi condivisi e ritenuti prioritari a livello nazionale, ma rigorosamente già compresi nei LEA. Per le Regioni interessate ai piani di rientro gli obiettivi devono essere rimodulati in funzione del raggiungimento degli obiettivi prioritari di riqualificazione del sistema stabiliti nei piani stessi.

Stato e Regioni convengono che eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale, effettuati dalle Regioni, rimangano nella disponibilità delle Regioni stesse.

Roma, 12 novembre 2009



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/043/CR1/C2

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLE PRINCIPALI CRITICITA' DELLA MANOVRA FINANZIARIA 2011- 2013

Le Regioni ribadiscono la disponibilità a concorrere al risanamento dei conti pubblici come finora sempre accaduto evidenziando che tale responsabilità deve essere collocata in un equilibrio dello sforzo fra i singoli comparti della Pubblica Amministrazione. Oggi così non è: per questo la manovra è irricevibile e le Regioni chiedono di cambiarla.

Le Regioni sottolineano che la manovra è stata costruita dal Governo senza condivisione né sulle misure né sull'entità del taglio, riproponendo una situazione di assenza di coinvolgimento diretto nella definizione della manovra pur dopo l'approvazione delle leggi di contabilità e finanza pubblica (L.196/2009) e di attuazione dell'art.119 della Cost. (L.42/2009) che hanno provveduto a declinare in legge un percorso preciso di condivisione con le Autonomie territoriali delle manovre di finanza pubblica.¹ Sostanzialmente si riducono i margini della riforma del federalismo fiscale sia nel percorso istituzionale previsto sia nei fatti con tagli lineari senza nessun concetto di premialità per i comportamenti virtuosi. E questo è un problema gravissimo perché la Conferenza delle Regioni ritiene che occorre dare piena attuazione al Federalismo fiscale come previsto dalla legge 42 del 2009, in tutte le sue parti.

La manovra finanziaria è stata presentata con decreto legge senza l'approvazione della Decisione di finanza pubblica, né la condivisione con la Conferenza permanente per la finanza pubblica (Conferenza Unificata) delle linee guida per la ripartizione fra le amministrazioni degli obiettivi di bilancio: indebitamento netto, saldo di cassa, debito delle Pubbliche amministrazioni, entità del Patto di stabilità che è previsto essere diverso per ogni singolo ente in ragione della categoria di appartenenza (art.8 L.196/2009) e in coerenza con il contenuto del Patto di Convergenza (art.18 L.42/2009).

OMISSIS

¹ L.42/2009, art.2, c.2, lett. b) *lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali.*

STRALCIO DOCUMENTO SULLA MANOVRA FINANZIARIA 2011-2013

Allegato 3 Politiche sociali

GLI EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA SULLE POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Per approfondire il documento già presentato dalla Commissione Politiche Sociali è stata effettuata per **invalidità civile e alunno con handicap** una valutazione sugli effetti della manovra stessa, sia sotto il profilo della minor spesa che sotto il profilo del disagio che le misure andrebbero a creare:

Articolo 10 commi 1/4 : modifiche all'Invalidità Civile	E' modificata dal <u>1 giugno 2010</u> la percentuale per l'ottenimento di benefici collegati all'invalidità: ad oggi è spostata da "maggiore" del 74 % a maggiore o uguale a 85%. <u>Gli effetti sono per le domande presentate dopo il primo giugno.</u> I trattamenti in atto sono mantenuti, fatte salve le revisioni previste dal decreto 500.000 nel triennio 2010/2012.

La ratio: L'innalzamento della percentuale di accesso ai benefici per l'invalidità parziale, esclude, tra l'altro: patologie psichiatriche (sindromi depressive, sindromi deliranti, psicosi ossessiva, schizofrenia, autismo), trisomia 21, demenze, sordomutismo perlinguale, cecità monoculare, fibrosi cistica, persone trapiantate e altre patologie di carattere fisico legate alla perdita di autonomia per lesioni agli arti etc.

Gli effetti: Escludere la trisomia 21 (più nota come sindrome di DOWN), cecità, sordomutismo e autismo significa agire sul 2-3 per mille dei minori (0/14 anni) e tenendo conto che tale popolazione all'1.1.09 era di 8.428.708, si possono stimare circa 17.000 potenziali presentatori di domande di invalidità con un controvalore economico annuale di assegno sociale (o indennità di frequenza) di 3.240 euro a persona.

E' però da sottolineare che sono introdotti per i benefici delle invalidità parziali i limiti di reddito che per il 2010 ammontano a euro 4.382,43, ciò fa sì che i possibili fruitori dei benefici potranno essere intorno al 50% ovvero, circa 6-7000 persone, per una ipotetica spesa annua di circa 22 milioni di euro.

Mentre sulle patologie psichiatriche cosiddette "psicosi maggiori" che incidono sulla popolazione dello 0,5 - 0,6 %; ci troveremmo di fronte ad un'ipotetica platea superiore a quella della disabilità, e, posto che tutti i portatori di tali patologie possano richiedere l'invalidità siamo ad una media di circa 300.000 persone. Anche qui dobbiamo introdurre i limiti di reddito e quindi i possibili fruitori, che a differenza dei disabili non sono solo di minori, si attesteranno intorno al 30% circa (90.000 persone) con una ipotetica spesa annua intorno a 280 milioni di euro.

Si comprende come queste ipotesi finanziarie non siano risolutive nella crisi economica, ma abbiano invece un effetto devastante sulle persone e sulle famiglie, senza voler drammatizzare sul fatto che persone disabili o con psicosi, non adeguatamente assistite, si aggraveranno e comunque arrivando ad una percentuale superiore all'85% potranno richiedere l'invalidità. In caso contrario se dissuase da tale richiesta, andranno certamente ad aumentare le domande di aiuto economico o di sostegno, nei confronti delle Amministrazioni locali o al Servizio Sanitario (non esclusi ricoveri impropri in sedi ospedaliere, particolarmente per le persone con

psicosi). In sintesi l'effetto economico delle restrizioni sulla spesa pubblica sarebbe del tutto aleatorio e inesistente.

Certamente le cifre indicate aumentano se si inseriscono tutte le patologie che nelle tabelle di invalidità sono incluse nel "range" 75/84.

Su piano dei controlli degli invalidi in atto, le Regioni non si oppongono, ma li faciliteranno, come hanno già fatto in quest'ultimo triennio, ma certamente non si possono perpetuare gli errori di impostazione delle misure come di seguito sottolineato.

La proposta: In questi termini, le Regioni chiedono una completa revisione dell'invalidità civile, come era già prevista dall'articolo 24 della legge 328/2000 (con una delega mai attuata) con l'attribuzione dei benefici a chi è veramente disabile e non autosufficiente. In questo senso gli assegni sociali per l'invalidità civile e l'indennità di accompagnamento, dovrebbero trasformarsi in tre misure che rispondano a problemi di incapacità di produrre reddito o non autosufficienza:

- a. sostegno economico per sostituire la mancata produzione di reddito da lavoro da parte del disabile (una sorta di reddito minimo) da revocare quando la persona è inserita definitivamente nel sistema produttivo o da conservare se l'inserimento al lavoro non è possibile;
- b. sostegno economico per i disabili adulti, molto gravi, al fine di favorire la loro vita autonoma;
- c. sostegno economico di assistenza e tutela per gli ultrasessantacinquenni totalmente non autosufficienti.

Questa proposta, presuppone anche nuove modalità valutative. Le Regioni hanno presentato su questo piano più documenti per l'utilizzo dell' ICF per i disabili giovani e adulti, mentre per gli anziani si dovrebbero utilizzare metodi di valutazione dell'autonomia, già in uso in molte regioni italiane. A questo proposito va sottolineato che un'apposita Commissione Ministeriale istituita con Decreto del 26 marzo 2010 e insediata il 24 maggio u.s., sta già lavorando per modificare le tabelle di invalidità. Acceleriamo i lavori della Commissione e modifichiamo contemporaneamente gli emolumenti come sopra indicato, rendiamoli appropriati e arriveremo senz'altro ad un risparmio anche maggiore, collegato però ad una equità erogativa che non va a penalizzare persone in condizioni di elevato bisogno.

Ancora sulle condizioni della disabilità, l'articolo 10 comma 5, del Decreto che sancisce la manovra, tratta dell'alunno in condizioni di handicap, richiedendo, nel piano personalizzato una rigorosa separazione tra le azioni per l'istruzione e quelle per la assistenza.

Fermo restando che l'inclusione scolastica è una modalità che interagisce molto sul miglioramento delle condizioni di disabilità, la richiesta che le Regioni pongono è quella di rispettare l'intesa in Conferenza Unificata del 20.03.2008 "Intesa tra il Governo, le Regioni e gli enti locali, in merito alle modalità e i criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità", dove già emerge che il piano educativo personalizzato deve indicare le azioni a carico della scuola e quelle a carico delle Amministrazioni locali, senza utilizzo delle risorse messe in campo dalla scuola per attività assistenziali.

In proposito le Regioni si impegneranno con gli Organi della Scuola, a vigilare affinché sia rispettato quanto evidenziato nell'intesa stessa.

Roma, 15 giugno 2010



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/052/CU19/C8

**INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E
 DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO
 DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CONCERNENTE IL RIPARTO
 DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI PER
 L'ANNO 2010**

Punto 19) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime Intesa sullo schema di decreto con la seguente proposta di emendamento dell'articolo 6:

Riformulazione articolo 6:

Art. 6: “Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di reintegro del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2010, vista la situazione di straordinaria necessità determinatasi a causa degli eventi sismici del 2009, saranno prioritariamente assegnate alla Regione Abruzzo al fine di mantenere costante l'ammontare di risorse attribuite alla medesima regione nella Tabella n. 3 del decreto di riparto relativo all'annualità 2009. Eventuali ulteriori risorse residuali per l'anno 2010 saranno ripartite fra le Regioni con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto.”

Roma, 8 luglio 2010



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/116/CU09/C2

DOCUMENTO DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUL
DDL LEGGE DI STABILITÀ

Punto 9) O.d.g. Conferenza Unificata

Il disegno di legge di stabilità per il triennio 2011-2013, presentato dal Governo alla Camera dei Deputati il 19 ottobre 2010 (AC n. 3778), è stato predisposto sulla base della nuova disciplina prevista dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'emendamento nella versione originaria presentata dal Governo, determina complessivamente **maggiori entrate nette** pari a 3.121,7 milioni nel 2011, 889,9 milioni nel 2012 e 1.077,6 milioni nel 2013 (in termini di saldo netto da finanziare).

A fronte di **maggiori spese nette** pari a 3.092,4 milioni nel 2011, 444,7 milioni nel 2012 e 512,7 milioni nel 2013, si determina un **miglioramento del saldo** in ciascuno degli anni del triennio: 29,3 milioni nel 2011, 445,2 milioni nel 2012 e 564,9 milioni nel 2013. Analoghi effetti, sia pure di misura più contenuta, si registrano in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

Non si determinano invece effetti sui saldi relativi al 2010, a fronte di una corrispondente variazione delle entrate e delle spese.

Disposizioni di interesse per la finanza regionale

Ripartizione FAS (art.1, comma 5)

Si riafferma la ripartizione dei fondi Fas nella misura dell'85% a favore del Sud e del 15% a favore del centro-Nord. Una quota, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2012, delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate è destinata a interventi di edilizia sanitaria pubblica.

Emendamento (conseguente all'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 18 novembre):

Il comma 6 dell'articolo 1 del DDL di Stabilità 2011 (AC 3778) è così riformulato:

“Le risorse pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2012, incluse quelli derivanti dalle rimodulazioni disposte ai sensi della Tabella E, sono destinate alla realizzazione dei programmi attuativi regionali 2007-2013 del Fondo per le Aree Sottosviluppate.”.

Trasporto pubblico locale. (art. 1, commi 6 e 7).

Previa adozione di misure di efficientamento e razionalizzazione da inserire nei contratti di servizio, vengono destinati 425 milioni a favore del trasporto pubblico locale. Le risorse sono ripartite con decreto MEF e MIT, acquisito il parere favorevole della

Conferenza Unificata, per sostenere i costi relativi al materiale rotabile. I criteri di riparto terranno conto:

1. programmazione e realizzazione di investimenti con risorse regionali proprie nel periodo 2009-2011 e nel triennio precedente;
2. aumenti tariffari negli esercizi 2010 e 2011 da cui risulti l'incremento del rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivi;
3. razionalizzazione dei servizi nell'ottica di una più efficiente programmazione, nel periodo di efficacia dei contratti in rapporto ai servizi resi nell'anno precedente, con conseguente incremento del carico medio annuo dei passeggeri trasportati nel primo periodo di applicazione del contratto;
4. ammontare del cofinanziamento annuo regionale per il contratto di servizio.

Il comma 7 prevede che i contratti di servizio per le Regioni a statuto speciale devono prevedere criteri di efficientamento e razionalizzazione, e sono stipulati nei limiti degli stanziamenti di bilancio a carattere continuativo allo scopo autorizzati. Eventuali risorse aggiuntive sono utilizzate in favore delle regioni a statuto ordinario. La relazione tecnica della RGS evidenzia che non si determinano effetti sui saldi di finanza pubblica e, pertanto, le risorse vanno escluse dal Patto di Stabilità per le Regioni, in quanto precedentemente autorizzate..

Emendamento

Al comma 7 dell'articolo 1 del DDL di Stabilità 2011 (AC 3778) sono aggiunti i seguenti commi:

7-ter. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 è abrogato. Torna pertanto in vigore il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7-quater. All'articolo 1, comma 302 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "15 febbraio 2010" sono sostituite dalle parole "15 febbraio 2011.

7-quinquies. Le risorse di cui al comma 7 sono escluse dal Patto di Stabilità per le Regioni."

Relazione

La proposta di emendamento consente di ristabilire la fiscalizzazione delle risorse finanziarie destinate al trasporto ferroviario regionale di Trenitalia (di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997), originariamente prevista dall'articolo 1, comma 302 della legge n. 244 del 2007 e successivamente soppressa dall'articolo 14, comma 2 del decreto-legge n. 78 del 2010.

La riesplorazione degli effetti del predetto comma 302 comporta la necessità di aggiornare il termine entro cui va adottato il provvedimento per l'individuazione della somma spettante a ciascuna regione a statuto ordinario

Federalismo Fiscale (art. 1, comma 23)

Con la finalità di favorire il federalismo fiscale, viene affidato alla SOSE, secondo modalità definite con apposita convenzione stipulata dal MEF, l'incarico (per 5 milioni di euro annui) di predisporre le metodologie ed elaborare i dati per la definizione dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi dalle Regioni e dagli enti locali, in settori diversi dalla sanità.

È attribuita all'IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) l'analisi dei bilanci e della spesa dei Comuni. Si prevede a favore di SOSE spa e di IFEL lo stanziamento, rispettivamente, di 5 milioni per gli anni 2011-2012 e 2013 e l'incremento dallo 0,8 per mille all'1 per mille ICI.

A riguardo si osserva che il disegno di legge viola la legge delega n. 42/09 prevede l'invarianza delle risorse nell'attuazione del federalismo fiscale.

Inoltre, si segnala il mancato coinvolgimento delle regioni o della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nell'affidare a SOSE anche la definizione dei costi standard in settori diversi dalla sanità.

Emendamento

All'articolo 1, comma 23, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, per il finanziamento dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale su ferro.”.

Sostegno alla ricerca (art. 1, comma 25).

E' prevista la concessione di un credito d'imposta per le imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca. Il credito d'imposta non costituisce base imponibile ai fini IRAP con conseguente perdita di gettito per le Regioni in violazione del principio dell'art. 2, comma 2, lett. t) della legge n. 42/09 che prevede la compensazione della riduzione di gettito.

Emendamento

Alla fine del comma 25 è aggiunto il seguente periodo: “Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera t) della legge n. 42/2009, il minor gettito IRAP viene compensato a favore delle Regioni con oneri a carico del bilancio dello Stato.

Prestiti d'onore e borse di studio (art.1, comma 26).

Viene incrementato di 100 mln il fondo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio. La relazione tecnica della RGS evidenzia che non si determinano effetti sui saldi di finanza pubblica in assenza di deroghe al PSI e, pertanto, per renderli spendibili occorre modificare il Patto.

Fondo politiche sociali (art.1, comma 38).

Viene incrementato il fondo (già ridotto dalla Finanziaria 2010) di 200 mln.

La relazione tecnica al maxi emendamento prevede un effetto negativo sull'indebitamento netto e sul fabbisogno.

Emendamento:

Al comma 38 dell'articolo 1 del DDL di Stabilità 2011 (AC 3778) è aggiunto il seguente periodo:

“ Le risorse di cui al presente comma sono escluse dal Patto di Stabilità per le Regioni.”.

Proroga detassazione produttività (art. 1, comma 47)

La norma proroga, per il periodo 1/1/2011 – 31/12/2011, il regime di agevolazione fiscale per i lavoratori dipendenti del settore privato limitatamente alle remunerazioni corrisposte in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Il beneficio fiscale consiste nell'applicazione, sulle remunerazioni oggetto di agevolazione, di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali fissata in misura pari al 10% in luogo del regime di tassazione ordinaria.

Da questa norma consegue un minor gettito dell'addizionale regionale all'Irpef stimato, dalla relazione tecnica, in 72 milioni di euro per l'anno 2012.

Emendamento

Alla fine del comma 47 è aggiunto il seguente periodo: “Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera t) della legge n. 42/2009, il minor gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF viene compensato a favore delle Regioni con oneri a carico del bilancio dello Stato.

SANITÀ**Tickets sanitari (art.1, comma 48).**

L'abolizione del ticket sanitario per le visite specialistiche e diagnostiche (347,5 milioni) è assicurata per soli 5 mesi dell'anno e non sono assicurate le risorse per la spesa farmaceutica (600 mln).

Piani di rientro sanitari (art.1, comma 49). Viene prevista la copertura del disavanzo a valere su risorse del bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura risultino essere state approvate entro il 31/12/2010. (art.1, c.56)

Azioni esecutive verso le ASL. (art.1, comma 50): Fino al 31/12/2011, per le regioni in piano di rientro e già commissariate, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie. I pignoramenti effettuati prima della entrata in vigore del dl 78/2010, non producono effetti fino al 31/12/2011.

Sblocco parziale turn-over (art.1, comma 51)

Nel caso in cui in sede di verifica dell'attuazione dei piani di rientro sanitari, da effettuarsi entro il 31/10/2010, venisse certificata una attuazione parziale degli stessi, le misure di blocco totale del turn over e delle spese non obbligatorie non operano nella misura del 10%.

Pagamenti dei Comuni (art. 1, commi 58 e 59)

Viene istituito un fondo di 60 milioni di euro, nello stato di previsione del MEF, per il pagamento di interessi passivi maturati dai Comuni per il ritardato pagamento di fornitori.

Possono accedere a detto fondo i Comuni c.d. virtuosi che:

abbiano rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;

abbiano un rapporto tra spese di personale ed entrate correnti inferiore alla media nazionale.

Emendamento

Sono soppressi all'articolo 1 i commi 58 e 59.

Patto di stabilità per le Regioni (commi da 123 a 148)

La norma regola il patto di stabilità per il triennio 2011 – 2013. L'obiettivo sarà calcolato sulla media della spesa finale degli anni 2007 – 2009 rettificata per un importo pari alla somma algebrica delle differenze tra gli obiettivi programmatici del triennio 2007-2009 ed i relativi risultati. Sono previste percentuali diverse di taglio per ciascun anno e diversificate per competenza e per cassa (per l'anno 2011 -12,3% per la competenza e 13,6% per la cassa)

Dal complesso delle spese finali è possibile detrarre le:

- spese per la sanità, cui si applica specifica disciplina di settore;
- spese per la concessione di crediti;
- quote UE di cofinanziamento per la programmazione comunitaria (correnti e in c/capitale);
- spese relative ai beni trasferiti ai sensi del DL 85/10 (federalismo demaniale);
- spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n.42;
- pagamenti correnti in conto residui passivi erogati a EELL;
- spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del sesto censimento in agricoltura nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT.

È ridefinibile il proprio obiettivo di cassa riducendo l'obiettivo di competenza nelle voci interessi passivi, oneri finanziari, personale e produzione dei servizi.

Le regioni possono estendere le regole del patto nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali.

Le regioni possono autorizzare gli EELL del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in capitale e contestualmente procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa (riduzione dei pagamenti in conto capitale) o competenza (riduzione degli impegni correnti).

A decorrere dal 2011 le Regioni possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermo restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio, di sanzioni e l'importo dell'obiettivo determinato. Le disposizioni sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con la Conferenza unificata.

In favore delle Regioni viene autorizzato lo svincolo di destinazione delle risorse vincolate spettanti alle Regioni nella misura del doppio delle somme cedute a rettifica degli obiettivi originari degli enti locali a rettifica degli obiettivi originari degli enti locali da utilizzarsi solo per spese di investimento.

In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, la Regione non può:

- ricorrere a indebitamento per investimenti;
- Impegnare spese correnti superiore all'importo minimo dei corrispondenti impegni nell'ultimo triennio;
- procedere ad assunzione del personale a qualsiasi titolo.

È prevista la mancata applicazione della sanzione relativa alla restituzione delle risorse al Governo nel caso in cui lo sfioramento sia dovuto alla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'UE.

Emendamenti

All'art.1 è inserito il seguente comma 146 bis:

“146 bis. Le Regioni che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente, procedono autonomamente ad applicare le seguenti prescrizioni:

- 1) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- 2) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- 3) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;

che il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano mensilmente. In tale caso le Regioni si considerano adempienti a tutti gli effetti. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui al comma 4, dell'art.14 del DL 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, scattano entro un mese dalla mancata certificazione mensile.”

All'art.1 è inserito il seguente comma 127 bis:

“127 bis. Ai fini della determinazione del totale delle spese nette soggette a patto di stabilità, le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale “Ordinamento degli uffici - Amministrazione generale ed organi istituzionali” ai sensi dell’art.19 bis della legge 166/2009, sono ponderate con un coefficiente compreso fra 1,05 e 1,10 mentre il totale delle spese nette in conto capitale è ponderato con un coefficiente compreso fra 1,20 e 0,80.”

All’art. 1, comma 141, nel primo periodo, la parola: “doppio” è sostituita dalla parola “triplo”. Nel secondo periodo, le parole: “solo per spese di investimento” sono sostituite dalle parole: “prevalentemente per spese di investimento”.

All’art.1 è inserito il seguente comma 146 ter:

“146 bis. Ciascun ente può utilizzare le differenze negative fra il risultato registrato e l’obiettivo programmato annualmente a riduzione delle spese in capitale che concorrono al risultato dell’anno successivo a quello di riferimento”.

All’art.1, comma 133, dopo le parole: “alla spesa di personale”, sono aggiunte, “ai trasferimenti correnti a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private,”.

Patto di Stabilità territoriale

Emendamento:

Dopo il comma 138 è aggiunto il seguente:

“138bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 136, 137 e 138, le Regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonome locali e ove non istituito con i rappresentanti regionali delle autonomie locali

Dopo il comma 139 è aggiunto il seguente:

139 bis. A decorrere dall’anno 2011, in alternativa a quanto disposto dal comma 139, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando l’importo dell’obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 86 a 119 per gli enti locali della regione integrato con l’obiettivo determinato in applicazione dei commi da 121 a 148 per la regione stessa. In tal caso, le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni si applicano solo nei confronti della regione la quale è tenuta a garantire il rispetto dell’obiettivo complessivamente determinato per l’intero territorio ed esercita, nei confronti degli enti locali, le funzioni di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 107 e 108. La regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con la Conferenza unificata.

La specifica della destinazione delle risorse viene riepilogata nella seguente tabella:

Specifica destinazione maggiori risorse (milioni euro)				
oggetto		2011	2012	2013
a favore ENTI LOCALI		551,00	7,00	7,00
Art. 1	Sose-Potenziamento sistema informativo EELL	5,00	5,00	5,00
Art. 1	Ifel-Potenziamento sistema informativo EELL	2,00	2,00	2,00
Art. 1	PSI Comuni	470,00	0,00	0,00
Art. 1	PSI Comune Parma	14,00	0,00	0,00
Art.1	fondo pagamento dei comuni alle imprese	60,00	0,00	0,00
a favore UNIVERSITA'		805,20	500,00	500,00
Art. 1	Fondo università	800,00	500,00	500,00
Art.1	Scuole superiori universitarie	3,20	0,00	0,00
Art.1	Scuola Alti studi di Lucca	2,00	0,00	0,00
a favore ECONOMIA E IMPRESE		2.658,00	848,00	612,00
Art. 1	Credito imposta ricerca e sviluppo	100,00	0,00	0,00
Art. 1	Fondo occupazione (ammortizzatori sociali)	1.000,00	0,00	0,00
Art. 1	Sopp aumento contributivo ass generale obb	363,00	335,00	362,00
Art. 1	Agevolazioni piccola proprietà contadina	44,00	44,00	44,00
Art. 1	Agevolazioni contributive agricoltura	206,00	206,00	206,00
Art. 1	Proroga detassazione produttività	835,00	167,00	0,00
Art. 1	Produttività Irpef-add comuni	0,00	24,00	0,00
Art. 1	Produttività Irpef-add regioni	0,00	72,00	0,00
Art. 1	TV locali	45,00	0,00	0,00
Art. 1	Contributi a stampa estero	5,00	0,00	0,00
Art. 1	Tab. C - Editoria	60,00	0,00	0,00
a favore REGIONI		650,50	3,00	0,00
Art. 1	Borse studio e prestiti d'onore	100,00	0,00	0,00
Art. 1	Fondo nazionale politiche sociali	200,00	0,00	0,00
Art. 1	Tickets sanità	347,50	0,00	0,00
Art.1	Terremoto Umbria	3,00	3,00	0,00
a favore ALTRE STATO		1.587,70	4,70	0,00
Art. 1	Missioni di pace	750,00	0,00	0,00
Art. 1	Strade sicure (froze armate - polizia)	36,40	0,00	0,00
Art. 1	Fondo art. 7 quinq dl 5/2009	800,00	0,00	0,00
Art. 1	Detrazioni italiani estero	1,30	4,70	0,00
TOTALE		6.252,40	1.362,70	1.119,00

Roma, 18 novembre 2010



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/134/CR3b/C8

PROPOSTA DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELL'ANCI NAZIONALE

UN PATTO ISTITUZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI A DIFESA DEL WELFARE

Premessa

L'attuale situazione di fluidità sociale a cui non sono estranee la crisi economica e le difficoltà istituzionali che si stanno affrontando in questo momento, richiedono un forte impegno istituzionale per difendere i diritti dei più deboli e fare in modo che i principi generali di un welfare solidale e rispettoso dei diritti di cittadinanza, possa consolidarsi e proseguire la strada intrapresa dopo la legge 328/2000.

Proprio le grosse difficoltà economiche, i tagli subiti dalle Regioni e dalle Autonomie Locali dopo il decreto legge 78/2010, convertito in legge 122/2010, impegnano le Istituzioni pubbliche, a partire dal Governo nazionale, a stabilire un **Patto**, in analogia a quanto avvenuto anche per la salute, che faccia convergere risorse nazionali, regionali e locali, per una programmazione almeno triennale di interventi e attività atte a rispondere ai bisogni sociali in continuo aumento, anche per la precarietà dello sviluppo economico e del lavoro, come sopra ricordato.

La riaffermazione del **sistema di sussidiarietà** per le politiche sociali, con il coinvolgimento di Comuni, Regioni e Stato, che anche con differenze di apporti finanziari, hanno contribuito ad un primo consolidamento di livelli assistenziali, e, pur nella disomogeneità nazionale le risorse impegnate (finanziarie e umane), hanno risposto in larga parte a problemi di povertà, minori, famiglia, anziani, disabili, emarginazione e disadattamento, domiciliarità, residenzialità, prestazioni integrate con sanità e scuola, etc.

I bisogni emergenti

In questo quadro, emergono in primis:

- la necessità di sostegno alle famiglie e alle persone in situazione di fragilità sociale, con particolare riferimento alle gravi disabilità e agli anziani con problemi di non autosufficienza;

- l'indispensabilità di mantenere e implementare una rete di protezione sociale, che accolga le persone in difficoltà non solo per risposte dirette, ma anche per orientare e sostenere nel disagio, le soluzioni più idonee e costruttive per uscire dal bisogno (povertà, immigrazione);
- la necessità di un sistema di servizi a sostegno della famiglia e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ivi inclusi gli interventi obbligatori ed essenziali per l'accoglienza dei minori fuori famiglia.

I termini del Patto

Nella considerazione di quanto sopra esposto, emerge la necessità proprio in questo periodo di difficoltà, di non far venire meno le risorse “minime” necessarie al sostegno del sistema e la risposta ai bisogni emergenti sopra evidenziati. Sotto questo profilo, si parte da ottenere certezze per il 2011, ma l'obiettivo è di una programmazione triennale in cui sia presente anche l'individuazione dei livelli di assistenza per il sociale (LEP), con le gradualità necessarie già previste dai decreti attuativi del Federalismo. Il Patto, quindi dovrà impegnare:

- il **Governo** a provvedere tramite integrazione con legge di Bilancio, a finanziare per il 2011, il Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, il Fondo nazionale per la non autosufficienza e il Fondo famiglia con la stessa quantità di risorse del 2010;
- le **Regioni**, nella predisposizione del bilancio 2011 con le difficoltà dei tagli già operati dal Decreto Legge 78/2010 convertito in legge 122/2010 e dei tagli derivati dalla legge di stabilità 2011, in ordine al trasferimento dei fondi “Bassanini”, a porre particolare attenzione alle Politiche sociali, con interventi che in ogni caso non possono essere compensativi di tagli statali.
- i **Comuni**, analogamente alle Regioni, a mantenere nei bilanci 2011, a fronte dei tagli da operare alle spese, risorse per le politiche sociali, tali da garantire il funzionamento della rete assistenziale come sopra ricordata.

Nei termini indicati, sarà più facile per le Istituzioni pubbliche coinvolgere nel Patto anche i soggetti del Terzo Settore, gli Organismi no profit e tutte quelle forme di sussidiarietà orizzontale che consentono il mantenimento di un Welfare solidale anche in vigenza del Federalismo fiscale e amministrativo.

Roma, 25 novembre 2010



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese ed alle famiglie (A.S. 2518).

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 5 /C.U. del 20 gennaio 2011

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 20 gennaio 2011:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza Unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

VISTA la nota n. 9319 DAGL/51622/10.3.1 del 30 dicembre 2010 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese ed alle famiglie (A.S. 2518), approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 dicembre 2010, provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2010, n. 303 che, in data 10 gennaio 2011, è stato trasmesso alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta:

- le Regioni hanno consegnato un documento (Allegato A) nel quale esprimono parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti ivi contenuti e con la richiesta di avviare un confronto, in tempi brevi, con i Ministeri competenti;
- l'ANCI ha espresso parere negativo con la formulazione di talune proposte emendative contenute in un documento (Allegato B) che è stato consegnato, mettendo in risalto soprattutto due questioni alle quali i Comuni tengono particolarmente: gli oneri di urbanizzazione ed il limite dell'indebitamento;
- l'UPI ha espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti in un documento (Allegato C) che è stato consegnato;
- l'UNCCEM ha espresso parere negativo salvo l'accoglimento delle proposte emendative contenute in un documento (Allegato D) che è stato consegnato, sottolineando in particolare la problematica concernente la soppressione delle Autorità d'ambito (ATO) che sta creando ripercussioni sui servizi ed aumenti eccessivi delle tariffe;

CONSIDERATO che il Governo si è riservato di valutare le proposte formulate con l'impegno di procedere, in tempi brevi, ad un confronto con le Regioni e con gli Enti locali;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese ed alle famiglie (A.S. 2518) con le osservazioni e le proposte emendative contenute nei documenti che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

ESiniscalchi



Il Presidente
On.le Dott. Raffaele Fitto

[Signature]



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
11/05/CU2/C2

Consegnato nelle
sedute del
20 gennaio 2011

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN
LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 225
RECANTE: “PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DI INTERVENTI URGENTI IN
MATERIA TRIBUTARIA E DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E
ALLE FAMIGLIE”. (A.S. N. 2518).**

Punto 2) odg Conferenza Unificata

PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGGE.

Il DL *Milleproroghe* è strutturalmente semplificato rispetto agli anni precedenti: è costituito da 4 articoli e due tabelle.

L'**articolo 1** presenta una formula particolare in quanto prevede lo slittamento al 31 marzo della “scadenza dei termini e dei regimi giuridici” indicati nell'allegata tabella 1, rimandando ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri l'eventuale ulteriore proroga fino al 31 dicembre.

Un “milleproroghe” che rimanda, insomma, ad uno o più “milleproroghe” ulteriori.

Le proroghe non sono onerose per il bilancio dello Stato. (vedi allegato)

L'**articolo 2** prevede una serie di misure, onerose per il bilancio dello Stato, relative a:

- **5 per mille:** rideterminazione delle risorse nella misura complessiva di 400 milioni. 100 milioni della dotazione sono destinati ad interventi mirati a favore della SLA.
- **Slittamento** termini fiscali per eventi in Abruzzo e Veneto.
- Proroga del regime fiscale agevolativo:
 - a favore del **settore cinematografico** fino al 30 giugno 2011;
 - a favore dei **benzinai** per tutto il 2011;
- proroga di un anno per il personale assegnato agli **sportelli unici per l'immigrazione**.

- Al 30 giugno 2011 per l'**approvazione dei bilanci delle Agenzie Fiscali** e per la sottoscrizione delle relative Convenzioni.
- Proroga fino al 31 dicembre 2011 l'obbligo di presentare domanda al questore per l'apertura **internet point** che rendono disponibili postazioni telematiche per l'accesso a Internet.
- Previsto in particolare il dirottamento di una parte delle risorse (fino al 42,5% del totale) derivanti dalla **vendita di immobili della Difesa** verso il fondo di ammortamento dei titoli di Stato.

L'**articolo 3** prevede la copertura finanziaria degli interventi aventi natura onerosa. Sono utilizzate le risorse disponibili per i rimborsi a compensazioni e crediti d'imposta; una parte dei fondi stanziati per l'editoria; le risorse del Fondo a favore dei comuni sottoposti a piani di rientro nei quali sia stato nominato il commissario straordinario; disponibilità della tesoreria sul Fondo per la finanza d'impresa.

L'**articolo 4**, come di rito, la data di entrata in vigore.

OSSERVAZIONI

Le Regioni chiedono al Governo di far fronte agli impegni sottoscritti con l'Accordo fra Governo e Regioni raggiunto il 16 dicembre scorso inserendo nella legge di conversione del DL le norme che recepiscono l'Accordo che riguardano:

1. il maggior finanziamento del Trasporto Pubblico Locale per l'anno 2011 per 75 ml in aggiunta ai 425 ml previsti dalla legge di stabilità;
2. reintegro dei fondi per 400 ml per il 2011 per esigenze di TPL a fronte del completo adempimento da parte delle regioni dell'Accordo del 12 febbraio 2009 in materia di fondo sociale europeo;
3. esclusione dal patto di stabilità delle spese per il finanziamento del TPL (425 ml legge di stabilità + 75 ml da stanziare + 400 ml reintegro dei fondi per TPL per adempimento Accordo 12 febbraio 2009) e delle spese finanziate con il Fondo nazionale politiche sociali (200 ml);
4. interpretazione autentica delle disposizioni vigenti limitative delle assunzioni che non si applicano agli enti del SSN delle regioni che non sono interessate da piani di rientro;
5. dare corso alle proposte di modifica del patto di stabilità interno così come definite nell'Accordo.



EMENDAMENTI SUL PATTO DI STABILITÀ 2011

Modifiche alla legge 13 dicembre 2010, n.220

1. All'articolo 1 è inserito il seguente comma 148 bis:

“148 bis. Le Regioni che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente, si considerano adempienti al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell'anno successivo, procedono ad applicare le seguenti prescrizioni:

- a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. A tal fine riducono l'ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanità, ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio;
- b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione.

A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b), e c). La certificazione è trasmessa entro il 10 giorni successivi a ciascun trimestre al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione le Regioni si considerano inadempienti a tutti gli effetti. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui al comma 4, dell' art. 14 del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scattano decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione.”

- 2. All'articolo 1, comma 143, nel primo periodo, la parola: “doppio” è sostituita dalla parola “triplo”.
- 3. All'articolo 1, comma 135, dopo le parole: “alla spesa del personale”, sono aggiunte, “ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private,”.
- 4. Dopo il comma 130 aggiungere il seguente comma:
“130-bis. i fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna Regione, le spese sono valutate considerando le spese correnti riclassificate secondo la



qualifica funzionale” Ordinamento degli uffici – Amministrazione generale ed organi istituzionali” ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui al presente comma è determinata con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, assumendo a riferimento i dati comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del presente comma si applicano nell'anno successivo a quello di emanazione del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al precedente periodo.”.

5. Dopo il comma 138 è aggiunto il seguente:
 "138-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 138, le Regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non istituito con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. ".
6. Sostituire il comma 140 con il seguente:
 "140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica”
7. Aggiungere il seguente comma:
 139 bis. Il Governo si impegna a dare attuazione all'articolo 17, comma 1, lett. c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, attraverso “il sistema regionale integrato” tra la Regione e gli enti locali soggetti al patto. La Regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La Regione risponde nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi complessivamente determinato ed applica le sanzioni ed effettua il monitoraggio per tutti gli enti del sistema regionale integrato; monitoraggio che viene trasmesso dalla Regione alla Ragioneria generale dello Stato. I contenuti del presente punto si applicano a decorrere dall'approvazione del decreto legislativo sull'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali.”.
8. All'articolo 1, comma 129, dopo la lettera g) è inserita la seguente lettera:
 “h) delle spese finanziate con le risorse di cui all'articolo 1, comma 6, 7, e



38, della presente legge. L'esclusione delle spese di cui al comma 38 dell'articolo 1 della presente legge opera nel limite di 200 milioni di euro".



EMENDAMENTO ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

All'articolo 2, comma 4, del decreto legge 194/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 25/2010, dopo le parole *“effettivo trasferimento delle competenze”*, aggiungere le seguenti parole *“e, per quanto necessario al loro svolgimento, delle posizioni giuridiche, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e patrimoniali”*.

Motivazione

L'emendamento rimette alla gestione liquidatoria del Commissario ad acta dell'ente irriguo Umbro-Toscano il trasferimento delle posizioni giuridiche, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e patrimoniali necessarie allo svolgimento delle competenze da parte del futuro soggetto individuato dalle Regioni Umbria e Toscana. Ciò in quanto la formulazione del comma 4 del decreto legge 194/2009 prevede il solo passaggio delle competenze all'ente che sarà individuato dalle Regioni Umbria e Toscana a seguito della soppressione dell'Ente irriguo Umbro-Toscano, senza alcun riferimento alle risorse umane e strumentali, né all'eventuale successione nei rapporti giuridici pendenti. L'eventualità che, attraverso una rigorosa interpretazione del testo derivante dall'attuazione delle procedure liquidatorie di un soggetto pubblico possano interrompersi i diversi rapporti in corso quali ad esempio il provvedimento di concessione di grande derivazione dell'acqua ad uso irriguo dal fiume Tevere, impone di richiedere tale emendamento.

EMENDAMENTO PIANO DI STABILIZZAZIONE

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2 bis

1. I piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, sono inviati entro il 30 giugno 2011.
L'attuazione degli atti indicati nei piani deve avvenire entro il 31 dicembre 2012.

Conseguentemente alla Tabella 1 allegata sopprimere la terza riga.



EMENDAMENTI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE SOCIALI:

Aggiungere all'articolo 2, dopo il comma 19, il seguente comma :

“Al fine di garantire la non interruzione dei servizi a favore delle persone non autosufficienti, con particolare riferimento al rafforzamento della rete territoriale extraospedaliera, al supporto alle famiglie con persone aventi disabilità estreme e patologie geriatrico-degenerative, il Fondo per le Non Autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già incrementato dal comma 102 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di euro 400 milioni per l'anno 2010, è ulteriormente incrementato di euro 400 milioni per l'anno 2011. Al maggior onere di 400 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 3

Aggiungere all'articolo 3, dopo il comma 2, il seguente comma:

“Agli oneri derivanti dall'articolo 2 comma 19 bis si provvede con i risparmi derivati dall'innalzamento dell'età pensionabile delle donne di cui al comma 12-sexies dell'articolo 12 della Legge 30 luglio 2010, n. 122 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”* .

Motivazione

La conferma del finanziamento per il 2011 del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze diventa in questo momento di transizione verso l'assetto Federalistico, indispensabile per garantire l'assistenza ad oltre 300.000 persone non autosufficienti. Certamente questa misura non è risolutiva dei problemi della non autosufficienza che richiedono una disciplina più organica all'interno della fissazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) di cui alla lettera m), dell'articolo 117 del testo Costituzionale rinnovellato, disciplina individuata anche nello stesso decreto sul Federalismo Fiscale concernente le entrate comunali e regionali in corso di esame presso gli Organi Parlamentari. L'individuazione dei LEP di cui alla legge 42/09, andrà a correlarsi anche con i LEA previsti dal Patto per la Salute 2010/2012, portando alla complessiva fissazione dei diritti civili e sociali dove i non autosufficienti hanno larga parte.

Ma in oggi, anche per dar forza alle regioni che hanno previsto in maniera diffusa misure a favore dei non autosufficienti e delle loro famiglie, interrompere questo supporto nazionale significherebbe colpire ulteriormente i cittadini più deboli, senza un'alternativa praticabile attraverso l'utilizzo di finanze regionali e locali già fortemente provate dalle manovre finanziarie del 2010.

Infine, la proposta emendativa, in termini di reperimento delle risorse finanziarie per ripristinare il Fondo, non fa altro che rendere attivo quanto già previsto dal'ultimo comma dell'articolo 22 ter della legge 3 agosto 2009 n. 102 (articolo il cui primo comma è stato modificato alla legge 122/10), che testualmente



recita” *Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza*

EMENDAMENTI IN AMBITO SANITARIO:

1) Proroga termini accreditamento delle strutture socio sanitarie private e degli stabilimenti termali

All'art. 2 inserire il seguente comma:

All'articolo 1, comma 796, lettera t) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo le parole “strutture private” aggiungere le parole “ospedaliere e ambulatoriali”, dopo le parole “decreto legislativo n. 502 del 1992;” aggiungere le seguenti “le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e sociosanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000 n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

Motivazione

Con la legge finanziaria per l'anno 2007 (legge n. 296/2006) sono stati definiti i termini per far cessare i provvisori accreditamenti delle strutture private per le quali non sia confermato l'accredimento definitivo.

Le Regioni, quindi, erano tenute a confermare entro il 31.12.2009 l'accredimento delle strutture private provvisoriamente accreditate che, in coerenza con la programmazione nazionale e regionale, esercitano attività sanitarie e socio-sanitarie per conto e con oneri a carico del servizio sanitario nazionale e contribuiscono ad assicurare i livelli essenziali e uniformi di assistenza previsti dal decreto legislativo 502/92.

Era stato, infatti, previsto che le strutture private provvisoriamente accreditate, non accreditate definitivamente entro le scadenze prescritte, sarebbero decadute *ex lege* dalla qualifica di provvisoriamente accreditati e quindi dal possesso di uno dei presupposti necessari per erogare prestazioni per conto e con oneri a carico del servizio sanitario nazionale.

Il mancato rispetto di tali scadenze oltre a compromettere eventualmente la garanzia della continuità assistenziale, avrebbero impedito, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 1 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e dal punto 1.4 del Patto per la salute del 28 settembre 2006, l'accesso delle Regioni all'incremento delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato.



Nella legge finanziaria per l'anno 2010 (legge n. 191/2009) su richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome era stata inserita la proroga dei termini per l'accreditamento provvisorio di tutte le strutture al 31.12.2010.

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 09.12.2010 ha deciso di confermare il termine del 31.12.2010 per le strutture ospedaliere e gli ambulatori privati e di proporre la proroga di due anni al 31.12.2012 dei termini per l'accreditamento delle strutture socio sanitarie private e degli stabilimenti termali, come individuati dalla legge 24 ottobre 2000 n. 323, al fine di permettere di terminare i percorsi autorizzativi in essere non ancora conclusi.

2) Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

- Primo emendamento

All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al secondo periodo le parole "fermo restando quanto previsto all'articolo 48, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326" sono sostituite dalle seguenti: "rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa".

- Secondo emendamento

All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente periodo: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78."

Motivazione

Le modifiche all'articolo 11, introdotte in sede di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, determinano nei confronti del servizio sanitario nazionale maggiori oneri, ovvero riduzione delle economie, previste al comma 5 dello stesso articolo 11. Gli emendamenti proposti consentono di ripristinare gli effetti correttivi previsti:

- il primo emendamento, consente l'applicazione dello sconto dell'1,82% a favore del servizio sanitario regionale su tutti i medicinali erogati dalle farmacie in regime convenzionale;
- il secondo emendamento, consente di mantenere inalterati gli effetti prodotti dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nel periodo di vigenza del medesimo.



3) Interventi in materia di sicurezza antincendio per le strutture sanitarie

Al testo del decreto in argomento è aggiunto il seguente articolo:

Art.

(Interventi in materia di sicurezza antincendio per le strutture sanitarie)

1. *Fatti salvi gli adempimenti stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza, per le strutture sanitarie esistenti al 31.12.2002, classificate nel DPR 14.01.1997, il termine di adeguamento, di cui all'art. 6 del decreto del Ministero degli Interni del 18.09.2002, è stabilito sulla base del programma allegato al progetto per l'acquisizione del parere di conformità, previsto dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. La rimodulazione della scadenza, di cui al richiamato articolo 6 del decreto Ministero degli Interni del 18.09.2002, ha effetto immediato per i soggetti esercenti l'attività che confermeranno l'avvio del procedimento entro 90 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, e, contestualmente, si impegneranno a presentare la documentazione necessaria, entro 90 giorni dalla pubblicazione della norma tecnica di cui al successivo comma 3) per la prosecuzione del procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.*
2. *Il procedimento si attua attraverso fasi successive alla fine delle quali il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco emetterà un provvedimento da comunicarsi, oltre che al soggetto esercente, anche alla Regione ed al Sindaco nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione all'attività.*
3. *La documentazione tecnica ed i contenuti essenziali della medesima saranno oggetto di successiva norma tecnica di attuazione da emettersi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente.*
4. *Alla gestione del programma per la messa in sicurezza antincendio delle strutture sanitarie si provvede attraverso una programmazione decennale degli interventi di adeguamento delle strutture e degli impianti esistenti di cui al comma 1) e delle iniziative di formazione continua del personale, da attuarsi in ambito nazionale sulla base dei contenuti di un'intesa negoziata in sede di Conferenza Unificata tra le regioni ed il ministero della salute di concerto con i ministeri dell'interno e dell'economia e finanze.*



Motivazione

In merito alle problematiche concernenti l'adeguamento alle norme di sicurezza antincendio delle strutture sanitarie, le regioni hanno chiesto di verificare la possibilità di individuare un percorso per realizzare un "piano straordinario di adeguamento" alle norme di prevenzione incendi per le strutture sanitarie e socio-sanitarie soggette al D.M. 18 settembre 2002.

Si premette che è stata esclusa la possibilità di una mera proroga del termine per l'adeguamento, peraltro già scaduto nel dicembre 2007, come previsto dal citato D.M.

In ragione della necessità di assicurare l'effettivo rispetto delle regole di sicurezza antincendio (la scadenza del termine per l'adeguamento alle norme di sicurezza non ne determina l'automatico rispetto) nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie ed al contempo mantenere la funzione sociale di assistenza sanitaria alla collettività, si è ritenuto opportuno attivare il percorso che potrebbe sostanzinarsi nei seguenti elementi.

In via preliminare, in ordine alla necessità di individuare le strutture che potrebbero accedere al piano straordinario, viene proposto di consentirne l'accesso solo alle strutture che, esistenti alla data di entrata in vigore del DM in parola (28 dicembre 2002), avevano ottenuto l'approvazione del progetto antincendio da parte del competente Comando provinciale dei vigili del fuoco entro la data di scadenza del termine previsto dal medesimo decreto (28 dicembre 2007).

Elementi centrali del nuovo percorso sono costituiti da la scelta di condizionare l'attivazione del percorso alla effettiva realizzazione degli interventi, attraverso la disponibilità di apposite risorse finanziarie e con un programma di interventi da definire in un arco temporale realistico.

Per l'aspetto finanziario un utile strumento di verifica potrebbe essere individuato nel piano finanziario triennale adottato dai responsabili delle strutture sanitarie, nel quale andrebbero previste specifiche risorse per realizzare il programma di adeguamento, che la Regione competente andrebbe a validare.

4) Normativa antisismica

Per le strutture sanitarie e socio-sanitarie esistenti, nel caso in cui l'accelerazione massima al suolo ag sia inferiore a 0,125g (zona 4), è ammissibile un livello di sicurezza soddisfatto dalla verifica rispetto i carichi permanenti e alle azioni di servizio; laddove vi siano lavori in corso o programmati per l'adeguamento a altre normative di sicurezza o funzionali (antincendio, requisiti minimi igienico sanitari ...) si dovrà verificare l'opportunità di eseguire interventi di miglioramento che, con contenuti incrementi di costo rispetto l'intervento originario (max 10%) portano a significativi miglioramenti del comportamento strutturale rispetto anche l'azione sismica.

In zone con ag superiore a 0,125g (zona 2 e 3) si dovrà verificare che l'edificio sia in grado di resistere ad una accelerazione di picco al suolo pari ad almeno il



60% della accelerazione di calcolo corrispondente all'adeguamento sismico (considerando nei calcoli quale Vita nominale la vita programmata per la struttura, esistente non superiore ai 50 anni).

Per gli interventi relativi ad ospedali realizzati e collaudati con le norme sismiche previgenti al D.M. 14/01/2008, si applicano esclusivamente le norme previste dall'art. 8 del citato D.M. 14/01/2008.

Motivazione

Per quanto riguarda la questione sismica, l'art. 30 dello schema di proposta del DL Milleproroghe prevede la traslazione al 31/12/20011 solo per le dighe, confermando l'obbligo delle verifiche sismiche alla data del 31/12/2010.

Il problema è cosa succede da oggi; infatti, con successive circolari ministeriali (l'ultima prot. DPC/SISM/31471 del 21.04.10), è stato specificato che la responsabilità di effettuare le verifiche nonché di decidere i successivi interventi di adeguamento o miglioramento eventualmente necessari è in capo al proprietario dell'edificio puntualizzando l'obiettivo di rilevamento statistico dell'esecuzione delle sopradette verifiche e precisando che mentre la verifica è obbligatoria non lo è l'intervento.

D'altro canto con DM 14.01.08 sono state approvate le nuove norme tecniche per le costruzioni che, al cap. 8, definiscono i criteri per la valutazione della sicurezza e la redazione dei progetti di intervento su edifici esistenti.

Le sopracitate norme prevedono l'obbligo di eseguire le valutazioni della sicurezza e di procedere al successivo adeguamento solo in determinate circostanze progettuali (sopraelevazione, ampliamento strutturalmente collegato all'esistente,...) e non in caso di interventi di manutenzione e di adeguamento che non interferiscono con l'aspetto strutturale.

In questa situazione di parziale contraddizione delle norme si inserisce il processo di adeguamento funzionale in corso presso molte strutture ospedaliere e socio-sanitarie con l'investimento di notevoli risorse economiche da parte degli enti coinvolti (si stima, per il Veneto, un investimento di circa 1 miliardo di euro nei prossimi 10 anni solo per adeguamento e rinnovo degli impianti nelle strutture ospedaliere).

Ma mentre da un lato ai sensi dell'OPCM 2003 si è tenuti a procedere alle verifiche degli edifici senza successivo obbligo di adeguarle qualora non rispondano alle nuove norme tecniche (cosa che tra l'altro si verifica in almeno l'80% dei casi), dall'altro ci si trova a dover affrontare progettazioni o lavori in corso di adeguamento funzionale che ai sensi delle norme tecniche non devono essere preceduti da una valutazione della sicurezza (ad esempio adeguamenti antincendio e igienico sanitari).

Per assurdo nel caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (che tra l'altro ammontano a circa l'80% degli investimenti annuali) dove non è necessario, ai sensi del DM 08, procedere ad "nuovo" collaudo statico e quindi ad una nuova agibilità e l'edificio, dopo l'intervento, potrebbe risultare non a norma rispetto le verifiche previste dall'OPCM 3274/03.



Poiché una tale incongruenza risulta inammissibile, in quanto determina potenziali sprechi di denaro pubblico con l'esecuzione di lavori in strutture che poi si dovrebbero dichiarare non a "norma sismica", si ritiene necessario che la verifica della consistenza strutturale dell'edificio entri a far parte dello studio di fattibilità e del progetto preliminare di ogni intervento di adeguamento o trasformazione funzionale di un edificio ospedaliero, indipendentemente dalla tipologia dei lavori previsti (manutenzione, ristrutturazione, etc...).

In particolare si ritiene che l'allineamento dei progetti per adeguamenti sismici con quelli derivanti da altre norme di sicurezza o funzionamento (antincendio, requisiti minimi,...) dovrebbe rappresentare un metodo di pianificazione degli interventi nel settore ospedaliero al fine di rendere congruente il sistema di interventi previsto rispetto le possibilità economiche.

Si ritiene inoltre necessario stabilire dei livelli minimi di sicurezza di riferimento per gli edifici ospedalieri e le strutture sociosanitarie esistenti nella regione indipendentemente dal titolo di proprietà, in quanto la sicurezza deve essere garantita in egual modo su tutto il territorio.

Infatti si evidenzia che la responsabilità della scelta del coefficiente di sicurezza non può essere lasciata in capo al singolo proprietario (come invece è stato ribadito dalle circolari applicative del DM 08) sia perché la scelta degli interventi risulta così influenzata, oltre che dalla personale interpretazione della norma, anche da aspetti economici sia perché sotto il profilo giuridico l'impostazione non sembra in linea con i principi costituzionali relativi al valore della salute;

La verifica dovrebbe servire a determinare l'entità massima delle azioni, considerate nelle combinazioni di progetto previste, che la struttura è capace di sostenere con i margini di sicurezza richiesti dalle NTC, definiti dai coefficienti parziali di sicurezza sulle azioni e sui materiali.

Si sottolinea che la verifica rispetto i soli carichi permanenti e azioni di servizio deve essere sempre e comunque verificata.

5) Risorse accantonate per visite fiscali

L'importo di 70 milioni di euro accantonato, in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, in sede di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 in applicazione dell'art. 11, comma 5 del decreto legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, corrispondente all'ammontare delle risorse da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico legali disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia, viene attribuito alle regioni dal Ministero della Salute sulla base dei criteri individuati, in sede di comitato ex articolo 9 dell'intesa Stato – Regioni del 23 marzo 2005, previa valutazione congiunta degli effetti della predetta sentenza sugli oneri per la copertura dei medesimi accertamenti medico legali.

Motivazione

In sede di Conferenza Stato - Regioni del 18 novembre 2010 è stata raggiunta l'intesa relativa alla proposta del Ministero della Salute di deliberazione del CIPE concernente: "Nuovo riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 in applicazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122", con la richiesta da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'impegno politico di attivare, presso il Ministero della Salute, un tavolo misto Stato – Regioni.

Ciò al fine di approfondire gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010 e di definire i criteri per l'utilizzazione della somma accantonata pari a 70 milioni di euro corrispondente all'ammontare delle risorse da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico legali disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia.

EMENDAMENTO APA – Politiche agricole

Per l'anno 2011, il finanziamento delle attività di controllo delle attitudini produttive per ogni specie e tipo zootecnico, previste dalla Legge 15 gennaio 1991, nr. 30 sulla riproduzione animale ed attuate tramite le Associazioni Provinciale Allevatori, è ripristinato per l'importo di 56,5 milioni di euro.

Motivazione

L'azzeramento delle risorse previste per lo svolgimento delle funzioni pubbliche relative ai controlli funzionali sulle attitudini produttive delle razze di interesse zootecnico mette a rischio la sopravvivenza della selezione genetica nazionale, vanificando di fatto decenni di investimenti pubblici fin qui sostenuti, e consegnando tutto lo sviluppo genetico del patrimonio zootecnico nazionale nelle mani di know how e gruppi provenienti dall'estero.

A ciò si somma l'importanza produttiva strategica delle filiere nazionali per la produzione di carne e latte delle diverse specie, anche ai fini dell'obiettivo generale della sicurezza alimentare, e la rilevanza anche in termini occupazionali del complesso sistema fin qui costituito dall'Associazione nazionale Allevatori per la gestione delle operazioni di rilevamento, registrazione e divulgazione di questi dati, che riguardano oltre 1 milione di capi di bestiame.

L'importo per il quale si propone il rifinanziamento anche per il 2011 è pari al 90% della dotazione assegnata nel 2010, allo scopo di indurre una doverosa e forzata riduzione dei costi delle operazioni di cui trattasi.

EMENDAMENTO EVENTI ALLUVIONALI LIGURIA:

Differimento dei termini in relazione agli eventi alluvionali in Liguria

All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:



"I termini del 15 dicembre 2010 previsti al comma 1 dell'articolo 9 e al comma 1 dell'articolo 10 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3903, "Contributi per l'alluvione che ha colpito la Liguria il 4 ottobre 2010", pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 8 novembre 2010, relativi alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché degli adempimenti e versamenti delle imposte IRPEG, IRES, IRPEF, IVA e IRAP, sono differiti alla data del 30 giugno 2011".

DIFFERIMENTO DEI TERMINI IN RELAZIONE ALL'EVENTO ALLUVIONALE DI GIOIA TAURO

Si chiede che la proroga dei termini, prevista dall'articolo 2, comma 2, del D.L. 225/2010 (relativa alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché degli adempimenti e versamenti delle imposte IRPEG, IRES, IRPEF, IVA, IRAP, siano differite alla data del 30 giugno 2011) sia estesa alla Calabria limitatamente all'area di Gioia Tauro.

Motivazione

In data 2/11/2010, nella zona di Gioia Tauro, a seguito dell'esondazione del fiume Budello causata da un violento nubifragio, vi sono stati ingenti danni che hanno colpito 300 nuclei familiari che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni e oltre 250 imprese che hanno subito danni tali da dover interrompere la propria attività lavorativa.

EMENDAMENTI RELATIVI A PROROGHE ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALE

All'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

"Per l'anno 2011 trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42 ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute."



Motivazione

Si richiede la riconferma, anche per il 2011, dei trasferimenti in particolare già previsti per i piccoli Comuni e per le Unioni di Comuni, così come stabiliti dalla legge del 26 marzo 2010 n. 42, al fine di garantire una dotazione finanziaria già consistentemente ridotta nel corso degli anni precedenti e che attualmente rappresenta la dotazione minima necessaria per consentire ai Comuni di minore dimensione demografica l'erogazione dei servizi essenziali ai cittadini.

ALL'ARTICOLO 2, È AGGIUNTO IL SEGUENTE COMMA:

“Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le Unioni di Comuni costituite ai sensi dell'art.32 del DLgs 18 agosto 2000, n.267, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, della legge del 4 dicembre 2008, n. 189, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010”.

Motivazione

Occorre una norma che dia coerenza all'impianto del Federalismo istituzionale - Carta delle Autonomie - e di quello fiscale; in entrambi i provvedimenti si individuano, infatti, le Unioni di Comuni come Ente centrale nella riorganizzazione dell'architettura amministrativa degli Enti locali, in particolare dei piccoli Comuni.

I contributi (20 milioni di euro) messi a disposizione di anno in anno risalgono a quelli stanziati nel 2003, (già dimezzati rispetto al 2001), a fronte di una crescita del 50% circa di queste realtà e dei servizi associati negli ultimi anni, passando da circa 150 alle oltre 300 attuali Unioni.

Indispensabile, quindi, proporre di incrementare almeno di 20 milioni di euro il fondo destinato alle Unioni di Comuni, al fine di superare l'attuale esiguità delle risorse disponibili per un settore strategico per l'innovazione locale.

EMENDAMENTO FONDO MONTAGNA

E' AGGIUNTO IL SEGUENTE ARTICOLO:

Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con decreto del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è ripartito alle Regioni e alle Province autonome, sulla base delle percentuali delle risorse attribuite alle Regioni nell'anno 2007, prevedendo la modifica delle percentuali delle Regioni Emilia Romagna e Marche a seguito delle variazioni territoriali di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 117 in proporzione al loro effetto sulla popolazione e sulla



superficie riferite ai dati utilizzati per il riparto del medesimo anno. Le risorse del citato Fondo, non ancora erogate, possono essere utilizzate nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 della legge citata, anche per far fronte alle spese correnti e di funzionamento delle Comunità montane e degli enti subentranti in grave situazione economico- finanziaria, ivi comprese le spese per il personale dipendente delle predette Comunità montane.

Motivazione

L'emendamento, già condiviso a livello politico nella riunione con il Ministro Fitto e i rappresentanti di Regioni ed enti locali nella riunione del 24 novembre scorso e che il Governo si era impegnato a presentare, è volto a confermare la ripartizione del Fondo nazionale per la montagna e a consentire l'utilizzo di tali risorse anche per far fronte alla grave situazione economico-finanziaria delle Comunità montane e degli enti subentranti anche in relazione al personale dipendente delle stesse.

PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

E' AGGIUNTO IL SEGUENTE ARTICOLO:

ART. ...

(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)

1. Limitatamente al settore del trasporto pubblico locale, il termine di cui alla lettera "e" del comma 8 dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogato fino al termine corrispondente al compimento del nono mese decorrente dalla data di entrata in vigore della norma con cui sarà previsto che le risorse per i servizi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 sono sostituite adeguando le misure della compartecipazione di cui al comma 296 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Motivazione

In occasione dell'emanazione di quello che sarebbe divenuto il decreto-legge n. 225 del 2010, recante proroga di termini, la proroga di termini in parola fu richiesta in quanto la situazione di incertezza determinata dalle pesanti riduzioni finanziarie recate dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 dello stesso anno, con la conseguente impossibilità di individuare precise e certe risorse finanziarie per il TPL, non ha di fatto consentito la pianificazione e l'inizio di procedimenti di gara.

Con l'adozione del predetto decreto-legge, il Governo ha uniformato proroghe di termini riguardanti materie eterogenee, assoggettandole alla medesima disciplina



che prevede una proroga per via legislativa fino al 31 marzo 2011 ed una eventuale proroga per via amministrativa fino al 31 dicembre 2011.

Siffatta disciplina non risulta idonea a risolvere le criticità determinate dai fattori che hanno indotto a presentare la iniziale richiesta di proroga.

Questa è la ragione per la quale si propone la attuale richiesta di proroga di termini in sede di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010.

La attuale richiesta di proroga di termini si rende infatti necessaria in quanto la situazione di incertezza in ordine alle risorse finanziarie disponibili per ciascuna regione costituisce di fatto un impedimento insormontabile al rispetto del termine del 31 marzo 2011, fissato in via generale dal decreto-legge n. 225 del 2010 in relazione a materie ed a fattispecie fra loro diverse.

Va al riguardo osservato che la situazione ordinamentale determinata dall'adozione della legge di stabilità 2011 e dall'Accordo siglato tra Governo e Regioni in materia di risorse per il TPL non consente ancora, a ciascuna regione, di formulare una previsione sufficientemente certa delle risorse su cui potrà fare affidamento, dato questo essenziale per poter programmare ed effettuare gare.

Infatti, le misure adottate con la legge di stabilità per il 2011 (legge 220 del 2010), con particolare riferimento all'articolo 1, commi 6, 7 e 29, non sono *self executing* e i loro reali effetti nei confronti delle singole regioni non sono determinabili prima dell'adozione dei previsti provvedimenti di attuazione di iniziativa governativa.

Da ciò deriva che il quadro finanziario relativo a ciascuna regione resta indeterminato e suscettibile di diversa configurazione a seconda del contenuto dei predetti provvedimenti di attuazione, con la conseguenza che comunque entro il termine del 31 marzo del 2011 non sarà possibile pianificare ed effettuare le gare per i servizi di trasporto.

Quanto innanzi, in ragione del fatto che, anche se le risorse alle quali si è fatto cenno dovessero essere destinate al trasporto ferroviario regionale di Trenitalia, la criticità si manifesta comunque in tutta la ampiezza in quanto, solo conoscendo l'entità di tali risorse, le singole regioni saranno in grado di stabilire, in funzione del servizio da assicurare alla collettività, se ed in quale misura altre risorse possono essere destinate ai servizi su gomma (dedotta l'eventuale quota da utilizzare per il predetto servizio di trasporto ferroviario regionale) e, quindi, possono costituire presupposto per i procedimenti di gara.

Ciò premesso, non può che concludersi nel senso che, solo ristabilendo il meccanismo di fiscalizzazione delle risorse per i servizi di trasporto ferroviario di Trenitalia dal 2012 (meccanismo già stabilito dalla legge finanziaria per il 2008 e poi soppresso dal decreto-legge n. 78 del 2010), sarà possibile per ciascuna regione disporre di un quadro di risorse certo e continuativo – risorse la cui entità deve essere certa e determinata per l'intera durata dell'affidamento che costituirà oggetto di gara - e, conseguentemente, pianificare gli affidamenti dei servizi di trasporto con gara.

Questa è la ragione per cui è chiesta la disponibilità del tempo tecnico di nove mesi per concludere i procedimenti di evidenza pubblica, a decorrere dalla data



in cui, ristabilita la fiscalizzazione delle predette risorse, il quadro finanziario si presenterà chiaro e definito.

PROROGA TERMINI IMPIANTI A FUNE

E' AGGIUNTO IL SEGUENTE ARTICOLO:

ART. ...

(Proroga di termini in materia di impianti a fune)

1. La trentunesima riga della tabella 1 prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 è soppressa.
2. All'articolo 31, comma 1, della legge 1° agosto 2002 n. 166 le parole "due anni" sono sostituite dalle parole "quattro anni".

Motivazione

Per quanto concerne il comma 1, va osservato che la regola di cui si chiede la soppressione va ad incidere su un termine che non rientra fra quelli a scadenza fissa (31 dicembre 2010), bensì su un termine che riguarda l'idoneità di ciascun impianto, singolarmente considerato, la cui scadenza tecnica è fissata al compimento del secondo anno dalla scadenza tecnica precedente. La soppressione richiesta risulta pertanto necessaria per evitare che allo spirare della scadenza del 31 marzo 2011 si trovino per legge fuori regola impianti che, in assenza del decreto-legge n. 225 del 2010, si sarebbero trovati in regola anche per molti mesi a venire.

Su questo tema si innesta la proposta di cui al comma 2 che è intesa ad allungare a quattro anni il predetto intervallo di tempo di due anni.

In considerazione della complessa e delicata fase che il settore funiviario attualmente attraversa in ragione della congiuntura economica negativa e della carenza dei finanziamenti pubblici specifici da destinarvi, si ritiene infatti opportuno consentire più ampi tempi di proroga, segnatamente estendendoli da due a quattro anni.

Tale più ampia proroga, da riconoscersi previa verifica da parte degli organi di controllo dell'idoneità degli impianti al funzionamento e relativa sicurezza, risponde altresì all'esigenza di tenere in debita considerazione i cambiamenti climatici che ormai da anni comportano scarso o inesistente innevamento degli impianti, specialmente di quelli siti a bassa quota.



EMENDAMENTI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

All'articolo 2, comma 4, prevedere che la proroga delle agevolazioni fiscali per il settore cinematografico sia triennale.

Prevedere, inoltre, il ripristino del FUS ai livelli del 2008.

Motivazione

La prevista proroga semestrale delle agevolazioni fiscali a favore del settore cinematografico non corrisponde alla crescita sostenibile del settore. In più sedi è stata chiesta una programmazione almeno triennale delle agevolazioni. Ad aggravare tale precaria disposizione si aggiunge che per il Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) 2011 non è ancora stata prevista una riprogrammazione affinché sia riportato almeno al livello del 2008, ossia 471 milioni di euro, come annunciato dal Ministro dei Beni e Attività Culturali nel dicembre 2010.

Roma, 20 gennaio 2011





Consegnato nella
sedute del
20 gennaio 2011



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

P- 2

AS 2518

Articolo 1
(Proroghe non onerose di termini in scadenza)
(rendita catastale fabbricati D)

All'articolo 1 comma 1 è aggiunto il seguente comma.

1-bis. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall'articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al Ministero dell'interno delle dichiarazioni attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, è differito al 30 aprile 2011, limitatamente ai comuni che non abbiano già presentato tali dichiarazioni, o che debbano rettificare dichiarazioni già presentate.

MOTIVAZIONE

La proposta, analoga a quella contenuta nel decreto legge n. 78 del 2010, dispone la riapertura dei termini spirati nel 2009 per la dichiarazione dei minori gettiti subiti dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati di categoria D appartenenti interamente a persone giuridiche ed è finalizzata a sanare la posizione di quei comuni che, pur avendo diritto al ristoro della perdita di gettito, si sono trovati nell'impossibilità tecnica di predisporre ed inviare le certificazioni nel rispetto dei precedenti termini.

In applicazione dei criteri adottati nella trattazione delle dichiarazioni presentate a norma del decreto legge 154 del 2008, l'esistenza dei requisiti per la corresponsione del contributo per annualità fino al 2005 comporta il diritto al rimborso della perdita anche per gli anni successivi al 2005.



Articolo 1

(Proroghe non onerose di termini in scadenza)

(riscossione)

All'articolo 1 comma 1 è aggiunto il seguente comma.

1-ter. All'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24, lettera a), e al comma 25, le parole "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2011";

b) al comma 25-bis, le parole "1° gennaio 2011", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2012"

Al comma 6-quinquies dell'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni con la legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole "1° gennaio 2011" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2012".

E' conseguentemente soppressa la relativa voce disposta dalla tabella 1 dell'articolo 1.

MOTIVAZIONE

La scadenza del periodo transitorio della riforma della riscossione disposta con il decreto legge 203 del 2005, prevista al 31 dicembre 2010, non è stata preceduta da adeguati interventi per assicurarne le condizioni di attuazione e rischia di determinare una situazione di grave difficoltà per i Comuni e le Province, che dovrebbero riorganizzare le attività connesse alla riscossione gestione delle proprie entrate ed ai recuperi di evasione senza poter contare su un quadro normativo certo.

La proposta di proroga di un anno della scadenza in questione consentirà di procedere, sulla base delle esigenze delle amministrazioni ed in coerenza con i principi di trasparenza e libera concorrenza, ai necessari interventi normativi o regolamentari: dalla revisione della regolamentazione dell'accesso all'albo dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di riscossione per conto degli enti locali (ex art. 53, d.lgs. 446 del 1997)



prevista dall'articolo 3, comma 3 del decreto legge n. 40 del 2010, alla determinazione di condizioni di effettiva equiparazione nell'esercizio della riscossione coattiva e nell'accesso alle informazioni ad essa strumentali di tutti i soggetti abilitati a tali funzioni, all'individuazione di procedure e modalità semplificate per l'affidamento dei servizi di riscossione coattiva da riservare agli enti di minori dimensioni.

In relazione alla proroga del termine contenuto nel comma 6-quinquies dell'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni con la legge 22 maggio 2010, n. 73 si osserva che la scadenza del periodo transitorio prevista al 31 dicembre 2010 non è stata preceduta da adeguati interventi per assicurarne le condizioni di attuazione e rischia di determinare una situazione di grave difficoltà per i Comuni e le Province, che dovrebbero riorganizzare le attività connesse alla riscossione gestione delle proprie entrate ed ai recuperi di evasione senza poter contare su un quadro normativo certo.

Tali difficoltà assumono un rilievo particolare nel caso della riscossione coattiva, sulla quale è da ultimo intervenuto il comma 6-quinquies del decreto legge n. 40 del 2010, che ha abolito la possibilità di ricorrere ai servizi degli agenti della riscossione (aziende del gruppo Equitalia S.p.A.) per gli enti locali che non abbiano esercitato la facoltà di affidamento delle attività in questione ad uno dei soggetti di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Con la proroga proposta si rende ancora per un anno possibile il ricorso ai servizi di Equitalia S.p.A in materia di riscossione coattiva, scongiurando il rischio di rallentamento delle riscossioni e di perdita del diritto a riscuotere per gli enti locali che non si trovassero nelle condizioni di procedere in via autonoma, con l'utilizzo di risorse e professionalità interne, ovvero non avessero proceduto agli affidamenti esterni dei medesimi servizi sulla base delle norme vigenti.



Articolo 1**(Proroghe non onerose di termini in scadenza)****(limite indebitamento)**

All'articolo 1 comma 1 è aggiunto il seguente comma.

1-quater. Al comma 108 della legge n. 220 del 13 dicembre 2010 le parole: " dell' 8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 12 per cento nell'anno 2011, del 10 per cento nell'anno 2012 e dell' 8 per cento nell'anno 2013.

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa in oggetto ha la finalità di consentire agli enti che presentano un parametro elevato di indebitamento di avere un periodo di tempo congruo per adeguarsi alla modifica normativa. Si propone, dunque, che il limite dell'8 per cento sia fissato come obiettivo triennale da raggiungersi con adeguata gradualità.



Articolo 1**(Proroghe non onerose di termini in scadenza)****(oneri urbanizzazione)**

All'articolo 1 comma 1 è aggiunto il seguente comma.

*1-quinquies. È fissato al 31 dicembre 2013 il termine di scadenza della norma in tabella 1
"articolo 2 comma 8 della legge 24 dicembre 2007 n. 244"*

MOTIVAZIONE

La situazione di grave emergenza finanziaria in cui versano i Comuni italiani necessita di maggiore flessibilità nella gestione del bilancio al fine di garantire i servizi essenziali ai cittadini. La scadenza al 31 marzo non lascia molta operatività alla gestione del bilancio e la possibile ulteriore proroga tramite DPCM crea un ulteriore motivo di incertezza nel sistema. L'emendamento propone il termine della proroga al 31 dicembre 2013.



Articolo 1
(Proroghe non onerose di termini in scadenza)
(TARSU-TIA)

1. Fino all'emanazione del regolamento attuativo di cui all'articolo 238, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è prorogato il regime di prelievo sui rifiuti, come deliberato dal comune alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ferma restando la facoltà del comune stesso di adottare la tariffa di cui al medesimo articolo 238; fino allo stesso termine è inoltre prorogata l'entrata in vigore delle disposizioni relative all'assimilazione dei rifiuti di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

MOTIVAZIONE

La disciplina del prelievo sui rifiuti necessita di una regolamentazione complessiva. Fino alla emanazione della disciplina organica prevista in applicazione del decreto legislativo 152 del 2006, appare pertanto opportuno mantenere in vita il regime adottato dai comuni, sia tributario che tariffario, facendo esplicito riferimento al quadro normativo vigente al fine di evitare incertezze applicative e rischi di contenzioso.



Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

Art. 1-bis

1. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio dell'anno successivo all'emanazione del Decreto Ministeriale di cui alla presente lettera".
2. All'articolo 195, comma 2, alle fine della lettera e), sono inserite le seguenti parole "e per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera".

MOTIVAZIONE

Si ritiene indispensabile un intervento normativo, nelle more della riorganizzazione della normativa di settore, volto a chiarire alcuni aspetti relativi al regime di prelievo sulla gestione dei rifiuti urbani a seguito dei diversi interventi normativi succedutisi in questo ambito e di alcune sentenze giurisprudenziali.

In particolare è necessario chiarire che il termine di decorrenza della tariffazione specifica prevista sui rifiuti assimilati, nonché per l'applicazione dell'insieme dei criteri di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 195 del Codice dell'Ambiente decorra dal 1° gennaio dell'anno successivo all'introduzione della relativa regolamentazione, piuttosto che rinviare "*sine die*" la scadenza.



Aggiungere il seguente articolo:

Le somme erogate ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003 n. 368 e le relative spese di parte corrente e in conto capitale non sono conteggiate per l'anno 2011 ai fini di quanto previsto nel comma 88 della legge 13 dicembre 2010 n. 220¹.

MOTIVAZIONE

Si chiede per l'anno 2011 l'esclusione il patto di stabilità applicato ad alcuni enti locali (5 comuni su 9 interessati dalla norma e relative province), delle misure di compensazione territoriale erogate, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare.

A tale proposito si fa presente che il contributo (circa 12 milioni di euro annui in totale) è assegnato annualmente con deliberazione del CIPE, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'ISPRA, ed è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto. **Le misurazioni e le stime previste dalla procedura ai fini della ripartizione equa di tali compensazioni territoriali, comportano inevitabilmente uno sfalsamento di due anni dell'assegnazione delle risorse agli enti locali, rispetto all'anno di riferimento;** ad esempio, nel mese di dicembre 2010 verrà assegnato il contributo 2008 e **tale slittamento temporale dell'assegnazione delle risorse comporta seri problemi agli enti locali ai fini del rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.**

Il patto di stabilità applicato agli enti locali vincola i comuni al rispetto di determinati parametri al fine di limitare le spese, impedendo, in pratica l'investimento di tali risorse in opere utili per la collettività; ciò rende indispensabile escludere dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità, per i suddetti enti locale sedi di servitù nucleari, le risorse attribuite ai sensi del decreto-legge n. 314 del 2003 ed accreditate agli stessi a partire dall'esercizio 2008, fino al momento del loro effettivo utilizzo,

Si ricorda che su questa problematica il Governo ha accolto, durante l'esame della legge di stabilità 2011, in sede di revisione delle norme sul patto di stabilità interno, l'ordine del Giorno G/2464/71/5 Cagnin, Massimo Garavaglia, Vaccari.

¹ 88. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:

a) per le province le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 8,3 per cento, 10,7 per cento e 10,7 per cento;

b) per i comuni le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 11,4 per cento, 14 per cento e 14 per cento.



Aggiungere il seguente articolo:

La vigenza del comma 10 dell'articolo 14 della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è sospesa sino al 31 dicembre 2011.

MOTIVAZIONE

Il presente emendamento viene proposto per consentire agli Enti di minori dimensioni demografiche caratterizzati da un volume complessivo della spesa per il personale in servizio virtuoso ed un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente in linea con la media nazionale una maggiore flessibilità nelle politiche di assunzione.

La rigidità dei vincoli dettati dal comma 562 della legge n. 296/2006 blocca, di fatto, le politiche assunzionali degli Enti ed è profondamente iniqua in quanto non correla le possibilità assunzionali alla virtuosità dell'Ente.

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 14 della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"Il termine previsto dal comma 9 è prorogato al 1 gennaio 2012 per i Comuni con un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al valore medio nazionale per classe demografica"

MOTIVAZIONE

La rigidità dei vincoli recati dal comma 9 bloccano, di fatto, le politiche assunzionali degli Enti ed è profondamente iniqua in quanto non correla le possibilità assunzionali alla virtuosità dell'Ente. L'emendamento viene presentato allo scopo di rendere più flessibile il limite assunzionale, consentendo agli enti virtuosi maggiori margini di manovra, pur nell'ambito dei vincoli generali di contenimento della spesa di personale.



Si sottolinea inoltre che come riportato nella Relazione tecnica allegata al decreto legge i risparmi di spesa in materia di personale per gli Enti sottoposti al Patto sono "strumentali, ad adiuvandum ai fini del rispetto del Patto di stabilità" e dunque la rimodulazione del vincolo relativo alle assunzioni a tempo indeterminato non incide sui saldi complessivi della manovra.



RIDUZIONE NUMERO COMPONENTI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Proroga dei termini di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.

All'art. 6, comma 5 del decreto legge n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010, le parole <<*A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto*>> sono sostituite dalle seguenti <<*A decorrere dal primo rinnovo successivo all'anno 2012*>>.

SPESE PER MOSTRE E PUBBLICITA'

Proroga dei termini di cui all'articolo 6, comma 8 del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.

All'art. 6, comma 8 del decreto legge n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010, le parole <<*A decorrere dall'anno 2011*>> sono sostituite dalle seguenti <<*A decorrere dall'anno 2012*>>.



SOPPRESSIONE SPESE PER SPONSORIZZAZIONI

**Proroga dei termini di cui all'articolo 6, comma 9 del decreto legge n. 78/2010,
convertito in legge n. 122/2010.**

All'art. 6, comma 9, secondo periodo del decreto legge n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010, le parole <<*A decorrere dall'anno 2011*>> sono sostituite dalle seguenti <<*A decorrere dall'anno 2012*>>.



Art. 2
Proroghe onerose di termini

All'articolo 2, aggiungere il seguente comma:

“Per l'anno 2011 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42 ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.”

MOTIVAZIONE

Si richiede la riconferma, anche per il 2011, dei trasferimenti in particolare già previsti per i piccoli Comuni e per le Unioni di Comuni, così come stabiliti dalla della legge del 26 marzo 2010 n. 42, al fine di garantire una dotazione finanziaria già consistentemente ridotta nel corso degli anni precedenti e che attualmente rappresenta la dotazione minima necessaria per consentire ai Comuni di minore dimensione demografica l'erogazione dei servizi essenziali ai cittadini.

Art. 2
Proroghe onerose di termini

All'articolo 2, aggiungere il seguente comma:

“Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le Unioni di Comuni costituite ai sensi dell'art.32 del DLgs 18 agosto 2000, n.267, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, della legge del 4 dicembre 2008, n. 189, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010”.

MOTIVAZIONE

Occorre una norma che dia coerenza all'impianto del Federalismo istituzionale - Carta delle Autonomie - e di quello fiscale; in entrambi i provvedimenti si individuano, infatti, le Unioni di Comuni come Ente centrale nella riorganizzazione dell'architettura amministrativa degli Enti locali, in particolare dei piccoli Comuni.



I contributi (20 milioni di euro) messi a disposizione di anno in anno risalgono a quelli stanziati nel 2003, (già dimezzati rispetto al 2001), a fronte di una crescita del 50% circa di queste realtà e dei servizi associati negli ultimi anni, passando da circa 150 alle oltre 300 attuali Unioni.

Indispensabile, quindi, proporre di incrementare almeno di 20 milioni di euro il fondo destinato alle Unioni di Comuni, al fine di superare l'attuale esiguità delle risorse disponibili per un settore strategico per l'innovazione locale.



Aggiungere il seguente articolo:

(Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative)

"all'art 86 del TUEL aggiungere il seguente comma 7: "Ai Sindaci, per i quali si verifichino le condizioni previste per le vittime del dovere e del terrorismo dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dall'art. 1, commi 562, 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dal D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, e dall'art. 2, commi 105 e 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per cause ed accadimenti conseguenti all'esercizio delle funzioni, compiti ed attività della carica ricoperta, o ad essa connessi, sono estesi le provvidenze ed i benefici per gli stessi previsti in caso di invalidità permanente ed a favore dei nuclei familiari superstiti in caso di decesso".

MOTIVAZIONE

L'emendamento intende estendere ai Sindaci i benefici previsti per le vittime del dovere e del terrorismo dall'art. 1, commi 562, 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dal D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, e dall'art. 2, commi 105 e 106 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 riferite ad accadimenti conseguenti alla titolarità della carica e all'esercizio delle funzioni, compiti ed attività alla stessa connessi e i cui beneficiari risultano essere ad oggi solo i dipendenti pubblici.



Art. 1
Proroghe non onerose di termini in scadenza

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

1. E' fissato al 31 dicembre 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011."

MOTIVAZIONE

La proposta di modifica è finalizzata ad allungare in maniera più congrua fino al 31 dicembre 2011 la proroga temporale delle diverse disposizioni in scadenza contenute nella tabella 1, in quanto la proroga di soli tre mesi contenuta nell'attuale formulazione è assolutamente insufficiente a risolvere le gravi difficoltà che derivano dallo scadere dei termini relativi ai provvedimenti in questione, tra cui in particolare quello relativo alla soppressione delle ATO.



Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente articolo:

Art. 1-ter

1. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è volto a prevedere il rifinanziamento del Fondo nazionale per la montagna ex legge n. 97/1994, dedicato agli interventi di investimento per lo sviluppo dei territori montani, già pesantemente ridotto nel corso degli ultimi anni e pari per il 2010 a circa 41 milioni di euro. Dopo il 2010, infatti, a legislazione vigente non è prevista la sua alimentazione.



Dopo l'articolo 1-quater, inserire il seguente articolo:

Art. 1-quinquies

1. Nella logica della prosecuzione degli interventi diretti al miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per il triennio 2011-2013."

MOTIVAZIONE

L'emendamento è motivato dalla necessità di prorogare anche al triennio 2011-2013 gli interventi in materia di sicurezza nelle scuole, in particolar modo per quelle ubicate nei piccoli Comuni, al fine di garantire quegli interventi urgenti e indifferibili che renderebbero altrimenti impossibile l'ordinato svolgimento dell'ordinaria attività didattica.



Aggiungere il seguente articolo:

Al comma 1 , dell'art. 1 septies del decreto legge n. 105/2010, convertito nella Legge 129/10, le parole "entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti parole **"entro il 31 marzo 2011"** e le parole "entro il 30 giugno 2011" sono sostituite dalle parole **"entro il 30 settembre 2011"**.

Motivazione

L'art. 1-septies (Ulteriori disposizioni in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili) chiarisce quanto normato con l'articolo 2-sexies del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 3 ("Salva Alcoa"), convertito dalla legge 22 marzo 2010, n. 41. Ovvero le tariffe incentivanti per la produzione di energia da impianti fotovoltaici, erogate con il secondo Conto Energia, sono riconosciute ai soggetti che: abbiano concluso l'installazione dell'impianto fotovoltaico entro il 31 dicembre 2010; abbiano comunicato al gestore di rete e al GSE, entro il 31 dicembre 2010, la fine dei lavori; abbiano fatto sì che l'impianto entri in esercizio entro il 30 giugno 2011.

Il comma 1-bis prevede che "la comunicazione di cui al comma 1 e' accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori di cui al comma 1 e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative".

La proroga darebbe la possibilità a quei Comuni che si sono impegnati attivamente e con un approccio sostenibile, investendo risorse proprie, di non perdere l'opportunità importante concessa dalla norma a causa di ritardi nella conclusione dei lavori non controllabili dall'amministrazione e spesso causati da fattori esterni. L'ANCI ha infatti raccolto in tal senso numerose istanze di amministrazioni locali soprattutto di piccole dimensioni e situate in zone disagiate, come quelle montane, che maggiormente si sono esposte al rischio di non beneficiare dei vantaggi delle tariffe incentivanti 2010.

Nella versione antecedente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della bozza del decreto legge cd. milleproroghe, all'art. 20, si era ventilata l'ipotesi di consentire ai soggetti responsabili di inviare al GSE, entro il 31 gennaio 2011, l'asseverazione, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori dell'impianto e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. La versione ufficiale, a dispetto di quanto era stato annunciato a ridosso della pubblicazione, non contiene tale proroga. L'ANCI ha raccolto da parte dei Comuni diverse segnalazioni di impossibilità di effettuare la procedura e di inviare le comunicazioni al portale del GSE proprio per un disservizio del sistema, di fronte alla mole di domande accumulate in poche ore, nonostante la possibilità infine prevista di inoltrare la documentazione anche via e-mail.

In tal senso, rimarchiamo che le procedure attuative previste dalla normativa sono rimaste poco chiare a ridosso della scadenza, alimentando un clima di generale instabilità.



Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 19, comma 2 del Decreto ministeriale 06/08/2010 "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare" le parole "entro il 2011" sono sostituite dalle parole "**entro il 2012**".

Motivazione

Il comma 2 del Decreto Conto Energia 2011 recita "Al fine di rispettare le disposizioni generali in materia di libera concorrenza e parità di condizioni nell'accesso al mercato dell'energia elettrica, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli impianti operanti in regime di scambio sul posto, nonché agli impianti, i cui soggetti responsabili sono enti locali, che entrano in esercizio entro il 2011 e per i quali le procedure di gara si sono concluse con l'assegnazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto". Ovvero, gli enti locali che operano in regime di scambio sul posto, quindi che installano impianti fotovoltaici di piccola entità (fino a 200 kw) si vedono riconosciuta la tariffa incentivante più alta, quella per gli impianti integrati agli edifici, se entrano in esercizio entro il 2011 e le cui procedure di gara si sono concluse con l'assegnazione prima dell'entrata in vigore del decreto.

In ragione della tipologia di soggetto e di impianti interessati alla tariffa maggiormente incentivante, oltreché della proroga richiesta sul comma 1, dell'art. 1 septies del decreto legge n. 105/2010, convertito nella Legge 129/10, si ritiene coerente ed utile leva per lo sviluppo delle FER a livello locale prorogare i termini previsti dalla norma sopracitata.



Unione Province d'Italia



UPI

*Consegnato nelle
sedute del
20 gennaio 2011*



Conferenza Unificata, punto 2)

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

AS 2518

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N.255,
RECANTE PRORORGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
DI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E DI SOSTEGNO ALLE
IMPRESE E ALLE FAMIGLIE.**

Roma, 20 gennaio 2011

Aggiungere all'articolo 3 i seguenti commi.

COMMA 20:

All'art. 1, dopo il comma 143, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 aggiungere il seguente comma:

143 bis – Sono prorogate per l'anno 2011: le disposizioni in materia di materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2009 dall'articolo 2 quater, comma 3, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e confermate per l'anno 2010, dall'art. 4, comma 3 del decreto legge 25 gennaio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

MOTIVAZIONE

Si tratta di una norma che consenta la conferma della compartecipazione provinciale all'Irpef, disciplinata annualmente.

COMMA 21

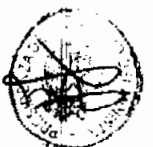
Il termine previsto dall'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2010, n. 150 è prorogato al 31 dicembre 2011, anche ai fini dell'adeguamento degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali ai principi di contenimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato contenuti nell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

MOTIVAZIONE

Il decreto legislativo 150/09 aveva previsto il termine del 31/12/2010 per l'adeguamento dei regolamenti delle regioni e degli enti locali alle disposizioni della riforma della pubblica amministrazione, anche al fine di predisporre un sistema di valutazione adeguato al rinnovo dei contratti decentrati del pubblico impiego regionale e locali.

Gli interventi normativi in materia di pubblico impiego intervenuti con il Decreto legge 78/10, con il blocco dei contratti nazionali e le limitazioni introdotte nella contrattazione decentrata e nel turnover del personale, hanno posto diversi problemi di interpretazione per l'adeguamento degli ordinamenti degli enti territoriali e hanno fatto sorgere diverse difficoltà soprattutto relativamente al rinnovo dei contratti dirigenziali a tempo determinato.

Per questi motivi si rende necessaria una proroga dei termini al 31 dicembre 2011 per l'adeguamento degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali.



Dopo l'art. 3 inserire il seguente articolo

ARTICOLO 3 BIS
(Modifiche di disposizioni legislative)

COMMA 1:

All'art. 1, comma 59, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sostituire le parole “dai comuni” con le parole “dalle province e dai comuni”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad allargare anche alle Province la possibilità di usufruire del fondo del Ministero dell'Interno volto a garantire il pagamento degli interessi passivi maturati dagli enti locali per il ritardato pagamento dei fornitori, essendo tale problematica non solo propria dei comuni, ma anche delle Province.

COMMA 2:

All'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, dopo il comma 59 inserire il seguente:

59 bis – Al fine di favorire la riduzione del debito degli enti locali, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per le annualità 2011, 2012 e 2013 per il pagamento delle penalità connesse alla estinzione anticipata dei mutui.

MOTIVAZIONE

L'emendamento mira a realizzare un fondo destinato al pagamento delle penalità in caso di estinzione anticipata dei mutui da parte degli enti locali, per favorire la riduzione del debito.

COMMA 3

All'art. 6, alla fine del comma 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, aggiungere le seguenti parole: “, nonché alle associazioni di cui all'art. 270 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”.

MOTIVAZIONE

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 ha introdotto diverse disposizioni per la riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi.



Sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del decreto, le associazioni di rappresentanza degli enti locali hanno già provveduto ad adeguare i loro ordinamenti alle nuove disposizioni in materia di indennità e gettoni di presenza degli amministratori che partecipano ai rispettivi organi associativi,

A partire dal 2011, le associazioni di rappresentanza degli enti locali dovrebbero applicare anche le disposizioni in materia di riduzione degli apparati amministrativi che sono concepite per le istituzioni che esercitano specifiche funzioni amministrative, poiché tali disposizioni sono estese a tutte le amministrazioni pubbliche che sono comprese nell'elenco Istat previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Queste disposizioni, però, sono difficilmente applicabili ad associazioni senza personalità giuridica che svolgono funzioni di rappresentanza politica ed istituzionale: la riduzione dell'80% delle spese per incarichi, consulenze, relazioni pubbliche, rappresentanza e convegni, del 100% per sponsorizzazioni; del 50% per missioni e attività di formazione; del 20% per autovetture e buoni taxi, colpiscono proprio il cuore della libertà di associazione, la funzionalità delle attività associative e la capacità delle associazioni di svolgere il ruolo di rappresentanza degli enti locali, che rappresentano le motivazioni essenziali per le quali gli enti locali si associano liberamente in esse.

Per questi motivi si richiede di estendere alle associazioni di rappresentanza degli enti locali previste dal TUEL l'esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.





Unione
nazionale
comuni comunità
enti
montani

A 44. D

*Consegnato nella
seduta del
20 gennaio 2011*

MEMORIA UNCEM

in ordine al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 225 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" (AS n. 2518)

Conferenza Unificata – Roma, 20 gennaio 2011

P. 2

Con riferimento al provvedimento in titolo, inerente la proroga di termini in scadenza previsti da diverse disposizioni legislative, **l'UNCCEM esprime pare negativo, salvo l'accoglimento delle seguenti dirimenti proposte emendative modificative:**

Articolo 1

- Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

“ Art. 1

1. E' fissato al 31 dicembre 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.”

MOTIVAZIONE: la proposta di modifica è finalizzata ad allungare in maniera più congrua fino al 31 dicembre 2011 la proroga temporale delle diverse disposizioni in scadenza contenute nella tabella 1, in quanto la proroga di soli tre mesi contenuta nell'attuale formulazione è assolutamente insufficiente a risolvere le gravi difficoltà che derivano dallo scadere dei termini relativi ai provvedimenti in questione, tra cui in particolare quello relativo alla soppressione delle ATO.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente articolo:

“Art. 1-bis

1. Al termine del comma 187 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal comma 1-sexies dell'articolo 1, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito nella legge 26 marzo 2010, n. 42, aggiungere infine il seguente periodo:

‘A decorrere dall'anno 2011 la quota di fondo erariale ordinario relativa al contributo consolidato a favore delle comunità montane, di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, è reintegrata per la copertura delle spese relative al personale in organico finanziato con il medesimo contributo, ripartendo detta quota complessiva tra le comunità montane con decreto del Ministero dell'interno.’ ”.

MOTIVAZIONE: L'emendamento è motivato dalle gravissime difficoltà finanziarie in cui versano le Comunità montane a fronte della soppressione della quota di fondi erariali ordinari, corrispondente al contributo consolidato, per il pagamento degli emolumenti stipendiali del personale in organico in capo alle medesime assunto ai sensi di leggi speciali (legge n. 285/77 e 730/86) con preciso impegno di onere diretto dello Stato per circa 37 milioni di euro. **La modifica dà anche seguito alla recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 326/2010, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 187, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) e sanzionato l'azzeramento *ex abrupto* che non risponde ai principi di progressività e gradualità nella riduzione dei trasferimenti statali a favore delle Comunità montane.** Infatti la previsione di cui all'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), ha disposto che lo Stato cessa di concorrere al finanziamento dei trasferimenti erariali correnti a favore delle Comunità montane, in ogni sua componente, inclusa la quota di contributo consolidato per il pagamento del personale. La proposta emendativa è direttamente collegata all'impegno di ripristinare almeno detto contributo, formalmente assunto dal Ministro per i rapporti con le regioni, Fitto, e dal Ministro per la semplificazione normativa, Calderoli, nell'incontro svoltosi il 20 luglio 2010 in Conferenza Unificata, presenti anche Regioni, Anci e Upi.



- Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente articolo:

“ Art. 1-ter

1. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.”

MOTIVAZIONE: L'emendamento è volto a prevedere il rifinanziamento del Fondo nazionale per la montagna ex legge n. 97/1994, dedicato agli interventi di investimento per lo sviluppo dei territori montani, già pesantemente ridotto nel corso degli ultimi anni e pari per il 2010 a circa 41 milioni di euro. Dopo il 2010, infatti, a legislazione vigente non è prevista la sua alimentazione.



- Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente articolo:

“ Art. 1-quater

1. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il comma 108 è soppresso.”

MOTIVAZIONE: L'emendamento è volto ad evitare la paralisi totale degli investimenti a livello locale, a causa della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 108, della legge di stabilità 2011 che dimezza il limite vigente di indebitamento (previsto dall'articolo 204, comma 1, del TUEL) di tutti gli enti locali, compresi i piccoli e piccolissimi Comuni montani, con grave danno per l'economia del Paese.



- Dopo l'articolo 1-quater, inserire il seguente articolo:

“ Art. 1-quinquies

1. Nella logica della prosecuzione degli interventi diretti al miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per il triennio 2011-2013.”

MOTIVAZIONE: L'emendamento è motivato dalla necessità di prorogare anche al triennio 2011-2013 gli interventi in materia di sicurezza nelle scuole, in particolar modo per quelle ubicate nei piccoli Comuni, al fine di garantire quegli interventi urgenti e indifferibili che renderebbero altrimenti impossibile l'ordinato svolgimento dell'ordinaria attività didattica.



- Dopo l'articolo 1-quinquies, inserire il seguente articolo:

“ Art. 1-sexies

1. All'art. 8 del decreto del presidente della repubblica 7 settembre 2010, n. 168, sono aggiunti i seguenti commi:

‘11. Le disposizioni del presente articolo, nonché la disciplina di cui all'art. 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano alle società di cui all'art. 14, comma 32, terzo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 112, a condizione che il singolo ente locale socio detenga una quota del capitale sociale inferiore al 5 per cento.

12. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale della carica di componente degli organi di amministrazione delle società di cui al comma precedente, partecipate dallo stesso ente, non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società, salvo il caso di rinuncia al compenso per la carica elettiva nell'ente locale stesso.’”.

MOTIVAZIONE: La separazione tra le funzioni di regolazione e di gestione deve essere adattata alle società virtuose, che attraverso l'aggregazione di piccoli enti locali realizzano le prospettive di corretta gestione della spesa pubblica (come attestato dalla esenzione prevista dal richiamato art. 14, comma 32, della legge richiamata). In questi casi, la dimensione esigua della partecipazione del singolo ente locale rende influente una eventuale relazione (nelle fattispecie previste dal comma 8 in esame) con l'ente affidante e/o socio. Al contrario, l'applicazione delle incompatibilità porterebbe queste realtà, tipiche dei territori svantaggiati, ad affrontare con molta difficoltà i percorsi di efficace aggregazione e conseguente razionalizzazione del sistema dei servizi pubblici e delle partecipate in generale. Per quanto riguarda la spesa pubblica, infine, l'ipotesi di cui alla proposta di comma 12 comporta un contenimento, sulla base del principio della alternatività: due ruoli, un compenso.





CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
11/97/CR1/C2

EMENDAMENTI DELLE REGIONI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2887
“CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 2011, N.
138, RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA
STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO”

OMISSIS

EMENDAMENTO FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI..... 3

OMISSIS

Il presente documento prende le mosse dalle decisioni assunte dai rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome nel corso dell’Audizione presso le Commissioni congiunte Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati svoltasi il 25 agosto 2011. Le valutazioni in esso contenute tengono altresì conto ed aderiscono pienamente al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali del Senato sul disegno di legge n. 2887, di conversione in legge del decreto legge 138, nella seduta del 24 agosto 2011, soprattutto con riferimento ai rilievi di incostituzionalità formulati nei confronti delle norme del titolo IV del decreto dedicato alla “Riduzione dei costi degli apparati istituzionali” e comprendente le norme sulla composizione degli organi regionali e delle relative indennità (art. 14), sulla soppressione e la modifica dell’assetto degli organi delle province (art. 15), sulle unioni municipali e la modifica degli organi comunali (art. 16).

Fatte queste premesse, le Regioni, come del resto le Province ed i Comuni, contestano, innanzitutto sotto il profilo costituzionale ed ordinamentale, l’approccio complessivo della manovra finanziaria basata sull’equazione compressione della spesa = compressione dell’autonomia. L’obiettivo del contenimento della spesa – che ha già caratterizzato tutte le più recenti manovre di finanza pubblica ed ha riguardato in modo particolarmente sensibile proprio le regioni e gli enti locali, in misura ben maggiore alla loro stessa responsabilità nella complessiva spesa pubblica – è considerato, questa volta, talmente prioritario da giustificare un intervento tanto incisivo sull’autonomia di questi enti da minarne le stesse fondamenta costituzionali.

Molte delle disposizioni riferite alle Regioni sono accomunate dall’utilizzo di una analoga tecnica legislativa, consistente nella subordinazione dell’accesso ai meccanismi del federalismo fiscale (meccanismi sui quali si basa la stessa futura sopravvivenza delle autonomie territoriali) alla condizione dell’adeguamento degli ordinamenti regionali disposizioni statali di carattere estremamente dettagliato e stringente, che finiscono, comunque, per svuotarne l’autonomia costituzionalmente garantita. Ancor più incisivo è l’intervento su comuni e province, enti la cui autonomia costituzionale è parimenti garantita, ed il cui assetto viene direttamente modificato in palese deroga al disposto costituzionale.

E' indubbio che in questo modo si realizza una violazione, sia diretta che indiretta, delle prerogative costituzionali; l'eccezionalità del contesto economico finanziario europeo e mondiale non può certo giustificare una palese deroga alla maggior parte delle disposizioni del titolo V della Costituzione.

PROPOSTE EMENDATIVE

OMISSIS

EMENDAMENTO FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI

1. A decorrere dall'anno 2012, lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'art.20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.328, è incrementato di 900 milioni, le risorse sono escluse dal patto di stabilità nei limiti del medesimo importo.
2. Alle maggiori spese si provvede per l'anno 2012 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Motivazione

Si ritiene indispensabile un rifinanziamento del Fondo nazionale politiche sociali per consentire agli enti territoriali di svolgere le loro funzioni soprattutto in questo momento in cui la situazione economica mette a dura prova le famiglie e le categorie più deboli della popolazione.

Inoltre occorre tenere presente che la delega in materia assistenziale che prevede il riordino in tale materia non può prescindere dalle competenze che la Costituzione assegna alle Regioni. Pertanto bisogna da subito avviare un Tavolo di confronto interistituzionale per non giungere impreparati alla scadenza de 2012.

- OMISSIS-

Roma, 1° settembre 2011



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
11/108/CR11a/C8

**LE POLITICHE SOCIALI OGGI:
 RIFLESSIONI E PROPOSTE DELLE REGIONI**

1. IL QUADRO SOCIO-ECONOMICO:

- Confindustria prevede “**crescita 0**”;
- OCSE indica una **disoccupazione giovanile** al 28%;
- Gli organismi della produzione sottolineano la **caduta dei consumi**;
- ISTAT evidenzia che nel 2011 **un italiano su quattro è povero** (24,7% della popolazione);
- UNICEF pone l'Italia agli ultimi posti (insieme alla Grecia) sui 24 Paesi dell'OCSE, per la necessità di **implementare gli interventi** a favore di minori e adolescenti;
- Ancora dai dati ISTAT si registra che nel 2010 sono nati 15 mila bambini in meno rispetto al 2009;
- La composizione della spesa per la protezione sociale vede rispetto all'Europa una netta prevalenza della previdenza a scapito delle politiche per la famiglia (l'Italia scende al 20 posto in Europa nel rapporto PIL investimenti a favore delle politiche sociali);
- Gli economisti italiani aggiungono al quadro “**la fine delle Politiche Sociali**”.

TUTTI, sono comunque concordi che deve essere avviata una politica di crescita e di rilancio produttivo.

Quindi, volendo assumere una posizione attiva sulle “politiche sociali” proponiamo uno spaccato delle stesse con qualche dato e gli elementi più critici, per trovare una condivisione sul loro “rilancio”.

2. LE POLITICHE SOCIALI OGGI:

Rappresentano un ammortizzatore delle pesanti diseguaglianze e da un decennio anche una leva che promuove il miglioramento dello sviluppo locale (obiettivi di Lisbona, Agenda Europea 2020) e secondo l'Europa, **coesione ed inclusione** sono i pilastri per **rilanciare il sistema economico e promuovere una crescita “intelligente, sostenibile e solidale”**.

In Italia, la normativa vigente (in particolare la L. 328/2000 “**Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali**”) ha individuato nuovi scenari per le Politiche Sociali con il superamento dell'assistenzialismo fine a sé stesso, verso un sistema delle autonomie locali che promuove l'auto-aiuto, le responsabilità individuali stimolando anche la Comunità sociale muovendosi per una concreta sussidiarietà verticale (leale collaborazione tra i livelli di Governo) e orizzontale, con un ruolo forte in termini propositivi e di gestione, del Terzo Settore, Impresa Sociale e della solidarietà sociale (volontariato e associazionismo), accompagnando questo nuovo assetto, con il ruolo di indirizzo, di

programmazione e di regia da parte del sistema delle Autonomie (Regioni, Comuni e Province) secondo i compiti a loro assegnati dalla Costituzione.

Nell'ultimo decennio, le Regioni hanno assestato le **reti dei servizi**, guardando alle peculiarità locali ed ai bisogni della popolazione del loro territorio, con una condivisione degli obiettivi da raggiungere, da parte di Comuni, delle Province, con gli apporti delle istanze sociali e degli organismi di tutela dei cittadini, hanno promosso e realizzato interventi e prestazioni a favore di famiglie, persone, minori, anziani, disabili, fragilità e marginalità sociali. I Comuni, in forma singola e associata, anche con il supporto delle Province, per le piccole comunità locali, hanno costruito un sistema di protezione sociale che necessita di consolidamento e di gradualità ampliamenti

Certamente, gli obiettivi dei servizi sociali sono ben più ampi di quelli previsti dalla “delega assistenziale” presentata dal Governo che ipotizza di rispondere solo alle “persone autenticamente bisognose” riportando le finalità delle politiche sociali ante legge Crispi del 1890.

Le politiche sociali, attraverso i loro servizi, **integrati** con la salute, la scuola e la qualificazione professionale, hanno sostenuto coloro che sono in difficoltà, attenuando anche quelle tensioni, che possono produrre forti disagi e reazioni nella popolazione più marginale. E' su questa base che le **Regioni condividendo un percorso anche con le Autonomie** hanno interpretato prontamente quanto indicato nei decreti legislativi sul Federalismo municipale e regionale (Decreti legislativi 216/2010 e 68/2011) ed hanno redatto un documento sui MACRO OBIETTIVI (obiettivi di servizio) delle Politiche sociali articolati in:

1. **Servizi per l'accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale;**
2. **Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio;**
3. **Servizi per la prima infanzia e a carattere comunitario;**
4. **Servizi a carattere residenziale per le fragilità;**
5. **Misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito** (in questo livello sono inserite anche le misure economiche nazionali).

All'interno dei macro obiettivi sono previste linee di intervento che vanno dal sostegno alla famiglia e alla persona, nelle condizioni di disagio e di povertà, a facilitazioni per favorire l'inclusione dei disabili (dalla scuola al lavoro), al sostegno domiciliare per i non autosufficienti, alle strutture residenziali per chi non ha sostegno familiare, all'accompagnamento nella crescita per i minori, gli adolescenti e i giovani (nidi e altri servizi in base all'età), ai servizi per le dipendenze, l'immigrazione e le marginalità, in modo da ricostruire un **tessuto sociale di accoglienza e di vita**. Queste, sono le politiche sociali, uno strumento di inclusione e di sostegno di tipo universalistico a favore di tutti i cittadini.

3. LA SPESA E GLI INTERVENTI SOCIALI¹

La Spesa sociale è distribuita tra **Stato Regioni** e **Comuni**, la tabella seguente ne indica l'articolazione per il triennio 2006/2008.

ANNO	SPESA (euro)	% STATO	% REGIONI	% COMUNI
2006	5.954.085.998	11,2 (*)	8,4 (*)	80,4 (*)
2007	6.399.384.297	12,0	18,1	70,0
2008	6.662.383.600	7,8	17,3	74,9

(*) Dato stimato, per la non completezza delle informazioni

Alla spesa indicata si aggiunge quella delle Province dedicata all'area sociale pari a 831,2 ml. di euro per il 2006., 310,2 ml. di euro per il 2007 e 345, 2 ml. di euro per il 2008.

Si può osservare che l'incidenza del finanziamento statale è diminuita nel tempo, e dalla tabella successiva si potrà valutare come nel 2011 l'incidenza è quasi a zero. Con l'aumento del concorso regionale e di quello dei Comuni nel 2010, da una prima stima, la spesa sociale si sarebbe attestata su circa 7,3 miliardi, a cui si affianca una spesa privata per l'aiuto alla cura dei bambini, disabili e anziani (soprattutto non autosufficienti) di oltre 9 miliardi. Sulla spesa privata, va sottolineato come il "mercato" del lavoro di cura sia una fonte di reddito per oltre un milione di persone e con l'invecchiamento della popolazione, sarà un settore in espansione, che va considerato anche sul piano dell'offerta di posti di lavoro (in particolare per la mano d'opera femminile).

Se vogliamo esaminare la distribuzione della spesa tra le diverse aree di assistenza, la maggior dimensione è a favore di minori e famiglia 40,2% a cui seguono anziani al 22,5%, disabili 21,1%, altri interventi per disagio e marginalità 16,2%. Con la spesa indicata sono state erogate milioni di prestazioni, tra cui, per citare le più importanti:

- 260.000 bambini accolti negli asili nido e servizi per la prima infanzia;
- 40.000 nuclei familiari e oltre 1 milione di persone singole, sono seguiti dai servizi sociali;
- 90.000 disabili sono assistiti a domicilio e supportati nella scuola e nella formazione professionale;
- 400.000 anziani sono seguiti a domicilio (250.000), nelle strutture residenziali e centri diurni (150.000);
- 280.000 prestazioni di aiuto a persone appartenenti a fasce di disagio sociale.

¹ Dati dell'indagine ISTAT/Regioni/Comuni/ Ministeri Economia e Politiche Sociali sulla spesa sociale

4. L'ANDAMENTO DEI FINANZIAMENTI NAZIONALI ALLE REGIONI PER L'AREA SOCIALE 2008/2011

FONDI NAZIONALI	Finanziamenti 2008	Finanziamenti 2009	Finanziamenti 2010	Finanziamenti 2011	Finanziamenti 2012
Fondo Nazionale Politiche Sociali	670,8	518,2	380,2	178,5	?
Fondo Naz. Famiglia e Servizi Infanzia	197,0*	200,0*	100,0	-----	?
Fondo Politiche Giovanili	-----	-----	37,4	-----	-----
Fondo Pari opportunità	64,4	30,0	-----	-----	-----
Fondo Nazionale Non Autosufficienze	299,0	399,0	380,0	-----	-----
Fondo sostegno affitti	205,6	161,8	143,8	32,9	?
TOTALE	1.436,8	1309,0	1041,4	211,4	
	100	92,0	73,4	14,9	

* comprensivo di 100,0 milioni per i servizi socio-educativi per la prima infanzia non rifinanziati dal 2010.

Se si escludono i finanziamenti del Fondo Affitti i finanziamenti nazionali alle Regioni, strettamente legati alle Politiche Sociali, sono i seguenti:

2008: 1231,2 ml. euro

2009: 1147,2 ml. euro

2010: 900,0 ml. euro

2011: 178,5 ml. euro

Anche negli interenti collaterali alle politiche sociali, quali il servizio civile dobbiamo registrare nell'ultimo triennio tagli di oltre il 60%

5. QUALI LE CONSEGUENZE DEI "TAGLI" :

Le manovre finanziarie e particolarmente quelle che si susseguono dal 2010 hanno "cancellato" i Fondi Nazionali. Ciò è problematico, anche di fronte alle considerazioni sulla consistenza economica dei trasferimenti, secondo i criteri del Federalismo. Ma quello che emerge nella sua drammaticità è l'attuale situazione che può considerarsi *transitoria* rispetto la completa autonomia federale. Assessori regionali e comunali alle Politiche Sociali e Sindaci sono concordi nell'affermare che il 2012 (con forte incertezza anche per gli anni che seguono), le risorse per i servizi sociali saranno dimezzate: NON SOLO PER LA MANCANZA DEI FINANZIAMENTI NAZIONALI, MA PER I PESANTI TAGLI EFFETTUATI AI BILANCI REGIONALI E COMUNALI. Dal 2010 tra regioni e Comuni sono stati eliminati oltre 10 miliardi a cui si aggiungono quelli dei Ministeri che contengono anche spese finalizzate per servizi sociali e altre attività come il trasporto locale, il sostegno agli affitti, etc.

Il mancato rifinanziamento del Fondo per le Non Autosufficienze ha tolto benefici ad oltre 50.000 anziani così come i tagli subiti al Fondo Minori e Famiglie, impediranno la conservazione dei benefici in atto: almeno 20.000 nuovi nati non avranno la possibilità di entrare nei NIDI di infanzia o di avere servizi dedicati. In sintesi, i tagli alle Politiche Sociali produrranno questi effetti:

- Impoverimento delle famiglie, particolarmente quelle con figli;
- Eliminazione di nuovi ingressi ai nidi e alle scuole materne con grossi problemi per le famiglie e per le donne lavoratrici;
- Diminuzione delle prestazioni per i disabili;
- Riduzione dell'assistenza domiciliare e residenziale agli anziani e ai non autosufficienti per i quali saranno diminuiti anche i supporti per il lavoro di cura privato, con l'aumento di uso inappropriato del Pronto Soccorso e di posti ospedalieri;
- Ricaduta sui Lea sociosanitari delle limitazioni alla spesa sanitaria, che con l'aggravio dei tagli al sociale, avrà diretta influenza sui costi dei servizi integrati per minori, disabili e anziani;
- Impossibilità a avviare strutture costruite ex novo o riattivate;
- Estrema criticità a collegare misure di supporto sociale agli interventi per l'avvio al lavoro;
- Aumento delle marginalità che andrà ad influire sull'incremento del disadattamento e della criminalità.

Come si può rilevare le conseguenze dei tagli non fanno altro che aggravare la situazione già descritta nel quadro socio-economico, senza trascurare che i servizi sociali sono anche fonte produttiva e quindi, posti di lavoro che si cancellano. Ai tagli, va aggiunto anche il DDL di delega su Fisco e Assistenza che, particolarmente per la parte dell'assistenza richiede una profonda revisione attraverso un metodo condiviso tra i livelli istituzionali arricchito dal dibattito parlamentare.

Continuare tagliare indiscriminatamente senza valutare il quadro di insieme significa continuare a penalizzare i cittadini più fragili ed in particolare le famiglie.

6. LE PROPOSTE DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE:

Tutti i livelli istituzionali sono concordi nel chiedere con forza nuovi obiettivi per lo sviluppo sociale e locale. Le manovre finanziarie non possono vanificare l'impianto federalistico tracciato, non si può procedere per "rette parallele": da una parte, auspicare l'entrata in vigore del Federalismo e dall'altra, colpire pesantemente le autonomie e i bilanci regionali e locali.

Esiste comunque da parte delle Regioni e delle Autonomie locali una disponibilità a rimettere in discussione il sistema attuale, ma con una sufficiente disponibilità di risorse, in modo da sostenere la riprogettazione, valutando anche il sistema dei fondi integrativi e della mutualità sociale. Importante è comunque la centralità della persona ed una visione di insieme che possa coordinare ed integrare servizi sociali, sociosanitari e sanitari, assicurando una presa incarico efficace che eviti duplicazioni di interventi e veda la persona come soggetto attivo.

Nei termini indicati, prima di avviare la discussione della legge di stabilità è necessario:

1. aprire un tavolo di confronto e concertazione per il futuro delle Politiche Sociali, a partire dalla delega assistenziale, tra Regioni, Autonomie e Governo, coinvolgendo

anche le Parti Sociali e il Terzo Settore, nel rispetto della leale collaborazione istituzionale voluta dalla Costituzione, ma anche dai principi di un corretto federalismo;

2. affrontare i nuovi assetti istituzionali in maniera coerente con il rispetto dei diritti civili e sociali dei cittadini, approvando in Conferenza Unificata i “Macro Obiettivi di Servizio”, che vanno anche ad integrare le politiche sociali con quelle educative e di avvio al lavoro, in modo da potere garantire tali diritti, con nuove formule organizzative e con la gradualità consentita dagli obiettivi di spesa richiesti dall’Europa;
3. riconsiderare in termini positivi , a partire dalla spesa in atto, i finanziamenti 2012 per le Politiche Sociali, ricostituendo un **fondo unico** “per il sociale” anche in relazione a quanto proposto da Regioni e ANCI negli emendamenti al decreto 138/2011, riconsiderando anche il rapporto tra spesa sociale e patto di stabilità.

Roma, 22 settembre 2011



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/18/CU4/C1

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
 LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5 RECANTE: "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
 DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO"
 (A.C. 4940)**

Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" si compone di due titoli principali, il primo in materia di semplificazioni, il secondo in materia di sviluppo.

Il Titolo I contiene disposizioni in materia di semplificazione di diversa natura: a disposizioni generali (alcune delle quali persino modificative della legge n. 241 del 1990) seguono norme di semplificazione più settoriali per i cittadini e per le imprese, nonché norme di semplificazione in materia ambientale, di agricoltura e di ricerca.

Il Titolo II, dedicato allo sviluppo, contiene disposizioni in materia di innovazione tecnologica, università, istruzione, turismo, infrastrutture strategiche e metanizzazione.

Nell'attuale contesto di crisi economico-finanziaria, ampiamente condivisibili sono le finalità sottese all'emanazione del provvedimento, e cioè una rilevante riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e per le imprese, accompagnata da misure per la crescita. Si tratta di obiettivi, del resto, che caratterizzano disposizioni già contenute nelle recenti manovre.

Al contempo, tuttavia, **si segnalano alcune disposizioni critiche, soprattutto dal punto di vista della loro effettiva e reale capacità di perseguire gli obiettivi dichiarati dal Governo e della loro coerenza rispetto a precedenti interventi legislativi**, anche molto recenti, rispetto ai quali risulta evidente il difetto di coordinamento con conseguenti problemi interpretativi.

Si veda ad esempio l'articolo 3, che interviene a modificare l'art. 8 della legge n. 180 del 2011 (c.d. statuto delle imprese): quest'ultima norma prevede, in linea generale, il c.d. principio di compensazione tra nuovi oneri amministrativi, introdotti a carico di cittadini e imprese, ed oneri da eliminare. La modifica proposta, senza intervenire sul principio generale contenuto al comma 1 del medesimo art. 8, introduce un sistema di analisi e valutazione *ex post* dei risultati ottenuti annualmente, prevedendo, per il caso in cui gli oneri introdotti siano superiori a quelli eliminati, l'adozione da parte del Governo di regolamenti anche di delegificazione per la riduzione degli oneri amministrativi di competenza statale. La norma, dunque, non introduce una declinazione specifica del principio generale per il livello regionale e locale e nulla dice sul versante della sua concreta applicazione.

Questa disposizione va tuttavia ad aggiungersi ad un quadro normativo in materia di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi che resta frastagliato in una pluralità di

fonti (art. 25, D.L. n. 112/2008, art. 3, D.L. n. 138/2011, art. 1, D.L. n. 1/2012), non risolvendo pertanto le problematiche di base relative ai rapporti tra Stato e Regioni in questo ambito.

Ancor più problematica è la norma contenuta **nell'articolo 12 relativa alla semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche**, che prevede, al comma 1, la possibilità per Regioni, Camere di commercio, Comuni e loro associazioni, agenzie per le imprese, ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni ed associazioni di categoria interessate, di stipulare convenzioni ai fini della attivazione di percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le attività delle imprese sul territorio, anche mediante deroghe alle procedure e ai termini per l'esercizio delle competenze che fanno capo ai soggetti partecipanti.

Tale previsione non è condivisibile sia perché sembra introdurre delle sperimentazioni anche nell'ambito dell'attività dello Sportello Unico Attività Produttive la cui riforma, ai sensi dell'articolo 38 del D.L. 112/2008, è invece in un'avanzata fase di attuazione e sia in quanto tali sperimentazioni consentono di derogare a procedure e termini per l'esercizio delle competenze che sono previsti dalla legge a tutela dei livelli essenziali delle prestazioni e che necessitano, pertanto, di una uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale. Procedure e termini di legge, stabiliti a tutela degli interessi delle imprese, non sono evidentemente disposizioni derogabili in base ad una convenzione tra altri soggetti.

Inoltre l'indeterminatezza dell'ambito della sperimentazione è un elemento di criticità ulteriore, anche per il fatto che i risultati di tale attività devono essere tenuti in considerazioni, ai sensi del comma 3, ai fini dell'adozione, entro il 31 dicembre 2012, dei decreti di semplificazioni di cui al comma 2.

Sarebbe più opportuno attivare il monitoraggio ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del DPR 160/2010, peraltro già citato dallo stesso articolo 12 comma 1, al fine di individuare le eventuali disfunzioni emerse in fase di attuazione e porre i necessari correttivi per la piena applicazione della riforma. Introdurre, in questa delicata fase, un ulteriore elemento di incertezza, potrebbe peraltro pregiudicare seriamente gli sforzi e gli investimenti già messi in atto nei territori per dare attuazione al SUAP. Con la stessa finalità sarebbe necessario introdurre nel presente provvedimento norme di coordinamento, anche richiamando espressamente il SUAP, nelle singole disposizioni di settore. Ci si riferisce in particolare all'articolo 23, relativo all'autorizzazione unica ambientale per le PMI, e all'articolo 27 che prevede per la vendita di prodotti agricoli in forma itinerante la comunicazione al Comune.

Sempre l'articolo 12, inoltre, delega il Governo ad adottare, regolamenti (ex art. 17, c. 2, legge 400/88) per la semplificazione dei procedimenti concernenti le attività d'impresa, i quali dovranno altresì tenere conto di quanto previsto dai regolamenti di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che dovranno a loro volta individuare le attività per le quali rimane necessario l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione.

Dunque, in base al decreto "liberalizzazioni" si dovrebbe procedere ad identificare, attraverso regolamenti, le attività non liberalizzate (in base a quanto ulteriormente precisato dal comma 4 dell'art. 12 qui segnalato, con la precisa indicazione delle attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio attività con asseverazioni o senza asseverazione ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere), mentre in base al decreto "semplificazioni" si dovrebbe poi procedere a semplificare i procedimenti concernenti le medesime attività.

Logica imporrebbe che l'operazione di individuazione delle diverse categorie di attività sottoposte a regime autorizzatorio, o meno, fosse propedeutica ai regolamenti sulla semplificazione dei

procedimenti. Si segnala, però, al riguardo, che l'emanazione dei regolamenti ai sensi del decreto liberalizzazioni, da un lato, e semplificazioni, dall'altro, è soggetta allo stesso termine del 31.12.2012.

Le Regioni, per parte propria, ai sensi del comma 5 dovranno semplificare i procedimenti per l'esercizio di attività economiche nel rispetto dell'art. 29 della legge n. 241/90, dell'art. 3 del decreto-legge n. 138/2011 e dall'art. 34 del decreto-legge n. 201/2011, promuovendo anche accordi o intese ai sensi dell'art. 20-ter della legge n. 59/97. Appare implicito, benché il comma non ne faccia menzione, che le regioni dovranno tenere conto anche dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2012 (decreto liberalizzazioni).

La mera elencazione di tutti i riferimenti normativi che le Regioni sono tenute a rispettare non risolve il problema del loro coordinamento, tutt'altro che agevole.

Si pensi, ad esempio, ai problemi di coordinamento che suscita la lettura congiunta dell'art. 3 del decreto-legge n. 138/2011 e dell'art. 34 del decreto-legge n. 201/2011, indubbiamente caratterizzati da una diversa impostazione, seppure preordinati allo stesso scopo, essendo, il primo, improntato su di un meccanismo di abrogazione automatica di norme che pongono limiti e condizioni alle attività di impresa (meccanismo sospettato di illegittimità costituzionale), il secondo, invece, ispirato ad un generale principio di liberalizzazione, che deve necessariamente tenere conto di una serie di limiti giustificabili alla luce di esigenze imperative di interesse generale.

A ciò si aggiungono i problemi di coordinamento tra il medesimo art. 3 del decreto-legge n. 138 e l'art. 1 del decreto-legge n. 1/2012 (decreto liberalizzazioni). Quest'ultimo prevede un sistema di regolamenti per individuare non più le abrogazioni intervenute, come prevede l'art. 3, ma le attività economiche che rimangono soggette ad un preventivo regime di autorizzazione. Sembrerebbe, quindi, potersi affermare che l'art. 3 del decreto-legge n. 138, quanto meno nelle sue modalità attuative, sia implicitamente abrogato dal successivo decreto-legge 1/2012. Questa conclusione non è coerente, tuttavia, con il richiamo esplicito contenuto nel decreto semplificazioni all'art. 3 del decreto n. 138.

Anche il nuovo articolo 12, quindi, suscita forti dubbi, soprattutto perché l'assenza di una impostazione di fondo strutturata rischia di pregiudicare ulteriormente il quadro di riferimento.

La logica sottesa alle richiamate disposizioni, in quanto ispirata alla separazione delle azioni di intervento per la semplificazione da parte dei livelli di governo statale e regionale, appare molto lontana dall'assetto concreto delle competenze che, in settori nevralgici dell'ordinamento (vedi ambiente), appaiono fortemente connesse. Per questo motivo si ritiene necessario disciplinare diversamente il raccordo tra le azioni dei diversi livelli di governo, chiarendo anche la gerarchia tra i diversi e necessari filoni di intervento. Da questo punto di vista, non appare affatto sufficiente il mero richiamo, contenuto in chiusura del comma 5 dell'art. 12, agli accordi e alle intese previsti dall'art. 20 ter della legge n. 59.

Il processo di semplificazione dovrebbe essere invece inquadrato nell'ambito di una strategia unitaria e condivisa tra tutti i livelli di Governo. Ciò consentirebbe di intervenire in maniera coerente e più efficace anche nelle singole normative di settore. A tal fine, può essere recuperata l'esperienza condotta per il recepimento della direttiva servizi che ha permesso di svolgere, tra l'altro, a livello nazionale e locale una puntuale ricognizione dei procedimenti per l'avvio e l'esercizio dell'attività d'impresa. I regimi autorizzatori che sono rimasti in vigore, a seguito di tale processo di recepimento, hanno superato il vaglio dell'Unione Europea in quanto posti a tutela di

motivi imperativi di interesse generale. Per tale ragione, ulteriori iniziative di semplificazione e/o liberalizzazione dovrebbero interessare i settori esclusi dalla direttiva o dettare norme puntuali per specifiche situazioni eventualmente sfuggite a tale processo.

Infine, di rilievo appare **l'articolo 14 in tema di semplificazione dei controlli sulle imprese**. Tale disposizione enuncia i principi cui è ispirata la disciplina dei controlli (semplicità, proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici, coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali) e impone a tutte le amministrazioni pubbliche di pubblicare, sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it, la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.

Con la dichiarata finalità di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, inoltre l'articolo 14 autorizza il Governo ad adottare, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi, uno o più regolamenti volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.

Nel disciplinare la procedura per l'adozione dei suddetti regolamenti ed esplicitando i principi e i criteri direttivi cui dovranno attenersi, l'art. 14, comma 4, prevede, da un lato, il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e, dall'altro, la "collaborazione" con regioni ed enti locali come si evince dal riferimento agli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Mentre, il comma 5 contiene una disposizione rivolta a regioni ed enti locali chiamati a conformare i rispettivi ordinamenti ai principi enunciati al comma 4 senza tuttavia indicare un termine per l'adeguamento. È prevista proprio a tali fini l'adozione di Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata.

Anche l'art. 14 solleva alcuni problemi in relazione al fatto che, sempre nell'ottica di promuovere la competitività delle imprese e superare gli ostacoli burocratici allo sviluppo del sistema produttivo, il legislatore statale prevede l'adozione di regolamenti di delegificazione che potrebbero riguardare competenze regionali. Si tenga presente che norme analoghe, come ad esempio quelle contenute nell'art. 30 del D.L. n. 112/2008, sono state giudicate legittime dalla Corte Costituzionale che ha riconosciuto al legislatore statale la titolarità a fissare livelli uniformi di semplificazione in materia di controlli sulle imprese certificate (sent. n. 311/2009). In quest'ultimo caso, a differenza di quello in esame, è lo stesso legislatore statale a ricondurre la norma alla competenza statale ex art. 117, comma secondo, lett. m), della Costituzione, chiarendo la *ratio* del suo intervento. Per quel che concerne invece l'art. 14 del D.L. n. 5/2012, la disposizione manca di chiarezza, determinando l'ennesima incertezza interpretativa.

Fatte salve queste precisazioni, che invitano alla cautela, le norme in questione si prestano ad una lettura che vede ancora una volta realizzarsi uno svuotamento potenziale delle prerogative regionali.

Per quanto l'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 14 debba rispettare anche il principio di leale collaborazione ai sensi dell'art. 20-ter della l. n. 59/1997, resta dubbio il ricorso a tali strumenti ove gli stessi incidano su materie ascritte alla competenza regionale "piena".

Inoltre, il combinato disposto dei commi 4 e 5, nell'imporre a regioni ed enti locali una sorta di adeguamento ai principi e ai criteri che devono informare l'esercizio del potere regolamentare del Governo, suscita ulteriori perplessità. Infatti, ad una lettura testuale della disposizione contenuta nel comma 5, regioni ed enti locali sono obbligati a conformare le proprie attività di controllo e non invece i "propri ordinamenti" a tali principi, sebbene ciò debba avvenire nel rispetto delle Linee Guida che sono adottate d'intesa in sede di Conferenza. Si pone il problema di stabilire se i regolamenti, ovvero anche solo i principi richiamati al comma 4, intervengano in materie regionali residuali, risultando ciò potenzialmente lesivo delle prerogative regionali almeno per ciò che concerne le materie ex art. 117, comma 4, della Costituzione. In tal caso, le Linee Guida finirebbero per dettare alle regioni norme di dettaglio per l'esercizio delle funzioni amministrative di controllo

in materie di loro esclusiva competenza. Al contrario, va accolta positivamente la soluzione di definire con le Linee Guida le modalità concrete con cui gli enti territoriali conformano le proprie attività di controllo qualora le stesse riguardino funzioni statali delegate.

Da ultimo non può che richiamarsi l'assoluta problematicità **dell'articolo 61, comma 3 che appare peraltro di dubbia costituzionalità**, in quanto disciplina il caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o più Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato; si prevede la deliberazione motivata del consiglio dei ministri in una serie di ipotesi ("gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all'Erario") anche senza l'assenso delle Regioni interessate. **Non può che evidenziarsi sin d'ora la necessità di abrogazione della norma.**

Tutto ciò premesso, **le Regioni, nel condividere gli obiettivi di fondo del provvedimento in termini di semplificazione amministrativa per il rilancio economico del Paese in chiave proconcorrenziale**, sottolineano la necessità che questo impianto normativo, debba per la sua effettività, sviluppare ogni utile sinergia tra tutti i livelli di governo. Il compito a cui tutti gli attori istituzionali sono chiamati, nel pieno rispetto delle reciproche competenze costituzionali, è reso arduo anche dalla complessità del quadro finanziario del Paese, per affrontare il quale è richiesta la massima condivisione e coesione.

Occorre anche evidenziare che alcune delle norme sono suscettibili di essere interpretate in una chiave di compressione dell'autonomia costituzionale regionale con il rischio di un defatigante contenzioso che non aiuterebbe di per sé a raggiungere gli obiettivi che tutti i livelli costituzionali indubbiamente condividono. **La soluzione va ricercata nella migliore attuazione del principio di leale collaborazione.**

Poiché il Decreto Legge n. 5 contiene norme che in massima parte non sono suscettibili di produrre effetti concreti in mancanza di idonee misure attuative (es. regolamenti attuativi previsti dall'articolo 12 e richiamati in questa stessa premessa anche nelle loro interconnessioni con i recenti provvedimenti del Governo in materia di liberalizzazioni), diventa assolutamente fondamentale che queste misure maturino nell'ottica di **massima condivisione istituzionale**, già delineata dall'articolo 5 della Legge n. 246/2005.

A tal fine, le Regioni propongono al Governo la sottoscrizione di un Accordo generale strutturato secondo le previsioni dell'articolo 4 del Dlgs 281/1997 e, per quanto riguarda il coordinamento delle rispettive legislazioni, ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della Legge 131/2003. Tale Accordo dovrà contenere un cronoprogramma dello stato di attuazione con tempi e fasi rigidamente stabiliti che contempli anche un adeguato sistema di monitoraggio. Nell'esprimere, pertanto, parere nei termini di cui alle premesse, si allegano specifiche proposte emendative.

Articolo 16

Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale

Comma 1, dopo le parole “*interventi e servizi sociali*” , inserire **in accordo con la Regione**, inviano “*unitariamente*” , **sopprimere il termine unitariamente** perché non ha alcun significato.

Comma 3, dopo le parole “*servizi sociali e socio-sanitari*” del secondo capoverso, inserire: **ai fini di alimentare il Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328.**

Comma 4, dopo le parole “*Ministro della salute*”, aggiungere **d'intesa con la Conferenza Unificata sono disciplinate le modalita' di attuazione dei commi da 1 a 4...etc.**

MOTIVAZIONE

E' positivo sviluppare un sistema informativo Sociale prendendo a riferimento le sperimentazioni già avviate nel campo della non autosufficienza e dei minori, così come è da tempo auspicato dalle regioni un sistema informativo integrato tra Sociale, Sanitario e INPS. Tutto questo, però, non può avere solo uno scopo sanzionatorio, ma lo scopo primario deve essere quello di mettere in grado gli Enti regionali e locali di pianificare risorse in base ai bisogni. Si inseriscono pertanto alcune precisazioni, con i seguenti emendamenti.

Articolo 60

Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma “carta acquisti”

Comma 2: dopo le parole “*Ministro dell’Economia e delle Finanze*” aggiungere e **d’intesa con la Conferenza Unificata**, *sono stabiliti....etc.*

MOTIVAZIONE

La carta acquisti era già stata impugnata davanti alla Corte dalla Regione Emilia Romagna con esito negativo perché la Corte aveva sostenuto infondato il ricorso e riconosciuto la competenza statale per disciplinare la carta acquisti. Orbene, la carta acquisti è solo ravvisabile come una misura, peraltro molto limitata, di contrasto alla povertà e questa è materia di diritti “civili e sociali” ma siccome gli stessi non sono stati individuati, stanti le attuali norme costituzionali, c’è un’ingerenza nella potestà regionale, ritenuta esclusiva nel campo dell’assistenza al di fuori dei livelli essenziali delle prestazioni. Ciò che ha mosso la Corte ad un’interpretazione differente è stato probabilmente l’aspetto della “sperimentazione” che potrebbe essere un mezzo per valutare l’efficacia di una misura senza entrare nel merito di chi la adotta. Fatta questa premessa va comunque recuperato un ruolo regionale e delle autonomie, almeno nel decreto che andrà a disciplinare i criteri per la stessa carta acquisti, in tal senso si propone un emendamento.

Roma, 22 febbraio 2012

Prot. n. 1907/C8SOC

Roma, 24 aprile 2012

Egr. Sen. Prof. Mario Monti
Ministro dell'Economia e delle Finanze

e, p.c. Gentile Prof.ssa Elsa Fornero
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

Egr. Dott. Piero Gnudi
Ministro per gli Affari regionali, il Turismo
e lo Sport

Egr. Prof. Vittorio Grilli
Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze

R O M A

Signor Presidente del Consiglio e Signori Ministri,

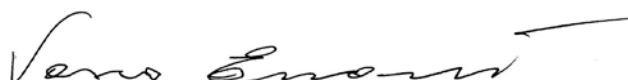
la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 19 aprile 2012 ha esaminato la delicata situazione delle politiche sociali in cui versa oggi il nostro Paese, analizzando il quadro di riferimento e le gravi problematiche che stanno generando forti preoccupazioni sulla tenuta del nostro sistema di *Welfare*.

Le manovre finanziarie che si sono succedute dal 2010 ad oggi hanno infatti influito pesantemente sui finanziamenti statali a favore delle Politiche Sociali, che nell'ultimo quinquennio sono stati ridotti del 93%, generando la necessità di garantire un forte impegno istituzionale per difendere i diritti dei più deboli, con particolare riferimento ai bambini e agli anziani e fare in modo che i principi generali di un welfare solidale e rispettoso dei diritti di cittadinanza, possa consolidarsi e proseguire la strada intrapresa dopo la legge 328/2000. Nel merito si allega il documento delle Regioni e delle Province autonome.

La Conferenza ritiene pertanto necessario avviare un processo di potenziamento e riqualificazione dei servizi sociali ed al fine di confrontarsi con il Governo sui suddetti temi, Le chiedo un incontro – da programmare compatibilmente con gli impegni di Governo in tempi brevi - con una delegazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Certo di un cortese riscontro, Le invio i più cordiali saluti.

Vasco Errani



All: to c.s.

DOCUMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

SULLA SITUAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI IN ITALIA

1. Premessa e quadro di riferimento

Il sistema sociale, a partire dagli anni 2000 ha avviato un processo sistemico per fornire alle famiglie, ai minori, alle fragilità, risposte organizzate soprattutto attraverso servizi: dal **counseling** al **sostegno** personale e familiare, alla **mediazione** dei conflitti nella coppia e nei rapporti genitoriali. Sul versante dei servizi strutturati in forma di accoglienza, residenza e inclusione sociale ha dato risposte organizzate per l'**accesso** alla rete dei servizi, alla **prima infanzia** (nidi ed altri servizi socio-educativi), alle **disabilità** e agli **anziani** con forte orientamento alla **non autosufficienza**, integrandosi con i servizi sanitari e di cura, per migliorare le condizioni esistenziali, affiancando anche il mercato privato di cura, per stimolarne la qualità e offrire garanzie ai più deboli.

Ripetuti sono stati anche gli interventi a favore dei bassi redditi a cui si aggiungono le difficoltà dei migranti, soprattutto laddove si tratta di minori non accompagnati. In questa offerta, la componente dei trasferimenti monetari, a differenza di ciò che avviene per lo Stato (invalidità civile e assegno sociale), si è fortemente ridotta per lasciare spazio ai servizi

L'intervento sociale è cresciuto **anche per migliorare la fruizione dei servizi sanitari** e concorrere alla trasformazione del concetto di "sanità" in "salute" e, di fronte alla contrazione di servizi sociali, andrà a gravare sul sistema sanitario ed ospedaliero una domanda impropria in continua espansione (accessi ai pronto soccorsi, etc.), con costi crescenti per il sistema sanitario senza peraltro rispondere al bisogno in maniera appropriata.

Nel quadro tracciato, il sistema sociale ha visto un incremento dell'offerta e dell'impegno finanziario dal 2003 al 2008 pari al 28,2% per un volume di spesa di circa 7 miliardi. Dal 2010 la spesa sociale ha iniziato a scendere ed a fine 2011 e da prime stime si può ipotizzare una diminuzione intorno all'1% rispetto al 2008.

La crisi economica sta imponendo alle persone, soprattutto a quelle più fragili, grandi sacrifici. I tagli ai bilanci regionali e comunali stanno producendo, fra i più vulnerabili e tra i malati, un crescente senso di **abbandono** da parte delle Istituzioni, percepite come troppo lontane dai problemi quotidiani delle persone. I nuovi poveri, i precari, i giovani disoccupati, gli immigrati, gli anziani, le persone con disagio sociale sono *oggi* lasciati ancora più soli che in passato, a causa delle gravi difficoltà delle finanze regionali e locali. Questa situazione non può essere sottovalutata né dall'amministrazione centrale né dalle amministrazioni locali, per il crescente distacco che provoca da parte dei cittadini verso le Istituzioni e dalla politica.

Il rischio è che i servizi vengano chiusi, gli operatori perdano il posto o siano messi in mobilità, i cittadini saranno costretti a far fronte finanziariamente ai pochi servizi di cui possono beneficiare, oppure dovranno rinunciare all'assistenza. L'aumento del disagio e dell'esclusione sociale provocherà "altri costi" (pubblici e privati) che difficilmente il Paese potrebbe sopportare (si pensi

anche solo alle ricadute sulla salute e sul sistema sanitario dell'impoverimento e della disoccupazione). In questo modo, gli obiettivi di coesione sociale (richiamati anche nella Strategia Europea 2020) rischiano di essere sacrificati agli obiettivi di stabilità macroeconomica (certamente importanti, ma non indipendenti dal benessere delle persone). Questo scenario non può continuare ad essere sottovalutato dalle forze politiche, né tanto meno dalle Istituzioni nazionali e locali.

Ridurre pesantemente le politiche sociali (e più in generale il *welfare*) vuol dire rinunciare a **posti di lavoro** diffusi sul territorio e accessibili ad una vasta platea di giovani. Dall'indagine "*Il lavoro nel settore dei servizi sociali e le professioni sociali*" del 2009¹ risulta che gli addetti dell'assistenza sociale pubblica e non, istituzionale e di carattere residenziale, sono al 2001, oltre 740.000, di cui circa 470.000 inseriti nelle istituzioni no-profit e nella cooperazione. Senza contare gli addetti al lavoro di cura familiare (badanti e assistenti all'infanzia) stimati oltre 1.500.000 persone. Le politiche sociali, agiscono quindi per lo sviluppo locale e sono un potente, rapido e diffuso strumento di aumento dell'occupazione (soprattutto giovanile e femminile) sul territorio. Restringere il loro budget, significa innanzi tutto ridurre l'occupazione nelle cooperative, nel no-profit e nelle imprese sociali, producendo effetti moltiplicativi negativi nei territori, in particolare in quelli più deboli.

Per concludere il quadro, sotto il profilo della produzione, va anche detto che i dati ISTAT² 2008 (ultimo anno disponibile), rappresentano che: 205 mila bambini siano stati accolti negli asili nido, 267 mila famiglie abbiano ricevuto un aiuto per l'alloggio, 512 mila anziani siano stati seguiti a domicilio, 699 mila anziani siano stati ospitati in strutture e centri diurni, 3.892 mila nuclei familiari abbiano ricevuto risposte per l'area minori e famiglia, 84 mila persone con disabilità siano state seguite a domicilio o nella scuola o nella formazione professionale, 583 mila persone con disagio e povertà siano state aiutate dai servizi, e per quanto riguarda la non autosufficienza, come si è detto sopra, 1.500.000 persone provvedono al lavoro di cura familiare (badanti e assistenti all'infanzia), grandissima parte, con lavoro sommerso, che non offre garanzie né al lavoratore né al fruitore dell'assistenza. Come si può osservare, si tratta di una **massa di interventi**, spesso sfuggenti, perché silenziosi e discreti, ma fondamentali per molte persone (almeno una persona su dieci beneficerebbe di un qualche aiuto). A questo si aggiungono le erogazioni monetarie messe in campo dal Governo centrale.

Nel campo dell'infanzia, nel 2009, la spesa impegnata per gli asili nido da parte dei Comuni era di 1 miliardo e 182 milioni di euro, (al netto delle quote pagate dalle famiglie). Tra il 2004 e il 2009 la spesa corrente per asili nido, ha mostrato un incremento complessivo del 39%, ed è aumentato di 47 mila unità il numero di bambini iscritti ai nidi, che a fine 2009 ammontavano a 192.944 unità. A questi vanno aggiunti i servizi integrativi per la prima infanzia che riguardano, nel biennio 2009/2010, il 2,3% dei bambini tra zero e due anni. Nelle stesse annualità la percentuale dei Comuni che offrono asili nido o servizi integrativi per la prima infanzia è del 56,2%.

Ma proprio nel campo dell'infanzia e della famiglia, povertà, abusi, malattie e trascuratezza sono problemi gravi che se non affrontati oggi peseranno fortemente sui giovani di domani. Giova

¹ Rapporto a cura del CNR-IRPPS, 2009.

² Indagine spesa sociale ISTAT 2008

ricordare, quanto afferma l'OCSE, che in Italia circa 2,5 milioni sono le famiglie in povertà di cui circa 700.000 in povertà assoluta.

2. La proposta di riassetto dei Servizi Sociali: i macro Obiettivi di Servizio

L'offerta di servizi sociali sul territorio italiano non è omogenea, le Regioni, condividendo un percorso anche con ANCI, in attesa dei LEP, secondo gli indirizzi del Federalismo fiscale (DLgs 68/2011, articolo 13) e del contenimento della spesa pubblica, hanno proposto di **riallocare i servizi e le prestazioni sociali in Macro Obiettivi di Servizio**, in connessione al Quadro Strategico Nazionale (QSN), e valorizzando il rapporto con il sistema sanitario, le politiche dell'istruzione e del lavoro:

1. Servizi per l'accesso e la presa in carico dalla rete assistenziale;
2. Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio
3. Servizi a carattere comunitario per la prima infanzia
4. Servizi a carattere residenziale per le fragilità
5. Misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito (in questo livello sono inserite anche le misure economiche nazionali)

3. Il potenziamento e la riqualificazione dei servizi sociali.

Come si è osservato in precedenza la produzione sociale non può restare immutata. Le Amministrazioni regionali e locali, come i soggetti del privato sociale sono consapevoli che, ancora molto *può e deve essere fatto*, per migliorare e incrementare la capacità di risposta, per mirare alle esigenze prioritarie, per recuperare efficienza.

Ma, tutto ciò, non trova attuazione in presenza di una riduzione nell'ultimo quinquennio dei finanziamenti pari al 93%. Una nuova stagione deve necessariamente essere avviata e le Regioni lo hanno già chiesto con formali emendamenti alla Riforma Fiscale del 2011, laddove si chiedeva: “*che a decorrere dal 2013 la dotazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali del 2013 non fosse inferiore a 1.000 milioni di euro*”. La richiesta viene nuovamente formulata con l'impegno a:

- Incrementare l'offerta verso nuovi destinatari (con tempi certi da misurare);
- Predisporre programmi, che in *primis*, semplifichino le procedure erogative;
- Introdurre meccanismi di cofinanziamento fra i diversi livelli istituzionali che consentano la ripresa delle attività nell'immediato, e prevedano a regime (triennio) l'autonomia del livello locale;
- Introdurre forme di incentivazione degli interventi, con il miglior rapporto costo-efficacia, favorendo l'assistenza domiciliare nelle sue diverse forme e i servizi per l'infanzia;
- Introdurre meccanismi di *premialità*, prevedendo “soglie ragionevoli” di incremento dell'offerta, nonché percorsi di convergenza e di opportunità di accesso da parte dei cittadini.

Gli Obiettivi strategici sono quelli già presi in considerazione dal QSN e da altri programmi nazionali (Piano per l'inclusione sociale, etc.), in particolare:

- **Infanzia:** tasso di copertura dei servizi per la prima infanzia: obiettivo di Lisbona 33% di posti sui minori 0-3 anni (Obiettivo QSN 12%)
- **Non autosufficienza** (comprendente anche disabilità grave): presa in carico di anziani e disabili gravi per assistenza domiciliare integrata, sviluppando la componente di aiuto domestico-familiare: 4% su pop > 65. I Paesi Europei hanno un tasso di copertura del 8% (obiettivo QSN 3,5% su popolazione > 65;

- **Povert , emergenza abitativa e disagio sociale:** interventi a favore di almeno il 4% delle famiglie.

4. Le risorse necessarie

Il sistema sociale per ripartire ha bisogno di almeno 1,5 miliardi e considerando il triennio 2013/2015, anche consapevoli dell'attuale condizione economico-finanziaria del Paese, il Fondo Nazionale delle Politiche Sociali dovrebbe ammontare a complessivi 2,4 miliardi (1 per il 2013, 800 ml. per il 2014 e 600 ml. Per il 2015). L'impegno alla fine del triennio   di riportare le Politiche Sociali allo 0,50 di un punto PIL, come erano nel 2009, con un lieve incremento dello 0,25 di punto, comunque ancora molto inferiore alla media della *spesa sociale europea*, che si attesta all'1,2 del PIL. Tutto ci , rappresenterebbe un segno dell'impegno italiano di avvicinamento ai parametri europei. Nei termini indicati, le Regioni si assumeranno per il co-finanziamento, specifici impegni finanziari nei loro bilanci e la stessa richiesta sar  rivolta anche ai Comuni.

Quanto proposto   anche in linea con le politiche federali, in quanto il ritardo nell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 7 del DLGS 68/2011, che doveva fissare i fondi da sopprimere, porta a constatare l'obiettivo slittamento degli assetti federali, peraltro plausibile in relazione alla grave crisi economica che sta attraversando il Paese. Ed inoltre, anche in vigenza del federalismo pu  essere richiamato il ricorso al comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione, laddove **si** precisa che per "*obiettivi di coesione e solidariet  sociale*" lo Stato pu  intervenire per rimuovere gli ostacoli che impediscono la fruizione dei *diritti* alla persona.

Le Regioni, avanzano questa proposte, consapevoli che il rilancio delle Politiche di Welfare non avvenga solo con la regolazione del mercato del lavoro, ma anche affrontando i problemi delle classi pi  disagiate, che difficilmente, potranno approdare al lavoro, per superamento dell'et  o per condizioni psico-fisiche e che rischiano la povert  assoluta.

Il reperimento delle risorse economiche potr  avvenire anche tramite alcune specifiche entrate:

- a) ripristino delle somme destinate alle Politiche Sociali gi  previste dalle norme sul prolungamento dell'et  pensionistica delle donne (comma 12-sexies articolo 12 della Legge 30 luglio 2010, n. 122);
- b) proventi derivanti dalla "lotta all'evasione fiscale" (si prevedono 12/13 miliardi) di cui almeno un 5% pu  essere dedicato alla fascia della povert ;
- c) risparmi derivati dalle spese per gli armamenti;
- d) in tempi successivi, revisione di alcune misure assistenziali come previsto dall'articolo 5 della Legge "Salva Italia" (Legge 214/2011) che prevede anche la modifica dell'ISEE.

Appendice
Quadro dei finanziamenti Nazionali alle Politiche Sociali dal 2008 al 2012

FONDI NAZIONALI	Finanziamenti 2008	Finanziamenti 2009	Finanziamenti 2010	Finanziamenti 2011	Finanziamenti 2012
Fondo Nazionale Politiche Sociali	670,7	518,2	380,2	178,5	69, 54**
Fondo Naz. Famiglia e Servizi Infanzia	197,0*	200,0*	100,0	25,00	45,00**
Fondo Politiche Giovanili	-----	-----	39,8	-----	-----
Fondo Pari opportunità	64,4	30,0	-----	-----	-----
Fondo Nazionale Non Autosufficienze	299,0	399,0	380,0	100,00(°)	-----
Fondo sostegno affitti	205,6	161,8	143,8	32,9	-----
TOTALE	1.436,7	1309,0	1043,8	336,4	114,54 **
%					

* comprensivo di 100,0 milioni per i servizi socio-educativi per la prima infanzia non rifinanziati dal 2010

(°) solo dedicati all'assistenza domiciliare dei malati di SLA

** non ancora erogati e parte del FNPS resterà al Ministero, quindi la cifra potrà ridursi del 40%



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

12/71/CR11/C7-C8

DOCUMENTO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Relazione delle Regioni e Province Autonome sul “Gambling Patologico”, oggetto di indagine conoscitiva della XII Commissione della Camera dei Deputati.

La dipendenza da gioco d’azzardo, detta anche gambling patologico, rimasta latente da sempre, esplode a causa della legalizzazione, da parte dello Stato, dei giochi con vincite in denaro. Il particolare momento di disagio sociale ed economico che sta attraversando l’Italia ha accentuato il ricorso al “gioco”, come fonte di possibile recupero di risorse finanziarie, anche da parte di inoccupati e di coloro che perdono il lavoro.

Sul piano legislativo, come è noto, non esiste, ancora a livello nazionale un chiaro quadro normativo di riferimento, che definisca il “Gioco d'Azzardo Patologico” come un problema di salute e ne stabilisca di conseguenza la responsabilità della cura. Ciò, comporterebbe di dare un mandato al Servizio Sanitario Nazionale individuando i servizi che se ne devono far carico, anche se il recente comma 70, dell'art. 1 della legge 220 del 13 dicembre 2010 (la legge finanziaria 2011) stabilisce per la prima volta con una “norma primaria” l'esistenza di “fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo” necessitanti la definizione di apposite “linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo”.

Più correttamente si dovrebbe utilizzare il termine “gioco d'azzardo patologico”, cioè disturbo del controllo degli impulsi che si connota come una dipendenza patologica “sine substantia”, caratterizzata da andamento cronico e recidivante, in grado di compromettere lo stato di salute e la socialità della persona affetta da tale disturbo.

La prevenzione, la cura e l'assistenza alle persone con problemi di Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dei loro familiari, non essendo inserite nei Livelli Essenziali di Assistenza, sono state lasciate alla sensibilità di alcuni amministratori regionali e di professionisti del settore, sia appartenenti alle Aziende Sanitarie Locali che al privato sociale (Associazioni, Comunità, Gruppi di mutuo-auto-aiuto, etc.). Infatti, nel corso di questi anni alcune Regioni, hanno cercato di fornire risposte alla crescente domanda di aiuto delle persone entrate ormai nei comportamenti compulsivi del gioco d'azzardo e dei loro familiari, per fronteggiare questa nuovo fenomeno sociale.

Le risposte, purtroppo non omogenee sul territorio nazionale e nemmeno sui singoli territori regionali, sono legate in particolar modo alle risorse disponibili che via via sono sempre più limitate.

Molto spesso il gambling patologico è accompagnato da altre dipendenze, quali alcool, sostanze stupefacenti, per cui i Servizi Sociali impossibilitati a gestire in autonomia, sempre più spesso si appoggiano ai SERT/SERD, avvalendosi anche della collaborazione dei Centri per la Salute Mentale.

Tutto ciò non fa che aumentare l'oneroso carico di lavoro di tali servizi, che, con le sempre più ridotte risorse, trovano molto difficoltoso affrontare nuovi e gravosi carichi di lavoro.

Alcune Regioni hanno, inoltre, avviato programmi sperimentali, con fondi propri e distratti dalla destinazione originaria della programmazione socio-sanitaria regionale nel garantire l'erogazione dei L.E.A., producendo materiale soprattutto legato alla prevenzione, per i giovani.

Un grosso aiuto, in alcune Regioni, viene dato anche dal settore del privato sociale, testimoniando la gravità e la pericolosa diffusione, in continuo aumento, di questa nuova emergenza sociale, che vede nello Stato l'attore principale e causale del fenomeno.

Sappiamo che il gioco d'azzardo per lo Stato è un'attività molto utilizzata per incamerare risorse sotto il profilo dell'offerta di lavoro, per migliaia di addetti al settore e conosciamo quanto le risorse e il lavoro siano necessarie, particolarmente in questo momento di gravissima crisi economica. Sappiamo, però nel contempo, che centinaia di migliaia di cittadini italiani stanno rovinando se stessi e le loro famiglie a causa del gioco, per cui lo Stato, non può più continuare ad ignorare il problema.

Pertanto:

- Considerato che è sempre più urgente avviare azioni preventive e protettive soprattutto per i giovani di informazione e di educazione sui rischi del gioco d'azzardo;
- Rilevato che come sopra descritto le Regioni stanno già oggi erogando prestazioni di assistenza e cura nei confronti di queste persone;
- Vista la necessità di limitare la pubblicità sui giochi d'azzardo, vietare quella che possa raggiungere soggetti minorenni, vietare la pubblicità ingannevole,

si ritiene improcastinabile dotare le Regioni di strumenti legislativi e finanziari che consentano alle stesse di programmare, pianificare e organizzare servizi e interventi sia sociali che sanitari capaci di attuare percorsi di cura e assistenza ai giocatori d'azzardo patologici e ai loro familiari (il diritto alla cura, come già sottolineato dall'articolo 32 della Costituzione, assimilando le misure che già sono in vigore nel campo delle dipendenze, anche a questo tipo di patologia: diritto alla cura, diritto al mantenimento del posto di lavoro, diritto di usufruire dei benefici di legge, etc.).

A tal fine si segnala che si potrebbe dare risposta a quanto sopra precisato attraverso la ripresa dei lavori, in sede di Conferenza Unificata, del documento recante "*Schema di decreto interdirigenziale AAMS – Ministero della Salute, d'intesa con la Conferenza Unificata, concernente le linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo – art. 1, comma 70, legge 13 dicembre 2010, n. 220 - disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011)*", attualmente sospeso.

Si ritiene che un eventuale inserimento nei LEA di questa patologia non potrà non essere accompagnato da una necessaria copertura finanziaria.

Si segnala che l'entità del fatturato derivante dal gioco d'azzardo è pari a circa € 80 miliardi.

Roma, 19 aprile 2012



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/115/CU2/C2

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN
 LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95 RECANTE
 “DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA
 PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI”**

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome valuta negativamente i contenuti del decreto-legge evidenziando quattro aspetti del provvedimento ritenuti fortemente critici che presentano anche profili di incostituzionalità.

La Conferenza, in ragione della difficile congiuntura che il Paese sta attraversando, nel condividere gli obiettivi di razionalizzazione e efficientamento della spesa pubblica, ritiene indispensabile che sia garantita la coerenza tra il titolo del Decreto-legge e i contenuti dello stesso. Il provvedimento così come emanato comporta un taglio reale ai servizi essenziali a favore dei cittadini che la Conferenza vuole scongiurare. Per questa ragione si rende disponibile in ogni sede al confronto istituzionale per ricercare congiuntamente le migliori soluzioni.

SANITA’

Per quanto riguarda la Sanità le disposizioni del Decreto-legge apportano tagli insostenibili. Si chiede al Governo di attivare un Tavolo di lavoro congiunto con il supporto dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S.) per la verifica puntuale sui prezzi di riferimento, sui dati relativi al settore dei beni e servizi e delle tariffe. Le Regioni sono infatti intenzionate a dimostrare con dati reali che l’impianto del Decreto-legge, combinato agli effetti delle precedenti manovre finanziarie – Legge n. 111/2011, non consente di sottoscrivere il Nuovo Patto per la Salute 2013–2015, compromettendo la sostenibilità e la gestione del Sistema Sanitario Nazionale. In ogni caso, comunque, le Regioni chiedono il supporto all’Age.Na.S. per ottimizzare la spesa senza tagliare i servizi.

Si evidenzia, inoltre, il pesante depauperamento del **Fondo Nazionale per le Politiche Sociali** che per l'anno 2012 risulta pressoché azzerato.

PROVINCE

La riforma degli assetti istituzionali locali prevista dall'articolo 17 e seguenti del Decreto-legge non può trovare l'accordo delle Regioni laddove venissero confermate le disposizioni attuali che realizzano la riforma non con un intervento dal basso, più rispettoso dell'articolo 133 della Costituzione, ma attraverso la definizione di criteri e parametri predeterminati a livello centrale determinando una compressione nell'autonomia dei territori alla definizione delle scelte nonché una inevitabile confusione per quanto attiene, in particolar modo, le funzioni da esercitare da parte delle nuove Province. E' quindi necessario riportare alla competenza delle Regioni il ruolo di soggetto regolatore della *governance locale*, prevedendo l'intesa del Consiglio delle Autonomie locali, così da consentire scelte più efficaci in termini di razionalizzazione dei livelli e riduzione della spesa pubblica, chiarendo così nelle norme che non ci sono Province soppresse e Province che rimangono, ma si tratta di un riordino complessivo.

SOCIETA'

Gli articoli 4 e 9 del Decreto-legge intervengono con disposizioni precettive escludendo per le pubbliche amministrazioni il ricorso delle società in house da un alto e dall'altro a limitare fortemente l'utilizzo, ed in alcuni casi alla totale soppressione, degli enti strumentali, aziende ed agenzie delle Regioni e degli enti locali. E' evidente come tali norme, che presentano anche profili di incostituzionalità, ledono fortemente l'autonomia organizzativa degli enti territoriali ed in particolare delle Regioni.

Inoltre, dal collegamento delle citate disposizioni con quelle previste agli articoli 17, comma 10, 18 comma 7 e 19 comma 1 che individuano le funzioni fondamentali di Province Comuni e Città metropolitane, il nuovo assetto delle funzioni, specie per settori nevralgici come l'ambiente o la protezione civile, risulterà oltremodo frammentato sia a livello gestionale che di attribuzione di responsabilità, con rilevanti conseguenze per i livelli occupazionali e un possibile aumento complessivo della spesa venendo meno le economie di scala.

Tra l'altro, per quanto attiene le disposizioni dell'articolo 4 del Decreto si impone una riflessione in ragione dei contenuti della sentenza n. 199 del 20 luglio 2012 della Corte Costituzionale.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Con riferimento al tema del Trasporto pubblico locale la Conferenza evidenzia la situazione in cui versa il settore sul quale oggettivamente ricade il taglio dei 700 milioni di euro per il 2012 e di 1000 milioni per gli anni successivi disposti dall'articolo 16 del Decreto-legge.

La riduzione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni, operata con le ultime manovre, pone a rischio la tenuta dell'intero sistema con conseguenze per i cittadini in termini di riduzione dei servizi e di forte riduzione dei livelli occupazionali. Questo perché ad oggi gli unici trasferimenti continuativi e di parte corrente alle Regioni da parte dello Stato sono quelli del Trasporto pubblico locale.

La Conferenza ribadisce pertanto le richieste più volte avanzate nelle sedi istituzionali e già sancite in norme e accordi di mettere a disposizione del Trasporto pubblico locale in maniera strutturale congrue risorse che consentano tra l'altro di riorganizzare il settore.

Roma, 25 luglio 2012

Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95

“DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA, AD INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI ”

Proposte emendative

Roma, 25 luglio 2012

Emendamento n. 21 – “Settore Politiche sociali”

Articolo 23, comma 8

Il comma è sostituito dal seguente:

“8. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2013 ed e' ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come indicate nell'allegato 3 della medesima legge, con esclusione delle finalità già oggetto di finanziamento ai sensi del presente articolo, nonché per interventi in tema di gravi non autosufficienze a seguito di malattie altamente invalidanti, a partire dalla sclerosi laterale amiotrofica, per ricerca e assistenza domiciliare ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”.

Relazione

All'articolo 23, comma 8, viene reintrodotta un beneficio collegato all'assistenza domiciliare per i malati di SLA ed altre malattie altamente invalidanti (non individuate). L'intento è molto positivo perché si interviene, in particolare, sull'assistenza domiciliare di supporto alla famiglia, si escludono da questo finanziamento gli interventi sanitari, in quanto lo stesso discende dal Fondo per le Non Autosufficienze introdotto nella legislazione come intervento a supporto sociale dei non autosufficienti. con legge 296/2006 (finanziaria 2007), articolo 1 comma 1264.

Il richiamo operato dall'articolo 23 comma 8 alla legge sopra indicata, con la evidenza della sola SLA e di altre malattie altamente invalidanti, crea una disparità nei confronti di tutti i gravi non autosufficienti difficilmente gestibile dalle regioni e dai Comuni, che si trovano a fronteggiare una domanda di persone gravi ben più ampia dei soli malati di SLA, (inferiori a 4000 casi in tutta Italia, dati Ministero salute).

Tutto questo ha già prodotto con il precedente decreto del 2010 una iniqua graduatoria tra coloro che sono totalmente dipendenti ed abbisognano di un'assistenza personale h.24, cui hanno potuto accedere solo i malati di SLA, creando, peraltro residui inutilizzabili sul Fondo assegnato a ciascuna regione perché NON UTILIZZABILE PER PERSONE ALTRETTANTO GRAVI, ma non malate di SLA.

Come è ben noto le politiche sociali, in primis l'assistenza domiciliare, stanno attraversando un pesante momento in questo Paese, che da due anni è stato praticamente privato del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. Orbene, per contestualizzare queste osservazioni e partendo proprio dal grave momento di crisi non solo per i servizi sociali, ma anche per quelli sanitari, si propone un emendamento al comma 8 del decreto 95/2012, che riporti equità tra le persone con gravi problemi di disabilità e soprattutto possibilità concrete di risposta, senza creare residui non spendibili di fronte ad una domanda che cresce quotidianamente.

Emendamento : comma 8 articolo 23, dopo le parole *“in tema”* inserire le parole *“di gravi non autosufficienze a seguito di malattie altamente invalidanti, a partire dalla sclerosi laterale amiotrofica, per ricerca e assistenza domiciliare ”*



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 12/112/CU5/C8

INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CONCERNENTE IL RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO 2012

Punto 5) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 25 luglio 2012 esprime la mancata intesa e chiede l'interlocuzione con il Governo anche per ridiscutere il riparto delle somme previste nello schema di decreto. La Conferenza ha inoltre approvato il seguente Ordine del Giorno.

La Conferenza nel prendere atto della consistenza del Fondo Nazionale Politiche Sociali per il 2012 pari a 10,8 milioni di euro, a fronte di un accantonamento tre volte superiore (32,8 ml.) per le spese ministeriali "giudicate indifferibili", intende porre all'attenzione del Governo il futuro delle Politiche Sociali. A tale scopo evidenzia che:

- *ha avviato al suo interno una profonda analisi della situazione in essere degli interventi sociali, formulando un'ipotesi di riordino delle prestazioni locali fortemente differenziate, in "macro obiettivi di servizio" come previsti dal DLGS 68/2011 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario", presentati all'attuale e al precedente Governo che necessita una forte volontà condivisa per proseguire e concretizzare il dibattito,;*
- *assiste dal 2009 ad un pesante depauperamento dei Fondi "strutturali" di carattere sociale da assegnare alle Regioni: dal FNPS (sceso dal 2009 ad oggi da circa 550 milioni a 10 milioni), al Servizio Civile ridotto di oltre il 70%. Tutto ciò è dovuto sia a minori disponibilità, che ai ripetuti tagli lineari (operati anche verso Regioni e Comuni), dalle diverse manovre finanziarie, poste in essere per la grave situazione economica in cui versa il Paese;*
- *in questo contesto, assiste dal 2010 a micro finanziamenti scelti dal Governo, a favore di politiche familiari (25 + 45 ml. tra 2011 e 2012) o Pari Opportunità (15 ml. proposta 2012), interventi mirati solo su malati di SLA, senza che gli stessi siano inquadrati in organici interventi sulle Politiche Sociali a favore della famiglia e dei cittadini;*

TUTTO QUESTO, senza un Quadro di Riferimento per il Sistema Sociale, alimentando solo interventi parziali che ben poco possono giovare alla crescita organica delle Politiche Sociali

La Conferenza,

- ben consapevole della gravissima situazione in cui versa il Paese, che mette però in evidenza **non solo** la crisi finanziaria pubblica, ma anche l'aumento della povertà, del disagio delle popolazioni giovanili, degli adulti che perdono il lavoro e degli anziani con i problemi di non autosufficienza, mentre contestualmente, la necessaria modifica del mercato del lavoro, obbliga la mano d'opera

femminile, tradizionale “risorsa sociale” a ritardare la cessazione dalle attività lavorative, aggravando i problemi di cura familiare;

- sul versante della Salute, la stretta finanziaria porterà ulteriori problemi alle fasce più deboli, che non troveranno nemmeno l’alternativa dei supporti assistenziali, anche a seguito dell’azzeramento del Fondo per la Non Autosufficienza dal 2011 e per le ridotte possibilità di spesa, sia delle Regioni, che delle Autonomie Locali;
- in questo contesto, sono fortemente indebolite, anche le risorse del Terzo Settore e della Cooperazione sociale, mettendo a rischio numerosi posti di lavoro;

Per la gravità del momento e la delicatezza dei problemi sollevati

CHIEDE AL GOVERNO UN CONFRONTO ED UN DIALOGO SUGLI INTENDIMENTI IN ORDINE AI PROBLEMI SOLLEVATI, PER AFFRONTARE IL PROSIEGUO DELLE POLITICHE SOCIALI, IN ORDINE AI RUOLI ISTITUZIONALI E AGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO, SELEZIONANDO PRIORITA’ INDIFFERIBILI CHE - PUR NELLA DIFFICOLTA DEI TEMPI - TROVINO, PER IL BENE DI TUTTI I CITTADINI E PARTICOLARMENTE PER CHI E’ FRAGILE, RISORSE ADEGUATE.

Roma, 25 luglio 2012



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/134/CRFS/C8

**DOCUMENTO PER UN'AZIONE DI RILANCIO DELLE
 POLITICHE SOCIALI**

In data 13 settembre u.s. una delegazione della Conferenza delle Regioni e P.A. - presente il Presidente Errani – ha incontrato il Ministro Fornero ed il Sottosegretario Guerra, a seguito della mancata intesa sul Fondo Nazionale Politiche Sociali attribuito alle Regioni, ridotto nel 2012 a 10,7 milioni di euro. In tale occasione si è condivisa la necessità di evidenziare alcune sintetiche osservazioni per significare all'attenzione del Governo la grave ed insostenibile situazione in cui versano le Politiche Sociali.

La grave situazione del Paese fa emergere un forte incremento delle richieste di protezione sociale che mal si coniugano con la pesante diminuzione delle risorse finanziarie nazionali, regionali e locali. Le Regioni intendono quindi porre l'attenzione su ciò che sta avvenendo nell'ultimo triennio, che influenza fortemente la domanda sociale:

- forte aumento della disoccupazione (10,7%), con forte riflesso sulla mano d'opera femminile;
- aumento delle povertà assolute e delle nuove povertà, con un incremento negli ultimi anni del 14%;
- crescita del disagio delle famiglie e dei minori per i problemi sopra evidenziati, cui si aggiungono problemi collegati alle fragilità di disabili e anziani, soprattutto se non autosufficienti;
- crescente aumento della domanda alle amministrazioni locali per l'inserimento dei disabili nella scuola per la diminuzione del personale di sostegno.

In sintesi, i livelli di governo territoriali nel 2013, a differenza di quanto avvenuto per l'anno in corso, non riusciranno a compensare le carenze di risorse con manovre straordinarie o con l'utilizzo di fondi residui e ritengono quindi a rischio il sistema dei servizi sociali sul territorio. In tal senso, le Regioni, per ripristinare una sicurezza nell'ambito delle Politiche Sociali, presentano le seguenti proposte e richieste:

- 1) Definizione degli Obiettivi di Servizio
- 2) Difesa dell'occupazione nel settore dei servizi alla persona
- 3) Fondo Unico per le Politiche Sociali
- 4) Non Autosufficienza

1. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

Le Regioni, anche di fronte agli esiti incerti del processo di Federalismo, si sono impegnate in un lavoro di analisi e sintesi per ridefinire gli “**Obiettivi di Servizio**” per l’area sociale, ai fini di un riordino e di un rilancio di interventi, anticipatori dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, quali:

1. Servizi per l’accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale;
2. Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio;
3. Servizi per la prima infanzia e a carattere comunitario;
4. Servizi a carattere residenziale per le fragilità;
5. Misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito (incluso in questo livello anche le misure economiche erogate a livello nazionale).

Tutto ciò, per migliorare e consolidare le politiche sociali verso:

- a) livelli di qualità che superino la frammentazione, riducano le inapproprietezze e le forme assistenziali che non stimolano le responsabilità delle persone e dei nuclei;
- b) servizi come risorsa occupazionale, prevalentemente mirata alle professioni femminili e all’impiego dei giovani;
- c) la riaffermazione di un sistema sussidiario forte, tra Enti e di questi con i cittadini e le loro istanze sociali, per utilizzare tutte le risorse del capitale umano.

RICHIESTA:

La richiesta delle Regioni è quella di proseguire il lavoro avviato per la definizione e l’approvazione degli Obiettivi di Servizio, con indicazione di quelli da finanziare con priorità.

2. DIFESA DELL’OCCUPAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

È certo come il sistema dei servizi sia anche un potente, rapido e diffuso strumento di incremento dell’occupazione sul territorio. Dall’indagine “*Il lavoro nel settore dei servizi sociali e le professioni sociali*” del 2009¹ risulta che gli addetti dell’assistenza sociale pubblica e non, (istituzionale e residenziale) superano le 900.000 unità, di cui circa 500.000 inserite nelle istituzioni no-profit e nella cooperazione. A questi vanno aggiunti anche coloro che si occupano del lavoro di cura familiare (badanti e assistenti all’infanzia) stimati in oltre 1.400.000 persone. Ci troviamo quindi di fronte a circa 3 milioni di occupati. In questo ambito, le Regioni registrano quindi la perdita di oltre 40.000 posti di lavoro, soprattutto nell’area della cooperazione e delle imprese sociali, con accesso alla cassa di integrazione per coloro che ne hanno la possibilità.

Con la situazione di recessione del Paese, anche la spesa privata per l’aiuto alla cura di minori, disabili e anziani (soprattutto non autosufficienti) che superava i 7 miliardi di euro, subisce un arresto ed una recessione diminuendo l’assistenza e aumentando il lavoro “in nero”.

¹ Rapporto a cura del CNR-IRPPS, 2009.

Ridurre il budget delle politiche sociali, significa ridurre l'occupazione nella cooperazione, nel non profit e nell'impresa sociale, producendo effetti moltiplicativi negativi nei territori, particolarmente in quelli più deboli sotto il profilo occupazionale.

RICHIESTA:

*rispetto a tale grave situazione, le Regioni chiedono di garantire **risorse indispensabili** per il sistema dei servizi alla persona anche ai fini di salvaguardare posti di lavoro e quindi la crescita economica.*

3. FONDO UNICO PER LE POLITICHE SOCIALI

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha sempre sostenuto e richiesto nelle sedi istituzionali la necessità di superare la frammentarietà dei finanziamenti, spesso di piccole entità, in materia di Politiche sociali e di far confluire in un unico Fondo le risorse assegnate alle Regioni. La richiesta è stata reiterata ai vari Governi nei quali le politiche sociali sono state governate da diversi Ministeri e Dipartimenti, spesso con politiche non sempre *convergenti e coordinate* fra di loro. La richiesta delle Regioni è quella di Fondo unico, non finalizzato, per una confluenza di risorse che risponda ad un'esigenza di una programmazione regionale organica e strutturata sul territorio.

Il Governo, nonostante sia stato più volte sollecitato dalla Conferenza Unificata, ha ridotto le risorse nazionali a favore delle politiche sociali attribuite alle Regioni, nel quadriennio 2009/2012, del 98%.

Sotto questo profilo alla situazione richiamata si aggiungono i tagli orizzontali nei confronti di Regioni e comuni che non hanno permesso di sostenere nella maniera dovuta i servizi sociali, facendosi anche carico dei mancati finanziamenti nazionali. Da una valutazione della situazione finanziaria degli ultimi anni emerge con chiarezza la flessione della spesa in materia sociale:

ANNO	SPESA SOCIALE €	FINANZIAMENTO STATALE %
2009	6.978.759.161	7,42
2010	6.662.383.600	5,70
2011	6.362.483.600*	2,80
2012	5.492.483.600**	0,2

(*) dato stimato da prime valutazioni sulla spesa sociale in base ai dati dell'indagine Censuaria

(**) dato stimato valutando la spesa di alcune Regioni nel primo semestre 2012.

La distribuzione della spesa tra le diverse aree di servizi, secondo l'indagine ISTAT/Ministeri/ Regioni/Comuni, è pari al 40,2% per minori e famiglie, al 22,5% per anziani, al 21,1% per disabili e al 16,2%, per interventi sul disagio e la marginalità. Come va però osservato, la spesa sociale dal 2009 al 2011 ha subito una flessione di oltre mezzo miliardo di euro (616.275.561), con un fortissimo decremento del finanziamento statale, che un'incidenza

sulla spesa pari al 12% del 2007, è passato al 2,8% del 2011 per azzerarsi nel 2012. Solo l'impegno delle regioni e dei comuni, ha fatto sì che fino al 2011 la spesa potesse garantire le prestazioni di maggior rilievo, ma a partire dal 2012 il declino si è fatto più pesante con una diminuzione, valutando i dati del primo semestre, di un ulteriore mezzo miliardo, anche perché le regioni ed i comuni non sono più in grado di impiegare ulteriori risorse. In merito, va altresì sottolineato il pesante impegno delle Regioni sul versante sanitario, per continuare a garantire i livelli di assistenza, a seguito delle decurtazioni del Fondo nel 2012.

RICHIESTA:

*Ciò che è irrinunciabile per fermare lo smantellamento dei servizi è la **ricostituzione alle Regioni di un Fondo Nazionale per le Politiche Sociali** per il 2013, che sia **almeno pari al finanziamento 2009** (520.000.000 euro circa), corrispondente ad un 50% circa dei decrementi 2011/2012, implementati dai residuali finanziamenti oggi frammentati tra famiglia e pari opportunità. A ciò, corrisponderà l'impegno regionale di non diminuire le risorse per riportare il funzionamento del sistema sociale a livelli accettabili.*

4. NON AUTOSUFFICIENZA

A quanto rilevato sull'azzeramento dei fondi statali, va aggiunto che anche il **Fondo per le Non Autosufficienze** è stato soppresso dal 2011 ed i limitati interventi per la SLA (100 milioni per il 2011, mentre non è ancora noto l'ammontare del 2012), anche se allargati per l'anno in corso ad altre gravi patologie, **non** concorrono assolutamente ad affrontare in maniera organica il tema della non autosufficienza. Ad oggi, poi si registra nelle diverse Regioni italiane, il ricorso a risposte inappropriate, come quelle ospedaliere, cui si rivolgono anziani e disabili gravi, in mancanza di risposte sociali, con costi che sono da 6 a 8 volte superiori ad un servizio sociale o sociosanitario.

RICHIESTA:

*Con tempi e metodi opportuni, dovrà essere **affrontato il tema della non autosufficienza**, che è tra i più drammatici e complessi problemi di questo Paese, aprendo un tavolo di confronto con i Ministeri del Welfare e della Salute, coinvolgendo le corrispondenti Commissioni Politiche Sociali e Salute della Conferenza delle Regioni e P.A., in modo da elaborare proposte condivise e fattibili nell'attuale situazione istituzionale ed economica.*

Roma, 4 ottobre 2012



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 12/141/CU4/C2

STRALCIO DEL PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2013

Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata

La manovra 2013 è sostenuta da 12.9 mld di mezzi di copertura derivanti per 51.8% da maggiori entrate per circa 6,7 mld a fronte di 6,2 mld di minori spese per il 2013. Mentre per gli anni successivi il peso delle maggiori entrate sale a circa il 60%.

Le maggiori nuove entrate sono a carico dei contribuenti e dovute principalmente all'aumento della franchigia e taglio delle detrazioni Irpef per circa 2 mld; Tobin tax 1,08 mld; stabilizzazione delle Accise per carburanti sisma Emilia - Lombardia per 1,1 mld; aumento delle riserve tecniche assicurazioni per 623 ml.

Il miglioramento dell'indebitamento netto a carico delle regioni per 2,1 mld nel 2013 pari al 56% delle minori spese, per 700 ml sugli enti locali mentre per soli 682 ml per lo Stato pari al 18%.

EFFETTI CUMULATI DELLE MANOVRE DAL DL 78/2010 SULL'INDEBITAMENTO NETTO DELLA PA PER SOTTOSETTORE DL 78/2010 + DL 98/2011 + DL 138/2011 + DL 201/2011 + L 183/2011 + DL 95-2012+DDL Stabilità 2013			
	Milioni di euro		
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2012	2013	2014
Aggiustamento sul saldo primario	74.583	97.889	106.397
Aggiustamento sulle entrate	46.258	50.135	49.627
Aggiustamento sulle spese	-28.326	-47.755	-56.770
AMMINISTRAZIONI CENTRALI	45.951	50.827	53.070
Aggiustamento sulle entrate	40.666	45.452	44.224
Aggiustamento sulle spese	-5.286	-5.376	-8.846
AMMINISTRAZIONI LOCALI	22.454	33.930	38.051
Aggiustamento sulle entrate	4.917	4.014	4.722
Aggiustamento sulle spese	-17.537	-29.916	-33.329
- di cui Regioni	14.687	23.592	26.992
ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA	6.178	13.132	15.277
Aggiustamento sulle entrate	675	669	682
Aggiustamento sulle spese	-5.503	-12.463	-14.595
Incidenza % su aggiustamento spesa			
AMMINISTRAZIONI CENTRALI	18,7%	11,3%	15,6%
AMMINISTRAZIONI LOCALI	61,9%	62,6%	58,7%
- di cui Regioni	51,9%	49,4%	47,5%
ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA	19,4%	26,1%	25,7%
Per memoria - incidenza spesa Amministrazioni Centrali su totale AAPP (al netto interessi passivi)			25,4%
Per memoria - incidenza spesa Regioni su totale AAPP (al netto interessi passivi)			20,3%
Per memoria - incidenza spesa Regioni su totale AL (al netto interessi passivi)			61,1%

STRALCIO

Allegato Politiche sociali

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso all'unanimità di sottoporre in sede di Conferenza Unificata la richiesta di sollecitare i decreti attuativi di cui al comma 8 dell'art. 23 della Legge 135/2012 finalizzati al riparto delle risorse del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 8: Finanziamento di esigenze indifferibili, comma 21

Inserire i commi 21 bis e 21 ter:

21. bis: “Per gli interventi in materia sociale, famiglie e giovani, al fine di coordinare le iniziative ed utilizzare in maniera efficace ed efficiente le risorse economiche, si provvede al rifinanziamento del Fondo Nazionale per le Politiche sociali nella misura già prevista per il 2009, pari a 520 milioni di euro utilizzando allo scopo, oltre alle risorse previste dal comma 21 della presente legge, quelle derivate dall’innalzamento dell’età pensionabile delle donne di cui al comma 12-sexies dell’articolo 12 della legge 30 luglio 2010, n.122: *Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”, indicando gli obiettivi di servizio da finanziare per il triennio 2012/2015”.

21 ter: Per il triennio 2013/2015 viene confermato il Fondo Nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui al comma 11 dell’articolo 23 della legge 7 agosto 2012 n. 135.

Motivazioni:

la Legge di stabilità, nonostante le richieste più volte reiterate dalle Regioni e presentate al Governo, tramite il Ministro Fornero nell’ottobre 2012, ripropone una frammentazione di interventi: famiglia, giovani e in senso lato “materia sociale”, con una ipotizzabile suddivisione di finanziamenti, funzionale solo alla articolazione delle competenze per materia in seno al Governo. Si è già precisato come tale frammentazione unita alla scarsità delle risorse possa produrre solo interventi “spot” che non innalzano né potenziano il sistema sociale nel suo insieme. Pertanto, pur salvaguardando gli obiettivi di servizio che si ritiene privilegiare, le Regioni sostengono fortemente, anche ai fini di un più efficace utilizzo degli stanziamenti, il rifinanziamento del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali nella misura minima del 2009, già decurtata rispetto al triennio 2008/2010. Sul piano della copertura invitano il Governo ad utilizzare, oltre a quanto previsto dal comma 21 dell’articolo 8 della legge di stabilità, le economie derivate dall’innalzamento dell’età pensionabile delle donne, appositamente dedicate ai servizi sociali dal comma 12-sexies dell’articolo 12 della legge 30 luglio 2010, n.122: *Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”.¹

¹ “Le economie derivanti dall’attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all’esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a tale fine la dotazione del predetto Fondo è incrementata di 120 milioni di euro nell’anno 2010 e di 242 milioni di euro annui nell’anno 2011,

La conferma del Fondo Nazionale per i minori stranieri non accompagnati è finalizzata a garantire una gestione ordinaria dell'accoglienza degli stessi minori, compensando solo limitatamente i costi sostenuti dagli Enti locali.

Articolo 12: Disposizioni in materia di entrate: commi 14,15 e 16

I commi 14,15, e 16 dell'articolo 12 sono soppressi.

Motivazioni:

L'aumento dell'IVA alle Cooperative Sociali e ai loro Consorzi, (che dovrebbe portare ad un gettito di 153 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2013/2015), è di fatto una entrata "fittizia" che non alleggerisce la spesa pubblica. Fittizia, perché ai maggiori costi dei servizi debbono provvedere gli Enti pubblici: Comuni, loro Consorzi e in parte anche le Aziende Sanitarie. E, se pure una limitata quota potrà andare a carico delle famiglie e degli assistiti, si tratta solo di piccole percentuali, in quanto i servizi resi sono a favore di categorie molto fragili spesso anche prive o con basso reddito. Preso atto dalla stessa relazione del Presidente del Consiglio ² che le entrate fiscali per periodo gennaio-luglio 2012, sia di carattere "ordinario" che "coattive" (di recupero dell'evasione) hanno portato ad un gettito superiore al 5% rispetto al 2011, presumendo che tale trend positivo possa ovviamente proseguire nel secondo semestre del 2012 e quindi negli anni a venire e valutando quanto sottolineato sul solo "apparente" recupero di entrate per lo Stato (nell'accezione più ampia comprendente anche regioni e comuni), si propone che la somma già derivata dall'aumento dell'IVA alle Cooperative sociali, sia compensata con il maggior gettito fiscale. In proposito si aggiunge che la misura proposta dalla legge di stabilità, indurrebbe poi altra spesa, perché il disabile o non autosufficiente non assistito dalle cooperative sociali, finirebbe poi per pesare sull'assistenza ospedaliera e quindi andrebbe a gravare la spesa sanitaria impropria.

Roma, 25 ottobre 2012

252 milioni di euro nell'anno 2012, 392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542 milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292 milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020".

² "Bollettino (Gennaio-Luglio 2012) Numero 125 – Settembre 2012"



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/156/CR-FS/C2

LEGGE DI STABILITÀ 2013

Le Regioni ritengono che il testo della Legge di stabilità così come approvato dalla Camera dei Deputati non consenta di assicurare l'erogazione dei servizi per i cittadini e prefiguri per tutte le Regioni nel 2013 un concreto rischio in merito alla tenuta dei conti, che comporterà per lo Stato Italiano un problema serissimo e nuovo, in assenza del Patto per la Salute.

Occorrerà una modifica reale del testo per consentire la stabilità minima del sistema ed assicurare servizi essenziali. Le Regioni pertanto coinvolgeranno il Senato e si convocheranno giovedì 29 prossimo in seduta straordinaria per verificare le modifiche occorse al testo e decidere sulle iniziative conseguenti da intraprendere in riferimento alle responsabilità a cui i governi regionali non sono in grado di far fronte e a cui dovrà rispondere lo Stato centrale.

Le Regioni concorrono, da sempre, al risanamento dei conti pubblici in misura sproporzionata rispetto al peso percentuale che le stesse hanno sulla spesa pubblica. Anche questo disegno di legge di stabilità sacrifica gli enti territoriali e conseguentemente l'erogazione dei servizi essenziali ai cittadini e alle imprese.

Da questo punto di vista occorre sottolineare che il sistema delle autonomie è fortemente integrato ciò nonostante non vi sono possibilità di sostituzione delle istituzioni per il finanziamento dei servizi essenziali. Gli enti territoriali sono già oltre la linea di guardia essendo stati destinatari di tagli lineari che nelle ultime manovre pesano, a regime, per oltre 38 miliardi di euro (di cui circa 27 alle sole Regioni).

Le maggiori criticità, ovviamente, si concentrano sulla tutela della salute, sul trasporto pubblico locale e sul welfare.

Tutela della salute

La manovra finanziaria ha ridotto il finanziamento del fondo sanitario riportandolo nel 2013 al di sotto del finanziamento previsto per il 2012, senza tener conto del tasso di inflazione ben al di sopra di quello programmato, dell'aumento delle aliquote IVA e dei risparmi di spesa dello Stato addossati ai cittadini con l'aumento dell'addizionale IRPEF nel DL SalvaItalia (DL 201/2011- convertito in Legge 214/2011).

È difficile pensare che possa aver senso un Nuovo Patto per la Salute, poiché il taglio lineare delle risorse, rende la spesa sanitaria non sostenibile dal sistema. Si

disperde così il lavoro sui costi standard e si mette a rischio la tenuta reale dei bilanci di tutte le Regioni.

Tali criticità sono acuite dalle recenti disposizioni del decreto legislativo 118/2011 in ordine alle quali occorre prevedere una graduale applicazione in materia di investimenti e di ammortamenti al fine di non bloccare l'ammodernamento infrastrutturale.

Infine occorre garantire una più equilibrata gestione dei piani di rientro anche ai fini di migliorare la gestione dei flussi di cassa.

Trasporto pubblico locale

La manovra stravolge completamente lo spirito dell'Accordo Governo - Regioni del 21/12/2011 in cui si concordava di sottoscrivere un Patto sul Trasporto pubblico locale dove fossero definite le modalità di fiscalizzazione delle risorse per il TPL in attuazione del D.lgs. 68/2011 sul federalismo fiscale. Tale Accordo era la diretta conseguenza di un ulteriore Accordo Governo - Regioni del 16/12/2010 ove le Regioni e il Governo concordavano l'integrazione delle risorse e la loro fiscalizzazione al livello ante applicazione del DL 78/2010 che ha completamente cancellato i trasferimenti per il TPL (cd "Bassanini") ormai cristallizzati nell'importo dal 1999.

È cancellato completamente il principio della responsabilità di entrata correlato alla responsabilità di spesa ritornando alla finanza derivata ante legge "finanziaria Giarda" (L.549/1995). Anche alla luce delle innovazioni contenute nella legge Costituzionale n.1/2012 sul pareggio di bilancio, l'autonomia finanziaria regionale costituisce un prerequisito fondamentale ai fini di consentire a ciascun ente di perseguire questo obiettivo.

Le Regioni, conseguentemente, ritengono fondamentale e imprescindibile cancellare la ricentralizzazione delle risorse e sono pronte a costruire, gestire e farsi misurare nell'ambito di un impianto normativo in grado di garantire l'"efficientamento" del sistema e, più in generale, il miglioramento delle performance ai fini della "virtuosità".

Welfare

L'attuale situazione economica impone di non trascurare le fasce deboli della popolazione che vedono aggravare la propria condizione e non possono più sopportare il depauperamento delle risorse pubbliche destinate al welfare. I fondi nazionali, infatti, sono pressoché azzerati: dal fondo per la non autosufficienza a quello nazionale delle politiche sociali, per fare solo gli esempi più macroscopici anche se si riscontra un primo segnale in contro tendenza che non risulta però sufficiente ad assicurare i bisogni minimi e assistenziali. Di qui la necessità di riorientare le risorse pubbliche per l'integrazione, l'inclusione sociale e i servizi alla persona.

Sono queste le chiavi di lettura degli emendamenti che le Regioni sottopongono all'attenzione del Parlamento perché il disegno di legge di stabilità possa contribuire alla crescita economica e sociale del Paese in un quadro di equilibrio della finanza pubblica nazionale ed europea.

Roma, 22 novembre 2012



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 12/167/CR01/C2

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome chiede un incontro urgente al Presidente del Consiglio, Prof. Mario Monti, al fine di rappresentare i temi che costituiscono punti irrinunciabili di un'agenda che garantisca la sostenibilità dei servizi essenziali dei cittadini. Il mancato accoglimento non potrà che comportare la responsabilità diretta dello Stato centrale per garantire l'erogazione di servizi essenziali (Sanità e Trasporto Pubblico Locale).

La Conferenza esprime un giudizio positivo sulla disponibilità manifestata da tutti i gruppi parlamentari per la presentazione di emendamenti al Disegno di legge di Stabilità che rispondono alla necessità di erogare i servizi fondamentali per i cittadini.

Le questioni sollevate dalle Regioni sono quelle relative a Sanità, Trasporto Pubblico Locale e Welfare.

Sanità

La necessità di ritornare ad un livello di finanziamento per il 2013 del Fondo sanitario nazionale pari almeno a quello dell'anno precedente. Le Regioni considerano infatti inaccettabile una ulteriore diminuzione del Fondo sanitario per il 2013 del valore assoluto di circa 1 miliardo di euro. Occorre ricordare che questo taglio ulteriore si somma agli interventi delle precedenti finanziarie che registrano nel triennio 2012-2014 una riduzione di circa 32 miliardi di euro. Tale situazione pregiudica la possibilità di firmare un nuovo Patto per la Salute per il triennio 2013- 2015. Tutto ciò pone a rischio default i bilanci di tutte le Regioni, con il possibile aumento della spesa sanitaria e della pressione fiscale, al di là di ogni logica di efficientamento.

Le Regioni hanno anche presentato una serie di emendamenti che non hanno costi aggiuntivi come per esempio quelli in tema di ammortamento che consentono la ripresa di investimenti in sanità e quelli tesi a garantire una più

equilibrata gestione dei piani di rientro, anche ai fini di migliorare la gestione dei flussi di cassa.

Edilizia sanitaria

La Conferenza ha già chiesto un incontro urgente ai Ministri competenti, finora non ottenuto, per definire il riparto delle risorse disponibili per l'anno 2012 spettanti alle Regioni che hanno concluso l'iter per la sottoscrizione degli accordi di programma, rispetto al quale l'Esecutivo è in forte ritardo.

Trasporto pubblico locale

La Conferenza chiede la modifica dell'articolo 9 del Disegno di legge Stabilità. Le Regioni ribadiscono la contrarietà alla istituzione di un fondo unico nazionale, propongono un meccanismo di fiscalizzazione basato sull'IRPEF così come da accordo del 21 dicembre 2011, rispetto al quale il Governo è gravemente e incomprensibilmente inadempiente rispetto agli accordi presi, e non sull'accisa carburanti, in grado di dare maggiori certezze di risorse. La Conferenza è disponibile ad un confronto che porti ad un vincolo di destinazione di tale gettito verso investimenti destinati al TPL.

Welfare

Nel sottolineare che le precedenti manovre hanno ridotto fortemente e in qualche caso azzerato le risorse per le politiche sociali, la Conferenza esprime apprezzamento per l'individuazione di fondi dedicati alla non autosufficienza e alla SLA nonché all'insieme delle politiche sociali. Chiede che sia garantita la copertura confermando uno stanziamento, giudicato comunque minimo, per il fondo sociale.

La Conferenza chiede inoltre un tavolo di confronto con il Ministro dell'Economia, il Ministro per la Coesione territoriale e il Ministro per le Politiche comunitarie per affrontare questioni centrali per l'attivazione di politiche per il lavoro e l'impresa. In particolare è necessario un confronto condiviso sull'utilizzo dei fondi FAS e sulle modalità di concertazione con le Regioni della posizione Italiana rispetto al negoziato sui fondi strutturali.

Roma, 29 novembre 2012



PROPOSTA DI COSTITUZIONE DI TAVOLI REGIONALI PER IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI LOCALI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA NAZIONALE DI INCLUSIONE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI

Con la Comunicazione n. 173 del 5 aprile 2011, recante “Quadro dell’UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020”, la Commissione Europea ha affermato l’improcrastinabile esigenza di superare la situazione di emarginazione economica e sociale della principale minoranza d’Europa.

Muovendo dalla considerazione che l’inclusione dei Rom comporterà non solo vantaggi sociali, ma effetti positivi sul piano economico sia per i Rom, sia per le comunità di appartenenza, le istituzioni europee hanno sollecitato gli Stati membri all’adozione di una Strategia globale per la loro integrazione e per il sostegno di alcuni specifici obiettivi di rilevanza primaria: accesso all’istruzione, all’occupazione, all’assistenza sanitaria e all’alloggio.

In tale contesto, è stata elaborata la **Strategia nazionale di inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti** sulla quale il 22 maggio scorso la Commissione Europea si è espressa positivamente, invitando gli Stati membri dell’Unione ad attuare misure adeguate per migliorare l’integrazione economica e sociale dei Rom in Europa.

Nella Strategia nazionale sono stati, quindi, individuati **quattro assi di intervento** al fine di favorire l’inclusione sociale delle popolazioni Rom: **istruzione, lavoro, salute e casa**.

In particolare, la Strategia prevede nel settore dell’**istruzione** l’aumento delle opportunità educative, del numero degli iscritti a scuola, “favorendo la frequenza, il successo scolastico e la piena istruzione”, anche attraverso processi di pre-scolarizzazione, puntando sulla partecipazione dei giovani all’istruzione universitaria, all’alta formazione e alla formazione-lavoro anche mediante prestiti d’onore, borse di studio e altre agevolazioni previste dalla legge.

Per quanto concerne il **lavoro**, il citato Documento pone al primo posto la promozione della formazione professionale e l’accesso al lavoro, la regolarizzazione del lavoro irregolare o precario, lo sviluppo imprenditoriale, la promozione del lavoro autonomo e di percorsi di inserimento specifici per donne e under 35 anni.

In ordine alla **salute**, l’obiettivo centrale della Strategia è l’accesso ai servizi sociali e sanitari sul territorio, l’implementazione della prevenzione medico-sanitaria con particolare attenzione a donne, ragazzi, anziani e disabili con interventi mirati a favorire la salute riproduttiva e coinvolgere i servizi sociali nei programmi di cura medica, anche mediante l’inserimento di mediatori culturali.

Sul fronte **casa**, il testo indica come priorità anche quella di “aumentare l’accesso a un ampio ventaglio di soluzioni abitative in un’ottica partecipativa di superamento definitivo di logiche emergenziali e di grandi insediamenti monoetnici, nel rispetto delle opportunità locali, dell’unità familiare e di una strategia fondata sull’equa dislocazione”.

Al fine di perseguire le suddette finalità, la Strategia - oltre ai Tavoli nazionali - prevede l’opportunità di costituire **i Tavoli Regionali**, coordinati dalla figura istituzionale regionale direttamente competente per materia, che prevedano la partecipazione degli altri uffici regionali interessati, nonché la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni periferiche statali, dell’insieme degli enti locali (Province e Comuni) a partire da quelli più direttamente interessati dalla problematica Rom, unitamente al coinvolgimento delle associazioni e degli enti della società civile impegnati nella tutela delle comunità Rom, Sinti e Caminanti.

In particolare, i Tavoli Regionali dovrebbero avere il compito di sensibilizzare le autorità comunali e provinciali e monitorare l’attuazione della Strategia a livello locale. I Tavoli costituiranno il luogo di elaborazione di Piani locali che verranno sperimentati, in via prioritaria, nei territori in passato ricompresi nella gestione emergenziale (Lazio, Campania, Lombardia, Piemonte e Veneto), nelle regioni che vivono specifiche problematiche di esclusione sociale delle comunità rom e presso le città delle Regioni rientranti nelle priorità dell’Obiettivo Convergenza della programmazione dei fondi strutturali 2007-2013.

Inoltre, in vista della prossima programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 e dell’esigenza di un coordinamento degli interventi che, a livello locale e regionale si potranno predisporre per l’inclusione di Rom e Sinti, il Tavolo regionale avrà un importante ruolo di programmazione e orientamento della progettazione locale su fondi strutturali, che prevede una specifica priorità tematica rivolta all’inclusione delle suddette comunità, di monitoraggio degli interventi, canalizzazione dell’informazione e valutazione degli sforzi profusi.

In considerazione di quanto sopra, le Regioni si impegnano ad attuare la strategia nazionale in ambito regionale e di promuovere la costituzione dei tavoli di lavoro regionali, comunicando all’UNAR (segreteriaunar@governo.it; tel 06/67792267) entro il 28 febbraio 2013 il nominativo del Coordinatore e la composizione del Tavolo.

Roma, 24 gennaio 2013



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/53/CU5/C7

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 RECANTE IL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE
 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E I CAMPI DI APPLICAZIONE
 DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE),
 AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE
 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22
 DICEMBRE 2011, N. 214**

Punto 5) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa sullo schema di decreto con la richiesta al Governo di predisporre una nuova stesura della norma di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome, riportata di seguito.

Emendamento all'articolo 14

1. Il comma 6 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, **ferma restando la possibilità di istituire un autonomo indicatore della condizione economica per le prestazioni disciplinate con leggi regionali e provinciali e interamente finanziate con oneri a carico del rispettivo bilancio.**

Relazione

L'emendamento è volto a specificare la disposizione che, nello schema da ultimo trasmesso, prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome "attuano le disposizioni nel decreto nelle forme stabilite dai rispettivi ordinamenti". Tale disposizione, pur apprezzabile in nel momento in cui rimarca una specialità statutariamente riconosciuta, potrebbe essere interpretata nel senso di riferirsi alla sola possibilità per le autonomie speciali di dare attuazione al decreto (presupponendone la vincolatività di tutti i contenuti), con le tempistiche richieste per gli adeguamenti da parte degli ordinamenti specifici. Di qui l'esigenza di chiarirne ulteriormente la portata al fine di evitare possibili contenziosi amministrativi.

Va considerato in proposito che nella gran parte dei casi le autonomie speciali non partecipano in alcun modo alla ripartizione di risorse statali e che, quindi, gli eventuali interventi da essi disposti gravano esclusivamente sul proprio bilancio. L'emendamento è quindi volto a chiarire che in tali casi le autonomie speciali possono autonomamente disporre e disciplinare un proprio indicatore della condizione economica.

Roma, 13 giugno 2013



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/068/SR3/C8

**PARERE SUL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA SUL SERVIZIO CIVILE PER L'ANNO 2013**

Punto 3) O.d.g. – Conferenza Stato - Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- Persiste uno squilibrio nella percentuale di suddivisione del finanziamento tra Regioni e Stato (Regioni: 46% e Stato: 54%), che si ritiene debba essere superato;
- Si assiste ogni anno ad un depauperamento delle risorse con difficoltà di mantenere i livelli quantitativi di giovani coinvolti nel servizio civile;
- Si assiste ad uno slittamento dei tempi per l'invio dei giovani al servizio civile, invio che nel 2012 non ha consentito alle Regioni di introdurre nuovi progetti;
- Si auspica che in tempi brevi vengano deliberati in sede di Conferenza Stato – Regioni i restanti due riparti delle risorse relative al Programma 2 del documento: 1- contributo per le Regioni per spese di funzionamento e 2- contributo per le Regioni per attività connesse all'attuazione del decreto legislativo n. 77/2012, pari a € 250.000.

Roma, 24 luglio 2013



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/069/CU11/C8**

**PARERE SUL PROGRAMMA DI AZIONE BIENNALE PER LA
PROMOZIONE DEI DIRITTI E L'INTEGRAZIONE DELLE
PERSONE CON DISABILITA' A NORMA DELL'ARTICOLO 3,
COMMA 5, LETTERA B), DELLA LEGGE 3 MARZO 2009, N. 18**

Punto 11) O.d.g. – Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole, sottolineando che la concretezza del Programma di azione biennale richiederebbe un adeguato finanziamento.

Al programma di formulano le seguenti raccomandazioni:

1. incrementare il finanziamento per le sperimentazioni regionali per le politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente;
2. modificare il sistema di accertamento della disabilità, in quanto il sistema attuale risulta ormai obsoleto e non idoneo a valutare la disabilità.

Roma, 24 luglio 2013



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/119/CU1/C2

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE: “DISPOSIZIONI PER LA
 FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO”
 (LEGGE DI STABILITA’ 2014)**

Punto 1) odg Conferenza Unificata

Le Regioni e le Province autonome e il disegno di legge stabilità 2014

Le Regioni evidenziano due ordini di problemi che condizionano il parere sul disegno di legge che, se non risolti, comprometteranno tutte le politiche regionali oltre a quelle che il legislatore ha cercato di programmare nel provvedimento:

1. il disegno di legge prevede stanziamenti incongrui rispetto al fabbisogno come ad esempio per la “Cassa in deroga” e stanziamenti ampiamente sottostimati quali il Fondo per la non autosufficienza; il Fondo nazionale per le politiche sociali; il Fondo nazionale per il Trasporto pubblico locale; acquisto autobus e materiale rotabile; solo per citare quelli principali;
2. il **concorso delle autonomie regionali al miglioramento del saldo netto da finanziare per 800 milioni** (560 milioni per le RSO e per 240 milioni per le RSS) e la **riduzione dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità** (accompagnate da tagli ai trasferimenti dello Stato alle Regioni) **pari a 1 miliardo** (700 mln RSO; 300 mln RSS) **per il 2014 e a decorrere dal 2015 pari a 1,344 miliardi** (941 mln RSO e 403 mln RSS).

Un simile taglio sull’obiettivo programmatico del patto e l’insostenibile contributo al saldo netto da finanziare si aggiungono **ai tagli di trasferimenti (o riversamenti allo Stato) previsti dal DL 95/2012 per 1.050 miliardi nel 2015 e ai tagli delle precedenti manovre dal DL 78/2010 (8,955 miliardi per il 2013).**

Per quanto riguarda il contributo al saldo netto da finanziare, a legislazione vigente, le Regioni non hanno più trasferimenti statali, continuativi e ricorrenti, da poter ridurre ne consegue che parte delle proprie risorse tributarie dovranno essere versate allo Stato. **Tale contributo compromette inevitabilmente gli equilibri dei bilanci regionali (e impedisce di svolgere le politiche regionali).** Si richiede di riversare un totale di entrate correnti pari al 6,5% medio con punte

prossime al 10% in alcune Regioni. Ne consegue l'impossibilità di reperire nei bilanci regionali anche delle risorse per i cofinanziamenti regionali agli interventi finanziati dall'UE (per il periodo di programmazione 2014/2020 dovrebbero concorrere per il 30%). Le Regioni chiedono la soppressione del contributo sul saldo netto da finanziare, altrimenti si vedranno costrette a rinunciare a quegli stanziamenti previsti dal disegno di legge e finanziati (peraltro solo in termini di saldo netto) con lo stesso contributo che viene richiesto alle medesime.

L'utilizzo delle risorse dei programmi europei è pregiudicato, altresì, dall'ulteriore riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità in quanto il cofinanziamento dei programmi UE non può essere escluso dal patto di stabilità (attualmente per il 2014 è possibile solo per 1 miliardo - comma 7, art.2, del DL 35/2013- somma inferiore anche al 2013). La stessa problematica si riscontra sul Fondo per lo Sviluppo e coesione.

Le Regioni chiedono la totale esclusione dei cofinanziamenti dal patto di stabilità.

Stante queste criticità, le norme previste dal disegno di legge stabilità 2014 risultano inapplicabili per le Regioni.

Per le motivazioni sopra esposte, le Regioni, ritengono necessario concentrarsi prioritariamente su queste proposte imprescindibili:

- 1. per la sostenibilità dell'equilibrio di bilancio delle regioni eliminando il contributo sul saldo netto da finanziare utilizzando altre risorse attribuite alle regioni;**
- 2. sul patto di stabilità interno attraverso:**
 - a) l'eliminazione del tetto di competenza finanziaria;**
 - b) l'esclusione dei cofinanziamenti nazionali ai programmi UE**
 - c) l'introduzione del patto di stabilità integrato.**

Richiedono altresì l'emanazione del decreto attuativo per l'attribuzione del gettito IVA in base all'attività di recupero fiscale.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative ritenute imprescindibili di seguito riportate.

Inoltre, si allega un elenco di emendamenti puntuali di modifiche del DDL di Stabilità 2014-2016, con l'obiettivo di migliorare le disposizioni normative e finanziarie relative a politiche di settore di competenza regionale.

Roma, 14 novembre 2013

EMENDAMENTI IMPRESCINDIBILI

1. SOSTENIBILITÀ DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO DELLE REGIONI ..	4
2.A ELIMINAZIONE DEL TETTO DI COMPETENZA SUL PATTO DI STABILITÀ	5
2.B ESCLUSIONE DAL PATTO DI STABILITÀ DEI COFINANZIAMENTI NAZIONALI AI PROGRAMMI EUROPEI	5
2.C PATTO DI STABILITÀ INTEGRATO	6
3 DECRETO ATTUATIVO PER L'ATTRIBUZIONE DEL GETTITO IVA IN BASE ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO FISCALE	7

1. SOSTENIBILITÀ DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO DELLE REGIONI

Per assicurare la sostenibilità finanziaria delle Regioni a Statuto ordinario si ritiene necessario l'istituzione di un apposito Fondo i cui oneri sono sostenuti attraverso la riduzione per il 2014 della sezione parte regionale del Fondo di cui al DL 35/2013 che comunque non potrebbe essere utilizzato se non nei limiti dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità. Le Regioni, infatti, non sono in grado di restituire risorse al bilancio dello Stato se non pregiudicando gli equilibri di parte corrente.

Le Regioni ribadiscono la **strategicità e l'imprescindibilità delle risorse destinate ai pagamenti alle imprese** che costituiscono una chiave di sviluppo e di serietà nella regolazione dei rapporti finanziari fra la pubblica amministrazione e il mondo produttivo.

A tal proposito si propone il seguente emendamento da inserire al DDL Stabilità 2014:

All'art. 13 del disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" atto AS 1120 sono aggiunti i seguenti commi:

"19. Il Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, è ridotto per l'anno 2014 nella "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" dell'importo di 560 milioni di euro.

20. È istituito il "Fondo per finanziare la riduzione del debito delle Regioni a statuto ordinario" con la dotazione finanziaria per il 2014 di 560 milioni di euro.

21. All'onere relativo ai minori interessi attivi derivanti dal comma 19 pari a 19.000.000 euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.9, comma 8, del decreto – legge 30 dicembre 1997, n.457 e successive modificazioni e integrazioni."

(dati in milioni)

RSO - obiettivi patto	2010	2011	2012	2013	2014	2015 e anni successivi	
competenza	35.736	29.828	27.601	20.090	19.390	19.099	-46,56 variazione 2015/2010
cassa	27.783	22.550	20.399				-26,58 variazione 2012/2010
eurocompatibile				20.090	19.390	19.099	-4,93 variazione 2015/2013

I tagli sia sul patto di stabilità che sui trasferimenti:

tagli ai trasferimenti e riduzione del Patto di stabilità RSO	2011	2012	2013	2014	2015
DL 78/2010	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
DL 98/2011			800	1.600	1.600
DL 138/2011		1.120	800		
legge stabilità 2012 (L.183/2011)		745	855	855	855
DL 95/2012		700	1.000	1.000	1.050
legge stabilità 2013 (L.228/2012)			1.000	1.000	1.000
ddl stabilità 2014				700	991
contributo Patto di stabilità RSO	4.000	7.065	8.955	9.655	9.996

2.A ELIMINAZIONE DEL TETTO DI COMPETENZA SUL PATTO DI STABILITÀ

La nuova disciplina del patto di stabilità interno ha uguagliato nei valori il tetto di competenza a quello eurocompatibile con l'obbligo di rispetto di entrambi i tetti di spesa ai fini degli adempimenti. Le Regioni nel passaggio al tetto di spesa eurocompatibile avevano richiesto una riduzione graduale del tetto di spesa in competenza stante l'importante divario fra i dati di competenza e cassa soprattutto per alcune Regioni. Poiché il tetto di competenza non rileva ai fini degli obiettivi di finanza pubblica, se ne chiede la soppressione anche alla luce del nuovo ordinamento contabile a cui saranno sottoposte le Regioni dal 2015.

Emendamento per l'eliminazione dell'obiettivo del patto di stabilità in termini di competenza.

Al comma 9 dell'art.9 del DL 31 agosto 2013, n. 102 sono abrogate le seguenti parole:
“che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'art.36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118,”.

2.B ESCLUSIONE DAL PATTO DI STABILITÀ DEI COFINANZIAMENTI NAZIONALI AI PROGRAMMI EUROPEI

Per il cofinanziamento nazionale e regionale dei programmi UE le Regioni hanno da tempo richiesto la possibilità di esclusione di tali spese dal patto di stabilità. Il Governo si era impegnato in tal senso, ma attualmente per il 2014 è possibile solo l'esclusione di 1 mld di € (comma 7, art.2, del DL 35/2013) somma inferiore anche al 2013 (che era pari a 1,8 mld).

Il Nuovo programma 2014 – 2020 prevede un concorso delle regioni al cofinanziamento del 30%, percentuale di risorse, che oltre a essere molto difficile da reperire nei bilanci regionali dopo il taglio per le Regioni sul saldo netto da finanziare, appare

estremamente difficile da spendere stante il restringimento sul tetto patto di stabilità. La stessa criticità si evidenzia sul Fondo per lo Sviluppo e coesione.

Emendamento per l'esclusione dal patto di stabilità dei cofinanziamenti nazionali ai programmi europei

La lett.n bis) del comma 4 dell'art.32 della legge 12 novembre 2011, n.183, è sostituita dalla seguente:

“n bis). delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari, ivi comprese le spese sostenute utilizzando le risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale e destinate all'attuazione del Piano di Azione e Coesione. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione è subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011;”

in subordine

Al comma 7, dell'art.2, del DL 8 aprile 2013, n.35, le parole “e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014” sono sostituite dalle seguenti “ e di 1.800 milioni di euro per l'anno 2014”

Relazione

È necessario che l'aumento delle spese detraibili dal patto di stabilità a 1,8 miliardi previsto dal comma 7, art.2, del DL 35/2013, sia considerato solo il primo passo verso l'esclusione di tutti i cofinanziamenti dal patto. In ogni caso va innalzato il tetto delle esclusioni anche per il 2014 almeno allo stesso livello del 2013.

2.C PATTO DI STABILITÀ INTEGRATO

L'art. 32, comma 17, della legge di Stabilità per il 2012 prevede la possibilità di definire l'obiettivo di finanza pubblica a livello del territorio regionale per tutti gli Enti Locali e la Regione. Attraverso il “Patto Integrato” viene potenziato e valorizzato il ruolo della Regione nel coordinamento della finanza territoriale in una logica di sinergia nell'impiego delle risorse e nella programmazione degli obiettivi di finanza pubblica realizzata attraverso proposte condivise con gli enti del territorio.

Le Regioni si rendono disponibili ad avviare da subito il percorso per l'attuazione del Patto di Stabilità Integrato nel 2014. Infatti, è prioritario in questo momento massimizzare l'utilizzo delle risorse con lo scopo di favorire lo sviluppo economico e, contestualmente, fronteggiare la difficile situazione finanziaria e rilanciare la produttività del sistema economico dei territori.

Perché ciò accada è necessario, in primis, sopprimere il comma 7, dell'art. 13, del DDL Stabilità 2014 che rinvia al 2015 l'attuazione del “Patto Integrato” e, conseguentemente,

adottare entro il 30 novembre 2013 il decreto previsto dalla legge n. 183/2011, che definisca le modalità con cui lo Stato e le Regioni concordano gli obiettivi di finanza pubblica delle singole Regioni e degli enti locali del territorio, previo accordo tra le Regioni medesime e il CAL ovvero, laddove non istituito, con ANCI e UPI regionali.

Emendamento per il Patto integrato dal 2014

Il comma 7 dell'art.13 del disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" atto AS 1120 è soppresso.

Relazione

L'emendamento proposto è finalizzato ad evitare l'ennesimo rinvio della adozione del patto di stabilità interno integrato che rappresenta la modalità di concorso delle regioni al risanamento finanziario della repubblica più coerente rispetto ai vincoli imposti allo stato e che esaltano l'ente quale regista delle dinamiche finanziarie e di spesa del territorio.

Dal presente emendamento non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.

3. DECRETO ATTUATIVO PER L'ATTRIBUZIONE DEL GETTITO IVA IN BASE ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO FISCALE

Il d.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, in materia di "Federalismo fiscale regionale e provinciale nonché di costi standard in sanità", all'art. 9, prevede l'attribuzione alle Regioni di una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dal decreto legislativo. A tal fine l'articolo rinvia ad un decreto del MEF l'individuazione delle modalità di attribuzione alle regioni delle risorse derivanti dal loro concorso nell'attività di recupero fiscale, demandando le modalità di condivisione degli oneri di gestione della predetta attività ad uno specifico atto convenzionale sottoscritto tra Regioni e Agenzia delle Entrate.

Si ritiene necessario che venga emanato al più presto il DM in questione. Ciò consentirebbe alle Regioni il rinnovo della Convenzione con l'Agenzia delle Entrate in scadenza al 31 dicembre 2013 (attualmente solo in materia di addizionale IRPEF e IRAP) favorendo, in tal modo, una gestione complessiva e organica dei tributi regionali cui si aggiungerebbe l'IVA medesima permettendo, inoltre, una sinergia tra le rispettive azioni di competenza e un efficace ed efficiente governo della fiscalità territoriale.



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/127/CR05/C7-C8**

**Osservazioni delle Regioni e delle Province autonome
sulle proposte di legge d'iniziativa parlamentare in materia di
prevenzione, cura e riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo
patologico**

(C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci e C. 433 Mongiello)

Premessa

Il decreto-legge n. 158 (c.d. Decreto Balduzzi) convertito, con modificazioni, in Legge 8 novembre 2012, n. 189 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute" prevede:

a) relativamente ai LEA del Gioco d'Azzardo Patologico

all'art. 5 l'inserimento nei Livelli Essenziali di Assistenza del Gioco d'Azzardo Patologico secondo la corretta procedura prevista dal Decreto legge 18 settembre 2001 n. 347 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405: "DPCM su proposta del Ministero della salute di concerto con il Ministro dell'Economia, d'Intesa con la Conferenza Stato/Regioni".

Si rileva che ad oggi tale aggiornamento non è stato ancora effettuato sia per quanto concerne il Gioco d'Azzardo patologico che in generale per l'aggiornamento di tutti i LEA.

b) relativamente alla protezione minori

all'art. 7 "Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica", il divieto di pubblicità concernente il gioco con vincite in denaro nei mezzi di comunicazione (Radio/TV/stampa) dirette ai minori

Nel merito anche Il Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, all'art. 24, comma 20, vieta la partecipazione ai giochi pubblici con vincite in denaro ai minori di anni 18.

c) relativamente all'istituzione di un Osservatorio nazionale

all'art. 7, comma 10, istituisce l'Osservatorio nazionale come segue:

“Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché' rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell'osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese. “

Si segnala che in tale Osservatorio non è prevista la presenza delle Regioni e delle Province autonome.

Anche nelle pdl oggetto del presente documento non è prevista la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome nell'Osservatorio.

d) relativamente alle campagne di informazione/educazione e alle avvertenze nei locali di Gioco

all'art. 7, comma 5, l'obbligo per i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, di esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle Aziende Sanitarie Locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al Gioco d'Azzardo Patologico (G.A.P.).

In sostanza, buona parte delle disposizioni previste dalle PdL in questione sono già presenti nella normativa sopra citata.

Nel merito delle PdL:

1. PdL 101 Binetti - Buttiglione

Art. 3 - LEA e certificazione diagnostica del GAP

Come già sopra evidenziato, la procedura di revisione dei LEA non può essere quella indicata in tale proposta di legge. I LEA vengono definiti con DPCM di intesa con le Regioni. Peraltro, la Legge 189/2012 già prevede che, con la procedura sopradescritta, nel corso della ridefinizione dei LEA vengano inserite le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione del GAP.

Si fa cenno inoltre ai LEA socioassistenziali a carico del Fondo Nazionale Politiche Sociali, che al momento non esistono in quanto tali.

Entra altresì nel merito della potestà organizzativa delle Regioni quando fa riferimento ai “presidi regionali” e “altre articolazioni” delle Aziende USL: pare poco opportuno definire per legge livelli di tipo organizzativo, la cui declinazione spetta alle Regioni.

Per quanto concerne la previsione di finanziare i programmi di cura e riabilitazione il principio è condivisibile (si rammenta che in sede di discussione della proposta di decreto interdirigenziale AAMS – Ministero della Salute, d'intesa con la Conferenza Unificata, concernente le linee di azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia ex art. 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, la Commissione Salute propose di destinare parte dei ricavi dei concessionari a tale scopo).

Questa proposta è stata altresì avanzata dalle Regioni e Province autonome nel corso delle audizioni presso la XII Commissione della Camera come evidenziato nel documento conclusivo.

Rispetto alla proposta in oggetto sarebbe quanto meno opportuno quantificare l'ammontare stimato dell'impatto della norma in discussione.

Art. 5 - Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d'azzardo

Vedi quanto riportato nella premessa.

2. PdL 102 Binetti - Buttiglione

Art. 3 - LEA e certificazione diagnostica del GAP

- commi 1 e 3 vale quanto detto in precedenza sulla procedura di adeguamento dei LEA;
- comma 4, la certificazione da disturbo da gioco d'azzardo patologico consente l'assistenza scolastica;

Artt. 4, 5 e 6 – (Presidi regionali, Diagnostica e certificazione, Protocolli diagnostici)

affrontano temi organizzativi di competenza regionale.

Art. 8 - Campagne informative

Sarebbe opportuno prevedere il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome allorché si programmino iniziative di prevenzione e informazione.

Art. 9 - Osservatorio

Vedi quanto riportato in premessa.

3. PdL 267 - Fucci

Art. 3 - Campagne di informazione e di educazione al gioco

Vale quanto detto per le PdL Binetti-Buttiglione

4. PdL 433 - Mongiello et altri

Artt. 3 e 4 - Campagne di informazione e di educazione al gioco

Vale quanto detto per le Pdl Binetti-Buttiglione e Fucci

In allegato lo schema comparativo delle principali disposizioni che interessano le competenze delle Regioni e Province autonome comuni a tutte e quattro le PdL.

Sulla posizione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome si richiama e si allega il Documento approvato il 19 aprile 2012 con oggetto “Relazione delle Regioni e Province autonome sul Gambling Patologico oggetto di indagine conoscitiva della XII Commissione della Camera dei Deputati.

Si fa presente infine che la maggioranza delle Regioni; anche d'intesa con le Autonomie locali, ha organizzato servizi ed interventi per contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo. E' da ritenersi indispensabile anche una presa di posizione dello Stato di fronte al moltiplicarsi delle sale da gioco.

Roma, 05 dicembre 2013

Schema comparativo delle principali disposizioni che interessano le competenze delle Regioni e della Province autonome comuni a tutte e 4 le PdL				
	PdL 101 Binetti- Buttiglione	PdL 102 Binetti- Buttiglione	PdL 267 Fucci	PdL 433 Mongiello ed Altri
Campagna informativa	X	X	X	X
Osservatorio nazionale	X	X		
Tutela dei minori	X			X
LEA GAP a carico del FSN e FNPS	X	X		
Definizione del GAP	X	X		
Diagnosi e certificazione del GAP	X	X		
I servizi deputati alla diagnosi e certificazione del GAP	X	X		
Finanziamento interventi cura e riabilitazione	X			
Partecipazione delle Regioni	X			
Misure alternative alla detenzione	X			



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

12/71/CR11/C7-C8

DOCUMENTO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Relazione delle Regioni e Province Autonome sul “Gambling Patologico”, oggetto di indagine conoscitiva della XII Commissione della Camera dei Deputati.

La dipendenza da gioco d'azzardo, detta anche gambling patologico, rimasta latente da sempre, esplode a causa della legalizzazione, da parte dello Stato, dei giochi con vincite in denaro. Il particolare momento di disagio sociale ed economico che sta attraversando l'Italia ha accentuato il ricorso al “gioco”, come fonte di possibile recupero di risorse finanziarie, anche da parte di inoccupati e di coloro che perdono il lavoro.

Sul piano legislativo, come è noto, non esiste, ancora a livello nazionale un chiaro quadro normativo di riferimento, che definisca il “Gioco d'Azzardo Patologico” come un problema di salute e ne stabilisca di conseguenza la responsabilità della cura. Ciò, comporterebbe di dare un mandato al Servizio Sanitario Nazionale individuando i servizi che se ne devono far carico, anche se il recente comma 70, dell'art. 1 della legge 220 del 13 dicembre 2010 (la legge finanziaria 2011) stabilisce per la prima volta con una “norma primaria” l'esistenza di “fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo” necessitanti la definizione di apposite “linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo”.

Più correttamente si dovrebbe utilizzare il termine “gioco d'azzardo patologico”, cioè disturbo del controllo degli impulsi che si connota come una dipendenza patologica “sine substantia”, caratterizzata da andamento cronico e recidivante, in grado di compromettere lo stato di salute e la socialità della persona affetta da tale disturbo.

La prevenzione, la cura e l'assistenza alle persone con problemi di Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dei loro familiari, non essendo inserite nei Livelli Essenziali di Assistenza, sono state lasciate alla sensibilità di alcuni amministratori regionali e di professionisti del settore, sia appartenenti alle Aziende Sanitarie Locali che al privato sociale (Associazioni, Comunità, Gruppi di mutuo-auto-aiuto, etc.). Infatti, nel corso di questi anni alcune Regioni, hanno cercato di fornire risposte alla crescente domanda di aiuto delle persone entrate ormai nei comportamenti compulsivi del gioco d'azzardo e dei loro familiari, per fronteggiare questa nuovo fenomeno sociale.

Le risposte, purtroppo non omogenee sul territorio nazionale e nemmeno sui singoli territori regionali, sono legate in particolar modo alle risorse disponibili che via via sono sempre più limitate.

Molto spesso il gambling patologico è accompagnato da altre dipendenze, quali alcool, sostanze stupefacenti, per cui i Servizi Sociali impossibilitati a gestire in autonomia, sempre più spesso si appoggiano ai SERT/SERD, avvalendosi anche della collaborazione dei Centri per la Salute Mentale.

Tutto ciò non fa che aumentare l'oneroso carico di lavoro di tali servizi, che, con le sempre più ridotte risorse, trovano molto difficoltoso affrontare nuovi e gravosi carichi di lavoro.

Alcune Regioni hanno, inoltre, avviato programmi sperimentali, con fondi propri e distratti dalla destinazione originaria della programmazione socio-sanitaria regionale nel garantire l'erogazione dei L.E.A., producendo materiale soprattutto legato alla prevenzione, per i giovani.

Un grosso aiuto, in alcune Regioni, viene dato anche dal settore del privato sociale, testimoniando la gravità e la pericolosa diffusione, in continuo aumento, di questa nuova emergenza sociale, che vede nello Stato l'attore principale e causale del fenomeno.

Sappiamo che il gioco d'azzardo per lo Stato è un'attività molto utilizzata per incamerare risorse sotto il profilo dell'offerta di lavoro, per migliaia di addetti al settore e conosciamo quanto le risorse e il lavoro siano necessarie, particolarmente in questo momento di gravissima crisi economica. Sappiamo, però nel contempo, che centinaia di migliaia di cittadini italiani stanno rovinando se stessi e le loro famiglie a causa del gioco, per cui lo Stato, non può più continuare ad ignorare il problema.

Pertanto:

- Considerato che è sempre più urgente avviare azioni preventive e protettive soprattutto per i giovani di informazione e di educazione sui rischi del gioco d'azzardo;
- Rilevato che come sopra descritto le Regioni stanno già oggi erogando prestazioni di assistenza e cura nei confronti di queste persone;
- Vista la necessità di limitare la pubblicità sui giochi d'azzardo, vietare quella che possa raggiungere soggetti minorenni, vietare la pubblicità ingannevole,

si ritiene improcastinabile dotare le Regioni di strumenti legislativi e finanziari che consentano alle stesse di programmare, pianificare e organizzare servizi e interventi sia sociali che sanitari capaci di attuare percorsi di cura e assistenza ai giocatori d'azzardo patologici e ai loro familiari (il diritto alla cura, come già sottolineato dall'articolo 32 della Costituzione, assimilando le misure che già sono in vigore nel campo delle dipendenze, anche a questo tipo di patologia: diritto alla cura, diritto al mantenimento del posto di lavoro, diritto di usufruire dei benefici di legge, etc.).

A tal fine si segnala che si potrebbe dare risposta a quanto sopra precisato attraverso la ripresa dei lavori, in sede di Conferenza Unificata, del documento recante *“Schema di decreto interdirigenziale AAMS – Ministero della Salute, d'intesa con la Conferenza Unificata, concernente le linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo – art. 1, comma 70, legge 13 dicembre 2010, n. 220 - disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011)”*, attualmente sospeso.

Si ritiene che un eventuale inserimento nei LEA di questa patologia non potrà non essere accompagnato da una necessaria copertura finanziaria.

Si segnala che l'entità del fatturato derivante dal gioco d'azzardo è pari a circa € 80 miliardi.

Roma, 19 aprile 2012



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/018/CU9-10/C8

**INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E
 DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO
 DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CONCERNENTE IL RIPARTO DEL
 FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO 2014**

**INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO
 E DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO
 DELLA SALUTE, IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,
 CONCERNENTE IL RIPARTO DELLE RISORSE ASSEGNATE AL
 FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE PER L'ANNO 2014**

Punti 9) – 10) Odg. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato il seguente documento quale **Intesa Quadro per le Politiche Sociali** in relazione all'espressione delle Intese sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e il Fondo Nazionale per le non autosufficienze.

Premesso che:

L'attuale situazione socio economica risente di una crisi che, nonostante qualche accenno di miglioramento è ancora molto attuale e pesa fortemente sui lavoratori, sulla condizione giovanile e su quella femminile. La mancanza di lavoro genera problemi alle famiglie e soprattutto ai minori e ai giovani, come si può constatare dall'aumento delle condizioni di povertà; non dare respiro alle Politiche ed ai Servizi Sociali significa disattendere le esigenze primarie di una popolazione provata. Riconoscere i diritti di cittadinanza e contrastare le diseguaglianze è la condizione per uscire dalla crisi. Non possono essere lasciate sole le famiglie di chi ha perduto il lavoro e ha difficoltà a reinserirsi nel sistema produttivo e sociale. La solidarietà non è sufficiente ad offrire risposte sistemiche a bisogni così conclamati, si devono offrire ai cittadini attività e opportunità che promuovono migliori condizioni di vita e accompagnano chi è privo di risorse con misure per che ne facilitino l'inclusione.

Sottolineato che:

Gli interventi avviati dallo Stato in tema di lotta alla povertà e le misure che promuovono ed avviano nuove occasioni occupazionali spesso non consentono a chi versa in condizioni di precaria stabilità, di malattia di non autosufficienza o disabilità, di portare a soluzione i gravi problemi personali e familiari e che pertanto il sistema di welfare, sia pure sotto il profilo della sussidiarietà costituzionale, deve offrire anche specifiche risposte a minori, giovani adulti ed anziani salvaguardando così le fasce più fragili della popolazione, assicurando un apporto economico stabile per almeno un triennio, a partire dal 2014.

Preso atto che:

le Regioni dopo un lungo lavoro di ricognizione e razionalizzazione delle attività svolte a livello locale, peraltro sostenute anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno individuato i seguenti Macro Obiettivi di Servizio:

1. Servizi per l'accesso e la presa in carico dalla rete assistenziale,
2. Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio,
3. Servizi a carattere comunitario per la prima infanzia,
4. Servizi a carattere residenziale per le fragilità,
5. Misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito

che possano offrire la copertura a bisogni dell'infanzia alle responsabilità familiari, alle persone con disabilità e a quelle non autosufficienti, considerando che lo Stato interviene, in larga parte, direttamente per contrastare la povertà, attraverso lo strumento della Social Card e con misure più innovative e complesse che possano anche sostenere l'inclusione (SIA);

Preso atto altresì che:

le Autonomie Locali, pur con esigenze di maggior dettaglio, hanno condiviso la metodologia seguita per l'individuazione dei Macro Obiettivi e, che anche da parte loro, si ribadisce l'esigenza di poter disporre di finanziamenti "certi", in modo da programmare con respiro la stabilità del sistema sociale e sociosanitario per tutte quelle competenze che vanno ad integrarsi con il sistema della salute e pertanto le Regioni chiedono:

- a) una **stabilità almeno triennale e incrementale** a partire dal 2014, dei finanziamenti statali riguardanti – in senso lato - gli interventi sociali, con particolare riferimento al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e al Fondo per le non Autosufficienze, individuando una dimensione finanziaria accettabile per stabilizzare, almeno ad un livello minimo gli Obiettivi di Servizio, quella del 2009 (520 milioni di euro per il FNPS e 400 milioni per il FNA);
Chiedono altresì di ripristinare il FNPS nella sua dotazione originaria indicata nella tabella C della legge di Stabilità 2014 come impegno assunto dal Governo nella Conferenza Unificata del 6 febbraio 2014;
- b) una **confluenza temporale** nei primi mesi dell'anno, per la erogazione dei citati fondi, al fine di consentire un'adeguata programmazione triennale/annuale dei servizi;
- c) la valorizzazione concreta di **politiche integrate**, anche con l'apporto di altri Ministeri sotto il profilo della Salute (nuovo Patto per la Salute) per tutte le fragilità e per la non autosufficienza, sotto il profilo del Lavoro per promuovere e affiancare tutte le iniziative,

anche derivate dalla strategia europea 2014/2020, che facilitano occasioni di lavoro per i disoccupati, giovani, i portatori di disagio sociale e sotto il profilo abitativo con la disponibilità di alloggi o di adeguate misure che superino le criticità derivate da limitato reddito, inserendo il problema della “casa” negli assi di miglioramento delle condizioni sociali dei cittadini;

- d) si auspica il rafforzamento, nel rispetto dei modelli di *governance* delle Regioni, del confronto e del coinvolgimento delle Autonomie Locali, con l’apertura di una fase di concertazione che metta a valore la programmazione sociale e faccia convergere nella crescita locale, tutti gli attori interessati e disponibili, a partire dalla cooperazione, alle imprese sociali e coinvolgendo nei processi anche i soggetti imprenditoriali;

Considerato, inoltre, che:

- Condividono la necessità di individuare per le politiche sociali “indicatori di bisogno”, in primis, articolate per le macro aree degli Obiettivi di Servizio: infanzia, responsabilità familiari, non autosufficienza e disabilità, inclusione sociale, per far crescere in maniera uniforme l’offerta e verificare i risultati raggiunti. Nei termini indicati le Regioni si impegnano ad erogare, alle Autonomie Locali, secondo le rispettive programmazioni e ad avvenuta assegnazione nazionale, il FNPS in tempi brevi, così come il FNA, in base alle finalità per lo stesso indicate;
- sono concordi sull’intraprendere il percorso avviato per individuare “costi standard” per i servizi maggiormente definiti a partire dagli asili nido, all’assistenza domiciliare e residenziale;
- sono concordi anche sull’implementazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche in considerazione del nuovo Casellario dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tutto ciò premesso

nel sancire le Intese per il riparto del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2014 di cui alla tabella C della legge n. 147/2013 e del Fondo Non Autosufficienze 2014, di cui all’articolo 1 commi 199 e 200;

chiede alla Conferenza Unificata di considerare il documento quale **Intesa Quadro per le Politiche Sociali e per le non Autosufficienze**, preliminare all’intesa prevista all’articolo 13 del DLGS 68/2011, atta ad individuare i Livelli Essenziali delle Prestazioni cui lo Stato deve garantire per competenza adeguate risorse.

Roma, 20 febbraio 2014



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/163/CU06/C2

PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE:

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
 DELLO STATO**

(LEGGE DI STABILITÀ 2015)

L'attuale richiesta del Governo di un contributo del 3% di riduzione della spesa a tutti i comparti delle amministrazioni pubbliche, così come formulata, non può che concretizzarsi in un taglio lineare della spesa. Tutto ciò a fronte di un percorso già iniziato dal precedente Governo e dichiarato dell'attuale Governo, che aveva come obiettivo invece i tagli agli sprechi e la salvaguardia degli investimenti, il pieno utilizzo delle risorse UE e il pagamento dei fornitori secondo i termini della Direttiva UE. A questi fini la norma che prevede l'abrogazione del comma che indicava come criteri per la determinazione del contributo alla finanza pubblica per ciascuna Regione dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva UE 2001/7/UE e dell'incidenza degli acquisti centralizzati è in contrasto con lo spirito di ridurre gli sprechi e va nella direzione opposta dei tagli lineari per di più secondo PIL e popolazione senza considerare indici più appropriati di razionalizzazione della spesa.

Le ultime manovre hanno inciso pesantemente sulle finanze regionali. Grazie all'allora impulso impresso dal Ministro dei Rapporti regionali, Delrio, sono stati calcolati dalla Conferenza permanente per la finanza pubblica i contributi di ciascun comparto della PA al risanamento della finanza pubblica.

Dai dati resi noti nel rapporto della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale inviata alla Conferenza permanente per la finanza pubblica il 23 gennaio 2014 emerge che la spesa primaria regionale è stata ridotta del 38,5% fra il 2009 e 2012 a fronte di un peso percentuale che si è progressivamente ridotto dal 5,3% al 4,5% nel 2012 sulla spesa primaria della Pubblica

Amministrazione. In confronto, ad esempio, la riduzione della spesa primaria delle amministrazioni centrali, che incide sulla spesa primaria per il 24%, è stata del 12,2%.

A questi dati vanno aggiunte le manovre del 2013 e del 2014.

Spesa primaria PA (consolidata per i sotto settori; milioni di euro)

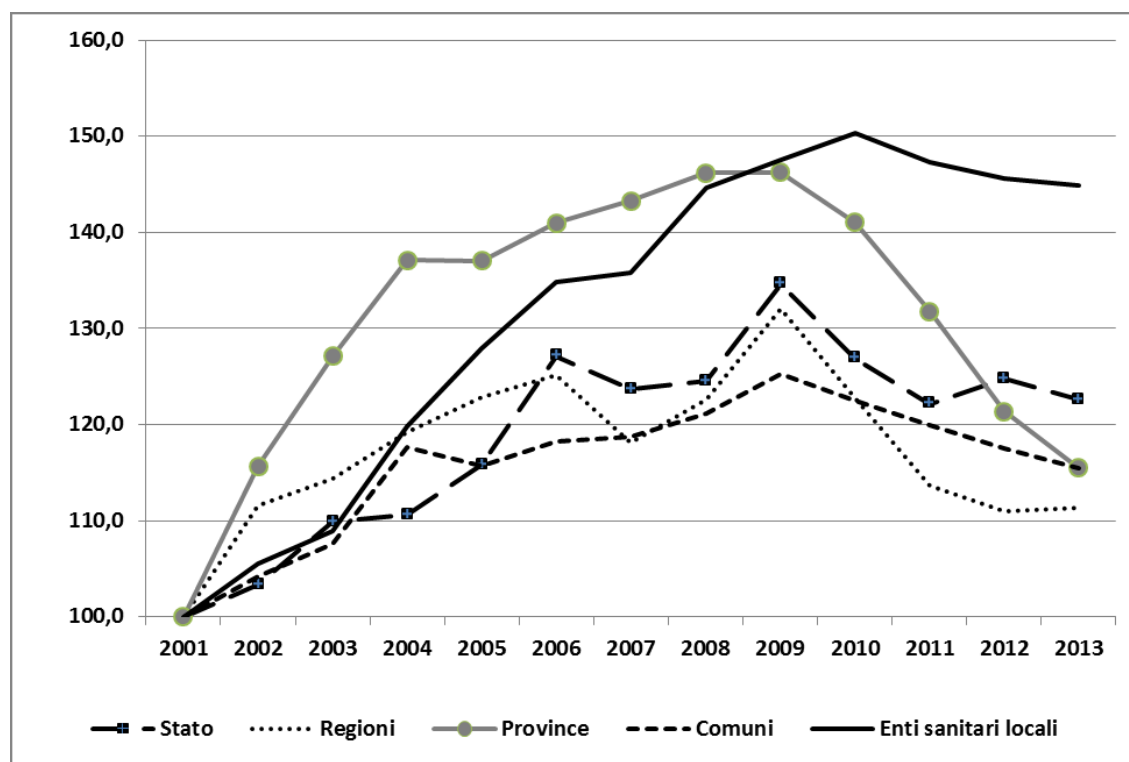
	Spesa primaria PA per sotto settore				Manovre cumulate 2008-2013			
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
	Milioni di euro				Milioni di euro			
Spesa primaria AC	191.739	180.353	175.920	172.279	-6.128	-6.233	-16.471	-20.981
<i>Spesa primaria Stato</i>	175.990	164.720	159.253	157.112	-6.128	-6.233	-16.471	-20.981
Spesa primaria EP	291.622	299.638	305.638	312.369	863	460	-421	-5.048
Spesa primaria AC + EP	483.361	479.991	481.558	484.648	-5.265	-5.773	-16.893	-26.029
Spesa primaria AL	244.212	241.740	236.398	230.434	1.213	-4.955	-16.801	-27.695
<i>Spesa primaria Regioni</i>	38.244	35.390	33.807	32.097	-1.516	-2.315	-8.168	-12.342
<i>Spesa primaria Province</i>	11.976	11.604	10.905	10.333	238	-552	-1.279	-2.876
<i>Spesa primaria Comuni</i>	63.700	62.455	61.214	58.752	962	-1.738	-4.672	-8.406
<i>Spesa primaria ESL</i>	110.349	112.478	111.270	110.357	1.423	-332	-2.502	-4.126
	Composizione %				Incidenza % su spesa primaria			
Spesa primaria PA	100	100	100	100				
Spesa primaria AC	26,4	25,0	24,5	24,1	-3,2	-3,5	-9,4	-12,2
<i>Spesa primaria Stato</i>	24,2	22,8	22,2	22,0	-3,5	-3,8	-10,3	-13,4
Spesa primaria EP	40,1	41,5	42,6	43,7	0,3	0,2	-0,1	-1,6
Spesa primaria AC + EP	66,4	66,5	67,1	67,8	-1,1	-1,2	-3,5	-5,4
Spesa primaria AL	33,6	33,5	32,9	32,2	0,5	-2,0	-7,1	-12,0
<i>Spesa primaria Regioni</i>	5,3	4,9	4,7	4,5	-4,0	-6,5	-24,2	-38,5
<i>Spesa primaria Province</i>	1,6	1,6	1,5	1,4	2,0	-4,8	-11,7	-27,8
<i>Spesa primaria Comuni</i>	8,8	8,7	8,5	8,2	1,5	-2,8	-7,6	-14,3
<i>Spesa primaria ESL</i>	15,2	15,6	15,5	15,4	1,3	-0,3	-2,2	-3,7

Fonte: Istat 2013; prospetti riepilogativi effetti finanziari vari provvedimenti legislativi

Tale situazione è peraltro evidenziata anche dalle audizioni della Corte dei Conti e dell'Ufficio parlamentare di Bilancio sul ddl stabilità 2015 ove si afferma *“Il contributo richiesto alle Regioni appare molto impegnativo anche tenuto conto che si aggiunge a quello già previsto con il DL 66. Esso comporterebbe in un solo anno una riduzione del 15 per cento della spesa “aggredibile” (quella al netto dei trasferimenti alle altre amministrazioni pubbliche e alla sanità). Va osservato che tale intervento si colloca a valle dei tagli di risorse introdotti negli ultimi anni, che hanno portato ad una flessione delle spese dirette regionali (al netto dei trasferimenti ad altre PA) di circa il 10 per cento nell’ultimo triennio.”* – Corte dei Conti; *“Per il 2015, l’effetto netto complessivo di peggioramento del saldo di 5,9 miliardi programmato dall’intera Pubblica amministrazione è la risultante di un contributo positivo delle Amministrazioni locali (+2,4 miliardi) più che compensato da quello negativo delle Amministrazioni centrali (-2,4 miliardi) e degli Enti di previdenza (-5,9 miliardi).”* Ufficio parlamentare di Bilancio

Spesa primaria consolidata per comparto delle AP

Crescita nominale cumulata. Numeri indice 2001=100



Ufficio parlamentare di Bilancio

Per quanto riguarda il debito regionale, questo è diminuito ancora più sensibilmente passando dal 2,45% del 2008 all'1,8% del 2013. La scarsa incidenza del debito delle Regioni in rapporto al debito pubblico totale implica che la riduzione del debito regionale non abbia rilevanti effetti sul debito totale della PA. Anche riducendo del 50% il debito delle Regioni l'indebitamento complessivo della PA si ridurrebbe infatti di appena lo 0,9%, una percentuale trascurabile soprattutto se valutata alla luce delle consistenti misure di rientro imposte dal Fiscal Compact. (dati Banca d'Italia).

I limiti imposti alla spesa **dal patto di stabilità** - attraverso la riduzione del tetto di spesa - hanno subito riduzioni di circa il 43,8% in competenza nel quadriennio 2010 – 2013, del 26,6% sui pagamenti e il tetto eurocompatibile di spesa in vigore solo dal 2013 si ridurrà entro il 2015 del 9% circa, percentuali con le quali nessun altro comparto della Pubblica Amministrazione ha contribuito agli obiettivi di finanza pubblica.

RSO - obiettivi patto	2010	2011	2012	2013	2014	2015 e anni successivi			
competenza	35.736	29.828	27.601	20.090			-43,78	variazione 2013/2010	
cassa	27.783	22.550	20.399				-26,58	variazione 2012/2010	
eurocompatibile				20.090	19.390	18.349	-8,67	variazione 2015/2013	
						compreso tagli DL 66/2014			

Il documento del GdL sulla revisione della spesa delle Regioni, istituito dal Commissario Straordinario per la revisione della spesa pubblica, illustra le criticità dell'attuale patto di stabilità per tetto di spesa delle Regioni e l'urgente necessità di riformarne le regole. L'attuale obiettivo programmatico del Patto di stabilità non avrebbe consentito nemmeno di spendere tutte le risorse per la programmazione UE e le cosiddette "spese obbligatorie" né le risorse del Fondo sviluppo e coesione senza considerare la possibilità di affrontare nuovi investimenti. Inoltre, l'attuale normativa si scontra con l'obiettivo di ricondurre i tempi di pagamento delle Regioni ai tempi previsti dalla normativa europea. Da questo punto di vista occorre sottolineare che per consentire maggiori spazi di spesa, il Governo nella redazione del Decreto legge 4/2014, poi non convertito, in "materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero", aveva previsto che le maggiori entrate dall'applicazione di queste norme fossero destinate, *"al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del Patto di stabilità interno, all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del fondo per lo sviluppo e la coesione, agli investimenti pubblici e al Fondo per la riduzione della pressione fiscale"* (art.1, c. 2 DL 4/2014) intervenendo sulle criticità sottolineate del documento.

Il ddl stabilità 2015, quindi, prevede per le Regioni il superamento del patto di stabilità per tetti di spesa con l'introduzione dell'avvicinamento all'applicazione del principio di pareggio di bilancio previsto disposto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, ai sensi dell'articolo 81, sesto comma della Costituzione. Il comparto Regioni è l'unico settore delle amministrazioni pubbliche che applicherà il principio già dall'anno prossimo. Nella nota di aggiornamento al DEF il Governo ha chiesto alla UE il rinvio al 2017. La sola manovra di pareggio di bilancio, per le Regioni a statuto ordinario, viene cifrata rispetto alla legislazione vigente 2,005 miliardi a fronte di una manovra richiesta di oltre 4 miliardi (3452 ml per le RSO + 548 ml per le RSS), pari a circa il 12% della spesa primaria contro la richiesta, non da tutti i sottosettori soddisfatta, di un contributo del 3% alle altre Amministrazioni pubbliche. *"Al riguardo resta da valutare, tuttavia, una volta completata la*

revisione dei residui attivi e passivi, e tenuto conto del passaggio alla competenza rinforzata, la sostenibilità dei bilanci regionali alla luce dei nuovi vincoli di equilibrio e/o la necessità di disporre modifiche alla legge 243/2012.”- Audizione Corte dei Conti

Occorre infatti ribadire che la manovra prevista dal DDL si “somma” a quelle degli anni precedenti, come già indicato nell’audizione della Corte dei Conti,, pertanto la situazione solo per il 2015 appare la seguente per le RSO:

	2015	
RSO milioni	indebitamento netto	saldo netto da finanziare
ddl stabilità 2015	3.452	3.452
variazione DEF cof. nazionali	500	-
DL 66/2014	750	750
DL 95/2012	50	1.050
	4.752	5.252

	2015	
RSS milioni di Euro	Indebitamento netto	Saldo netto da finanziare
DDL Stabilità 2015	548	548
DL 66/2014	300	300
Legge di stabilità 2014	403	
DL 95/2012	2.075	1.785
DL 201/2011	916	1.308
TOTALE	4.242	3.941

Pertanto, occorre ricordare che i tagli senza riforme strutturali possono avere solo valore temporaneo e non permanente, e pertanto secondo la sentenza n. 193/2012 della Consulta, i tagli di diversi miliardi a partire da quelli del DL 78/2010 che nelle ultime manovre sono stati definiti strutturali e sostanzialmente definitivi, perderanno efficacia a partire dal 2015.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità anche delle parti della manovra che “*dispongono ulteriori misure restrittive in riferimento alle Regioni ordinarie, alle Province ed ai Comuni senza indicare un termine finale di operatività delle misure stesse*”. Quindi la validità dei tagli di spesa è definita al 2014. Nella legge di stabilità 2015 non vi è traccia di copertura per questa sentenza, almeno ai fini della trasparenza.

Da considerare, inoltre, che il passaggio dal patto di stabilità come tetto di spesa, ove al taglio dei trasferimenti corrispondeva automaticamente una riduzione del saldo netto da finanziare e dell'indebitamento netto, al "pareggio di bilancio" implica una nuova modalità di considerare le grandezze economiche nel momento in cui si richiede un contributo alla finanza pubblica. Pertanto, occorre ricordare che la manovra del DL 95/2012 è già stata scontata dai conti pubblici negli anni passati sia in termini di saldo netto da finanziare che in termini di indebitamento e quindi applicando oggi il "pareggio di bilancio" l'effetto sull'indebitamento è doppio rispetto al dovuto. Conseguentemente all'adozione del decreto il MEF deve corrispondere un aumento dell'elasticità sul pareggio di bilancio per 1,050 miliardi.

Il ddl stabilità 2015 peggiora ulteriormente il quadro finanziario delle Regioni intervenendo anche per 450 milioni in termini di minori entrate IRAP dovute a manovre regionali a causa della modifica della base imponibile. Lo Stato non ha previsto nessuna copertura per queste minori entrate che nella maggior parte delle Regioni finanziano la spesa sanitaria e i piani di rientro dai disavanzi sanitari.

La norma prevista dalla legge 42/2009 che prevede all'art.2, comma 2, lett.t), l'esclusione di interventi su basi imponibili e su aliquote non pertinenti al proprio livello di Governo ovvero la contestuale adozione di misure per la completa compensazione delle minori entrate, non trova riscontro, è ancora una volta non applicata.¹ Vi sono altri esempi nella legislazione statale in cui sono ridotte le entrate regionali con norma statale senza la copertura prevista ad esempio solo nell'ultimo anno nel DL 66/2014 la riduzione dell'aliquota IRAP dal 3,9% al 3,5% ovvero nello stesso testo del ddl stabilità 2015: ad esempio art.9 riguardante il regime fiscale dei lavoratori autonomi che implica minori entrate da add. IRPEF regionale.

Tale tecnica legislativa di fatto determina una mancata e palese copertura di minori entrate e per tale motivo non dovrebbe essere assentita dal Parlamento. Quando infatti in Parlamento viene presentato

¹ Legge 49/2009, art.2, comma 2, lett.t)

t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;

un emendamento senza copertura, viene dichiarato inammissibile. Così dovrebbe essere per questi articoli che riducono le entrate senza indicare le coperture. Nel caso rimanesse tale “scopertura” è evidente la necessità di ricorrere ad impugnatura davanti alla Corte Costituzionale per ripristinare la legittimità ex art.81 della Costituzione

Le minori entrate minano gli equilibri dei bilanci regionali anche sul pluriennale e impediscono la programmazione ovvero obbligano alla riprogrammazione in quanto riducono il risparmio pubblico e al taglio degli investimenti.

Il ddl stabilità, inoltre, a seguito della nota di variazione al DEF 2014, dovrà prevedere anche la riduzione di spazi finanziari per 500 milioni sui cofinanziamenti nazionali dei programmi europei e in un momento in cui si stanno per chiudere le rendicontazioni sulla programmazione comunitaria 2007 – 2013, le scelte risultano almeno discutibili: queste spese, almeno queste spese, non sono da assimilare alla categoria degli sprechi! A fronte delle crescenti preoccupazioni sull’impiego dei fondi strutturali si assiste all’azzeramento delle esclusioni: nel 2013 ne erano previste per 1,8 mld, nel 2014 per 1 mld, nel 2015 solo per 500 mln ora cancellate a seguito della nota di variazione al DEF.

Rimangono ancora aperti i problemi per l’attuazione dell’Intesa di cui all’art. 46 del DL 66/2014 per cui il Governo si era impegnato a proseguire il confronto già in atto con le Regioni per individuare **una soluzione condivisa per dar seguito all’impegno assunto** di farsi carico del contributo di 560 ml delle RSO in termini di saldo netto da finanziare previsto dalla legge di stabilità 2014 che non è stato risolto con il DL 133/2014; anzi la situazione si è aggravata in quanto a fine esercizio si dovrà procedere a tagli o dei trasferimenti che l’Intesa intendeva “salvare” dai tagli o con la riduzione delle risorse per i programmi di sviluppo sul Fondo di coesione.

A tal proposito si ricorda la sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2014 depositata in data 8 aprile 2014, in ordine al DL 95/2012 - art.16 - rispetto alla quale il riversamento allo Stato di risorse regionali non risulta legittimo se non alimentante un fondo perequativo e quindi risulta illegittimo se finalizzato a misure di copertura di altre spese statali.

Nel bilancio statale a legislazione vigente, quindi, occorrerebbe prevedere misure di copertura per attuare la sentenza a decorrere dal 2015. La cosa più grave, comunque, è rappresentata dalla “lealtà e collaborazione istituzionale” che viene lesa e che quindi mina il rapporto istituzionale che la

Costituzione colloca su un piano equiordinato e che in questo caso viene invece interpretata in un piano sotto ordinato.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo del ddl stabilità di quest'anno ricalca il percorso illegittimo nelle modalità di contribuzione a cui sono chiamate le Regioni, ciò è desumibile dalla norma (art.35, c.1ddl stabilità di modifica al DL 66/2014 art.46, c.6) che fa riferimento alle “*modalità di acquisizione delle risorse*” e dalla relazione tecnica all'articolo del ddl stabilità ove è previsto che il contributo regionale avvenga oltre che con riduzione di trasferimenti statali alle Regioni anche attraverso “*l'acquisizione delle risorse regionali da parte dello Stato*” che non possono che essere, quindi, le risorse tributarie regionali. In assenza di ulteriori trasferimenti, si prevede, infatti, esplicitamente la riduzione delle entrate regionali con impatto negativo ed incostituzionale sugli equilibri dei bilanci annuale e pluriennale.

Tale operazione, occorre ribadirlo, è infatti incostituzionale sulla base della sentenza 79/2014 che prevede, per l'appunto, l'illegittimità del riversamento allo Stato di somme per il finanziamento di spesa statale.

Due sono gli argomenti che meritano particolare approfondimento:

1. la spesa sanitaria;
2. il Trasporto pubblico locale.

In materia di **spesa sanitaria** si è appena chiuso il nuovo “Patto Salute 2014 – 2016” dopo una lunga serie di tagli, non ultima la misura prevista dal DL 66/2014, che hanno portato addirittura a una crescita negativa del fondo nel corso del 2013 anche in valori nominali.

Il ddl stabilità prevede in uno specifico comma (art. 35, comma 1, lett. c) ultimo periodo) il taglio alla spesa sanitaria per raggiungere il *target* prefissato dal Governo di 4 mld aggiuntivi rispetto alle precedenti manovre per il comparto Regioni

Tagli in Milioni/€

	2012	2013	2014	2015
Patto Salute 2010 - 2012-legge 191/2009 risorse vacanza contrattuale	466	466	466	466
Legge 122/2010 - art.9 Riduzione livello SSN	1.132	1.132	1.132	1.132
Legge 122/2010 - art.11 farmaceutica	600	600	600	600
legge 111/2011 reintroduzione ticket	834	834	834	834
legge 111/2011 - Misure contenimento della spesa		2.500	5.450	5.450
legge 111/2011 - Accertamenti medico legali		70	70	70
DL 95/2012	900	1.800	2.000	2.100
tagli Legge di stabilità 2013 (L.228/2012)		600	1.000	1000
Sentenza Corte Costituzionale			- 2.000	-2000
legge 147/2013 - Blocco indennità personale sanitario				540
TOTALE TAGLI	3.932	8.002	9.552	10.192
escluso manovre a carico cittadini DL Salva Italia				

Occorre ricordare che il settore sanitario ha subito tagli cumulati per circa 31,7 mld e che ove il Governo non avesse dato corso alla Sentenza Costituzionale n. 187/2012 (in materia di misure di compartecipazione alla spesa sanitaria) i tagli sarebbero stati maggiori fino ad arrivare “solo” a circa 35,7 mld.

È necessario comprendere quale sia il punto di “rottura” dell’equilibrio in Sanità prima di definire ulteriori manovre. Sicuramente si può proseguire nella razionalizzazione della spesa ma individuando di volta in volta precise misure su cui intervenire vieppiù ove si considera che l’art. 39 del disegno di legge in attuazione del patto Salute definisce il finanziamento per l’anno 2015 pari a 112.062 milioni, come il finanziamento dei fabbisogni standard in sanità, quindi considerando l’erogazione dei LEA già in condizione di efficienza ed appropriatezza. In caso contrario ci troveremmo ad applicare tagli lineari che non colpiranno gli sprechi ma ineludibilmente i servizi ai cittadini.

In questo quadro le Regioni ribadiscono la disponibilità a condividere misure per la razionalizzazione della spesa sanitaria con particolare riferimento ai settori dei Beni e Servizi, dispositivi medici, spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera, dei medical device ad eccezione dei farmaci innovativi e salva vita per la cui definizione si rimanda a una Commissione mista Governo-Regioni-Aifa.

Nella discussione sulla razionalizzazione della spesa sanitaria, occorre ricordare la *ratio* per cui sono stati costruiti e applicati i fabbisogni standard in sanità, se si ritiene che un fabbisogno sia standard ossia che quelle risorse sono coerenti ad un *mix* di prestazioni individuate nei LEA di conseguenza il taglio lineare senza corrispondente riduzione dei LEA fa venir meno la logica dell'esistenza degli stessi LEA.

Il “Patto Salute”, infatti, è fondato sul principio di responsabilità fra le parti “*Chi rompe, paga!*”, pertanto Governo e Regioni sono responsabili degli equilibri finanziari e della copertura dei LEA.

Il fabbisogno sanitario definito dal Patto Salute è a copertura dei LEA decisi dal Governo che le Regioni devono a corrispondere sul proprio territorio. Le manovre di finanza pubblica che prevedono riduzioni del FSN devono contenere anche i meccanismi di copertura ovvero individuare quali LEA devono essere ridotti ovvero quali costi e per quanto è possibile effettuare la riduzione così da poter ridurre il finanziamento in maniera corrispondente. Se salta questo automatismo che fino ad ora c'è stato ed è stato il cardine del “Patto della Salute”, salta la collaborazione istituzionale e quindi il “Patto Salute”. Inoltre, è il caso di sottolinearlo, in caso contrario le manovre creerebbero solo disavanzi sanitari e non risparmi in quanto i LEA devono essere garantiti.

Fino ad oggi il Governo, responsabilmente, si è sempre fatto carico di rispettare il Patto indicando le coperture per la riduzione del Fondo ovvero dei LEA e le Regioni si sono fatte carico di erogare i LEA in base al fabbisogno standard ovvero di coprire il “surplus” di spese al fabbisogno standard.

Si evidenzia che spesso viene confuso il finanziamento del fabbisogno sanitario che viene calcolato in base alla *quota capitaria standard* con i costi del servizio sanitario nazionale. Il fabbisogno è finanziato nel “Patto salute” dallo Stato ed è già calcolato in base allo “*standard*” quindi ridurre quel finanziamento è come dire ridurre la quota capitaria standard (determinata secondo criteri di efficienza e appropriatezza) e non vuol dire necessariamente ridurre eventuali sprechi o inefficienze, mentre i costi dell'erogazione del servizio sono a carico delle Regioni. Nel caso in cui fossero maggiori alla *quota standard* finanziata nel fabbisogno dallo Stato gli oneri saranno a loro carico ovvero i risparmi rimangono alle Regioni nel caso i costi del servizio fossero inferiori alla quota capitaria per ulteriori prestazioni fuori LEA.

Inoltre, in merito agli emendamenti al ddl di Stabilità presentati dal Governo, la Conferenza rispetto ai contenuti degli emendamenti 2.9819 (farmaci innovativi) e 2.9820 (criteri di riparto FSN) precisa quanto segue:

1. per quanto riguarda i farmaci innovativi si esprime parere contrario rispetto alla previsione di finanziare il fondo previsto con risorse assegnate alle Regioni e alle Province autonome tra quelle vincolate per la realizzazione degli obiettivi di piano (tale finanziamento deve essere garantito dallo Stato con risorse al di fuori del Fondo Sanitario Nazionale);
2. per quanto riguarda l'emendamento sui criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale, si chiede che tale proposta venga ritirata in quanto la definizione delle modalità con cui distribuire le risorse del Servizio Sanitario Nazionale è sempre avvenuta su proposta delle Regioni.

In materia di **trasporto pubblico locale** le Regioni ricordano l'assoluta insufficienza delle risorse del Fondo nazionale Trasporti, che non ha garantito il pieno ristoro delle risorse tagliate dalle precedenti manovre finanziarie in primo luogo dal DL 78/2010. Le Regioni non hanno più risorse autonome per far fronte neanche alla gestione ordinaria né tantomeno per gli investimenti sulle infrastrutture e il materiale rotabile e automobilistico dovendo far fronte anche ai tagli dei trasferimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che si sono spinti addirittura a tagli su spesa obbligatoria ossia quella destinata all'acquisto e sostituzione di autobus o altri sistemi di TPL - lagunari, impianti a fune ecc.- (art. 2 c. 5 e c. 10 L. 194/98, art.14 c.1. L. 472/99, art. 54 c.1. L. 388/00, art. 13 c.2 L.166/02) utilizzati, sulla base della certezza delle disposizioni di legge che autorizzano tali limiti di impegni, ad ammortizzare i mutui stipulati a nome delle singole Regioni per la sostituzione di mezzi di trasporto. A fronte di tali tagli le Regioni comunque stanno assicurando il rimborso dei mutui accesi che ora gravano sugli equilibri dei bilanci regionali in quanto spesa obbligatoria e non discrezionale come invece il MIT l'ha considerata.

Se come si prevede nel ddl stabilità 2015 verrà mantenuto il taglio, le Regioni si troveranno nella condizione di non poter più rimborsare tali mutui ed evidenziano che tale copertura è mancata a causa del taglio governativo finora finanziato dalle Regioni con risorse proprie.

In materia di riordino delle Province, le Regioni chiedono il ritiro dell'emendamento del Governo al fine di raggiungere una complessiva intesa in Conferenza Unificata.

Infine le Regioni rilevano, ancora una volta che l'impegno del Governo affinché venga emanato al più presto il decreto attuativo per l'attribuzione del gettito IVA in base all'attività di recupero fiscale previsto dal d.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, in materia di "Federalismo fiscale regionale e provinciale nonché di costi standard in sanità a distanza di 4 anni non sia stato ancora soddisfatto con l'emanazione del decreto.

Il decreto consentirebbe alle Regioni il rinnovo della Convenzione con l'Agenzia delle Entrate in scadenza al 31 dicembre 2014 (attualmente solo in materia di addizionale IRPEF e IRAP) favorendo, in tal modo, una gestione complessiva e organica dei tributi regionali cui si aggiungerebbe l'IVA medesima permettendo, inoltre, una sinergia tra le rispettive azioni di competenza e un efficace ed efficiente governo della fiscalità anche a livello territoriale.

Tale obiettivo di fatto era stato garantito dal Governo anche in occasione del ddl di stabilità 2013 – 2015 e quindi sta comportando un ulteriore anno di ritardo rispetto agli impegni assunti.

In altri termini il Governo continua ad assumere impegni che non rispetta vanificando la lealtà e la leale collaborazione istituzionale che invece dovrebbe essere alla base del rapporto fra le istituzioni.

Per i motivi sopra descritti sul disegno di legge di stabilità 2015 le Regioni esprimono un parere favorevole qualora vengano accolti gli emendamenti ritenuti prioritari, negativo nel caso non vengano accolti.

Le linee guida della proposta regionale si fondano su:

- a) **Concorso positivo delle Regioni alla manovra di finanza pubblica.**
- b) **Riqualificazione della spesa corrente** - ivi compresa la **spesa sanitaria e le società partecipate** - e maggiori investimenti anche in edilizia sanitaria.
- c) Contestuale **rilancio degli investimenti pubblici** attraverso l'esclusione dal pareggio di bilancio degli impegni in capitale non rilevanti ai fini dell'indebitamento netto.
- d) **Accelerazione dei pagamenti per i debiti commerciali** attivando una sinergia istituzionale tra Stato, Regioni ed EE.LL. mediante il Patto di Stabilità Verticale Incentivato ai fini di **immettere liquidità a favore delle imprese per gli investimenti pubblici.**
- e) **Anticipazione dell'applicazione dell'equilibrio di bilancio al 2015.**
- f) **Ottimizzazione flussi finanziari** delle risorse regionali stanziare nel bilancio dello Stato.
- g) **Efficientamento e razionalizzazione del Fondo Nazionale Trasporti.**
- h) Proposte per la **riqualificazione della spesa corrente** attraverso l'estensione **dell'applicazione dei costi standard anche alle Amministrazioni centrali** tenendo altresì conto del processo di riordino istituzionale.

Si allegano una serie di emendamenti che potrebbero essere suddivisi in:

- Emendamento per tagli in base agli sprechi (applicazione dei costi standard);

- Emendamenti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- Emendamenti per la salvaguardia del Fondo Sanitario Nazionale, Trasporto pubblico locale; Fondo Nazionale Politiche Sociali;
- Emendamento avvio soluzione sottostima trasporto pubblico locale;
- Emendamento riequilibrio manovra da Amministrazioni territoriali a amministrazione centrale;
- Emendamento su Province.
- Altri emendamenti.

1. Emendamento per sbloccare i pagamenti relativi ai debiti commerciali verso le imprese per investimenti.

Dopo il comma 184 dell'art.2 del disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” atto Senato n. 1698 è inserito il seguente comma 184 bis.

“184 bis. All’art.1, della legge 24/12/2012, n.228 sono apportate le seguenti modifiche:

1) È inserito il comma 122 bis: “122 bis. Con le medesime finalità e modalità di cui al comma precedente è attribuito un contributo nei limiti di un importo complessivo di 1,5 miliardi di euro alle Regioni a statuto ordinario e per le Regioni a Statuto speciale Sicilia e Sardegna per l’anno 2015.”;

2) è inserito il nuovo comma 123 bis:

“123 bis. Per l’anno 2015 l’importo è attribuito alle Regioni riproporzionando i valori della tabella approvata nell’accordo sancito nella seduta dell’11 luglio 2013 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi saranno ceduti per il 25% alle città metropolitane e alle Province e per il 75% ai comuni e sono utilizzati dagli enti locali per il pagamento dei debiti commerciali”.

3) Al comma 125 dopo le parole “con riferimento all’anno 2014” sono inserite le seguenti “e del 30 giugno, con riferimento all’anno 2015,”.

Per l’anno 2015 al riparto parteciperà anche la Regione Friuli Venezia Giulia sulla base dell’Accordo che verrà sancito in Conferenza Stato-Regioni. Alla copertura degli oneri si provvede mediante utilizzo delle disponibilità derivanti dall’autorizzazione di spesa di cui all’art. 31, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e per euro 6.850.000 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 a decorrere dall’anno 2016 per la durata corrispondente al prestito erogato dal Ministero.”.

Relazione

L’emendamento ripropone per l’anno 2015 il patto verticale incentivato, perfetto esempio di collaborazione istituzionale fra i diversi livelli di governo che ha dato ottimi risultati nel 2013 e 2014 nell’abbattere i crediti delle imprese verso le PA.

Il Patto incentivato ha dato positivi risultati in termini di stimolo all’economia dei territori dimostrando una rilevante efficacia specialmente nel favorire i pagamenti degli EE.LL. verso le imprese, dando così impulso agli investimenti e accelerando i pagamenti per le imprese.

2. Emendamento applicazione sentenza della Corte costituzionale n. 79/2014

All'art.2 del disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” atto Senato n. 1698, è aggiunto il seguente comma 141 bis:

“141 bis. In attuazione della sentenza n. 79/2014 della Corte Costituzionale è esclusa qualsiasi tipo di attribuzione di risorse tributarie regionali allo Stato ovvero riversamenti di risorse regionali, in attuazione del comma precedente.”

Relazione

La precisazione è d'obbligo in quanto nella norma si fa riferimento alle “modalità di acquisizione delle risorse” e nella relazione tecnica all'articolo del ddl stabilità è previsto che il contributo regionale avvenga oltre che con riduzione di trasferimenti statali alle Regioni anche attraverso “l'acquisizione delle risorse regionali da parte dello Stato” che non possono che essere, quindi, le risorse tributarie regionali. In assenza di ulteriori trasferimenti, si prevede, infatti, esplicitamente la riduzione delle entrate regionali con impatto negativo sugli equilibri dei bilanci annuale e pluriennale.

Tale operazione è incostituzionale sulla base della sentenza 79/2014 che prevede, per l'appunto, l'illegittimità del riversamento allo Stato di somme per il finanziamento di spesa statale.

3. Emendamento per l'efficientamento del sistema sanitario

Dopo il comma 3 dell'articolo 2, del decreto legislativo 21.12.1999, n. 517, è inserito il comma: 3 bis - le Regioni e le Province autonome possono realizzare la collaborazione tra Servizio sanitario regionale e Università, in deroga al modello unico aziendale di cui al comma 3, anche attraverso modelli istituzionali che comportino diverse modalità organizzative delle funzioni assicurate dalle aziende sanitarie, da definire nell'ambito dei protocolli d'intesa tra Regione e Università.”

Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 è sostituito dal seguente:

1. Le Regioni assicurano i livelli essenziali di assistenza attraverso:

- a) le aziende unità sanitarie locali, avvalendosi anche delle aziende di cui all'articolo 4;
- b) i modelli istituzionali, di cui all'articolo 2, comma 3 bis del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.517.”

4. Emendamento per il rilancio degli investimenti pubblici

All'art.2 del disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” atto Senato n. 1698 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 167 è aggiunto il seguente comma 167 bis.

“167 bis. A decorrere dall'anno 2016 gli equilibri di cui al comma 3 rilevano nel limite complessivo di 2.005 milioni per il pagamento delle spese di investimento nonché degli altri punti da 1) a 5) di cui al precedente comma 5 ”.

b) al comma 168 è aggiunto il seguente punto 4):

“4) nel saldo di competenza gli impegni in conto capitale per investimenti.”

Relazione

La norma del “pareggio di bilancio” è a carattere pluriennale pertanto si estende la possibilità che i saldi non rilevino per 2.005 milioni anche alle annualità successive per le sole spese di investimento ovvero per le specificità già previste per il 2015.

Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici non rilevano ai fini del pareggio di bilancio le spese in conto capitale nel saldo di competenza.

5. Emendamento sul Trasporto pubblico locale

Dopo il comma 223 del disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” atto Senato n. 1698, sono inseriti i seguenti commi:

223bis. In considerazione delle esigenze di sviluppo della competitività dei sistemi territoriali e rilancio dell'economia del settore, favorendo la massimizzazione dell'efficienza, nonché la razionalizzazione dei servizi negli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2015 di 400 milioni euro.

223ter. Il riparto delle risorse integrative di cui al comma precedente, alle Regioni a statuto ordinario, è effettuato sulla base di criteri di efficienza.

223quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2015, sono assegnate le risorse integrative di cui al comma 223 bis.

Relazione

L'incremento della dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario è essenziale al fine di mantenere un livello di offerta dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale adeguato alla domanda di mobilità e alle esigenze di sviluppo della competitività dei sistemi territoriali e rilancio dell'economia del settore, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento di cui all'art. 3 bis del D.L. 138/2011, anche con riferimento alla necessità di applicare costi standard e garantire il rinnovo del parco veicolare.

La IX Commissione parlamentare permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) nell'Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale dell'aprile 2014 afferma che *“numerosi audizioni hanno evidenziato la necessità di intervenire rispetto alla dotazione del Fondo istituito dalla legge di stabilità 2013, segnalando che il quantum complessivo garantito dal Fondo (circa 4.929 milioni di euro annui a decorrere dal 2013) non garantisce il pieno ristoro delle risorse del settore rispetto ai tagli operati negli ultimi anni. assolutamente insufficiente per far fronte, oltre agli oneri derivanti dai contratti di servizio in essere, alle spese per il rinnovo del materiale rotabile ferro/gomma, per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture, per l'innovazione tecnologica e per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro. Il settore ha assistito a una contrazione complessiva delle risorse per i servizi di quasi 600 milioni di euro, vale a dire che a livello medio nazionale sono stati tagliati il 12 per cento dei contributi pubblici totali »*; *Per garantire un ristoro completo rispetto alle decurtazioni precedenti, la dotazione del fondo dovrebbe essere elevata da 4.929 milioni di euro a 6.330 milioni di euro. Su questa necessità di rifinanziamento del Fondo hanno convenuto ASSTRA, le organizzazioni sindacali, Rete Imprese Italia, Conferenza delle Regioni e Province autonome, ANAV, ANCI, Arriva Italia.”*

Alla copertura degli oneri si provvede incrementando i risparmi dei Ministeri in via prioritaria sulla spesa per beni e servizi. Infatti i tagli previsti ai Ministeri nel ddl Stabilità ammontano a circa 2,338 mld. Il rispetto del target del 3% come per le altre amministrazioni pubbliche determina, quindi, ancora possibili 2,372 mld di tagli alle spese delle amministrazioni centrali.

6. Emendamento relativo ai debiti fuori bilancio

Dopo il primo periodo del comma 9 dell'art. 16 del d. l. 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, aggiungere il seguente periodo: **“Analoghe risorse sono utilizzate dalla stessa Regione, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a copertura dei debiti fuori bilancio, e non ancora riconosciuti in bilancio, già richiesti ed assegnati ai sensi dell'articolo 1, comma 10 bis del d.l. 35/2013 così come inserito dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del d.l. 120/2013 convertito con modificazioni dalla legge 137/2013 e dall'articolo 32, comma 1, del d.l. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014. E' autorizzato, altresì, l'ulteriore utilizzo di € 70.919.006,12 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 assegnati alla medesima Regione a copertura dei debiti perenti liberi già inseriti nel Piano Pagamenti validato dal MEF ex art. 2 del D.L. n. 35/2013”**

Relazione illustrativa

La copertura dei debiti fuori bilancio con risorse straordinarie è prevista dall'ordinamento giuridico, comma 3, dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, che autorizza la Regione a deliberare, in caso di insufficienti disponibilità per finanziarne il riconoscimento, l'aumento delle aliquote di propri tributi sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione. L'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione è parimenti un ricorso a coperture straordinarie, peraltro in analogia con quanto previsto dal comma 9 dell'art. 15 del d. l. n. 83/2013 e in alternativa all'aumento di aliquote di imposta troppo onerose se aggiunte a quelle impiegate per le sensibili anticipazioni di liquidità ricevute e quelle in corso di erogazione.

7. Emendamento per favorire la partecipazione regionale alla gestione del FSC

Al comma 57, dell'art.3 del disegno di legge **“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”** atto Senato n. 1698, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) alla lett. b) la parola **“sentita”** è sostituita con **“d'intesa con”**;
- 2) alla lett. b) le parole **“e li comunica alle competenti Commissioni parlamentari”** sono sostituite con **“li comunica alle competenti Commissioni parlamentari e destina il 50 per cento delle risorse alle Regioni e alle Province autonome. Tale assegnazione è attribuita solo nel caso in cui le Regioni abbiano adottato obbligazioni giuridicamente**

vincolanti entro il 31 dicembre 2015 per un importo complessivo pari al valore del programma per il ciclo 2007-2013.”

Relazione

L'emendamento ha lo scopo di valorizzare le sinergie istituzionali anche attraverso le Regioni e province autonome attraverso la Conferenza Stato Regioni nella programmazione e gestione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione e di accelerare la realizzazione del programma 2007-2013.

8. Emendamento riguardante il bilancio regionale e il principio di unità e universalità del bilancio

Il comma 226 dell'articolo 2 del disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” atto Senato n. 1698 è soppresso.

In subordine:

Sostituire il comma dell'art. 226 dell'articolo 2 del disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” atto Senato n. 1698 con il seguente comma:

226. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è sostituito dal seguente: “Fatta salva l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse.”.

Relazione

Si ricorda che il d.lgs. 68/2011 prevede la soppressione di tutti i trasferimenti vincolati con finanziamento indistinto delle funzioni e anche l'eventuale fondo perequativo per il finanziamento dei fabbisogni standard è senza vincoli di destinazione. Pertanto tale comma prevedendo un vincolo di destinazione di risorse tributarie regionali è in contrasto con le norme vigenti.

Inoltre, Il comma in oggetto è in contrasto con il principio di unità del bilancio regionale per cui l'ente è una entità giuridica unitaria e il complesso delle entrate finanzia l'ente pubblico e serve a far fronte al complesso delle sue spese e al principio dell'universalità è necessario ricomprendere nel sistema di bilancio tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili all'ente, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta dell'andamento dell'ente.

9. Emendamento relativo alle anticipazioni di liquidità

All'articolo 2, dopo il comma 198 aggiungere il seguente:

<<198-bis. Articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “L’eventuale quota di disavanzo di amministrazione generata dagli accantonamenti relativi alle anticipazioni di liquidità concesse ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, rimborsate con nuovi stanziamenti di entrata a copertura di debiti pregressi, anche se rilevata in sede di riaccertamento straordinario dei residui, è portata in riduzione per quote annuali corrispondenti allo stanziamento non destinato a nuova spesa. Tale disavanzo non rileva per le quote di capitale relative a rate di ammortamento già pagate e per la parte residua fino al suo completo riassorbimento per effetto degli stanziamenti di entrata destinati alla sua copertura.”

Relazione illustrativa

La norma si propone di confermare un principio relativo alle modalità di eliminazione del disavanzo di amministrazione, corrispondente, anche se di verso opposto, a quello che presiede l'avanzo libero di amministrazione.

In particolare, come l'avanzo libero di amministrazione può costituire la copertura di corrispondenti stanziamenti di spesa, lo stanziamento di entrate libere può costituire la copertura del disavanzo di amministrazione.

Di conseguenza, nell'ipotesi di un piano di ammortamento a fronte di un'anticipazione di liquidità, la rata costituisce, per la quota interessi, una spesa corrente, mentre la quota capitale corrisponde ad uno stanziamento di competenza non a copertura di nuove spese, ma a riduzione del disavanzo.

Pertanto, la norma non sarebbe stata necessaria se la riemersione del disavanzo fosse avvenuta gradualmente e per un importo corrispondente allo stanziamento di entrata annuale. Pertanto, essa si rende opportuna per consentire il congelamento del disavanzo ed il suo riassorbimento attraverso gli stanziamenti annuali di entrata, evitando di dare adito a diverse interpretazioni,

La disposizione è conforme al dettato costituzionale, in quanto l'anticipazione non è finalizzata per nuova spesa, come avviene con un mutuo, né vengono utilizzati stanziamenti futuri per ridurre il disavanzo, atteso che la sua riduzione nell'anno è pari allo stanziamento della quota capitale della stessa annualità.

Processo di riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/2014

Le Regioni condividono con assoluta convinzione la necessità di semplificare i livelli istituzionali locali, cogliendo l'occasione anche di ridisegnare l'allocazione delle funzioni amministrative esercitate dagli Enti.

Una condivisione che nasce dalla piena consapevolezza che un “ridisegno” dell’architettura del sistema locale è necessaria anche per rispondere in maniera più adeguata, puntuale ed efficiente alla grave crisi che il Paese sta attraversando.

L’interconnettersi delle sfide poste dalla Legge di stabilità, alla quale sono chiamati a concorrere in misura molto pesante anche le Regioni e le Province, con le riforme istituzionali in atto, a cominciare dall’attuazione non più rinviabile della Legge 56 del 2014 pone a tutti la necessità di andare ad un innalzamento della produttività della pubblica amministrazione ed al suo efficientamento.

In questo quadro, affinché possano realizzarsi gli obiettivi posti dai processi di riordino in atto occorre che nel disegno di legge di stabilità siano presenti le seguenti previsioni:

- Misure che portino ad un abbassamento del costo del personale pur nel mantenimento dei diritti dei lavoratori, quali ad esempio, la previsione per gli enti coinvolti nei processi di riordino istituzionale, nonché per gli enti collegati e strumentali dell’accesso al pensionamento con i requisiti pre-Fornero, con forme più rapide ed automatiche, prevedendo contestualmente una riduzione delle dotazioni organiche. A titolo di contribuito si allega una prima proposta emendativa;
- Prevedere un percorso di mobilità del personale delle Province verso tutto il sistema della pubblica amministrazione, individuando attraverso una mappatura il complesso dei posti vacanti presso le amministrazioni, a partire da quelle statali, in particolare quelle della giustizia. In questo contesto, si rende utile prevedere misure finalizzate a contenere le dotazioni organiche degli enti, anche intervenendo sul blocco del turn over;
- Mantenimento dei principi di cui all’articolo 1 comma 96 della Legge 56, in particolare nella parte che prevede la garanzia della piena copertura per gli enti destinatari delle funzioni, delle risorse finanziarie per il personale tutto, anche quello oggetto del percorso di pre-pensionamento. In questo contesto, le Regioni confermano la loro disponibilità anche a riassumere le funzioni a suo tempo attribuite alle Province facendosi carico del processo di riordino complessivo per il ridisegno e dell’efficientamento complessivo del sistema pubblico regionale.

Proposta di emendamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle Amministrazioni dello Stato, alle Regioni, alle Province, agli enti locali e a tutti gli enti dipendenti a qualsiasi titolo al fine di ridurre le spese di personale e riorganizzare le proprie strutture amministrative, anche in connessione con il processo di riordino istituzionale di cui alla Legge 7 aprile 2014, n. 56, si applicano le previsioni di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La data del 31 dicembre 2016 prevista dal predetto comma 11, lettera a), è prorogata, per il personale di cui al presente comma e in relazione alla valenza di grande riforma economica e sociale della legge 7 aprile 2014, n. 56, al 31 dicembre 2018. Gli enti coinvolti, entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti destinatari della disposizione di cui ai periodi precedenti rideterminano le rispettive dotazioni organiche sopprimendo i relativi posti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì agli Enti e Aziende del Servizio sanitario nazionale, previa direttiva da parte delle rispettive Regioni, con la quale sono

fissati, nella piena garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, i tempi, i criteri e le priorità di intervento dei processi di riorganizzazione e gli obiettivi di riduzione della spesa.

- 3. Gli enti, a seguito della soppressione dei posti di dotazione organica procedono alla proporzionale, integrale e stabile riduzione dell'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale. Nell'ambito della contrattazione integrativa aziendale può essere straordinariamente previsto il reimpiego di parte delle risorse oggetto di riduzione ai sensi del presente comma.**

Ulteriori emendamenti

Il comma 2, dell'articolo 40 è soppresso.

Emendamento al DL 66/2012 ai fini dell'efficienza e razionalizzazione della spesa

Al comma 141, dell'art. 2 del disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” atto Senato n.1698 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) il punto 4), della lett. a), del comma 1 è soppresso;
- 2) l'ultimo periodo del punto c) del comma 1 è sostituito dal seguente: *”In assenza di tale Intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto dei costi standard.”*

Relazione

L'emendamento proposto interviene sul comma 6 dell'art. 46 del DL 66/14 (convertito nella legge 89/14) prevedendo, in assenza di accordo tra le Regioni da recepire mediante Intesa in Conferenza Stato – Regioni, che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati per la ripartizione del contributo alla finanza pubblica delle Regioni il criterio dei costi standard.

Emendamento per l'esclusione dai tagli di sanità, trasporto pubblico locale e politiche sociali

Al punto c), del comma 141, dell'art. 2 al disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” atto Senato n.1698 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) le parole “considerando anche” sono sostituite dalle seguenti “escluse”;
- 2) al termine del periodo sono inserite le seguenti: “le risorse per il Trasporto pubblico locale e le risorse per le politiche sociali”.

Relazione

Si ritiene necessario escludere dai tagli le risorse per il finanziamento del Servizio sanitario Nazionale al fine di salvaguardare i Livelli di assistenza e gli impegni previsti nel Patto Salute 2014 – 2016 appena approvato; le risorse per il Trasporto pubblico locale il cui fondo nazionale trasporti è già sottostimato così come rilevato anche dalla IX Commissione parlamentare permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) nell'Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico

locale dell'aprile 2014 ove si afferma fra l'altro che “..... Per garantire un ristoro completo rispetto alle decurtazioni precedenti, la dotazione del fondo dovrebbe essere elevata da 4.929 milioni di euro a 6.330 milioni di euro”; e quelle per il finanziamento delle politiche sociali in quanto politiche riconosciute come meritevoli di tutela da tutti i livelli di governo.

Emendamento limiti assunzionali e finanziamento Trasporto pubblico locale

Al disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” atto Senato n. 1698 è aggiunto il seguente comma 131 bis all'art2:

“131 bis. È ridotta la possibilità di assunzione attualmente in vigore delle amministrazioni centrali, delle Agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, delle Regioni e delle autonomie locali, per il 50% per il triennio 2015 – 2017. I risparmi derivanti dalle amministrazioni centrali, dalle Agenzie fiscali, dagli enti pubblici non economici e dagli enti di ricerca sono destinati al finanziamento del Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012 nei limiti di 500 milioni di euro annui, quelli dalle Regioni e Province autonome concorrono a ridurre le minori entrate derivanti dalla riduzione di gettito delle maggiorazioni IRAP definite da manovre regionali determinate dall'applicazione del nuovo regime IRAP; quelli degli altri enti concorrono alla riduzione del disavanzo o alla copertura di maggiori investimenti.”

Relazione

I risparmi derivanti dalla limitazione sulle assunzioni per le amministrazioni centrali, le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, sono destinati al finanziamento del Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012. La sottostima del fabbisogno del FNT è stata evidenziata al Parlamento anche dall'Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale dell'aprile 2014 della IX Commissione parlamentare permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) ove si afferma che *“numerosi audizioni hanno evidenziato la necessità di intervenire rispetto alla dotazione del Fondo istituito dalla legge di stabilità 2013, segnalando che il quantum complessivo garantito dal Fondo (circa 4.929 milioni di euro annui a decorrere dal 2013) non garantisce il pieno ristoro delle risorse del settore rispetto ai tagli operati negli ultimi anni. assolutamente insufficiente per far fronte, oltre agli oneri derivanti dai contratti di servizio in essere, alle spese per il rinnovo del materiale rotabile ferro/gomma, per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture, per l'innovazione tecnologica e per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro Il settore ha assistito a una contrazione complessiva delle risorse per i servizi di quasi 600 milioni di euro, vale a dire che a livello medio nazionale sono stati tagliati il 12 per cento dei contributi pubblici totali »; Per garantire un ristoro completo rispetto alle decurtazioni precedenti, la dotazione del fondo dovrebbe essere elevata da 4.929 milioni di euro a 6.330 milioni di euro. Su questa necessità di rifinanziamento del Fondo hanno convenuto ASSTRA, le organizzazioni sindacali, Rete Imprese Italia, Conferenza delle Regioni e Province autonome, ANAV, ANCI, Arriva Italia.”*

I risparmi conseguiti dalle Regioni e Province autonome concorrono a ridurre le minori entrate derivanti dalla riduzione di gettito delle maggiorazioni IRAP definite da manovre regionali determinate dall'applicazione del nuovo regime IRAP considerando che la maggior parte di tali gettiti sono utilizzati per la copertura della spesa sanitaria e dei Piani di rientro dei disavanzi in sanità.

I risparmi conseguiti dagli altri enti concorrono alla riduzione del disavanzo o alla copertura di maggiori investimenti.

Integrazioni alle modalità di calcolo del pareggio di bilancio di parte corrente

Al secondo periodo del comma 165, lettera b) dell'articolo 2 dopo le parole "entrate correnti" è aggiunto "includere le entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti (corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00000)"

Relazione:

Va apportata un'integrazione alla modalità di calcolo del saldo di competenza e di cassa tra le entrate correnti e le spese correnti di cui al comma 165, lettera b) dell'articolo 2 (Pareggio di bilancio delle Regioni) del ddl Stabilità 2015, per le Regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo n. 118/2011, aggiungendo, nella parte entrata anche le entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti (corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00000). Per le Regioni che hanno partecipato alla sperimentazione del D. Lgs 118/2011 tale previsione è già inclusa nel primo periodo della lettera b) del comma 3 dell'articolo 36 del ddl Stabilità 2015.

Spese finanziate con indebitamento

Al secondo periodo del comma 166 dell'articolo 2 le parole "ai titoli 1, 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti "ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5".

Relazione:

Si propone di valutare l'opportunità di apportare un'integrazione alla modalità di calcolo del saldo di competenza e di cassa tra le entrate finali e le spese finali di cui al comma 166 dell'articolo 2 (Pareggio di bilancio delle Regioni) del ddl Stabilità 2015, per le Regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo n. 118/2011, aggiungendo, nella parte entrata anche il titolo 5 "Accensione di prestiti" in compensazione delle spese impegnate e pagate alla cui copertura si fa fronte con autorizzazione all'indebitamento.

Istituzione Commissione per il monitoraggio degli equilibri di bilancio delle Regioni,

All'art.2 è inserito il seguente comma 179 bis:

179 bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Commissione per il monitoraggio degli effetti e delle criticità delle norme relative agli equilibri di bilancio delle Regioni, composta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Presidente dell'ISTAT e dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con il compito di monitorare le disposizioni del presente articolo, definire gli eventuali correttivi nella definizione delle grandezze prese a base di calcolo del pareggio di bilancio e verificarne l'effettiva rispondenza rispetto al percorso di attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 243. La Commissione è supportata da una segreteria tecnica, composta da 1 esperto nominato dalle rispettive Amministrazioni, che svolge analisi dell'andamento dei flussi finanziari delle Regioni ed effettua attività consultiva ai fini di individuare i correttivi e le migliori modalità di concorso delle Regioni al raggiungimento degli equilibri di bilancio. I membri della Commissione, inclusi quelli della segreteria, non percepiscono alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese per la partecipazione alle attività della Commissione.

Relazione

L'emendamento mira a consolidare la collaborativa esperienza fra le Regioni e il MEF - RGS sul tavolo che ha definito le norme anche ai fini dell'introduzione del principio di pareggio di bilancio. La nuova disciplina necessita di un'attiva interlocuzione fra Regioni e MEF per la corretta definizione delle voci da assumere a base del calcolo del pareggio di bilancio, per l'integrazione delle norme con il novellato d.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei bilanci e con ISTAT per la definizione univoca delle voci che sono utilizzate anche dall'Istituto per il calcolo delle grandezze economiche richieste dalla UE.

Emendamento per facilitare l'applicazione delle disposizioni del dlgs 118/2011

Dopo il comma 166 dell'art 2 è inserito il seguente comma:

166.bis Ai fini dell'applicazione degli equilibri di competenza di cui al comma 165 del presente articolo, le Regioni a statuto ordinario sono autorizzate ad accertare a valere sul gettito Irap, le risorse già destinate al fondo perequativo di cui all'art 3, commi 2 e 3, della legge 549 del 1995 sulla base di apposita preventiva comunicazione della Ragioneria Generale dello Stato .

Relazione

Le disposizioni relative al pareggio di bilancio entreranno in vigore in concomitanza con l'entrata in vigore della riforma contabile di cui al d.lgs.118/2011, che introduce importanti novità nelle modalità di accertamento ed impegno ai sensi del nuovo principio applicato di competenza finanziaria potenziata: si fa riferimento, in particolare alle spese di personale e di funzionamento, aventi copertura da risorse discrezionali

Almeno per la parte di competenza, potrebbe facilitare l'applicazione delle disposizioni sul pareggio di bilancio, per le RSO, avere la possibilità di poter accertare sulla base di titolo adeguato

alle disposizioni del d.lgs.118/2011, le **risorse già destinate al fondo perequativo di cui all'art 3, commi 2 e 3, della legge 549 del 1995 sulla base di apposita preventiva comunicazione della Ragioneria Generale dello Stato oppure sulla base dell'assegnazione corrispondente pervenuta nell'esercizio precedente, al fine di** garantire la copertura in equilibrio di dette spese già nel primo trimestre.

Misure compensative dell'intervento statale sulla deduzione del costo del lavoro dall'imponibile IRAP

Dopo il comma 19 dell'art.1 del disegno di legge stabilità 2015 atto Senato n. 1698 è aggiunto il seguente comma:

“19 bis. La minore entrata per le Regioni e Province autonome conseguente alla rimodulazione della base imponibile IRAP e della aliquota di cui ai precedenti commi, è assicurata e coperta mediante corrispondente aumento dell'aliquota ordinaria dell'addizionale regionale all'IRPEF. Conseguentemente sono ridotte le aliquote dell'IRPEF di competenza statale mantenendo inalterato il prelievo fiscale a carico del contribuente”.

Relazione

Il DDL stabilità 2015 interviene sulla disciplina dell'Irap per rendere totalmente deducibile dall'IRAP il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato eccedente le vigenti deduzioni. L'agevolazione opera in favore di taluni soggetti (privati) sottoposti a IRAP e decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Inoltre, si provvede, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, ad abrogare le disposizioni (articolo 2, commi 1 e 4 del decreto-legge n. 66 del 2014) che hanno abbassato le aliquote IRAP per tutti i settori produttivi, mantenendo le aliquote ridotte intermedie applicate in sede di determinazione dell'acconto Irap 2014.

La norma prevista dalla legge 42/2009 prevede all'art.2, comma 2, lett.t), l'esclusione di interventi su basi imponibili e su aliquote non pertinenti al proprio livello di Governo ovvero la contestuale adozione di misure per la completa compensazione delle minori entrate.

Pertanto, così come previsto all'art.11 del decreto legislativo 68/2011 gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi.

L'emendamento mira pertanto a dare copertura alle minori entrate regionali da gettito IRAP mediante aumento dell'aliquota ordinaria dell'Addizionale regionale all'IRPEF e contemporanea riduzione dell'aliquota IRPEF statale per non aumentare la pressione fiscale sui contribuenti.

Si ricorda che nella maggior parte dei casi il gettito delle manovre IRAP regionali finanziano la spesa sanitaria e i piani di rientro dai disavanzi sanitari.

Graduazione norma per favorire il trasferimento delle risorse agli enti del SSN

Il comma 266 dell'art.2 è sostituito dal seguente:

“266. All'articolo 3, comma 7, del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64, è aggiunto il seguente periodo: “Nell'anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 92%, nel 2016 al valore del 94% e a decorrere dal 2017 al valore del 95% e la restante quota deve essere erogata al Servizio sanitario regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo.”

Relazione

La norma del ddl stabilità 2015 incrementa la percentuale dal 90% al 95% delle risorse che devono essere trasferite nel corso dell'anno dalla Regione agli enti del SSN. L'emendamento mira a graduare l'adempimento aumentando progressivamente nel triennio l'importo della percentuale e spostando di tre mesi la scadenza entro cui tale adempimento deve essere attuato.

Emendamento per il ripristino della totale riscossione del gettito della tassa automobilistica a favore delle Regioni e Province autonome.

Dopo il comma 80 dell'art.1 sono inseriti i seguenti :

80 bis. A decorrere dal 1 gennaio 2014 l'ultimo periodo del comma 321 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.

80 ter. Al comma 322 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono aggiunte le parole “fino all'anno 2013”.

Relazione

Sono stati recentemente inviati per il conseguimento dell'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni tre decreti con i quali il MEF dispone l'attribuzione del maggior gettito derivante dalle maggiorazioni tariffarie introdotte dal 2007 con la legge 296/2006 commisurate alle “direttive euro” dei veicoli, e introitato dalle Regioni, alla casse erariali.

La somma complessivamente richiesta alle Regioni dall'erario per le annualità 2008, 2009 e 2010 ammonta a € 775.452.873,66.

Il vincolo introdotto dall'ultimo periodo del comma 321 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2009, n. 296 che va ad incidere sui gettiti riscossi dalle Regioni a titolo di tassa automobilistica non sembra più compatibile con l'attribuzione alle Regioni della titolarità della tassa stessa (tributo proprio) operata dal d.lgs 68/2011 che pone come unico limite quello di operare variazioni di aliquota entro margini prestabiliti dalla legge statale.

Gli interventi statali ad oggi devono pertanto essere limitati alla sola eventuale variazione dei predetti limiti e non attribuirsi quote di gettito.

Emendamento per neutralizzare gli effetti fiscali degli atti traslativi non onerosi fra gli enti pubblici

All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma 39 bis:

“39 bis. Alla Tabella Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione, Articolo 1, di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, è aggiunto il seguente numero:

2. Atti posti in essere dalla amministrazione dello Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai comuni aventi ad oggetto traslazioni reciproche di beni immobili, a titolo non oneroso, poste in essere per finalità connesse alla realizzazione di progetti di valorizzazione di interesse comune.”

Relazione

Al fine di raggiungere la neutralizzazione degli effetti fiscali negli atti traslativi non onerosi fra enti pubblici si propone di emendare il T.U. 26 aprile 1986, n. 131, comprendendo fra gli atti non soggetti a registrazione a norma dell'art. 7 contenuti nella “Tabella Articolo 1” gli atti posti in essere dalla amministrazione dello Stato, dalle Regioni, Province e comuni aventi ad oggetto traslazioni reciproche di beni immobili, a titolo non oneroso, poste in essere per finalità connesse alla realizzazione di progetti di valorizzazione d'interesse comune.

Emendamento per favorire l'utilizzo di risorse già disponibili per eventi calamitosi

All'articolo 1, è aggiunto il seguente comma 142 bis:

“142 bis. Al comma 1-quinquies dell'art. 2 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014 n. 93, dopo le parole: “anno 2014” sono aggiunte le seguenti “e dell'anno 2015,”.

Relazione

La proposta di emendamento sopra descritta è motivata dall'esigenza di utilizzare la somma di 2,5 milioni di euro assegnati a Regione Lombardia dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3508 del 6 aprile 2006, emanata in applicazione della legge n. 662 del 21 novembre 1985 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, recante interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa dei fenomeni franosi di alcuni centri abitati), destinati alla realizzazione della vasca di dissipazione e alla sistemazione fluviale a valle dell'opera di restituzione, con specifico riferimento alla frana di Spriana.

Dette risorse, a suo tempo assegnate al capitolo 7022 del bilancio regionale, non sono state spese dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria, in quanto la società concessionaria individuata dalla stessa legge 662/1985 ha rinunciato a presentare il progetto esecutivo, ritenendo insufficienti i fondi messi a disposizione.

Lo scorso 30 ottobre 2014 il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza per gli eventi calamitosi verificatisi in Lombardia nel periodo dal 7 luglio al 31 agosto 2014; entro il prossimo 30 novembre dovrebbe, quindi, essere sottoscritta l'Intesa sull'ordinanza per l'attuazione delle iniziative d'urgenza.

La proposta di ordinanza, in corso di formalizzazione, assegna a Regione Lombardia risorse finanziarie pari a 5,5 milioni di euro, da trasferire sulla contabilità speciale, intestata al Commissario delegato.

Tale somma potrà essere eventualmente integrata con altre risorse regionali.

A tal proposito, per poter impiegare le risorse assegnate dall'OPCM n. 3508 del 6 aprile 2006, occorrerebbe intervenire sul comma 1-quinquies dell'art. 2 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 (misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014 n. 93), che recita:

“1-quinquies. Ad integrazione delle risorse recate per le finalità previste dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, dal Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del citato articolo 5 della legge n. 225 del 1992, le somme iscritte nei bilanci delle Regioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a seguito dell'accertamento di economie derivanti dalla completa attuazione di piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, finanziati con provvedimenti statali, possono essere utilizzate dalle medesime Regioni per assicurare l'avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni prevista ai sensi della lettera d) del comma 2 del medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992, per gli eventi calamitosi per i quali, nel corso dell'anno 2014, venga disposto il rientro nell'ordinario, e a tal fine sono riversate nelle contabilità speciali all'uopo istituite.”

Con l'emendamento della disposizione sopra riportata, sarebbe quindi possibile utilizzare anche nel 2015, secondo i criteri e le modalità indicati dalla disposizione stessa, somme iscritte nel bilancio regionale e non spese, da riversare nella contabilità speciale, in sede di rientro nella gestione ordinaria dell'ordinanza per gli eventi calamitosi verificatisi in Lombardia nell'estate 2014.

Emendamento credito d'imposta

All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 maggio 2011, n.7. convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 il riferimento all'anno "2015" è sostituito dal seguente: "2016".

Relazione

L'emendamento si rende utile atteso che la misura di cui all'articolo 2 del d.l. 70/2011 non è finanziata esclusivamente con risorse FSE ma è ancorata anche a risorse PAC, per cui non risulta più indispensabile il riferimento alle operazioni di chiusura del FSE 2007/2013, ma è opportuno estendere la scadenza delle operazioni di compensazione al 31 maggio 2016 al fine di consentire l'estensione dell'arco temporale della modalità di fruizione del beneficio concesso.

Emendamenti RSS

Emendamento al comma 146 dell'articolo 2 (Concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica) – Regione Sardegna

Al termine del comma 146, dell'art.2 sono aggiunte le parole:

"Al fine di conseguire il pareggio di bilancio alla stessa sono comunque assicurate le condizioni di maggior favore previste per le altre Regioni."

Relazione

Per conseguire con maggior certezza l'obiettivo del pareggio di bilancio - secondo le modalità previste dall'articolo 42, comma 10, del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Sblocca Italia) - e attuare quanto pattuito col Governo il 21 luglio u.s., è integrato il comma 6 dell'articolo 35 del DDL stabilità per l'esercizio 2015.

Altri emendamenti in materia di tutela della Salute

Emendamento: art. 61 CCNL del 5 dicembre 1996 della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa "Finanziamento della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale per i Dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale" – contenziosi giudiziali in corso – proposta di norma di legge

Dopo il comma 263 è inserito il seguente:

"A fini di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e in attuazione della competenza di cui all'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, il fondo annuale di cui all'art. 61, comma 2, lett. a) del ccnl 1994/1997 relativo all'area della dirigenza sanitaria, professionale,

tecnica e amministrativa è determinato, ad ogni perdurante effetto, anche in deroga ad accordi o atti unilaterali, in misura non superiore all'importo dello stanziamento per la retribuzione di risultato per la predetta area dirigenziale risultante dal bilancio relativo all'anno 1993, decurtato del 30 per cento nonché dell'ulteriore quota di riduzione eventualmente disposta da norme o provvedimenti regionali, ed è ripartito per ciascun anno in base alle quote pattuite di produttività assegnate in concreto ai singoli dirigenti immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato. La violazione delle disposizioni di cui al precedente periodo comporta responsabilità amministrativa per le somme eccedenti gli stanziamenti.

La disposizione si applica a tutte le posizioni che non siano già definite al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con sentenza passata in giudicato o con conciliazione o transazione anche non intervenute nelle forme di cui all'ultimo comma dell'art. 2113 c.c..”

Relazione

La norma proposta risponde alla necessità di risolvere attraverso lo strumento legislativo l'ampio contenzioso che si è sviluppato in molte aziende del SSN in merito alla costituzione dei fondi di risultato dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, a seguito dell'applicazione dell'articolo 61 del CCNL del 5.12.1996, ed è tesa a fissare la quantificazione degli stessi fondi alla misura dello stanziamento di bilancio relativo al 1993 per tale voce (fondo retribuzione di risultato), misura decurtata del 30% secondo le previsioni di cui all'articolo 8, comma 3, della L. 537/1993.

La norma fa salve eventuali ulteriori quote di riduzione eventualmente disposte da norme o provvedimenti regionali.

La disposizione da approvare deve essere intendersi come norma interpretativa mirando a definire anche contenziosi in essere.

Assistenza protesica

Il Governo d'intesa con le Regioni individua, con proprio atto, alcune tipologie di dispositivi medici di fabbricazione continua o di serie finiti di cui all'elenco n.1 dell'allegato 1 del DM 27 agosto 1999, n. 332 - Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del SSN: modalità di erogazione e tariffe - i quali devono essere acquisiti con procedure pubbliche di acquisto e distribuiti direttamente agli assistiti dalle aziende sanitarie fatti salvi specifici accordi a di livello regionale con la filiera distributiva.

Assistenza farmaceutica territoriale

All'articolo 11 comma 1, ultimo capoverso, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con legge 189/2012, dopo le parole “ai sensi delle vigenti disposizioni di legge” aggiungere: “Per i farmaci ricompresi nelle seguenti categorie: sostanze modificatrici dei lipidi codice ATC C10, i farmaci per i disturbi correlati alla secrezione acida codice ATC A02 e per i farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie codice ATC R03; la revisione straordinaria del prontuario farmaceutico nazionale di cui al presente comma deve essere operativa dal 1° gennaio 2015”.

Emendamenti in materia di Politiche Sociali

(Misure per la famiglia)

- **Comma 95, dopo le parole “di nascita o adozione”** (terza riga del comma) si elimina il punto e si prosegue la frase come segue:
“e si provvede altresì al potenziamento dei servizi per la prima infanzia (nidi e servizi integrativi)” e azioni di sostegno alla maternità fragile.
- **Comma 96, dopo le parole “delle finanze”** (seconda riga del comma) si elimina la virgola e si inserisce quanto segue:
e d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281” in cui siano definiti anche limiti ISEE per i beneficiari dell’assegno.
- **Comma 6, le parole “dotazione di 298 milioni per l’anno 2015”** (seconda riga del comma) sono sostituite con le seguenti:
“dotazione di 316.261.738 milioni di euro per l’anno 2015, per la confluenza in tale Fondo della dotazione indicata nell’allegato 1 C della presente legge “Fondo per le politiche della famiglia” (art. 19 comma 1 del Decreto legge 223/2006), pari a 18.261.738 milioni di euro, da destinare agli interventi a favore della famiglia di cui al comma 1, riservando almeno 100 milioni di euro al potenziamento dei servizi per la prima infanzia (nidi e servizi integrativi)”.
- **Comma 6, dopo le “parole politiche sociali”** (penultima riga del comma) , inserire le seguenti parole:
“ e d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

Relazione

Tra i problemi che emergono oggi, per il basso tasso di natalità, non si riscontrano solo difficoltà collegate alla nascita, ma emergenze derivate anche dalla limitata offerta, almeno per alcuni territori, di servizi per la prima infanzia (nidi e servizi integrativi) che agevolano il lavoro femminile, per i quali l’intervento pubblico potrà coordinarsi anche con le opportunità offerte in materia, dal welfare aziendale. La richiesta delle Regioni (e delle Autonomie) di dedicare almeno 100 milioni ai servizi per la prima infanzia, è proprio per facilitare insieme all’assegno annuo, i cui precedenti non sono stati molto positivi (richieste assai limitate), la dotazione di nidi e servizi similari che accolgano il minore nei primi anni di vita. Per consentire l’invarianza della dotazione per l’assegno nel 2015, si propone di integrare nella previsione del MEF, in unico Fondo, anche la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia, indicato all’allegato 1C della stessa legge di stabilità. Si inserisce inoltre nel processo, per rispetto dei livelli istituzionali e delle competenze in materia, in mancanza dei LEP, l’intesa con la Conferenza Unificata.

Modifiche al comma 117 dell'articolo 1 (Politiche Invariate)

Dopo le parole a fine comma “dell'anno 2015” aggiungere:

“L'utilizzo delle somma indicata per misure di contrasto alla povertà è definito tramite intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

Relazione

Le Regioni e l'ANCI hanno più volte convenuto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di utilizzare le risorse aggiuntive per la “Social Card” in maniera più innovativa e meno burocratica in termini di politiche attive di contrasto alla povertà, analogamente alla sperimentazione che si sta conducendo nelle grandi città. Il Ministro e gli Uffici hanno concordato sulle proposte avanzate e convenuto con le Regioni che le nuove modalità si sarebbero avviate a partire da gennaio 2015 con l'utilizzo del nuovo Isee.

Modifiche al comma 118 dell'articolo 1

Dopo le parole di cui al comma 9, (terza riga del comma) eliminare la restante parte del comma e sostituirla come segue:

“Sono individuati, in sede di riparto alle Regioni, mediante intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle more della definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, gli Obiettivi di Servizio già introdotti nel riparto del FNPS 2014, correlando, in particolare, le risorse del FNPS per gli specifici obiettivi destinati all'infanzia e alla famiglia con gli interventi previsti al precedente articolo 13.”

Relazione

L'emendamento proposto intende evitare “ricorsi” da parte delle Regioni, in materia di finalizzazione dettagliata delle risorse, contrastante sul piano giuridico la potestà regionale, reintroducendo invece i Macro Obiettivi di Servizio, già presenti nel riparto 2014, con forme di correlazione accentuata nell'ambito di interventi dedicati agli stessi gruppi di popolazione, dalla legge di stabilità. In tal senso viene richiamato l'art. 13.

Modifiche al comma 119 dell'articolo 1

Dopo le parole “legge 27 dicembre 2006, n. 296” eliminare la restante parte del comma e sostituire con :

“ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e da gravissime disabilità, è incrementato di euro 325 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015”.

Relazione

L'emendamento intende riportare la quota del FN per le Non Autosufficienze alla dotazione 2014 al fine di evitare incresciose manifestazioni di malati SLA e disabili gravi e gravissimi, avvenute puntualmente nell'ultimo triennio di fronte al Ministero dell'Economia in occasione delle Leggi di Stabilità. Tenuto anche conto che nel 2014, proprio in relazione alle proteste citate, è stata raggiunta con i Ministeri interessati, dopo la prima intesa di riparto dei finanziamenti alle Regioni, una seconda intesa in Unificata, per la definizione di disabilità gravissime, riservando a queste ultime e ai malati di SLA un'aliquota del Fondo stesso.

Modifiche al comma 127, dell'articolo 1

Dopo le parole "è incrementato di "(ultima riga del comma): "sostituire 12,5 milioni con 20 milioni"

Relazione

Considerando ad oggi (ottobre 2014) i flussi di entrata dei MSNA, di cui è a piena conoscenza anche il Governo, Regioni e Comuni non possono far fronte alle esigenze in atto e future, con la dotazione di 32,5 milioni di euro derivata dall'aggiunta di soli 12,5 milioni indicata nel DDL Stabilità 2015, ai 20 milioni già previsti dalle norme del 2014.

Modifiche al Comma 141 dell'articolo 2 (Concorso degli Enti territoriali alla finanza pubblica)

Dopo le parole "Servizio sanitario nazionale" (ultima riga del comma) si aggiunge quanto segue:

"Secondo quanto già previsto dal comma 7 dell'articolo 10 del DL 29 giugno 2013, n. 76, convertito in legge 9 agosto 2013 e dalla Legge di Stabilità 2014, sono escluse dal contributo le risorse derivate dal Fondo per le politiche sociali e dal Fondo per le non autosufficienze.

Relazione

A differenza di quanto già previsto da precedenti norme, il DDL Stabilità 2015 non esclude dal concorso degli Enti territoriali alla finanza pubblica, il Fondo per le Politiche Sociali e nemmeno quello per le Non autosufficienze. Data l'esiguità di tali Fondi e la destinazione degli stessi a categorie di estremo disagio, si chiede di ripristinare nella legge di Stabilità 2015, il comma sopra indicato, già incluso nelle precedenti norme citate.

Ulteriori annotazioni:

- 1) Dall'allegato 1 C , risulta che il **Fondo Nazionale per il Servizio Civile** ha soltanto la dotazione 2014 e non l'incremento per il 2015 collegato all'obiettivo per il Servizio Civile Universale;
- 2) Non si inserisce negli emendamenti la norma, più volte ricordata, di esclusione dei Fondi Sociali e per le non autosufficienze dal Patto di Stabilità, perché lo stesso è **stato sostituito** dal "Pareggio di bilancio" determinato dalla stessa Regione (art. 36);
- 3) Dall'allegato 1 C , risulta che il Fondo per le misure di **sostegno alle donne vittime di violenza** per il 2015, ma anche per il 2016 e 17 (DL 93/2013, convertito in Legge 15 ottobre 2013, n. 119), pari a **9.119.826** per il 2015, è inferiore a quanto stabilito dalla stessa legge 119 (10 milioni di euro);
- 4) Dall'allegato 1 C , risulta che il Fondo per le Politiche giovanili 2015 (ed anche nel 2016/2017), pari a **5.761.589** è ridotto ad 1/3 rispetto alla dotazione 2014 di **16.772.000** milioni di euro.

Emendamenti in materia di infrastrutture, mobilità e governo del territorio

All'art. 2, co. 6, alla fine del primo periodo, le parole "*erogate direttamente alle Società che espletano i servizi di TPL in particolare*" sono soppresse.

Relazione

Le risorse non possono essere erogate direttamente alle società di trasporto, in quanto l'acquisizione del materiale rotabile e la gestione dei servizi devono essere effettuati in base alle indicazioni fornite dalle Regioni e Province autonome nell'ambito della loro autonomia programmatica e pianificatoria in materia di trasporto pubblico locale.

Emendamento

All'art. 2, dopo il comma 7, inserire il seguente comma:

"7-bis. – Le Regioni impegnano le risorse ad esse assegnate entro 12 mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 5."

Relazione

La proposta mira ad evitare che le risorse assegnate alle Regioni e Province autonome con il decreto di cui al comma 5 (e che dovranno essere erogate alle stesse e non alle aziende) non restino

inutilizzate e sia avviato il processo virtuoso dell'impegno-spesa-rinnovo del parco veicolare, ormai in condizioni assai precarie.

Emendamento concernente l'esclusione dal patto di stabilità interno degli interventi e opere di bonifica dei siti inquinati

Articolo aggiuntivo:

1. Il comma 7 dell'articolo 34 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è così sostituito: "7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati, con esclusione dal patto di stabilità interno, interventi e opere di bonifica, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.".

Relazione

L'esclusione degli interventi di bonifica dal patto di stabilità è una disposizione necessaria per gli enti territoriali che, pur disponendo di risorse finanziarie da destinare ad interventi di bonifica necessari, non possono procedere ad appaltare i lavori in quanto "bloccati" dal rispetto del patto di stabilità. L'articolo non presenta problemi di copertura finanziaria in quanto andrebbe verificata, non a livello statale ma caso per caso dai singoli Enti territoriali. A tal proposito si ricorda che l'articolo 250 del d.lgs. 152/2006 prevede ad oggi interventi a carico delle Amministrazioni comunali e regionali per i quali sono già disponibili significative risorse che devono poter essere spese al fine della salvaguardia del territorio, al di fuori del patto di stabilità interno.

Altri emendamenti

Modifica art. 61 CCNL del 5 dicembre 1996 della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa "Finanziamento della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale per i Dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale" – contenziosi giudiziali in corso – proposta di norma di legge

Testo di legge proposto:

A fini di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e in attuazione della competenza di cui all'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, il fondo annuale di cui all'art. 61, comma 2, lett. a) del ccnl 1994/1997 relativo all'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa è determinato, ad ogni perdurante effetto, anche in deroga ad accordi o atti unilaterali, in misura non superiore all'importo dello stanziamento per la retribuzione di risultato per la predetta area dirigenziale risultante dal bilancio relativo all'anno 1993, decurtato

del 30 per cento nonché dell'ulteriore quota di riduzione eventualmente disposta da norme o provvedimenti regionali, ed è ripartito per ciascun anno in base alle quote pattuite di produttività assegnate in concreto ai singoli dirigenti immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato. La violazione delle disposizioni di cui al precedente periodo comporta responsabilità amministrativa per le somme eccedenti gli stanziamenti.

La disposizione si applica a tutte le posizioni che non siano già definite al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con sentenza passata in giudicato o con conciliazione o transazione anche non intervenute nelle forme di cui all'ultimo comma dell'art. 2113 c.c..

Motivazione

La norma proposta risponde alla necessità di risolvere attraverso lo strumento legislativo l'ampio contenzioso che si è sviluppato in molte aziende del SSN in merito alla costituzione dei fondi di risultato dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, a seguito dell'applicazione dell'articolo 61 del CCNL del 5.12.1996, ed è tesa a fissare la quantificazione degli stessi fondi alla misura dello stanziamento di bilancio relativo al 1993 per tale voce (fondo retribuzione di risultato), misura decurtata del 30% secondo le previsioni di cui all'articolo 8, comma 3, della L. 537/1993.

La norma fa salve eventuali ulteriori quote di riduzione eventualmente disposte da norme o provvedimenti regionali.

La disposizione da approvare deve essere intendersi come norma interpretativa mirando a definire anche contenziosi in essere.

Emendamento per il finanziamento della Struttura tecnica interregionale per la medicina convenzionata (SISAC)

Alla fine del comma 27 dell'art. 52 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, aggiungere il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2015 il finanziamento di cui al precedente periodo è integrato per un importo di pari entità di quello statale, a carico delle Regioni a valere sulle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per un valore complessivo di 1 milione e 200 mila euro".

Motivazione

L'emendamento si rende necessario poiché il finanziamento statale di cui all'art. 52 comma 27 della Legge 289/2002 è andato progressivamente riducendosi fino ad arrivare a € 680.000 per l'anno in corso, quota insufficiente a garantire il funzionamento della SISAC, anche in considerazione della crescente attività connessa al rinnovo della convenzione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e, successivamente, anche della convenzione con le farmacie pubbliche e private.

Articolo aggiuntivo in materia di imposta sul valore aggiunto degli acquisti di organismi di formazione professionale

Art.

(Delega al Governo per la armonizzazione del regime dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti effettuati da organismi di formazione professionale beneficiari di contributi pubblici e del Fondo sociale Europeo)

1) "Allo scopo di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative e la ordinata applicazione sul territorio nazionale del pagamento dei contributi ai beneficiari che svolgono attività di formazione professionale finanziata o cofinanziata attraverso il Fondo Sociale Europeo o, comunque, attraverso finanziamenti pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'Economia e Finanze, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro del lavoro e Politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo finalizzato alla determinazione del trattamento fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto applicabile alle spese sostenute dagli operatori che svolgono corsi e attività di formazione professionale finanziati, in tutto o in parte attraverso il Fondo sociale europeo o con altri finanziamenti pubblici. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le disposizioni del presente comma e quelle del decreto legislativo emanato in attuazione dello stesso si applicano nelle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.

2) Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) Individuazione in armonia con il diritto comunitario, anche in via di interpretazione autentica delle norme vigenti, dei soggetti beneficiari e delle tipologia di spesa per i quali è ammessa l'esenzione o la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività formative ammesse a contributo pubblico e finanziate con il Fondo Sociale Europeo o da altri finanziamenti pubblici, in considerazione del trattamento fiscale applicato agli operatori afferenti al terzo settore e a quelli che svolgono attività, in tutto o prevalentemente, classificate come commerciali.

b) Definizione in armonia con il diritto comunitario, anche in via di interpretazione autentica delle norme vigenti, delle fattispecie e dei soggetti ai quali non è applicabile l'esenzione dell'imposta o la sua detraibilità, ancorché in via integrale, e la conseguente qualificazione dei costi derivanti da oneri fiscali relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per gli acquisti di beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività formativa.

c) Determinazione del periodo di applicazione del regime fiscale dell'imposta sul valore aggiunto relativo ai pagamenti per l'attività di formazione professionale e sua armonizzazione con la disciplina comunitaria in considerazione dell'applicazione del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020.

3) *Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta dagli organismi di formazione professionale in relazione alle operazioni effettuate, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre*

1972, n. 633, per gli acquisti e/o importazioni di beni e/o di servizi impiegati per realizzare attività formative, finanziati mediante contributi a fondo perduto provenienti dal Fondo sociale europeo o da altro contributo pubblico concorrente con detto fondo, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso dell'imposta non detratta".

Relazione

In sede di applicazione da parte dei singoli beneficiari dei contributi concessi dal Fondo sociale europeo per lo svolgimento delle attività e dei corsi di formazione professionale, sono emersi vari dubbi interpretativi e un comportamento disomogeneo sul regime relativo agli acquisti di beni e servizi effettuati dai vari operatori che realizzano interventi formativi.

La proposta normativa è diretta a chiarire a chi spetta la detrazione e quali sono le modalità e dell'imposta sul valore aggiunto assolta da detti organismi in relazione agli acquisti e/o importazioni di beni e servizi - finanziati mediante contributi pubblici a fondo perduto (fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972) - impiegati per lo svolgimento di servizi didattici e/o di formazione fuori campo IVA, del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972.

Tale esigenza appare del tutto coerente in considerazione della esigenza di far coincidere la disciplina relativa al regime fiscale applicabile, derivante dal punto di vista tributario dalla disposizione di cui agli articoli 168 e seguenti della direttiva 2006/112/CE e, dal punto di vista della applicazione del Fondo sociale europeo, dalla disposizione di cui all'art. 132, comma 1, ultima parte del Reg. Comunitario 1303/2013, del 20 dicembre 2013, il quale formula l'espressione per cui *"Non si applica alcuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari"*.

Da qui i principi e i criteri rivolti ad armonizzare il trattamento fiscale sui pagamenti afferenti all'applicazione del Fondo Sociale Europeo.

Il comma 3 della proposta normativa prevede che la limitazione del diritto a detrazione si applica alle operazioni (*rectius*, acquisti e/o importazioni) effettuate, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la preclusione al rimborso dell'IVA non detratta anteriormente a tale data.

Emendamento all'articolo 3, comma 57, lett. b)

Le parole "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano".

Relazione

Si ritiene necessario che l'individuazione delle aree tematiche nazionali e gli obiettivi strategici per ciascuna area siano oggetto d'Intesa come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Roma, 18 dicembre 2014

Quadri sinottici
disposizioni nelle Leggi finanziarie
e nelle principali leggi sulle politiche sociali

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78

Testo del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, coordinato con la **legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102** recante:
«Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini»

Stralcio disposizioni politiche sociali

A cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Settore Salute e Politiche sociali

TESTO	OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLE REGIONI
Art. 9-bis - Patto di stabilità interno per gli enti locali STRALCIO ARTICOLO 5. Sono esclusi dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. In funzione di anticipazione dell'attuazione delle misure connesse alla realizzazione di un sistema di federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e allo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali fondamentali su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere espresso in sede di tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissati i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 2009, dell'ammontare dei proventi spettanti a Regioni e province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia delle Regioni ad autonomia speciale e delle citate province autonome, ivi compresi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali statali, in misura tale da garantire disponibilità finanziarie complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali risorse sono assegnate ad un fondo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di	Si prevede dall'ammontare dei proventi spettanti a Regioni e Province autonome ivi compresi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali statali, l'istituzione di un "fondino" non ben definito di 300 milioni di euro annui di carattere sociale e di pertinenza regionale che verrà ripartito fra le Regioni e le Province autonome sulla base di criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-Regioni. Si evidenzia che l'entità del fondino corrisponde al taglio operato al FNPS per l'anno 2009.

cui al secondo periodo del presente comma, criteri e modalita' per la distribuzione delle risorse di cui al presente comma tra le singole regioni e province autonome, che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad attuare con proprio decreto.	
Art. 20. Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile 1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS. ⁽¹¹⁷⁾ 2. L'INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. Per l'anno 2010 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile. ⁽¹²⁰⁾ 3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali. ⁽¹¹⁷⁾ 4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei	E' previsto che le Commissioni mediche presso le Aziende Sanitarie locali siano integrate da un medico dell'INPS che effettuerà anche l'accertamento definitivo. L'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari viene effettuata dall'INPS; Le domande volte ad ottenere benefici in materia di invalidità civile sono presentate all'INPS; A tale riguardo le Regioni, in sede di Commissione Politiche sociali, hanno evidenziato come tale normativa modifichi profondamente il procedimento per l'accertamento ed il riconoscimento dell'invalidità civile attribuendo nuove competenze all'INPS ed estromettendo le Regioni dall'intero iter dell'invalidità, determinandosi in tal modo una forte contraddizione nell'attuale contesto di dibattito sull'autonomia regionale e sul federalismo fiscale. La Commissione ha proposto nel corso dell'iter di conversione anche specifici emendamenti al testo. Con Accordo quadro - entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge - in sede di Conferenza Stato-Regioni verranno disciplinate le modalità con le quali l'INPS svolgerà le attività relative alle funzioni concessorie. Seguiranno apposite convenzioni Regioni-INPS. L'accordo, pur non essendo esplicitato in legge, dovrà prendere in considerazione elementi di facilitazione ai cittadini sulla presentazione

procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile. ⁽¹¹⁷⁾

5. All'[articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2005, n. 248](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel primo periodo è soppressa la parola «anche»;
- b) nel secondo periodo sono sopprese le parole «sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'[articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611](#), sia»;
- c) nel terzo periodo sono sopprese le parole «è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e». ⁽¹¹⁸⁾

5-bis. Dopo il comma 6 dell' [articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2005, n. 248](#), come modificato dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente: «6-bis. Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.». ⁽¹¹⁹⁾

6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, già approvate con [decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992](#), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni. Lo schema di decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia. Dalla attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per

delle domande di invalidità, soprattutto nel periodo transitorio di entrata a regime delle nuove norme.

L'Accordo è stato sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2009.

Istituzione di una Commissione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che aggiorna le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile.

In proposito è stato più volte sottolineata dalle Regioni, la inadeguatezza delle tabelle per le disabilità gravi (si tratta di tabelle mutate dalle assicurazioni che male interpretano disabilità fisiche, psichiche e psico-organiche). I controlli effettuati annualmente dal Ministero dell'Economia di cui alla rubrica del presente articolo, confermano la inadeguatezza del sistema di valutazione.

la finanza pubblica. ⁽¹¹⁷⁾ (117) Comma così modificato dalla <i>legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102</i>. (118) Comma così modificato dalla <i>legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102</i>. Per effetto di tali modifiche, è stata, tra le altre, eliminata la lettera d) del presente comma e le disposizioni in essa contenute sono state trasfuse nel comma 5-bis del presente articolo, contestualmente inserito. (119) Comma inserito dalla <i>legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102</i>, che ha trasfuso nel presente comma le disposizioni precedentemente contenute nella lettera d) del comma 5 del presente articolo ed ha contestualmente eliminato tale lettera. (120) Comma così modificato dall'<i>art. 2, comma 159, L. 23 dicembre 2009, n. 191</i>, a decorrere dal 1° gennaio 2010.	
Art. 22-ter Disposizioni in materia di accesso al pensionamento 1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la	

certificazione di tale diritto».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' emanata la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione, l'incremento dell'età pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non può comunque superare i tre mesi. Lo schema di regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, e' trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza; a tale fine la dotazione del predetto Fondo e' incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.

E' istituito un **"Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale"** presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per interventi dedicati alle politiche della famiglia con particolare riferimento alla non autosufficienza: a tal fine in fondo è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2010 e 242 mln a decorrere dal 2011.

L. 23 dicembre 2009, n. 191

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(Legge finanziaria 2010)

Stralcio disposizioni politiche sociali

A cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Settore Salute e Politiche sociali

TESTO	ASPETTI ATTUATIVI
Art. 2. (Disposizioni diverse) STRALCIO ARTICOLO 101. Al comma 8-bis dell' <i>articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</i>, introdotto dall' <i>articolo 37, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69</i>, le parole: «Fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2011». 102. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all' <i>articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, è incrementato di euro 400 milioni per l'anno 2010. 103. A decorrere dall'anno 2010, gli oneri relativi ai diritti soggettivi di cui alle seguenti disposizioni non sono più finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all' <i>articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328</i>, bensì mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: a) <i>articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448</i>, e successive modificazioni; b) <i>articoli 33, 74 e 75 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151</i>; c) <i>articolo 39 della legge 28 dicembre 2001, n. 448</i>, e successive	POLITICHE SOCIALI Il Fondo per la non autosufficienza - istituito con la finanziaria 2007 300, 400 e 400 nel 2009 – è stato rifinanziato per l'anno 2010 di 400 milioni di euro. Ciò a seguito dell'Accordo sul Patto per la Salute del 23 ottobre 2009 fra il Ministro dell' Economia ed il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Sempre sulla scorta del suddetto Accordo, dal 2010 i diritti soggettivi vengono scorporati dal Fondo Nazionale Politiche Sociali.

modificazioni;

d) *articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.*

104. In applicazione di quanto disposto dal comma 103, a decorrere dall'anno 2010 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all' *articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328*, è corrispondentemente ridotto.

105. All' *articolo 51, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2008, n. 31*, dopo le parole: «destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge» sono inserite le seguenti: «, nonché quelle decorrenti dall'anno 2010».

Il suddetto Accordo prevedeva un aumento del FNPS 2010 di 30 milioni di euro. La tabella C della Finanziaria stanziava per il 2010 1.174.944 di euro onnicomprensivi delle risorse per i diritti soggettivi.

STRALCIO TABELLA C

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2010	2011	2012
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale			
<i>Legge n. 285 del 1997</i> : Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza:			
- <i>Art. 1</i> : Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (3.1.2 - Interventi - cap. 3527)	39.964	39.960	39.960
<i>Legge n. 328 del 2000</i> : Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:			
- <i>Art. 20</i> , comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 3671)	1.174.944	913.719	913.719
Totale missione	1.214.908	953.679	953.679

Nota: la cifra è onnicomprensiva dei diritti soggettivi. Nel capitolo 3671 del Ministero dell'Economia nella Legge di Bilancio dello Stato del 23 dicembre 2009 n. 192 le risorse del Fondo Nazionale per le Politiche sociali ammontano a circa 435 milioni di euro (380 milioni circa quota per le Regioni; 55 milioni circa al Ministero).

- <i>Art. 19</i> , comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2106)	2010	2011	2012
	81.087	61.725	61.725

Sostegno alla famiglia	2010	2011	2012
<i>Decreto-legge n. 223 del 2006</i> , convertito, con modificazioni, dalla <i>legge n. 248 del 2006</i> : Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,			

nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:			
- Art. 19 , comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2102)	185.289	136.716	136.716

Promozione dei diritti e delle pari opportunità	2010	2011	2012
Decreto-legge n. 223 del 2006 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 : Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:			

- Art. 19 , comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2108)	3.309	2.442	2.442
Totale missione	221.111	164.334	164.334

L. 30-7-2010 N. 122

**CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITÀ ECONOMICA
PUBBLICATA NELLA GAZZ. UFF. 30 LUGLIO 2010, N. 176, S.O.**

Politiche sociali

A cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Settore Salute e Politiche sociali

Testo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»	Osservazioni e Proposte
Capo II - Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi stralcio 13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione. (11) (11) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.	comma 13: spesa per attività formative: Tutte le P.A. inserite nel conto economico devono ridurre la spesa per le attività formative in modo che la stessa non sia superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009. Il criterio della spesa effettuata nel 2009, non è accettabile, deve essere garantito per le amministrazioni un budget minimo.

Art. 7 Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti

stralcio

15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto affari sociali di cui all'*articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007*, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'ISFOL che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Lo svolgimento delle attività di ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche sociali confluisce nell'ambito dell'organizzazione dell'ISFOL in una delle macroaree già esistenti. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso l'ISFOL. La dotazione organica dell'ISFOL è incrementata di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso l'Istituto degli affari sociali alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'ISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. L'ISFOL adegua il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010. ⁽¹⁴⁾

⁽¹⁴⁾ Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

25. Le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni mediche di cui al presente comma.

comma 15 soppressione IAS: E' soppresso l'Istituto Affari Sociali, le funzioni e il personale sono trasferite all'ISFOL.

Comma 25: Sono soppresse le Commissioni mediche di verifica operanti presso il Ministero dell'Economia. Il Ministero può avvalersi delle ASL.

Capo III - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza

Art. 9 Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

stralcio

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli [articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'[articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli [articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'[articolo 70, comma 1, lettera d\) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'[articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#). Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal [comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005](#), e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'[articolo 38, commi 13-bis e seguenti](#). Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'[art. 163, comma 3, lettera a\), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con

comma 28: limitazioni consulenze e altri lavoratori flessibili:

Dal 2011 le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici non economici, enti di ricerca e università possono avvalersi di consulenze, collaborazioni continuative, etc. nei limiti del 50% della spesa sostenuta nel 2009. Poiché i principi del presente comma costituiscono principi generali per il coordinamento della finanza pubblica a cui devono adeguarsi Regioni, PP.AA., ASL. **Vi potranno essere ripercussioni sull'organizzazione dei servizi sociali, con particolare riferimento al personale e ai progetti innovativi.**

riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009. ⁽²³⁾ ⁽²³⁾ Comma così modificato dalla <i>legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122</i>.	
Capo III - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza Art. 10 Riduzione della spesa in materia di invalidità (soppresso) 2. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall'INPS si applicano, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, le disposizioni dell'<i>articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38</i> e dell'<i>articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88</i>. ⁽²⁷⁾ 3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati ai sensi dell'<i>articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698</i> per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'<i>articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i> e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. Sono altresì estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dell'<i>articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i> e successive modificazioni.	E' stato soppresso il I° comma che elevava la percentuale di invalidità dal 74% all'85%. Comma 2 Viene estesa ai trattamenti assistenziali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall'INPS l'applicazione, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, della disciplina vigente sulla possibilità di rettifica e di ripetizione degli indebiti delle prestazioni finali. Comma 3 Per false attestazioni di malattia o handicap il medico è sanzionato penalmente, è prevista anche la reclusione ed il risarcimento del danno patrimoniale. <u>Pur nella condivisione del principio di veridicità e correttezza delle certificazioni sanitarie.</u> Le Regioni sottolineano che l'attuale modalità di accertamento della invalidità (tabelle basate solo sul principio del "danno assicurativo") è obsoleta e non coerente con la evoluzione della disabilità stessa. In questi termini, non sono sostenibili modifiche agli iter procedurali dell'invalidità, se non si procede ad una revisione organica del quadro delle invalidità (come già disciplinato dall'art. 24 legge 328/2000) e conseguentemente alle modalità di valutazione. Le Regioni, sulle modalità valutative, hanno presentato più documenti: ICF per i disabili giovani e adulti altre metodologie per gli anziani che valutino ADL e IADL previste anche nei decreti del già Ministero Lavoro, Salute e Politiche sociali del 17 dicembre 2008, per classificare gli anziani in struttura o assistiti a domicilio.

4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di invalidità civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dall'[articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2009, n. 102](#), al comma 2 dello stesso [articolo 20](#) l'ultimo periodo è così modificato: «Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.». ⁽²⁷⁾

4-bis. Nell'ambito dei piani straordinari di accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di trattamenti economici di invalidità civile previsti dalle vigenti leggi, l'INPS è autorizzato, d'intesa con le regioni, ad avvalersi delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, nella composizione integrata da un medico INPS, quale componente effettivo ai sensi dell'[articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2009, n. 102](#). ⁽²⁸⁾

5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all'[articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli [articoli 12 e 13](#) della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti previsti dall'[art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#). A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall'[articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#). I soggetti di cui all'[articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.

comma 4: da 200.000 verifiche per ciascuno degli anni 2011 e 2012 , come prevedeva il DL 78/2010, si è passati a 250.000 verifiche.

comma 4 bis: Le Commissioni mediche delle Aziende Sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS.

comma 5: Alunno in condizioni di handicap: La condizione di alunno con handicap è accertata dalle Aziende sanitarie con appositi collegi ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 104/92 dal DPCM 185 del 23.02.2006. Nel verbale del collegio deve essere indicata la patologia, la condizione di gravità ispirandosi a valutazioni dell'OMS (si presume ICF, perché questo risulta dall'ultima intesa del 20.3.2008 CU "Intesa tra il governo, le regioni e gli enti locali, in merito alle modalità e i criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità", **non essendo precisato nel decreto è corretto fare riferimento all'intesa citata.**

Nella elaborazione del piano educativo personalizzato il personale di sostegno deve essere impiegato esclusivamente per educazione e istruzione, altre attività assistenziali restano a carico di Amministrazioni differenti da quella scolastica. Va sottolineato che pur nella differenziazione di spesa, sul piano del progetto educativo per un minore/ adolescente disabile sarà molto complessa la suddivisione netta tra aspetto scolastico e altre forme di sostegno.

Si propone quindi di mantenere solo la sottolineatura sulle

(26) Comma soppresso dalla <i>legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122</i>. (27) Comma così modificato dalla <i>legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122</i>. (28) Comma inserito dalla <i>legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122</i>. Art. 10 bis: Accertamenti in materia di micro-invalidità conseguenti ad incidenti stradali 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che attestano falsamente uno stato di microinvalidità conseguente ad incidente stradale da cui derivi il risarcimento del danno connesso a carico della società assicuratrice, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, e' obbligato al risarcimento del danno nei confronti della società assicuratrice. 2. Ai fini del comma 1, ciascuna regione promuove la costituzione di una commissione mista, senza oneri per il bilancio regionale, composta da un rappresentante della regione medesima, un rappresentante del consiglio dell'ordine dei medici e degli odontoiatri su designazione dell'organo competente ed un rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese assicuratrici individuata con le procedure del CNEL. 3. Le commissioni trasmettono trimestralmente i dati al Ministero dello sviluppo economico e all'ISVAP. 4. Il Ministero dello sviluppo economico accerta l'attuazione da parte delle società assicuratrici della riduzione dei premi RC auto in ragione dei risultati conseguiti con l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti e ne riferisce al Parlamento con relazione annuale.	diverse competenze di spesa dei diversi Enti (scuola aspetti educativo/formativi, altre amministrazioni sostegno socio-assistenziale) <u>Si evidenzia che la norma è anche da ritenersi lesiva delle competenze regionali in materia di organizzazione dei servizi per la inclusione scolastica e formativa dei disabili e quindi delle leggi e delle disposizioni emanate dalle Regioni.</u> Microinvalidità: puniti i professionisti sanitari che attestano false microinvalidità conseguenti a incidenti stradali.

Capo III - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza

Art. 13 Casellario dell'assistenza

1. E' istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il «Casellario dell'Assistenza» per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.

2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall'INPS.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

5. L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.

6. All'[articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207](#) convertito dalla [legge 27 febbraio 2009, n. 14](#) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 sono soppresse le parole: «il 1° luglio di ciascun anno

L'istituzione del casellario è condivisibile per poter disporre in modo integrato di tutte le forme di aiuto e sostegno sociale fruite da un cittadino, **ma la sua realizzazione è prevista con modalità che renderanno difficoltoso il raggiungimento dello stesso.**

Anzitutto si pone un problema di rispetto delle competenze istituzionali e costituzionali.

Su tale materia, che vede una competenza precisa delle Regioni, la norma avrebbe dovuto prevedere almeno:

- a) un percorso di condivisione ed adozione degli atti attuativi con la Conferenza Unificata, visto il ruolo specifico ed autonomo dei Comuni, oltre ovviamente le Regioni;
- b) appare di dubbia efficacia la disposizione che obbliga anche i soggetti no profit ad alimentare l'anagrafe;
- c) appare improprio il mandato esclusivo ad Inps di definire criteri e modalità di trasmissione dei dati vincolanti per Regioni ed Enti Locali;
- d) opportuno un approccio non solo sui singoli, che garantisca la ricostruzione di tutti gli interventi anche sul nucleo familiare.

ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo»; b) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni.»;⁽⁴⁰⁾ c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: «10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.»⁽⁴¹⁾ ⁽⁴⁰⁾ Lettera così modificata dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122. ⁽⁴¹⁾ NDR: Il testo qui riportato corrisponde a quanto pubblicato in G.U.	
Capo III - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza Art. 14 Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali 1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli	La manovra incide per il 2011/2013 sulle Regioni per un importo di 15,5 miliardi, mentre ulteriori 6,5 sono a carico dei Comuni e 1, 3 a carico delle Province. Si sottolineano i pesanti effetti sui Servizi

obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto: a) le Regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012; b) le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012; c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2; d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2. 2. Il comma 302 dell'<i>articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244</i>, è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'<i>articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno	Sociali derivanti dai vincoli alle assunzioni di personale e le difficoltà a cui vanno incontro alcune Regioni e Comuni che non potranno né trasferire risorse e né introitare accrediti futuri. Si ricorda che fino al 2006 le Politiche Sociali erano escluse dal Patto di Stabilità.

2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell' [articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#), in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma. ⁽⁴²⁾

3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al patto di stabilità interno, l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi. ⁽⁴³⁾

4. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto

del patto di stabilità, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. ⁽⁴³⁾

5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall'[articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito con modificazioni dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#) e integrano le disposizioni recate dall'[articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008](#).

stralcio articolo

25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.

26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare.

27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all'[articolo 117, secondo comma, lettera p\), della Costituzione](#), sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'[articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42](#).

28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'[articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009](#), sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000

commi 25/30: associazioni intercomunali: I Comuni con meno di 5000 abitanti devono svolgere in maniera associata funzioni fondamentali. E' tra esse la gestione dei Servizi Sociali. Il comma è condivisibile perché già la maggioranza delle regioni ha dettato norme per la gestione associata dei servizi, prevista anche dalla legge 328/2000, **va però sottolineato che non sono menzionati i "Consorzi" per i servizi sociali, diffusamente regolamentati in molte regioni.**

abitanti. ⁽⁴³⁾ 29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa. 30. La regione, nelle materie di cui all'<i>articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione</i>, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all'<i>articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata. ⁽⁴³⁾ ⁽⁴²⁾ Comma così sostituito dalla <i>legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122</i>. ⁽⁴³⁾ Comma così modificato dalla <i>legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122</i>.	
Titolo II - CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA Art. 38 Altre disposizioni in materia tributaria 1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'<i>articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109</i>, comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al <i>decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</i>, e nei termini e con modalità telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base di direttive del	commi 1-3 – E' Opportuno un coordinamento di questo articolo con il precedente art. 13. Le disposizioni intendono contrastare l'indebita percezione di prestazioni sociali, a tal fine sono previste articolate modalità di scambi informativi, che coinvolgono gli enti che erogano le prestazioni, l'INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Agenzia delle entrate. In particolare, gli enti erogatori trasmettono all'INPS i dati dei soggetti che hanno beneficiato di prestazioni sociali agevolate, l'INPS, sulla base di informazioni trasmesse dall'Agenzia

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328. 2. Con apposita convezione stipulata tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1. 3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione è irrogata dall'INPS, avvalendosi dei poteri e delle modalità vigenti. Ai fini della restituzione del vantaggio indebitamente conseguito, l'INPS comunica l'esito degli accertamenti agli enti che sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 risultino aver erogato prestazioni agevolate ai soggetti emersi. Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1.	delle entrate e` in grado di individuare i soggetti che hanno fruito indebitamente, in tutto o in parte, delle prestazioni.

Legge 13 dicembre 2010, n. 220

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Legge di stabilità 2011

Pubblicata nella Gazz. Uff. n. 297 del 21-12-2010 - Suppl. Ordinario n. 281

A cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Settore Salute e Politiche sociali

LEGGE DI STABILITA' 2011	ASPETTI ATTUATIVI
Art. 1 (Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)	
<i>omissis</i>	
5. Una quota, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2012, delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla programmazione regionale, incluse quelle derivanti dalla rimodulazione disposta ai sensi della Tabella E, è destinata a interventi di edilizia sanitaria pubblica . In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del centro-nord.	1.500 milioni di euro per l'anno 2012 delle risorse FAS sono destinate all'edilizia sanitaria pubblica (art. 20 – legge 67/88)
13. Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell'assegnazione siano versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla	Risulta indisponibile una somma pari a € 55.790.695,00 sul capitolo di bilancio 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali" iscritto nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Una quota, non superiore al 50 per cento, delle eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; una quota del 10 per cento delle predette maggiori entrate può essere anche utilizzata per le finalità di cui al comma 9. In tal caso non si applica il limite di 240 milioni di euro ivi previsto. (14) (14) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2011, n. 75 e, successivamente, dall'art. 25, comma 1, lett. c), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.	
38. Per l'anno 2011, lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e' incrementato di 200 milioni di euro.	Il Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2011 è incrementato di 200 milioni di euro.
40. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 924 milioni di euro per l'anno 2011. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 874 milioni di euro per l'anno 2011, è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla presente legge. - omissis-	FONDO NON AUTOSUFFICIENZA – SLA Viene destinata una quota, stabilita poi in 100 milioni dall'art.1 comma 2 del DPCM 18/5/2011 per interventi in favore della sclerosi laterale amiotrofica per ricerca ed assistenza domiciliare dei malati.
49. Ai sensi dell'articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato - Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è	Il livello del finanziamento del SSN è incrementato di 347, 5 milioni di euro per l'anno 2011 limitatamente ai primi 5 mesi dell' anno 2011, a parziale copertura derivante dall'abolizione del ticket di 10 euro per le prescrizioni di specialistica ambulatoriale. L'incremento copre una quota (cinque dodicesimi) delle risorse residue (pari a 834 milioni), che, relativamente al prossimo esercizio, lo Stato si è impegnato ad

incrementato di 347,5 milioni di euro per l'anno 2011, per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, limitatamente ai primi cinque mesi dell'anno 2011.	assicurare alle Regioni con l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente "il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012" (Intesa sancita dalla relativa Conferenza permanente il 3 dicembre 2009).
50. Limitatamente ai risultati d'esercizio dell'anno 2010, nelle regioni per le quali si e' verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2010.	Le Regioni sottoposte ai piani di rientro, possono provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale. Le misure devono essere adottate entro il 31 dicembre 2010.
51. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, non producono effetti dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo.	Non si possono intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all'entrata in vigore della presente legge. Tale divieto è già posto, fino al 31 dicembre 2010, dall'art. 11, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Quest'ultimo comma ha altresì previsto che il commissario proceda, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 78, alla conclusione della procedura di ricognizione dei debiti accertati (nel settore sanitario) e predisponga un piano che definisca modalità e tempi di pagamento dei debiti. I pignoramenti e le prenotazioni a debito, effettuati prima della data di entrata in vigore del citato D.L. n. 78, sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni alle aziende sanitarie locali e ospedaliere non producono effetto dalla suddetta data e fino al 31 dicembre 2011; di conseguenza, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono disporre, per finalità istituzionali, delle somme.
52. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto- legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Qualora i citati tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino l'attuazione degli stessi in misura parziale, entro il predetto termine del 31 ottobre 2010, non operano le citate misure di blocco automatico del turn-over, nel limite del 10 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza».	E' prevista, nell'ipotesi in cui, entro il 31 ottobre 2010, i tavoli tecnici accertino un'attuazione in misura parziale dei piani di rientro, una deroga fino al 10% al blocco del turn-over, in correlazione all'esigenza di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Tale deroga è determinata con decreto ministeriale.

Legge 26 febbraio 2011, n. 10

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

Milleproroghe

A cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Settori Salute e Politiche Sociali

TESTO - DISPOSIZIONI IN AMBITO SANITARIO:	ASPETTI ATTUATIVI E OSSERVAZIONI
Art. 2 comma 1: omissis Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2011 sono quantificate nell'importo di euro 400.000.000; a valere su tale importo, una quota ((fino a 100 milioni di euro)) e' destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati. Omissis	Per l'assistenza ai malati di Sclerosi laterale amiotrofica potranno essere assegnate risorse fino a 100 milioni.
Art. 2 comma 2 – duodecies: Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 40, quinto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si provvede all'assegnazione di un contributo di euro 200.000 per l'anno 2011 a favore dell'associazione Alleanza degli ospedali italiani nel mondo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.	Si prevede un contributo di 200 mila euro per il 2011 a favore dell'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo.
Art. 2 comma 16 – sexies: Le risorse di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011 nel limite di euro 120 milioni. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente destinate ad incrementare, nell'anno 2011, la dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Conseguentemente, per le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici nonché per la promozione di attività sportive, culturali e sociali, ivi previste, e' destinata, per l'anno 2011, una quota non inferiore a 40 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 120 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6,	Viene destinata una cifra pari ad almeno 40 milioni di euro delle attività di ricerca, di assistenza e cura dei malati oncologici, nonché della promozione di attività sportive, culturali e sociali.

comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.	
Art. 2 comma 33: All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 129, dopo la lettera g), e' inserita la seguente: «g-bis) delle spese finanziate con le risorse di cui ai commi 6, 7 e 38. L'esclusione delle spese di cui al comma 38 opera nel limite di 200 milioni di euro»; omissis	Il FNPS 2011 nei limiti di 200 milioni di euro è nettizzato dal Patto di Stabilità.
Art. 2 comma 35: All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «strutture private» sono inserite le seguenti: «ospedaliere e ambulatoriali» e dopo le parole: «decreto legislativo n. 502 del 1992;» sono inserite le seguenti: «le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992».	Proroga accreditamenti Si proroga di due anni – fissando al primo gennaio 2013 - il termine della cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture socio sanitarie private e degli stabilimenti termali.
Art. 2 comma 46: 46. Al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione per la successiva proroga del programma «carta acquisti», di cui al comma 32 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, e' avviata una sperimentazione in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con piu' di 250.000 abitanti. Art. 2 comma 47: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite: a) le modalita' di selezione degli enti caritativi destinatari delle carte acquisti e i criteri di attribuzione di quote del totale di carte disponibili per la sperimentazione, avuto riguardo alla natura no profit degli enti e alle loro finalita' statutarie, alla diffusione dei servizi e delle strutture gestiti per il soddisfacimento delle esigenze alimentari delle persone in condizione di bisogno, al numero medio di persone che fanno riferimento ai servizi e alle strutture, al numero di giornate in cui il servizio e' prestato; b) le caratteristiche delle persone in condizione di bisogno alle quali gli enti caritativi si impegnano a rilasciare le carte acquisti di cui sono titolari per il	Art. 2 commi 46, 47, 48: Con il Decreto Mille proroghe il Governo rilancia la "carta acquisti", una normale carta di pagamento elettronico prepagata utilizzabile per soddisfare esigenze di natura alimentare, energetiche e sanitarie dei cittadini più poveri. Tale misura viene riproposta attivando una sperimentazione della durata di un anno, finanziata con 50 milioni di euro da far gestire non agli enti locali, ma ad "Enti benefici" da individuare. Con DM saranno stabiliti previsti specifici requisiti riguardanti (comma 2): - le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari; - le caratteristiche delle persone bisognose; - le modalità di rendicontazione dell'utilizzo delle carte e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell'ente caritativo per il superamento della condizione di bisogno; - le modalità di adesione dei comuni.

successivo utilizzo, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

c) le modalita' di rendicontazione sull'utilizzo delle carte acquisti e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell'ente caritativo per il superamento della condizione di poverta', emarginazione ed esclusione sociale della persona in condizione di bisogno;

d) le modalita' di adesione dei comuni sul cui territorio e' attivata la sperimentazione, finalizzata all'identificazione degli enti caritativi operanti nel proprio ambito territoriale, all'integrazione con gli interventi di cui il comune e' titolare, all'eventuale incremento del beneficio connesso alla carta acquisti mediante versamenti al Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scambio di informazioni sui beneficiari degli interventi di contrasto alla poverta'.

Art. 2 comma 48: La sperimentazione ha durata di dodici mesi a decorrere dalla data di concessione delle carte acquisti agli enti caritativi selezionati ai sensi del comma 47. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite massimo di 50 milioni di euro, che viene corrispondentemente ridotto.

DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011 , n. 68**Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario***Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 maggio 2011, n. 109****A cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Settori Salute e Politiche Sociali***

Testo del D.lsg	Osservazioni e aspetti attuativi
Art. 13 Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio 1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, nonché della specifica cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento dei rispettivi abbisogni standard nazionali, la legge statale stabilisce le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti u tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanità. 2. I livelli essenziali delle prestazioni sono stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento, secondo le materie di cui all'articolo 14, comma 1, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono definiti i costi e i fabbisogni standard, nonché le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti. 3. Conformemente a quanto previsto dalla citata legge n. 42 del 2009, il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di	La disposizione prevede che la Legge statale stabilisce le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanità. Saranno quindi definite macroaree di intervento per tipologia di servizi offerti e per ciascuna delle macroaree saranno definiti i costi e i fabbisogni standard nonché le metodologie di monitoraggio.

finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di economia e finanza, previo parere in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio, di cui al comma 5, ai livelli essenziali delle

prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, è effettuata la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale, nonché la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della citata legge n. 42 del 2009.

5. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli essenziali delle prestazioni, tramite intesa conclusa in sede di Conferenza unificata sono stabiliti i servizi da erogare, aventi caratteristiche di generalità e permanenza, e il relativo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

6. Per le finalità di cui al comma 1, la Società per gli studi di settore - SOSE S.p.a., in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni, secondo la metodologia e il procedimento di determinazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, effettua una ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni che le regioni a statuto ordinario

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, è effettuata la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie dell'assistenza.

Fino alla determinazione con **legge**, i servizi da erogare sono stabiliti tramite **intesa in Conferenza Unificata**.

La ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni che le Regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei

effettivamente garantiscono e dei relativi costi. SOSE S.p.a. trasmette i risultati della ricognizione effettuata al Ministro dell'economia e delle finanze, che li comunica alle Camere. Trasmette altresì tali risultati alla Conferenza di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009. I risultati confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196, nonché in quella di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009. Sulla base delle rilevazioni effettuate da SOSE S.p.a., il Governo adotta linee di indirizzo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in apposito allegato al Documento di economia e finanza ai fini di consentire l'attuazione dell'articolo 20, comma 2, della citata legge n. 42 del 2009, dei relativi costi standard e obiettivi di servizio.	relativi costi, sarà effettuata da SOSE S.p.a., in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome presso il Centro interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO) secondo i criteri stabiliti nel d.lgs recante: Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province.
Art. 14 (Classificazione delle spese regionali). 1. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009 sono quelle relative ai livelli essenziali delle prestazioni nelle seguenti materie: a) sanità; b) assistenza; c) istruzione; d) trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale; e) ulteriori materie individuate in base all'articolo 20, comma 2, della citata legge n. 42 del 2009. 2. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono individuate nelle spese diverse da quelle indicate nel comma 1 del presente articolo e nell'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3), della medesima legge n. 42 del 2009.	b) non si parla più di assistenza sociale ma di assistenza in senso ampio.

L. 15-7-2011 n. 111

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

(Aggiornato al 30 settembre 2011)

Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 2011, n. 164

A cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Settori Salute e Politiche Sociali

TESTO	OSSERVAZIONI DELLE REGIONI E ASPETTI ATTUATIVI
Art. 20 <i>Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità</i> 2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere gli enti territoriali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosità di cui al comma 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi. ⁽²³⁾ <i>(23)</i> Comma inserito dalla <i>legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111</i>.	Si fa riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni previsti dal decreto 68/2011 sul federalismo fiscale e costi standard all'art. 13, per cui vanno definiti indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sta già lavorando ad una proposta sui Leps e sui relativi indicatori.
Art. 40 Disposizioni finanziarie	

1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2012 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2013. Per i casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Al fine di garantire gli effetti finanziari di cui al comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, alla riduzione di cui al primo periodo, può essere disposta, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa. (91)

1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non si applica qualora entro il 30 settembre 2012 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.(92)

(91) Comma inserito dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 6, lett. a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

(92) Comma inserito dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma

RIFORMA FISCALE E ASSISTENZIALE: originariamente nel Decreto legge n. 98, i provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, dovevano essere adottati entro il 30 settembre 2013. La nuova manovra – Legge 148/2011 ha anticipato il termine di un anno – 30 settembre 2012.

6, lett. b), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.	

Legge 14 settembre 2011, n. 148

Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 settembre 2011

A cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Settori Salute e Politiche Sociali

TESTO	OSSERVAZIONI DELLE REGIONI E ASPETTI ATTUATIVI
Art. 1 Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica 6. All'articolo 40 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-ter, le parole: "del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "del 5 per cento per l'anno 2012 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2013"; nel medesimo comma, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di garantire gli effetti finanziari di cui al comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, alla riduzione di cui al primo periodo, può essere disposta, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa."; b) al comma 1-quater, primo periodo, le parole: "30 settembre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012"; nel medesimo periodo, le parole: "per l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013".	LA RIFORMA FISCALE E ASSISTENZIALE rispetto a quanto previsto dall'ultima manovra di luglio – L.111/2011 - e' anticipata di un anno al 30 settembre 2012.

Legge 12 novembre 2011, n. 183
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2012)

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 - Serie generale

TESTO	OSSERVAZIONI
Art. 4 Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri (PARTE RELATIVA ALLA SANITA'/POLITICHE SOCIALI) <i>stralcio</i> 17. Il contributo compensativo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, a decorrere dal 2012, è fissato in euro 65.828. <i>stralcio</i> 86. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da 87 a 93. 87. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è ridotta di 20 milioni di euro, per l'anno 2012, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 88. Al fine di assicurare la copertura degli Accordi collettivi nazionali disciplinanti i rapporti tra il Ministero della salute e il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante, di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è istituito un fondo nello stato di previsione del medesimo Ministero la cui dotazione è pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a	Il contributo compensativo annuo per l'Unione Italiana ciechi passa da 4.000 mln di lire (come previsto dall'art. 1 della legge 24/96) a € 65.828. commi 86-89 - Salute e assistenza sanitaria Riduzione di 20 milioni dello stanziamento previsto per l'attività di ricerca sanitaria corrente e finalizzata, tra l'altro, alle tecnologie e biotecnologie sanitarie e ai rimborsi alle Aziende Sanitarie locali e ospedaliere per le prestazioni erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia. Dai tagli sono escluse le risorse destinate alla ricerca. Di conseguenza, lo stanziamento complessivo risulta pari, per il 2012, a 286,242 milioni di euro (mentre per gli anni successivi lo stanziamento resta pari, come previsto a legislazione vigente, a 306,242 milioni annui). Viene istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute al fine di assicurare la copertura degli accordi collettivi nazionali che definiscono i rapporti tra lo stesso Ministero e la quota del personale sanitario (medico e non medico) che svolge in regime di convenzione anziché in forma di lavoro dipendente tale assistenza. La dotazione del fondo è pari a 11,3 milioni di euro per il 2012 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

decorrere dall'anno 2013.

89. A decorrere dall'anno 2013 le competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

90. Al trasferimento delle funzioni assistenziali di cui al comma 89 dal Ministero della salute alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) precisare le specifiche funzioni assistenziali conferite;

b) prevedere il conferimento alle regioni e province autonome delle funzioni in materia di pronto soccorso aeroportuale attribuite al Ministero della salute con contestuale trasferimento delle relative risorse;

c) prevedere che con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, si provvede a garantire l'indirizzo ed il coordinamento finalizzato a salvaguardare il diritto del personale navigante ed aeronavigante ad usufruire delle prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale e all'estero;

d) disciplinare il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del personale dipendente di ruolo del Ministero della salute attualmente in servizio presso gli ambulatori del Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti, con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie e corrispondente riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche del medesimo Ministero;

e) disciplinare il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei rapporti convenzionali relativi al personale convenzionato interno appartenente alle categorie dei medici, chimici biologi e psicologi, infermieri, fisioterapisti, tecnici sanitari di radiologia medica e tecnici di laboratorio biomedico con contestuale trasferimento delle relative risorse

A decorrere dal 2013 le competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante sono trasferite alle Regioni e Province autonome con regolamento da adottate d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Si prevede che dalle disposizioni non derivino maggiori o nuovi oneri a carico del SSN stante il trasferimento contemporaneo di risorse e funzioni.

finanziarie; f) disciplinare il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei vigenti rapporti convenzionali con i medici generici fiduciari con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie; g) disciplinare il conferimento alle regioni e province autonome delle relative risorse strumentali; h) i criteri per la ripartizione, fra le regioni e le province autonome, delle risorse finanziarie complessive destinate alle funzioni assistenziali disciplinate dal presente comma. 91. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620. 92. A decorrere dall'anno 2013 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato dell'importo pari ai complessivi importi indicati per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 89 e 90 nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute che viene corrispondentemente rideterminato. 93. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 89, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con apposite norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia. 101. Le risorse disponibili per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono ridotte per un importo di 17 milioni a decorrere dall'anno 2012. Le risorse disponibili relative all'articolo 4, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono ridotte, a decorrere dall'anno 2012, di 19,55 milioni.	Comma 101. Edilizia sanitaria Riduzione di 17 milioni delle risorse per la copertura degli oneri di mutui contratti per l'edilizia sanitaria (legge 67/88) e di 19,55 milioni per la copertura degli oneri di mutui riferiti a manutenzione straordinaria e acquisti di attrezzature sanitarie. L'art.14 del dl 78/2010 (legge 122/2010) prevedeva che la riduzione dei trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario fosse decisa secondo "i criteri e le modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri". L'accordo è stato sottoscritto il 18 novembre 2010 con riferimento agli anni 2011 e 2012 e, come stabilito nell'accordo stesso, ha assicurato l'attuazione delle riduzioni previste dalla normativa, escludendo dai tagli le risorse destinate all'edilizia sanitaria pubblica, alla salute umana e sanità veterinaria e al trasporto

	pubblico locale. La ripartizione delle riduzioni statali è stata recepita con DPCM del 28 gennaio 2011. Le risorse destinate all'edilizia sanitaria per l'anno 2012 escluse dai tagli del dl 78/2010 come previsto dall'accordo Stato - Regioni del 18 novembre 2010, sono state decurtate di 148 mln con l'accordo sul Trasporto pubblico locale (TPL) del 21 dicembre 2011, nel quale il Governo si era però impegnato a sbloccare le restanti risorse entro un mese dalla stipula dell'accordo. Nella riunione del tavolo tecnico sul TPL che si è svolta al Ministero degli Affari regionali tenutasi il 1° marzo 2012 è stato confermato dal Governo l'impegno assunto nell'accordo del 21 dicembre 2011 sullo sblocco immediato delle risorse per l'edilizia sanitaria per circa 970 milioni di euro.
Art. 12. (Fondo nuovi nati) 1. Le misure, relative al Fondo di credito per i nuovi nati, di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono prorogate per gli anni 2012, 2013 e 2014. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili alla data del 31 dicembre 2011 sull'apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, nonché di quelle successivamente recuperate in ragione del carattere rotativo del Fondo stesso.	Art. 12. (Fondo nuovi nati) Proroga del Fondo per i nuovi nati fino al 2014. Il fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, ha come finalità quella di realizzare iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento ed è finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia.
Art. 32. (Patto di stabilità <i>interno</i> delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano) stralcio 17. A decorrere dall'anno 2013 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette modalità si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilità interno. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano	comma 17. Patto regionalizzato Dal 2013 le Regioni possono concordare con gli enti locali del territorio le modalità di attuazione del Patto di stabilità interno, esclusa la componente sanitaria.

rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e il monitoraggio, con riferimento a ciascun ente, a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi, con riferimento a ciascun ente. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora l'applicazione del presente comma. **Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2012, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma, nonché le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità interno e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai *deficit* sanitari. Restano ferme per l'anno 2012 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.**

Eventuale esclusione dall'applicazione, con decreto del Ministero dell'economia sentita la Conferenza Unificata, delle Regioni che siano risultate inadempienti al patto di stabilità interno in uno dei tre anni precedenti e delle Regioni con i Piani di rientro dal deficit sanitario.

Art. 33. (Disposizioni diverse)	
stralcio 3. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonché per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già previsti nell'ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013. I predetti interventi sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, su proposta del Ministro interessato al singolo intervento. 32. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2012, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è stabilito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 33. Il fondo istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2012. 34. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è ridotta di 18 milioni di euro per l'anno 2012 e di 25 milioni di euro per l'anno 2013. L'ultimo periodo del citato comma 26-ter è soppresso. 35. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è fissato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,6 milioni di euro per l'anno 2012 ed è	comma 3. Edilizia sanitaria. Viene riconosciuta una dotazione di 2,8 miliardi per il 2015 per la programmazione 2014-2020 per interventi infrastrutturali, messa in sicurezza di edifici scolastici, edilizia sanitaria, dissesto idrogeologico, interventi a favore delle imprese. Non si evince quale quota delle predette risorse siano stanziata per l'edilizia sanitaria. comma 32 Policlinici universitari gestiti da università non statali. Viene disposto un finanziamento, a titolo di concorso statale, pari a 70 milioni di euro per i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali. L'erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli di intesa tra le singole università e la Regione interessata. comma 33. Ospedale Bambino Gesù. Il comma incrementa di 30 milioni per il 2012, il fondo per l'erogazione di un contributo annuo fisso a favore dell'ospedale Bambino Gesù. comma 34. Esigenze urgenti. Si riduce di 18 milioni per il 2012 e di 25 milioni per il 2013 il finanziamento del Fondo esigenze urgenti e indifferibili (DL 138/2011). comma 35. Sostegni ai non vedenti. La norma fissa in 2,5 milioni per il 2011 e 3,6 milioni per il 2012 il

attribuito per il 35 per cento all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione – I.R.I.FO.R. Onlus, per il 50 per cento all'I.R.F.A. – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale – I.E.R.F.O.P. onlus, con l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.	contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi.

Legge 22-12-2011 n. 214

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2011, n. 300, S.O.

A cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Settori Salute e Politiche sociali

TESTO	OSSERVAZIONI
Art. 5 Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie ⁽¹¹⁾ 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari	ISEE - Vengono riviste, tramite decreto da emanare entro il 31 maggio 2012, le modalità di determinazione dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente). I risparmi derivanti da tale revisione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali.

e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità attuative di tale riassegnazione.

[11] Articolo così sostituito dalla [legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214](#).

Art. 18 Clausola di salvaguardia

1. All'[articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito con modificazioni dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

«1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2013 continua ad applicarsi il predetto aumento. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.»;

b) al comma 1-quater, dopo le parole: «comma 1-ter» sono inserite le seguenti: «, secondo e terzo periodo»; nel medesimo comma la parola: «adottati» è sostituita dalle seguenti: «entrati in vigore»; nel medesimo comma le parole: «4.000 milioni di euro per l'anno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

(49)

[49] Lettera così modificata dalla [legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214](#).

IVA - Delega fiscale e assistenziale. Aumento dell'Iva per evitare i tagli

Per alimentare la clausola di salvaguardia prevista dalla legge delega per la riforma fiscale e assistenziale (in tutto 20 miliardi di tagli a regime in caso di mancata riforma) il Governo ha stabilito di aumentare del 2% l'Iva su tutti i beni a partire dal 1 ottobre 2012 e di un ulteriore 0,5% a decorrere dal 1 gennaio 2014.

Viene modificato il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011 (manovra) che ha disposto la riduzione del 5% nel 2012 e del 20% a decorrere dal 2013 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale riportati nell'allegato C-bis al decreto.

Il successivo comma 1-quater ha previsto che tale disposizione non si applichi qualora entro il 30 settembre 2012 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione e agevolazione fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi (cioè riduzioni), ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4 miliardi di euro per il 2012 ed a 20 miliardi di euro annui a decorrere dal 2013. (ora sostituite da 13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014),

Si ricorda che tale riordino dei regimi agevolativi è previsto nel disegno di legge di iniziativa governativa recante Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale, in discussione alla Camera dei deputati (A.C. 4566).

L'articolo 11 del ddl stabilisce infatti che dall'attuazione della legge di delega, e in particolare dal riordino della spesa in materia sociale, nonché dall'eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, devono derivare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 e a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014

Capo VI - Concorso alla manovra degli Enti territoriali Art. 28 Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: «pari allo 0,9 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1,23 per cento». Tale modifica si applica a decorrere dall'anno di imposta 2011. 2. L'aliquota di cui al comma 1, si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano. 3. Con le procedure previste dall'articolo 27, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui. Con le medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di euro annui, da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni è accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2. 4. All'articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 le parole "entro il termine di trenta mesi stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2" sono soppresse. 5. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, dell'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si tiene conto degli effetti derivanti dalla rideterminazione dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della definizione della misura della compartecipazione spettante a ciascuna Regione. 6. All'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in ciascuno dei commi 4 e 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse	ALIQUOTA ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - A decorrere dal 2011 l'aliquota di base dell'addizionale regionale dell'IRPEF aumenta dallo 0,9% all'1,23%. Tale incremento da destinare alla copertura del fabbisogno sanitario nazionale di parte corrente determina un gettito di 2.085 milioni di euro cui corrisponde una riduzione di pari importo della compartecipazione IVA destinata al finanziamento del fabbisogno sanitario. (vedi comma 5) Tale incremento percentuale si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. Il maggior gettito della Regione Siciliana pari a 130 milioni di euro determina una riduzione del fondo sanitario nazionale e conseguenti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica a decorrere dall'anno 2012. A decorrere dal 2012 le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 860 milioni di euro in base a quanto stabilito dalla Legge 42/2009 per cui: "concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario ..." Con le stesse procedure la Regione Valle D'Aosta e Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso per 60 milioni di euro da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio. Per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla finanza degli enti locali del proprio territorio con risorse del proprio bilancio. Ciò non avviene nel caso della regione Sardegna e della Regione siciliana, dove la finanza degli enti locali è a carico dello Stato. Le somme accantonate, pari alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario, la cui erogazione è condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente (così dispone per tutte le regioni a statuto ordinario il comma 4 e per la regione Sicilia il

corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilità alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio."

7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'[articolo 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'[articolo 13, del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011](#), ed i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.

8. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'[articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68](#), il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'[articolo 23, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011](#), ed i trasferimenti erariali dovuti alle Province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.

9. La riduzione di cui al comma 7, è ripartita in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria sperimentale di cui all'[articolo 13](#), del presente decreto.

10. La riduzione di cui al comma 8 è ripartita proporzionalmente.

11. Il comma 6, dell'[articolo 18, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68](#), è soppresso.

11-bis. Il comma 5 dell'[articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68](#), è abrogato. Le misure di cui all'[articolo 1, comma 12, periodi dal terzo al quinto, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), e successive modificazioni, si applicano nell'intero territorio nazionale. ⁽⁸³⁾

11-ter. Al fine di potenziare il coordinamento della finanza pubblica è avviata la ridefinizione delle regole del patto di stabilità interno.

11-quater. All'[articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e successive modificazioni, le parole: «40 %» sono sostituite

comma 5 dell'art. 77-quater del decreto legge n.112/08), rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che ne consentono l'erogabilità e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E FONDO PEREQUATIVO -

Riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo a decorrere dal 2012 di 1.450 milioni di euro per quanto riguarda i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, nonché i Comuni della Sicilia e della Sardegna con conseguente miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo a decorrere dal 2012 di 415 milioni di euro per quanto riguarda le Province delle Regioni a statuto ordinario, nonché le Province della Sicilia e della Sardegna con conseguente miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il comma 11 sopprime il comma 6 dell'articolo 18 del D.Lgs. n.68/2011, recante una clausola di salvaguardia nei confronti delle province in esito al riordino fiscale per esse derivante dall'articolo 18 di tale decreto, con specifico riguardo alla soppressione dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica.

dalle seguenti: «50 per cento». ⁽⁸³⁾

[83] Comma aggiunto dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

Legge 4 aprile 2012, n. 35
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo

(S.O n. 69 alla GU 6 aprile 2012, n. 82)

A cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Settore Salute e Politiche sociali

TESTO	OSSERVAZIONI
Capo II Semplificazioni per i cittadini Art. 4 <i>Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche e partecipazione ai giochi paralimpici</i> 1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità'. 2. Le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato. 2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento della validità su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al	SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ E PATOLOGIE CRONICHE E PARTECIPAZIONE AI GIOCHI PARALIMPICI L'art. stabilisce che, al fine di evitare duplicazioni negli accertamenti sanitari previsti, nei verbali delle commissioni mediche integrate alle ASL, riguardanti l'invalidità civile e la disabilità, sia inclusa l'attestazione dell'esistenza dei requisiti sanitari necessari per il contrassegno invalidi, che agevola la circolazione e la sosta dei veicoli e le agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli e motoveicoli (IVA agevolata, esenzione di bollo auto e della trascrizione al Pubblico registro automobilistico in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà). Si prevede inoltre il riconoscimento della validità su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi, da disciplinarsi con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture e della salute, e previo parere della Conferenza unificata (la disposizione in esame non prevede un termine per l'emanazione del decreto ministeriale).

comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

3. Il Governo e' autorizzato ad emanare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti ad individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 attestano l'esistenza dei requisiti sanitari, nonche' le modalita' per l'aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica.

4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18.

4-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito, con decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il periodo minimo di validita' dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilita' di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche.

5. Al fine di dare continuita' all'attivita' di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, e' autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Con un decreto del Ministro della salute da emanarsi, previo accordo con la Conferenza Stato-Regioni, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, si definisce il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie croniche e invalidanti e l'indicazione sulla possibilità di miglioramento della malattia, valutata in base alle evidenze scientifiche.

La disposizione è diretta a ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette da malattie croniche ed invalidanti e ad eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione.

E' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per il 2012 - a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi urgenti e indifferibili - a favore del Comitato italiano paralimpico, al fine di dare continuità all'attività di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012.

Art. 11 Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, «bollino blu» e apparecchi di controllo della velocità

1. Al [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e successive modificazioni, recante «Nuovo Codice della strada», e di seguito denominato «Codice della strada», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 115](#), l'abrogazione del comma 2-bis, disposta dall'[articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59](#), è anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) all'[articolo 119](#), comma 4, l'alinea è sostituito dal seguente:

«4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:»;

c) all'[articolo 119](#), comma 4, la lettera b-bis), inserita dall'[articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59](#), è soppressa;

d) all'[articolo 122](#), comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

e) all'[articolo 126](#), comma 6, come modificato dal [decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59](#), le parole: «, previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis» sono soppresse.

stralcio

4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare l'[articolo 330 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#), in conformità alle modifiche introdotte dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo. ⁽²³⁾

(23) Comma così modificato dalla [legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35](#).

MODIFICA DEL CODICE DELLA STRADA

Art. 14 Semplificazione dei controlli sulle imprese

1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, è ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea, ai principi della semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva

SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI SULLE IMPRESE

L'articolo 14 detta i principi cui deve ispirarsi l'attività delle pubbliche amministrazioni in materia di controlli sulle imprese, comprese quelle agricole, ad esclusione dei controlli in materia

<i>del sistema di gestione per la qualità ISO, o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).</i> 5. Le Regioni, <i>le province autonome di Trento e di Bolzano</i> e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 4. A tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli in <i>materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia. <i>6-bis. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.</i>	suddetti controlli. Le nuove norme "delegate" dovranno prevedere la soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa da un organismo di certificazione accreditato.
Sezione II - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORO Articolo 15. <i>(Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza)</i> 1. A decorrere dal 1º aprile 2012, all'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano	ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO DELLE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA La competenza per l'adozione del provvedimento di autorizzazione all'astensione anticipata viene suddivisa tra la Direzione territoriale del Lavoro e l'Asl in luogo del Servizio ispettivo del Ministero del lavoro. Rimane la competenza della Direzione territoriale del Lavoro quando l'anticipo è imputabile all'attività lavorativa gravosa o pericolosa e all'impossibilità di assegnare la lavoratrice ad altre

essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.»; b) al comma 3, le parole: «è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,»; c) al comma 4, le parole: «può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro». Al medesimo comma la parola: «constati» è sostituita dalla seguente: «emerge»; d) al comma 5, le parole: «dei servizi ispettivi» sono soppresse.	mansioni, mentre passa all'Asl la competenza quando l'anticipo è dovuto a complicazioni della gravidanza imputabili a ragioni di salute. I provvedimenti di astensione anticipata dal lavoro per gravi complicanze di gestazione a decorrere dal 1° aprile 2012 saranno adottati direttamente dalle ASL, secondo modalità da definire tramite accordo da sancire in sede di Conferenza Stato – Regioni.
Art. 16 - Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale 1. Al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano all'INPS le informazioni sui beneficiari unitamente a quelle sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché all'articolo 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Lo scambio di dati avviene telematicamente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo modalità definite con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. Le comunicazioni di cui al comma 1, integrate con i dati relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonché con gli altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con	INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI L'articolo 16 intende semplificare e razionalizzare i flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali contribuendo, in tal modo, a perfezionare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali. Gli enti erogatori di interventi e servizi sociali devono inviare telematicamente all'INPS le informazioni su beneficiari e prestazioni concesse. Le comunicazioni confluiscono nel Casellario dell'assistenza e vengono utilizzate e scambiate con le amministrazioni competenti per il monitoraggio della spesa sociale. Le informazioni raccolte sono comunicate anche ai Comuni. E' previsto poi l'obbligo per l'INPS di mettere a disposizione dei comuni una piattaforma informatica per la trasmissione delle comunicazioni relative, oltre che ai decessi e alle variazioni di stato civile, anche alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità, trasmissione da effettuarsi

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le informazioni di cui al periodo precedente, unitamente alle altre informazioni sulle prestazioni assistenziali presenti nel Casellario, sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome, ai comuni e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una relazione sullo stato di completamento del Casellario dell'assistenza nonché sulla fruibilità dei dati da parte di tutte le istituzioni pubbliche ai sensi del presente comma.* Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, nonché al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione e programmazione integrata delle politiche socio-sanitarie e di rendere più efficiente ed efficace la relativa spesa e la presa in carico della persona non autosufficiente, le informazioni di cui al comma 2, anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a favore delle persone non autosufficienti sono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell'INPS. Le informazioni raccolte ai sensi del presente comma sono trasmesse dall'INPS in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome, ai comuni e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari. *L'INPS*

obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale una relazione sullo stato di completamento del Casellario dell'assistenza nonché sulla fruibilità dei dati da parte di tutte le istituzioni pubbliche.

Le informazioni sui beneficiari unitamente a quelle sulle prestazioni concesse sono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell'INPS.

rende note le informazioni così raccolte all'interno del bilancio sociale annuale, nel quale devono essere distinte le entrate e le uscite attinenti rispettivamente alla previdenza e all'assistenza. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione sulle politiche sociali e assistenziali, riferita all'anno precedente.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 3 del presente articolo.

5. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo la parola: «INPS» è sostituita dalle seguenti: «ente erogatore»;

b) il terzo periodo è soppresso;

c) al quarto periodo, le parole «discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica» sono sostituite dalle seguenti: «discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica»;

d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In caso di discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione sulle politiche sociali e assistenziali, riferita all'anno precedente.

Le modalità di attuazione del precedente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il MEF e con il Ministro della Salute previa intesa in Conferenza Unificata.

SANZIONI PER I "FALSI INVALIDI"

La sanzione è irrogata dall'ente erogatore

Soppresso il seguente periodo: Ai fini della restituzione del vantaggio indebitamente conseguito, l'INPS comunica l'esito degli accertamenti agli enti che sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 risultino aver erogato prestazioni agevolate ai soggetti emersi.

Le sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l'istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica.

caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.».

6. All'articolo 7, comma 2, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: «in via telematica,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi 2 e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,» e, alla medesima lettera, dopo le parole: «informazioni personali» sono inserite le seguenti: «, anche sensibili».

6-bis. All'articolo 20, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la parola: «relative» sono inserite le seguenti: «alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità,».

7. Al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni, a decorrere dal 1° maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale si utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.»;

b) all'articolo 16, comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da allegare ai sensi e per

Dal 1° maggio 2012 i pagamenti effettuati presso le sedi INPS devono avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, bancari o postali.

VERIFICA INPS SITUAZIONI REDDITUALI PENSIONATI

Il comma 2 della legge 412 del 1991 prevede che: "L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza".

Tale termine è prorogato, ma non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.

gli effetti del presente comma sono inviate all'Ente mediante l'utilizzo dei sistemi di cui all'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime modalità l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di tutto quanto sopra previsto, nonché di quanto stabilito dal citato articolo 38, l'obbligo della conservazione di documenti in originale resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere previdenziale o assistenziale.». 9. All'articolo 10, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «limitatamente al giudizio di primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione del giudizio di cassazione». 10. Dall'attuazione del comma 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati anche all'I.N.P.S. La notifica va effettuata sia presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma l'I.N.P.S. e' liteconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e, con esclusione del giudizio di cassazione, e' rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti.
Art. 47 bis Semplificazioni in materia di sanità digitale <i>1. Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani di sanità nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i>	SANITA' DIGITALE L'articolo introduce semplificazioni in materia di sanità digitale e prevede che, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili si privilegi, nel Piano sanitario nazionale e Piani sanitari regionali, la gestione elettronica delle pratiche cliniche sia attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica sia attraverso i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini con finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi.
Art. 60 Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma «carta acquisti» 1. Al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'articolo	CARTA ACQUISTI – C.D. SOCIAL CARD L'articolo prevede l'avvio della sperimentazione, nei Comuni con più di 250.000 abitanti, finalizzata alla proroga del programma "carta

81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta, è avviata una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:

a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni, con riferimento *ai cittadini italiani e di altri Stati dell'Unione europea ovvero ai cittadini di Stati esteri* in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

b) l'ammontare della disponibilità sulle singole carte acquisto, in funzione del nucleo familiare;

c) le modalità con cui i comuni adottano la carta acquisti, *anche attraverso l'integrazione o evoluzione del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE)*, come strumento all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico, volto al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio alla partecipazione al progetto;

e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non può superare i dodici mesi;

f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione, anche con riferimento ai soggetti individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione della sperimentazione stessa.

2-bis. I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base di dati SGATE relativa ai soggetti già beneficiari del bonus gas e del bonus elettrico, possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza.

3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene

acquisti", anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta.

Nel documento recante parere sul D.L. -consegnato in Conferenza Unificata il 22 febbraio 2012 - le Regioni hanno proposto di prevedere che il decreto del Ministero del Lavoro sia adottato di intesa in Conferenza Unificata motivando la richiesta come segue:

"la carta acquisti è solo ravvisabile come una misura, di contrasto alla povertà e questa è materia di diritti "civili e sociali" ma siccome gli stessi non sono stati individuati, stanti le attuali norme costituzionali, c'è un'ingerenza nella potestà regionale, ritenuta esclusiva nel campo dell'assistenza al di fuori dei livelli essenziali delle prestazioni. Ciò che ha mosso la Corte ad un'interpretazione differente è stato probabilmente l'aspetto della "sperimentazione" che potrebbe essere un mezzo per valutare l'efficacia di una misura senza entrare nel merito di chi la adotta. Fatta questa premessa va comunque recuperato un ruolo regionale e delle autonomie, almeno nel decreto che andrà a disciplinare i criteri per la stessa carta acquisti, in tal senso si propone un emendamento".

Le risorse necessarie alla sperimentazione vengono reperite dal Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti.

corrispondentemente ridotto. 4. I commi 46, 47 e 48 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono abrogati.	Sono conseguentemente abrogati i commi 46-47 e 48 dell'art. 2 del Mille proroghe del 2011 che stabilivano una sperimentazione della carta acquisti della durata di un anno, finanziata con 50 milioni di euro da far gestire non agli enti locali, ma ad "Enti benefici" da individuare. Con DM dovevano essere previsti specifici requisiti riguardanti: - le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari; - le caratteristiche delle persone bisognose; - le modalità di rendicontazione dell'utilizzo delle carte e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell'ente caritativo per il superamento della condizione di bisogno; - le modalità di adesione dei comuni

Legge 7-8-2012 n. 135
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

(SPENDING REVIEW)

Pubblicata nella gazz. Uff. 14 agosto 2012, n. 189, s.o.

A cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Settore Salute e Politiche Sociali

TESTO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE	OSSERVAZIONI
Titolo V FINALIZZAZIONE DEI RISPARMI DI SPESA ED ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO Art. 23 <i>Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili</i> 8. La dotazione del fondo di cui all'<i>articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 9 aprile 2009, n. 33</i>, è incrementata di 658 milioni di euro per l'anno 2013 ed è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità di cui all'<i>articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183</i>, come indicate nell'<i>allegato 3</i> della medesima legge, con esclusione delle finalità già oggetto di finanziamento ai sensi del presente articolo, nonché, in via prevalente, per l'incremento della dotazione del Fondo di cui all'<i>articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, finalizzato al finanziamento dell'assistenza domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di sclerosi laterale amiotrofica. ⁽¹⁰⁶⁾ stralcio 11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale, ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti	<u>Non autosufficienza</u> Quota parte dei 658 mln viene destinata all'incremento della dotazione del fondo per le non autosufficienze, in particolare per l'assistenza domiciliare prioritariamente nei confronti di persone gravemente non autosufficienti inclusi i malati di sla. nel testo del dl pubblicato Si fa presente che è stato in tal modo accolto l'emendamento contenuto nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle P.a. il 25 luglio 2012 che in sede di Conferenza Unificata aveva espresso una valutazione negativa sul dl . <u>Emergenza Nord Africa</u> Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza Nord Africa, viene autorizzata per il 2012 la spesa massima di 495 mln.

ai paesi del Nord Africa, dichiarata con [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011](#) e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2012 con [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011](#), pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011 e n. 235 dell'8 ottobre 2011 è autorizzata la spesa massima di 495 milioni di euro, per l'anno 2012, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine di far fronte alle attività solutorie di interventi urgenti già posti in essere. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'[articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225](#), è individuato l'ammontare di risorse da assegnare per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente al Ministero dell'interno e alle altre Amministrazioni interessate. Le somme non utilizzate nell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire nel 2012 una gestione ordinaria dell'accoglienza, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione è costituita da 5 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), provvede annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. ⁽¹⁰⁶⁾

12-bis. Al comma 1 dell'[articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «A far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109](#), e il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221](#)». ⁽¹⁰⁸⁾

12-septiesdecies. Al fine di rendere uniformi e trasparenti le

Per assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione è costituita da 5 milioni di euro per l'anno 2012.

Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previo parere della Conferenza Unificata si provvede annualmente alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Il parere è stato reso nella riunione della Conferenza Unificata del 25 ottobre 2012.

Isee

La disposizione integra l'art. 5 della legge 214/2011 e prevede l'abrogazione del Dlgs 31 marzo 1998, n. 109, e del DPCM 7 maggio 1999, n. 221 che disciplinavano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Concorso straordinario nuovi sedi farmaceutiche

Viene disposta la realizzazione di una piattaforma tecnologica ed applicativa da parte del ministero della salute in collaborazione con le Regioni e le P.a. per lo svolgimento unitario dei concorsi straordinari, previsti dalla legge 27/2012 (Cresci Italia) nel limite di 400.000 euro a carico del bilancio del Ministero della Salute. L'emendamento introdotto è finalizzato a rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure relative al concorso

modalità di espletamento delle procedure relative al concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui all'[articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#), nonché di assicurare l'interscambio e la tempestiva diffusione delle informazioni, il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizza una piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle predette procedure, da mettere a disposizione delle stesse regioni e province autonome e dei candidati. L'onere per la realizzazione della piattaforma, che non può eccedere il limite di 400.000 euro, è a carico del bilancio del Ministero della salute, che vi farà fronte con quota parte delle somme di cui alla lettera d) dell'[articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#). Alla predetta lettera d) dell'[articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per iniziative che favoriscano il completamento e il miglioramento della rete di assistenza e di vendita costituita dalle farmacie territoriali». ⁽¹⁰⁸⁾

12-duodevices. All'[articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio topografico o della distanza ai sensi dell'[articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#), e successive modificazioni, sia anteriormente, sia posteriormente all'entrata in vigore della [legge 8 novembre 1991, n. 362](#), che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo»;

b) al comma 5, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) per l'attività svolta dai ricercatori universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, sono assegnati, per anno e per ciascun commissario, 0,30 punti per i primi dieci anni, e 0,08 punti per i secondi dieci anni»;

c) al comma 6, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «A seguito dell'approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore sarà assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni dall'assegnazione, i

straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche previsto dalla legge n. 27/2012.

vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione. Dopo la scadenza del termine previsto per l'accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria, secondo la procedura indicata nei periodi precedenti, fino all'esaurimento delle sedi messe a concorso o all'interpello di tutti i candidati in graduatoria. Successivamente, la graduatoria, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente comma»;

d) al comma 7, primo periodo, le parole: «, di età non superiore ai 40 anni,» sono soppresse;

e) al comma 17, alle parole: «La direzione della farmacia privata» sono premesse le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate,». ⁽¹¹⁰⁾

12-undevices. Alla *legge 2 aprile 1968, n. 475*, dopo l'*articolo 1-bis* è inserito il seguente:

«Art. 1-ter. - 1. Le sedi farmaceutiche di cui all'articolo 1-bis sono considerate, agli effetti della normativa vigente, come sedi urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel comune in cui sono istituite.». ⁽¹¹⁰⁾

⁽¹⁰⁶⁾ Comma così modificato dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*.

⁽¹⁰⁷⁾ Comma inserito dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*.

⁽¹⁰⁸⁾ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*.

⁽¹⁰⁹⁾ Comma inserito dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*.

⁽¹¹⁰⁾ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*.

L. 24 dicembre 2012, n. 228 ⁽¹⁾

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.

STRALCIO DELLE DISPOSIZIONI POLITICHE SOCIALI

A cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Settore Salute e Politiche Sociali

TESTO	OSSERVAZIONI
<i>stralcio</i> 109. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel periodo 2013-2015, realizza, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, <i>handicap</i> e disabilità. Le eventuali risorse derivanti dall'attuazione del presente comma da accertarsi, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a consuntivo e su base pluriennale come effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti dai programmi straordinari di verifica già previsti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 111. Al fine di garantire la tutela privilegiata degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie regolamentate dall'accordo quadro approvato in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le	ACCERTAMENTO INVALIDITÀ E' prevista anche, per il periodo 2013-2015, nell'ambito dell'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, la realizzazione un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità. Le risorse derivanti dall'attuazione del suddetto piano straordinario di verifiche sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui. INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL In attuazione dell'accordo quadro Stato-Regioni sulle modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Inail agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici si prevede la riduzione del personale non dirigenziale

province autonome di Trento e di Bolzano, ferme restando le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) si procede alla riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, con esclusione delle professionalità sanitarie. Per il restante personale non dirigenziale, previa proposta dell'INAIL, può essere operata una riduzione anche inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione i risparmi conseguiti attraverso la contrazione, per il triennio 2013-2015, delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. A decorrere dall'anno 2013, le somme derivanti da tali risparmi sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.	dell'istituto escluso il personale sanitario.
271. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2013. 272. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2013.	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI Stanziamento di 300 milioni per l'anno 2013 per il FNPS. Siglata l'intesa in sede di Conferenza Unificata del 24 gennaio 2013 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE Stanziamento di 275 milioni per l'anno 2013 per il FNA inclusi interventi per malati di SLA. Siglata l'intesa in sede di Conferenza Unificata del 24 gennaio 2013.

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).

(GU n. 302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87)

Vigente al: 1-1-2014

A cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Settore Salute e Politiche sociali

TESTO LEGGE Articolo 1	OSSERVAZIONI Articolo 1
13. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilit� nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalit� strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle disponibilit� del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 14. Le risorse di cui al comma 13 sono destinate al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale ivi compreso l'utilizzo dei veicoli a trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari, secondo i criteri e le modalit� attuative previste dall'Accordo di partenariato. 15. L'attuazione degli interventi, individuati ai sensi del comma 14, e' perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione, dell'universit� e della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per la coesione territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale. 16. I criteri generali per l'individuazione delle aree interne ai sensi del comma 13, interessate dai progetti pilota di cui al comma 14, sono definiti con l'Accordo di partenariato. 17. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione	<u>Fondi europei a finalit� strutturale</u> Il Fondo di rotazione finanziaria interventi "pilota", per un ammontare di 3 mln nel 2014, 43,5 mln per il 2015/2016, che riguarderanno tra gli altri anche interventi socio sanitari. I criteri generali per l'individuazione delle aree interne sono definiti con l'Accordo di partenariato.

territoriale presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i risultati degli interventi pilota posti in essere nel periodo di riferimento, ai fini di una valutazione in ordine a successivi rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13	
119. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione di servizi sanitari nella regione Sardegna, interessata dai gravi eventi alluvionali del mese di novembre 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 gli obiettivi finanziari previsti dalla disposizione di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono essere conseguiti su altre aree della spesa sanitaria.	<u>Misure a favore della Sardegna alluvionata - sanità</u> Al fine di garantire un adeguato livello di servizi sanitari nella regione Sardegna, interessata dai gravi eventi alluvionali del mese di novembre 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 gli obiettivi finanziari previsti, possono essere conseguiti su altre aree della spesa sanitaria.
128. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, e' stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il predetto decreto definisce anche le modalita' di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attivita' da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle modalita' per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001. Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti disposizioni: articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493; articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 marzo 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo e' riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39, primo comma, del testo unico delle disposizioni per	<u>Infortuni sul lavoro, danno biologico e morte sul lavoro</u> Dal 2014 tramite un DM su proposta dell'INAIL verrà stabilita una riduzione percentuale dell'importo di premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: meno 1 miliardo nel 2014, meno 1,1 miliardi nel 2015 e meno 1,2 miliardi a decorrere dal 2016. Sono esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. La riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma e' applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'aggiornamento dei premi e contributi e' operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Alle predette finalita' e alle iniziative di cui ai commi 129 e 130 si fa fronte con le somme sopra indicate, nonche' con quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il triennio 2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei limiti dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati. La programmazione delle predette risorse per gli anni successivi al 2015 tiene conto del predetto onere di cui ai commi 129 e 130, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilita' economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

129. Con effetto dal 1° gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella «tabella indennizzo danno biologico», di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in via straordinaria, e' riconosciuto un aumento delle indennita' dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalita' di attuazione di cui al comma 128.

130. Al primo comma dell'articolo 85 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'alinnea e' sostituito dal seguente: «Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti e' calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:».

Aumenteranno con un DM gli importi delle tabelle per danno biologico (dal 1 gennaio 2014, l'aumento entro il limite di spesa di 50 milioni).

E' previsto un nuovo meccanismo di calcolo per l'indennità a favore dei superstiti in caso di morte sul lavoro. I benefici a carico del Fondo sono erogati ai familiari superstiti e, in loro mancanza, a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti o ai fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato.

131. I benefici a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono erogati ai familiari superstiti di cui all'articolo 85, primo comma, numeri 1) e 2), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e, in loro mancanza, ai superstiti indicati ai numeri 3) e 4) del medesimo articolo 85.	
199. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, e' autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2014. 200. Il Fondo di cui al comma 199 del presente articolo e' ulteriormente incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal predetto Fondo come incrementato ai sensi del citato comma 199, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilita' gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica.	<u>Fondo non autosufficienza e Sla</u> Vengono stanziati 275 milioni per l'anno 2014 per il Fondo per la non autosufficienza e per persone affette da SLA. Ulteriori 75 milioni, sempre per il 2014, vengono stanziati, per l'assistenza domiciliare a persone affette da disabilità gravi e gravissime, include quelle affette da Sla. (Per un totale di 350 milioni di euro) La Conferenza delle Regioni e delle autonome del 14 novembre 2013 aveva espresso la raccomandazione di integrare il Fondo di ulteriori 30 milioni di euro rispetto ai 250 milioni che erano previsti nel Decreto Legge, riportando il finanziamento almeno a quello del 2013. La Conferenza delle Regioni e delle autonome del 14 novembre 2013 nell'ambito dei fondi per le politiche sociali, ha approvato il seguente emendamento: 11 bis. Ferme restando le intese in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9 del DLgs 281/1997, per il Fondo Nazionale Politiche Sociali, di cui all'articolo 20 comma 8 della legge 328/2000 e per il Fondo per le Non autosufficienze di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 296/2006, ai fini di una maggior coerenza programmatica e di una semplificazione amministrativa, collegata ad una disponibilità coordinata delle risorse finanziarie previste dal Fondo nazionale contro la Violenza sessuale e di Genere, dal Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, dal Fondo per le Politiche della Famiglia, dal Fondo nazionale infanzia e adolescenza e dal Fondo Politiche giovanili, di cui alle rispettive leggi di istitutive, si provvede attraverso un Accordo Quadro in Conferenza Unificata, che individui, in relazione ai diversi Fondi, linee strategiche per la coesione sociale, il rispetto dei diritti delle donne, della famiglia, dei minori, dei giovani e delle fasce vulnerabili, per l'utilizzo e l'assegnazione dei finanziamenti alle Regioni e alle Autonomie locali, favorendo il riparto delle specifiche intese entro il 28.02.2014. L'emendamento non è stato accolto.

201. Al fine di contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito, e' istituito per l'anno 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per i nuovi nati. Nel predetto Fondo confluiscono le risorse, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, del Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che e' contestualmente soppresso. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilita' del Fondo, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di riferimento e le modalita' di organizzazione e di funzionamento del Fondo	<u>Fondo per i nuovi nati</u> Per l'anno 2014 è istituito presso la Presidenza del Consiglio, un "Fondo per nuovi nati" destinato a famiglie con basso reddito, che utilizza le risorse del soppresso "fondo per il credito per i nuovi nati" (non si tratta di nuove risorse, ma utilizzo di risorse residue). Con successivo Dpcm verranno disciplinate le modalità di erogazione dei contributi ed il funzionamento del Fondo.
202. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. 203. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata complessivamente di 40 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 30 milioni di euro a valere sul Fondo di solidarieta' comunale, che viene conseguentemente ridotto, e 10 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge n. 15 del 2012, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 204. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sedi di centri di accoglienza per richiedenti asilo con una capienza pari o superiore a 3.000 unita', il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2014.	<u>Fondo Minori Stranieri Non Accompagnati</u> E' previsto uno stanziamento di 40 milioni per il 2014 e di 20 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati istituito dall'art. 23, comma 11 del Decreto legge 95 del 2012. Le Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 novembre 2013 ha approvato un emendamento che prevedeva l'incremento di 50 milioni per l'anno 2014 del Fondo minori stranieri non accompagnati. L' emendamento è stato accolto anche se lo stanziamento è pari a 40 milioni. <u>FONDO NAZIONALE POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO</u> Il fondo nazionale per le politiche e i sevizi dell'asilo è incrementato di 3 milioni per l'anno 2014.
207. E' autorizzata la spesa complessiva di 126 milioni di euro per l'anno 2014, destinata per 100 milioni di euro alle finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, per 1 milione di euro per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e per 25 milioni di euro per far fronte all'eccezionale necessita' di risorse	<u>Lavori socialmente utili</u> Viene previsto uno stanziamento complessivo di 126 milioni di euro per il 2014 in favore dei lavori socialmente utili.

finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla legge regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15. Nell'ambito delle risorse destinate dal periodo precedente alla regione Calabria, la regione provvede al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 relativi ai progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità. Le risorse impegnate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinate, per l'anno 2014, nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici della regione Calabria al fine di stabilizzare, con contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, in quelle di pubblica utilità, e i lavoratori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, al fine di avviare un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in attuazione dei commi da 208 a 212 del presente articolo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse. Per l'anno 2014 le assunzioni a tempo determinato finanziate a favore degli enti pubblici della regione Calabria con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2013, al solo fine di consentire la sottoscrizione dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. 208. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2014. 209. Al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà nell'utilizzazione di tale tipologia di lavoratori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro	In particolare 100 milioni per il Comune e la Provincia di Napoli e il Comune di Palermo, 1 milione per i Comuni sotto i 50 mila abitanti per la stabilizzazione con contratto di lavoro a tempo determinato dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili, 25 milioni per i lavoratori impegnati in attività socialmente utili e lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità della Regione Calabria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse. Il Fondo sociale per occupazione e formazione è ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2014.

dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell'entità della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati, si provvede a individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, anche se con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in particolare dell'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013. 210. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata la stipulazione di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui al comma 209, a pena di nullità delle medesime.	Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, si provvede a individuare le risorse finanziarie disponibili per i lavoratori impegnati in attività socialmente utili. Dalla data di entrata in vigore della presente Legge è vietata la sottoscrizione di nuovi contratti per i lavoratori impegnati in attività socialmente utili.
216. All'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «di cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,». Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro. In presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalità di prosecuzione del programma carta acquisti, di cui all'articolo 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonché il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione di cui al presente comma. Per quanto non specificato nel presente comma, l'estensione della sperimentazione avviene secondo le modalità attuative di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 28	<u>Carta acquisti e misure povertà</u> Con tale disposizione il diritto ad utilizzare la carta acquisti vale anche per stranieri regolarmente soggiornanti (permanenti o per lungo periodo). Il Fondo vigente è incrementato di 250 milioni di euro nel 2014. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è determinata una quota del Fondo per estendere in tutto il territorio nazionale la sperimentazione della carta acquisti, per cui è previsto un incremento del fondo pari a 40 milioni annui nel periodo 2014 – 2016.

giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.	La sperimentazione va intesa come un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 14 novembre 2013 ha approvato il seguente emendamento: "All'interno delle disponibilità finanziarie a favore delle politiche sociali, indicate dalla presente legge, si provvede alla riduzione dello stanziamento della Social Card già indicato al precedente comma, per un importo di 100 milioni di euro a favore del Fondo nazionale per le Politiche Sociali di cui all'articolo 20 comma 8 della legge 328/2000, con sostituzione in tabella C della somma iscritta modificata in 417.013,00 milioni di euro, stabilendo altresì all'interno di un'Intesa Quadro in Conferenza Unificata, di cui all'articolo 9 del DLgs 281/1997, indirizzi per consentire alle politiche regionali, la sperimentazione di misure innovative di contrasto alla povertà, collegate con gli interventi della Social card già avviati e finanziati anche con l'Obiettivo convergenza per le regioni del Sud e con la Social card per le aree metropolitane, con quella individuata al precedente comma, nonché con gli Obiettivi di inclusione sociale già previsti dalla strategia europea 2014/2020". L'emendamento non è stato accolto.
217. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità e' incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.	<u>Contrasto alla violenza sessuale e di genere</u> Per finanziare il piano di azione straordinaria contro la violenza sessuale e di genere, è incrementato il relativo fondo di 10 milioni all'anno nel triennio 2014/2016.
220. Al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e in particolare al fine di potenziare l'attività di ricerca da esso svolta, a decorrere dal 2014 e' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro.	<u>Finanziamento all'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM)</u> Viene previsto un finanziamento di 1 milione di euro all'INGM per il 2014.
221. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a favore dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova.	<u>Finanziamento Istituto Gaslini di Genova</u>

	Viene previsto un finanziamento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2015-2016 a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.
222. Al fine di adempiere agli obblighi in materia di assistenza sanitaria all'estero, gli specifici stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute, sono incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro. A valere su tali risorse, nelle more dell'adozione delle norme di attuazione e del regolamento di cui rispettivamente ai commi 85 e 86 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero della salute provvede anche agli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta, con le procedure indicate all'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, ferma restando la successiva imputazione degli oneri alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le procedure contabili di cui ai citati commi 85 e 86. Il termine del 30 aprile 2013 di cui al medesimo comma 86 e' prorogato al 31 dicembre 2014.	<u>Assistenza sanitaria all'estero (mobilità sanitaria internazionale)</u> Per rispettare gli obblighi in materia di assistenza sanitaria all'estero, gli specifici stanziamenti del Ministero della Salute (DPR 618/1980) sono incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro. Con tali risorse, il Ministero della salute provvede anche agli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta (rimborso di prestazioni all'estero), ferma restando la successiva imputazione degli oneri alle Regioni PA. Il termine del 30 aprile 2013 di cui al comma 86 della Legge 228/2012 è prorogato al 31 dicembre 2014. Pertanto Il trasferimento delle competenze di cui ai commi 82 (la regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale è a carico delle Regioni) e 84 (le competenze in materia di assistenza indiretta sono trasferite alle Regioni dal 1° gennaio 2013) della suddetta Legge sarà disciplinato con regolamento del Ministro della Salute di concerto con il MEF previa intesa in Conferenza Stato - Regioni entro il 31 dicembre 2014.
223. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 (Requête no. 5376/11), recante l'obbligo di liquidazione ai titolari dell'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, degli importi maturati a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e' incrementata di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.	<u>Indennizzi per danni da vaccinazioni, trasfusioni</u> Per il riconoscimento degli importi dovuti ai danneggiati per la rivalutazione della Indennità Integrativa speciale è incrementata l'autorizzazione di spesa di 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Nel merito la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 14 novembre 2013 ha approvato un emendamento che non è stato accolto, che prevedeva: - il rifinanziamento della stessa a causa dell'azzeramento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 comma 2 della legge n. 122/2010, a decorrere dall'anno in corso delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni in materia di salute umana che nel 2011 ammontavano a € 172.895.662. - il pagamento degli arretrati non solo per gli indennizzati a carico dello Stato, ma anche per le Regioni per ottemperare a quanto sancito dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 293 del 07 novembre 2011 e n. 107 del 16 aprile 2012, quest'ultima che

	estende i benefici della legge n. 210/1992 anche ai danneggiati da vaccinazioni non obbligatorie; - la necessità di ricevere indicazioni in merito alle modalità di erogazione della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, con particolare attenzione alle diverse casistiche in cui si trovano i soggetti indennizzati, per poter procedere al pagamento delle rivalutazioni.
224. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2014.	<u>Fondo distribuzione alimenti persone indigenti</u> Rifinanziato con 10 milioni di euro nel 2014
225. A decorrere dal 1° gennaio 2014 si applica per le aziende farmaceutiche il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 226. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del calcolo dell'eventuale ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) applica i criteri di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, operando anche la compensazione tra le aziende farmaceutiche che costituiscono società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Nell'applicare i citati criteri per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal superamento del limite di spesa farmaceutica territoriale, l'AIFA effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. L'AIFA, inoltre, per garantire la compiuta attuazione dei criteri di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal superamento del limite di spesa farmaceutica ospedaliera, effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. Ai fini dell'attuazione del presente comma, le società controllanti e le società controllate informano l'AIFA dell'esistenza del rapporto di cui all'articolo 2359 del codice civile mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società'. 227. La disposizione di cui al comma 225 si applica, su richiesta delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006. 228. All'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera h), dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»; b) alla lettera	<u>Pay back per le aziende farmaceutiche</u> Il sistema di “pay back” (meccanismo di regolazione prezzi, budget e rimborsi tra SSN e aziende per il controllo spesa farmaceutica – ovvero la richiesta all'AIFA della sospensione della riduzione dei prezzi del 5%, a fronte del contestuale versamento in contanti (pay back) del relativo valore su appositi conti correnti individuati dalle Regioni), si applicherà dal 1° gennaio 2014 alle aziende farmaceutiche. Il meccanismo si applicherà inoltre anche alle aziende controllate. L'AIFA per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal superamento del limite di spesa farmaceutica ospedaliera, effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. Il sistema del “pay back” si applicherà anche sui farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006. <u>Farmaci Orfani (per malattie rare)</u> Il fatturato dei farmaci orfani non concorre alla determinazione del fatturato delle aziende per il calcolo del tetto dei rimborsi dovuti al SSN in

i), dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;c) dopo la lettera i) e' inserita la seguente: «i-bis) le disposizioni della lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 141/2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dell'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio, destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti dall'articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n. 141/2000, e successive modificazioni, ancorché approvati prima della data di entrata in vigore del suddetto regolamento;».	caso di sfondamento del tetto di spesa farmaceutica programmata.
229. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede anche in via sperimentale di effettuare, nel limite di cinque milioni di euro, lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute definisce l'elenco delle patologie di cui al primo periodo. Al fine di favorire la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale e l'individuazione di bacini di utenza ottimali proporzionati all'indice di natalità, è istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.) un Centro di coordinamento sugli screening neonatali composto: dal direttore generale dell'Age.na.s. con funzione di coordinatore; da tre membri designati dall'Age.na.s, dei quali almeno un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia; da un membro di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche ereditarie; da un rappresentante del Ministero della salute; da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione dei soggetti di cui al terzo periodo è a titolo gratuito. Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.	<u>Screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche</u> Con Decreto del Ministero Salute sentiti l'ISS e la Conferenza Stato Regioni si avvierà, in forma sperimentale, lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia farmacologica e dietetica esistano evidenze scientifiche di efficacia o del fatto che la diagnosi precoce faciliti l'accesso a terapie in sperimentazione. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute definirà l'elenco delle patologie. Presso Agenas è istituito un Centro di coordinamento sugli screening neonatali composto: dal direttore generale dell'Age.na.s. con funzione di coordinatore; da tre membri designati dall'Age.na.s, dei quali almeno un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia; da un membro di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche ereditarie; da un rappresentante del Ministero della salute; da un rappresentante della Conferenza Stato – Regioni. Il livello del finanziamento del SSN è aumentato di 5 milioni di euro dal 2014.
231. Nel capo V, sezione II, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 62-bis è aggiunto il seguente:	<u>Anagrafe nazionale assistiti - ANA</u>

«Art. 62-ter. -- (Anagrafe nazionale degli assistiti). -- 1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, e' istituita, nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA). 2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del presente decreto, subentra, per tutte le finalita' previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarita' dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento. 3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la disponibilita' dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalita' istituzionali, secondo le modalita' di cui all'articolo 58, comma 2, del presente decreto. 4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. E' facolta' dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalita' di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente decreto, ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi. 5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne da' immediata comunicazione in modalita' telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L'azienda sanitaria locale nel cui territorio e' compresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonche' all'aggiornamento dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza e' dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie locali interessate. 6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalita' definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilita' degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia	E' istituita l'Anagrafe Nazionale degli Assistiti ANA, per rafforzare il monitoraggio della spesa sanitaria, accelerare l'automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e la PA. L'ANA subentrerà alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti delle singole Asl, che dovranno comunque mantenere e assicurare l'aggiornamento dei dati. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute (NSIS), con le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino.

delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonché per le finalità di cui all'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti: a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi il medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio; b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015; c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di cooperazione dell'ANA con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività, ai sensi del presente decreto». 232. Dopo la lettera f) del comma 3-bis dell'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunta la seguente: «f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)».	Entro il 30 giugno 2014 con Dpcm di intesa in Conferenza Stato - Regioni saranno stabiliti caratteristiche e operatività dell'Agenzia. Per l'ANA sono utilizzati 2 milioni per il 2014 e 1 milione a decorrere dal 2015 dal fondo "Missioni da ripartire" del MEF.
233. I commi 89, 90, 91, 92, 92-bis, 92-ter, 92-quater e 93 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono abrogati. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione del Ministero della salute, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, si provvede alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), anche ai fini della razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero della salute mediante la progressiva unificazione delle strutture presenti sul territorio. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di riorganizzazione adottati ai sensi del periodo precedente, gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute e la relativa dotazione organica sono ridotti di una unità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	<u>Assistenza sanitaria per il personale navigante</u> Viene prevista la centralizzazione in materia di assistenza sanitaria per il personale navigante presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF). Pertanto vengono abrogati i commi della Legge 183/2011 che prevedevano che a decorrere dal 2013 le competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante fossero trasferite alle Regioni e Province autonome con regolamento da adottate d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

234. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' pari allo 0,30 per cento».	<u>Quote premiali sanità Regioni virtuose</u> Per gli anni 2012 e 2013 il Ministro della Salute di intesa con la Conferenza Stato – Regioni vengono ripartite le quote premiali (finanziate con una percentuale del fondo sanitario nazionale FSN) da attribuire alle Regioni “virtuose”. Per il 2013 la percentuale del FSN da utilizzare come quota premiale è elevata allo 0,30% (era 0,25%). Nel 2012 era pari allo 0,1%. In totale si tratta di circa 429 mln di euro per gli anni 2012 e 2013. Nel merito la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 19 dicembre 2013, nell'esprimere l'intesa sul riparto delle risorse per il SSN per l'anno 2013, ha approvato un Accordo politico che prevede in particolare: La necessità di rivedere e riqualificare i criteri di cui all'articolo 27 del d.lgs 68/2011 sulla “determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali”, tenendo conto del trend di miglioramento per il raggiungimento degli standard di qualità e attraverso nuove modalità di pesature, da definire entro il I° trimestre del 2014, secondo i criteri già indicati dall'art.1 comma 34, della Legge 662/96; L'utilizzo delle risorse accantonate nei riparti per gli anni 2012 e 2013 relativi ai meccanismi premiali, tenendo anche conto dei criteri di riequilibrio nel riparto.
235. All'articolo 49-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «da parte del Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «ai sensi del comma 2-bis»; b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. In caso di mancata o insufficiente individuazione di idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi di cui al comma 2, lettera a), il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato alla Croce Rossa italiana o all'Associazione italiana della Croce Rossa, fino a concorrenza della rata dovuta. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare della Croce Rossa italiana e dell'Associazione italiana della Croce Rossa sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di cui al comma 1 del presente articolo».	<u>Croce rossa</u> Il MEF può trattenere le somme a qualsiasi titolo dovute dallo Stato alla Croce Rossa italiana o all'Associazione se questa non riesce a rimborsare le anticipazioni di finanziamento ricevute.

236. Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilita' sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonche' i citati operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo e' raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa in conformita' alle garanzie speciali previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni, validati dal Ministero della salute. 237. Le disposizioni del comma 236 non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprieta' degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti. 238. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: «e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa,» sono soppresse. 239. Dall'attuazione dei commi 236, 237 e 238 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	<u>Distribuzione gratuita generi alimentari</u> Le Onlus coinvolte nella distribuzione degli alimenti (e gli operatori del settore che le riforniscono) devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti. Tale obiettivo è raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali nel rispetto delle norme europee e italiane.
275. Al fine di garantire la prosecuzione delle attivita' di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014.	<u>Finanziamento Istituto mediterraneo di ematologia</u> E' autorizzata la spesa 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2014 per le attività di cura, formazione e ricerca dell'Istituto mediterraneo di ematologia (IME).
276. Al fine di proseguire le attivita' dell'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPVI ONLUS), organizzazione non lucrativa di utilita' sociale riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981, e in particolare le attivita' del Centro autonomia e mobilità e della scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma, e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2014.	<u>Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti</u> In particolare per le attività del Centro autonomia e mobilità e della scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma (dell'ANPVI Onlus), è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno 2014.
277. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti ed ipovedenti dell'Italia meridionale, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, nonche' per le finalita' di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, e successive modificazioni, la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» stipula un'apposita convenzione con il Polo	<u>Biblioteca per ciechi Regina margherita</u> Viene finanziata con 800 mila euro la convenzione tra la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» con il Polo tattile multimediale della

tattile multimediale della Stamperia regionale Braille ONLUS di Catania. Per le finalita' di cui al presente comma e' erogato un contributo straordinario di 800.000 euro per l'anno 2014, da destinare al funzionamento del Polo tattile multimediale.	Stamperia regionale Braille ONLUS di Catania.
297. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio Xylella fastidiosa e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1996, n. 910, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.	<u>Emergenza batterio Xylella fastidiosa</u> Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con riferimento all'emergenza provocata dal batterio Xylella Fastidiosa, è autorizzata la spesa di 5 milioni per il 2014 (utilizzando risorse del fondo meccanizzazione agricoltura).
320. Al fine di consentire le attivita' di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO).	<u>Androterapia oncologica</u> Per finanziare le attività di assistenza, ricerca e cura del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) vengono stanziati 3 milioni di euro per il 2014.
340. Al comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente». 341. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 340 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	<u>Visite medico legali delle Asl</u> Dal 2014 con decreto del Ministero dell'Economia, d'intesa con la Stato Regioni, verranno ripartite le somme finalizzate ai controlli da parte delle Asl sulle assenze di malattia. Lo stesso emendamento stabilisce inoltre che tali somme saranno vincolate a questo uso esclusivo e che pertanto non potranno essere usate dalle Regioni per altre finalità. Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'Inps, per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali.
377. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da universita' non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e' disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attivita' strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, la cui erogazione e' subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole universita' e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto	<u>Finanziamento Policlinici universitari privati</u> Viene previsto il concorso statale alle attività strumentali dei policlinici universitari privati. Previsto un finanziamento pari a 400 milioni di euro, di cui 50 nel 2014 e 35 milioni l'anno fino al 2024. L'erogazione di tali somme è subordinata alla sottoscrizione di protocolli d'intesa tra Regioni e Università "comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi".

del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e' stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute.	
378. E' rifinanziata per l'anno 2014, per l'importo di 30 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183	<u>Finanziamento Ospedale pediatrico Bambino Gesù</u> E' rifinanziata l'attività dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per il 2014 per un totale di 30 milioni.
423. Al fine di completare l'attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali, così da introdurre comportamenti virtuosi negli enti locali, e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015	<u>Fabbisogni e costi standard sanità e sociale</u> Vengono stanziati 4 milioni di euro per ciascuno anno nel 2014 e 2015 per completare l'attività di monitoraggio e revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi di Regioni ed Enti locali.
424. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.	<u>Formazione medici specialisti</u> E' autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per la formazione di medici specialisti (D.Lgs 368/1999 titolo VI). Nel merito le Regioni hanno fatto presente ai Ministeri interessati che le risorse restano insufficienti e comportano una rilevante riduzione delle borse di studio specialistiche che passano da 4.500 a circa 3.000, mentre le Regioni avevano chiesto di garantire almeno 8.000 borse di studio dal 2014.
425. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.	<u>Reti cure palliative</u> La norma stabilisce che sono idonei a operare nelle reti per le cure palliative pubbliche o private accreditate i medici che, indipendentemente dal possesso di una specializzazione, alla data dell'entrata in vigore della presente legge documentino un'esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative, previa certificazione dell'attività svolta rilasciata dalla Regione sulla base di criteri determinati con Dpcm, su proposta del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
426. Il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) e' aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che provvede ad individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16	<u>Prontuario ospedale territorio (PHT) e tetto di spesa farmaceutica</u> E' previsto l'aggiornamento annuale del Prontuario della continuità assistenziale ospedale territorio (PHT) da parte dell'Aifa che dovrà individuare ogni anno un elenco di medicinali che potranno essere

novembre 2001, n. 405, nonché ad assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, determina conseguentemente, a saldi invariati, l'entità della riduzione del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera con equivalente attribuzione al tetto della spesa farmaceutica territoriale di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.	dispensati attraverso le farmacie convenzionate. Di conseguenza si provvederà ad abbassare il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e alzare contestualmente quello della territoriale. Si prevede, inoltre, di assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico.
427. Sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione delle attività svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, entro il 31 luglio 2014 sono adottate misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro negli anni 2016 e 2017. Il Commissario riferisce ogni tre mesi al Comitato interministeriale e, con una apposita relazione annuale, alle Camere, in ordine allo stato di adozione delle misure di cui al primo periodo. Nell'ambito del ridimensionamento di cui al presente comma, nonché al fine di conseguire un risparmio di spesa a carico dell'amministrazione e degli utenti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono adottate misure volte all'unificazione, in un unico archivio telematico nazionale, dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente inseriti nel pubblico registro automobilistico e nell'archivio nazionale dei veicoli. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi e all'individuazione delle relative procedure.	<u>Spending review per beni e servizi e immobili</u> Viene prevista una riduzione di spesa per tutte le Pubbliche Amministrazioni in misura non inferiore a 60 milioni per il 2014, 700 per il 2015 e 1,410 miliardi per gli anni 2016 e 2017 per l'acquisto di beni e servizi e attraverso l'ottimizzazione dell'uso degli immobili.
452. Per gli anni 2015-2017, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. 453. All'articolo 9, comma 17, del decreto-	<u>Pubblico impiego Sanità – Blocco economico</u> Per gli anni 2015-2017 l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013.

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica». 453. All'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica». 454. Le disposizioni di cui ai commi 452 e 453 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 455. Per effetto delle disposizioni recate dai commi 452, 453 e 454, per il periodo 2015-2017, l'accantonamento a cui sono tenute le regioni ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non deve tenere conto dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017. 456. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «e sino al 31 dicembre 2014». Al medesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»	Viene inoltre sottolineato che "si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014, per la sola parte normativa senza possibilità di recupero per la parte economica". Tali disposizioni si applicano anche al personale convenzionato con il SSN. Per effetto di queste disposizioni, viene segnalato come le Regioni non debbano tener conto dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al periodo 2015-2017. Il blocco della parte economica dei contratti viene prorogato al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto di tali disposizioni.
481. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 452, 453, 454, 455 e 456 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato e' ridotto di 540 milioni di euro per l'anno 2015 e 610 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. La predetta riduzione e' ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalita' proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, entro il 30 giugno	<u>Tagli al finanziamento del SSN</u> Gli effetti delle misure sul personale SSN e convenzionato (commi da 452 a 456) comportano una riduzione del livello di finanziamento del SSN cui concorre lo Stato di 540 milioni nel 2015 e di 610 milioni a decorrere dal 2016. La predetta riduzione è ripartita tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di

2014. Qualora non intervenga la proposta entro i termini predetti, la riduzione e' attribuita secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.	autocoordinamento dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato - Regioni per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, entro il 30 giugno 2014. Con riferimento al finanziamento del SSN per l'anno 2014 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 novembre 2013 ha approvato il seguente emendamento: "Il fabbisogno del Fondo Sanitario Nazionale per l'anno 2014 è rideterminato in € 109.900.000.000,00". Il riferimento al finanziamento aggiuntivo di 2 miliardi di euro a copertura della mancata attivazione dei nuovi ticket richiesto dalle Regioni è stato inserito nella Legge di "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016".
508. Al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. 509. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2015». 512. Analogamente a quanto previsto per le altre regioni e province autonome, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 non rilevano, ai fini del patto di stabilità interno della regione Friuli-Venezia Giulia, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,	Misure fiscali e patto di stabilità Regioni a statuto speciale e Province autonome Trento e Bolzano con riferimenti ai LEA sanitari e ai LEP Le Regioni, nell'ambito della addizionale regionale all'IRPEF, possono disporre, con propria legge, detrazioni dall'addizionale stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale. <u>ART. 20 DELLA LEGGE 67/88– EDILIZIA SANITARIA</u> A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 non rilevano, ai fini del patto di stabilità interno della regione Friuli-Venezia Giulia, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico. <u>FRIULI VENEZIA GIULIA – SANITA' PENITENZIARIA</u>

n. 67. 513. In applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, e al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute, al numero 7) del primo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: «nove decimi» sono sostituite dalle seguenti: «9,19 decimi». Conseguentemente, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' rideterminato in riduzione dell'importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'importo di 160.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230. 514. L'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e' sostituito dal seguente: «Art. 10. -- La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilita', puo', ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione: a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale; b) modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle».	La Regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia incrementa l'aliquota della compartecipazione della Regione al gettito dell'accisa sui tabacchi e conseguentemente l'importo del finanziamento del SSN è rideterminato in diminuzione a decorrere dall'anno 2014 di 2.375.977 euro annui e 160.000 euro annui per i trasferimenti della sanità penitenziaria. <u>REGIONE SARDEGNA – LEP</u> La disposizione, novellando l'articolo 10 dello Statuto speciale della Regione Sardegna (approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), riconosce alla Regione - ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali costituzionalmente garantiti - per i soli tributi erariali per i quali lo Stato lo consenta la possibilità di prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni di imposta, deduzioni dalla base imponibile nonché di concedere contributi, con oneri a carico del bilancio regionale, da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale; si consente altresì alla Regione di poter modificare le aliquote in aumento, entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale, o in diminuzione, fino ad azzerarle.
525. Nel caso di mancato versamento entro il predetto termine del 31 marzo 2014, gli importi dovuti da ciascuna regione sono portati in riduzione dalle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, entro il termine del 30 aprile 2014. Entro il termine del 15 aprile 2014 ciascuna regione puo' indicare al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risorse da assoggettare a riduzione.	<u>Inasprimento Patto stabilità Regioni</u> Le spese sociali, per non autosufficienze, sanitarie e per TPL , sono escluse dagli ulteriori tagli di 560 milioni alle Regioni nel patto di stabilità 2014. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 novembre 2013 ha approvato un emendamento in cui si proponeva l'esclusione delle risorse per il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e di quelle del Fondo nazionale per le Non Autosufficienze da eventuali tagli. Tale emendamento è stato accolto.
526. Per l'anno 2014, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per	<u>Inasprimento patto stabilità Regioni a statuto speciale</u> Sono previsti ulteriori tagli per le Regioni a Statuto speciale e le Province

l'importo complessivo di 240 milioni di euro. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma e' accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, nella tabella seguente:

Regioni a statuto speciale | Accantonamenti anno 2014
(in migliaia di euro)

Valle d'Aosta	5.540
Provincia autonoma Bolzano .	22.818
Provincia autonoma Trento ..	19.913
Friuli-Venezia Giulia	44.445
Sicilia	106.161
Sardegna	41.123
-----	-----
TOTALE	240.000
-----	-----

527. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 526 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto e' Recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

529. Le regioni che alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuit , purch  con il medesimo datore di lavoro, e ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesso siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi dell'articolo

autonome di Trento e Bolzano pari a 240 milioni di euro.

Gli importi indicati per ciascuna Regione a statuto speciale e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 526 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante **accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza Stato - Regioni**. Tale riparto e' recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze

Stabilizzazione personale precario Regioni

Le Regioni possono procedere alla stabilizzazione di personale "precario", con risorse proprie e a determinate condizioni che ne limitano la possibilit .

5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.	
557. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello e' stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, le societa' che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste societa', l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalita' e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, gli enti locali di riferimento possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale».	<u>Deroga assunzioni nei servizi socio assistenziali e nelle farmacie pubbliche</u> Le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli in materia di personale di cui all'art.1 comma 2 del dlgs 165/2001. Per queste società, l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, deve stabilire le modalità e l'applicazione dei vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive. Gli enti locali, inoltre, possono escludere da tale regime limitativo, con propria motivata deliberazione, le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale.

	La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 novembre 2013 ha approvato un emendamento in cui si proponeva di non assoggettare al patto di Stabilità IPAB e Aziende Pubbliche di servizi alla persona e altre istituzioni locali per dar modo alle stesse di poter impiegare per intero le risorse finanziarie di cui dispongono. L'emendamento è stato accolto.
<u>ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE O RACCOMANDAZIONI DELLE REGIONI NON ACCOLTE:</u> - "Le risorse destinate ai programmi di intervento di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'edilizia sanitaria sono incrementate per un importo pari € 5.000.000.000,00 per il triennio 2014-2016. Tali risorse saranno utilizzate per la costruzione di ospedali di riferimento regionale e/o di policlinici universitari nonché per l'adeguamento degli stessi alla normativa in materia di antincendio e antisismica." - Per il Fondo nazionale Politiche Sociali sono necessari ulteriori 40 milioni di euro rispetto ai 317 milioni di euro per l'anno 2014 previsti nella tabella c) della presente Legge. Si fa presente che tale finanziamento risulta già ridotto a 315 milioni - Il Fondo famiglia di circa 20 milioni non avrà alcuna ricaduta su Regioni e autonomie perché come avvenuto nel 2013 sarà utilizzato solo per interventi a livello centrale (osservatorio, etc.). Si rende necessario un incremento dello stesso di almeno 100 milioni, per riprendere gli interventi a favore dei nidi e della prima infanzia. Il finanziamento in tabella c) è rimasto invariato per un importo pari a 20 milioni di euro.	

Stralcio Tabella C per la Salute e le Politiche sociali

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA'

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è compreso il capitolo.

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
		(migliaia di euro)		
- Art. 19 : Fondo nazionale per il servizio civile				
(21.3 - cap. 2185)	Cp	105.277	73.350	73.519
	Cs	105.277	73.350	73.519
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 : Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:				
- Art. 135 , comma 4: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti				
(1.1 - cap. 1768)	Cp	260	220	220
	Cs	260	220	220
Totale missione		260	220	220
		260	220	220
MINISTERO DELL'INTERNO				
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 : Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:				
- Art. 101 : Potenziamento delle attività				

di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope				
(3.3 - capp. 2668, 2815)	Cp	1.062	1.019	1.021
	Cs	1.062	1.019	1.021
Totale missione	Cp	1.516	1.452	1.454
	Cs	1.516	1.452	1.454
SOCCORSO CIVILE				
Protezione civile				
<i>Decreto-legge n. 93 del 2013:</i> Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province:				
- <i>Art. 10</i> , comma 1: Fondo emergenze nazionali				
(6.2 - cap. 7441)	Cp	70.000	70.000	70.000
	Cs	70.000	70.000	70.000
Totale missione	Cp	143.525	184.374	134.621
	Cs	143.525	184.374	134.621
Ricerca per il settore della sanità pubblica				
MINISTERO DELLA SALUTE				
<i>Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980:</i> Contributo alla Croce rossa italiana				
(2.1 - cap. 3453)	Cp	283	262	262
	Cs	283	262	262
<i>Decreto legislativo n. 502 del 1992:</i> Riordino della disciplina in materia sanitaria:				
- <i>Art. 12</i> , comma 2: Fondo finanziamento attività di ricerca				
(2.1 - cap. 3392)	Cp	288.741	271.111	271.111
	Cs	288.741	271.111	271.111
<i>Decreto legislativo n. 267 del 1993:</i> Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità:				
- <i>Art. 4</i> , comma 1, punto 1: Fondo per il funzionamento				

dell'Istituto superiore di sanità e <i>legge n. 219 del 2005</i> : Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati, <i>art.</i> <i>12</i> , comma 6 - Compiti del centro nazionale sangue				
(2.1 - cap. 3443)	Cp	12.256	12.008	12.008
	Cs	12.256	12.008	12.008
<i>Legge n. 549 del 1995</i> : Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
- <i>Art. 1</i> , comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi				
(2.1 - cap. 3412)	Cp	3.333	3.272	3.272
	Cs	3.333	3.272	3.272
<i>Decreto-legge n. 17 del 2001</i> , convertito, con modificazioni, dalla <i>legge n. 129 del 2001</i> : Agenzia per i servizi sanitari regionali:				
- <i>Art. 2</i> , comma 4: Contributo a favore dell'agenzia per i servizi sanitari regionali				
(2.1 - cap. 3457)	Cp	550	538	538
	Cs	550	538	538
Totale missione	Cp	2.134.742	2.114.475	2.116.596
	Cs	2.134.742	2.114.475	2.116.596
TUTELA DELLA SALUTE				
Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti				
MINISTERO DELLA SALUTE				
<i>Legge n. 434 del 1998</i> : Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo:				
- <i>Art. 1</i> , comma 2: Finanziamento interventi in materia di animali di				

affezione e prevenzione randagismo				
(1.2 - cap. 5340)	Cp	325	309	310
	Cs	325	309	310
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure				
MINISTERO DELLA SALUTE				
<i>Decreto-legge n. 269 del 2003</i> , convertito, con modificazioni, dalla <i>legge n. 326 del 2003</i> : Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:				
- <i>Art. 48</i> , comma 9: Agenzia italiana del farmaco				
(1.4 - capp. 3458, 7230)	Cp	1.913	1.794	3.798
	Cs	1.913	1.794	3.798
Totale missione	Cp	2.238	2.103	4.108
	Cs	2.238	2.103	4.108
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Protezione sociale per particolari categorie				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
<i>Legge n. 16 del 1980</i> e <i>legge n. 137 del 2001</i> : Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero:				

- Art. 12: Indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini e imprese italiane per beni, diritti ed interessi perduti all'estero				
(17.1 - cap. 7256)	Cp	5.004	4.876	4.887
	Cs	5.004	4.876	4.887
Sostegno alla famiglia				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
<i>Decreto-legge n. 223 del 2006</i> : Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:				
- <i>Art. 19</i> , comma 1: Fondo per le politiche della famiglia				
(17.3 - cap. 2102)	Cp	20.916	20.379	20.425
	Cs	20.916	20.379	20.425
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
<i>Decreto legislativo n. 196 del 2003</i> : Codice in materia di protezione dei dati personali				
(17.4 - cap. 1733)	Cp	8.656	8.231	8.250
	Cs	8.656	8.231	8.250
<i>Decreto-legge n. 223 del 2006</i> : Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto				

all'evasione fiscale:				
- Art. 19 , comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità				
(17.4 - cap. 2108/p)	Cp	14.403	11.127	11.127
	Cs	14.403	11.127	11.127
Decreto-legge n. 93 del 2013 : Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province:				
- Art. 5-bis , comma 1 : Incremento del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine dell'assistenza e del sostegno alle donne vittime di violenza				
(17.4 - cap. 2108/p)	Cp	7.000	10.000	10.000
	Cs	7.000	10.000	10.000
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi				
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
Legge n. 328 del 2000 : Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:				
- Art. 20 , comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali				
(4.5 - cap. 3671)	Cp	317.013	14.499	14.593
	Cs	317.013	14.499	14.593
Legge n. 296 del 2006 : Disposizioni per la				

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):				
- <i>Art. 1, comma 1258:</i> Fondo nazionale infanzia e adolescenza				
(4.5 - cap. 3527)	Cp	30.688	28.709	28.794
	Cs	30.688	28.709	28.794
Totale missione	Cp	403.680	97.821	98.076
	Cs	403.680	97.821	98.076
<i>Decreto legislativo n. 140 del 2005:</i> Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri:				
- <i>Art. 13:</i> Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato				
(5.1 - cap. 2311)	Cp	4.802	4.475	4.485
	Cs	4.802	4.475	4.485
Totale missione	Cp	6.802	6.475	6.485
	Cs	6.802	6.475	6.485
GIOVANI E SPORT				
Incentivazione e sostegno alla gioventù				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
<i>Decreto-legge n. 223 del 2006:</i> Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:				

- Art. 19 , comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 - cap. 2106)				
	Cp	16.772	6.430	6.444
	Cs	16.772	6.430	6.444
Totale missione	Cp	16.772	6.430	6.444
	Cs	16.772	6.430	6.444

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)

a cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Settore Salute e Politiche sociali

testo aggiornato il 30 dicembre 2014

TESTO	OSSERVAZIONI
ART. 1. (Risultati differenziali del bilancio dello Stato e gestioni previdenziali. Disposizioni per la crescita, per l'occupazione e per il finanziamento di altre esigenze) 50. Al fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale contaminati dall'amianto, sono stanziati 45 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, di cui 25 milioni annui in favore dei comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli. 51. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare entro il 15 febbraio 2015, sono individuate le risorse di cui al comma 50 da trasferire a ciascun ente beneficiario.	<u>BONIFICA AMIANTO</u> Stanziato un contributo di 45 milioni annuo per il triennio 2015-2017 per le bonifiche dei siti contaminati dall'amianto.
115. Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza (INPS), e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività	

lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all'INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015.

116. Le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'[articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), istituito presso l'INAIL, sono estese in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata. Le prestazioni di cui al presente comma sono a valere sulle disponibilità presenti nel suddetto Fondo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

117. In deroga a quanto disposto dall'[articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), le disposizioni di cui al [comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257](#), e successive modificazioni, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla

ASSISTENZA MALATI MESOTELIOMA

Estensione sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017 dei benefici assistenziali del Fondo vittime amianto anche ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la malattia a seguito di lavorazione dell'amianto o per esposizione ambientale comprovata.

TRATTAMENTO PENSIONISTICO – LAVORATORI IMPRESE DI SCOIBENTAZIONE

Facilitazioni nella decorrenza del trattamento pensionistico agli ex lavoratori occupati nelle imprese di scoibentazione e bonifica che hanno cessato il rapporto di lavoro a seguito di chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa, e il cui sito è interessato

decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell'anno 2015, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.	da piano di bonifica e che risultino ammalati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta.
125. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio	<u>BONUS BEBE'</u> Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle relative spese per il sostegno, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, è riconosciuto un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. Tale assegno è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui.

[1998, n. 286](#), e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159](#), non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013](#), non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato.

126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 125.

127. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 125 a 129 inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle

Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia una condizione economica corrispondente a un **valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di 960 euro è raddoppiato.**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso un emendamento, contenuto nel documento approvato il 10 dicembre 2014 ed integrato nella riunione del 18 dicembre 2014, che prevede di potenziare, con tale intervento, i servizi per la prima infanzia e azioni di sostegno alla maternità fragile.

Con DPCM sono stabilite entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie disposizioni attuative del comma.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso un emendamento, contenuto nel documento approvato il 10 dicembre 2014 ed integrato nella riunione del 18 dicembre 2014, che prevede che il decreto venga adottato di intesa con la Conferenza Unificata.

finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 125, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 128, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno di cui al comma 125, primo periodo, e i valori dell'ISEE di cui al comma 125, secondo periodo.

128. L'onere derivante dai commi da 125 a 129 è valutato in 202 milioni di euro per l'anno 2015, in 607 milioni di euro per l'anno 2016, in 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, in 1.012 milioni di euro per l'anno 2018, in 607 milioni di euro per l'anno 2019 e in 202 milioni di euro per l'anno 2020.

129. Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), come sostituito dal comma 12 del presente articolo, non si tiene conto delle somme erogate ai sensi dei commi 125 e 126 del presente articolo.

130. Nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, sono riconosciuti, per l'anno 2015, buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, disciplinato dal regolamento di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159](#), non superiore a 8.500 euro annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

RISORSE STANZIATE

Le risorse stanziare per tale finalità sono pari a 202 milioni di euro per l'anno 2015, 607 milioni di euro per l'anno 2016, 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, 1.012 milioni di euro per l'anno 2018, 607 milioni di euro per l'anno 2019 e 202 milioni di euro per l'anno 2020.

BUONI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI MINORI PARI O SUPERIORE A QUATTRO

Nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, sono riconosciuti, per l'anno 2015, buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 8.500

ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative del presente comma.

131. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 112 milioni di euro per l'anno 2015, da destinare a interventi in favore della famiglia, di cui una quota pari a 100 milioni di euro è riservata per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'[articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e successive modificazioni, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni. Una quota del suddetto fondo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2015, è destinata al fondo di cui all'[articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#), e successive modificazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni, sono stabiliti la destinazione del fondo, i criteri di riparto, l'individuazione degli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative.

euro annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stabilito l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare.

FONDO FAMIGLIA E RISORSE PER I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

E' istituito un Fondo con la dotazione di **112 milioni per l'anno 2015**, da destinare ad interventi a favore della famiglia, di cui una quota pari a **100 milioni di euro è riservata** per il rilancio del piano di sviluppo del sistema territoriale dei **servizi socio-educativi per la prima infanzia**.

Una quota del suddetto fondo, pari a **12 milioni di euro** per l'anno 2015, è destinata al fondo per il finanziamento dei **programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio** della Repubblica italiana.

Con DPCM, **previa intesa in Conferenza Unificata**, sono individuati la destinazione del fondo, i criteri di riparto, l'individuazione degli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso un emendamento, contenuto nel documento approvato il 10 dicembre 2014 ed integrato nella riunione del 18 dicembre 2014, che prevede che le risorse siano pari a 316 mln per la confluenza di tale fondo alla dotazione riportata in Tabella C – Fondo politiche per la famiglia (pari a 18 mln), riservando almeno 100 mln al potenziamento dei servizi per la prima infanzia. Ha inoltre condiviso che venga previsto che il DPCM sia adottato di intesa con la Conferenza Unificata.

132. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro dal 2015 al fine di sostenere le adozioni internazionali ai sensi dell'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.	<u>FONDO FAMIGLIA PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI</u> Il Fondo per le politiche della famiglia è incrementato di 5 milioni di euro dal 2015 al fine di sostenere le adozioni internazionali.
133. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 556, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata alla sperimentazione di modalità di controllo dei soggetti a rischio di patologia, mediante l'adozione di <i>software</i> che consentano al giocatore di monitorare il proprio comportamento generando conseguentemente appositi messaggi di allerta. Il Ministro della salute, con decreto di natura regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP). Al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo e dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese, l'osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,	<u>LUDOPATIA</u> Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del SSN, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo. Una quota di queste risorse, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata alla sperimentazione di modalità di controllo dei soggetti a rischio di patologia, mediante l'adozione di software che consentano al giocatore di monitorare il proprio comportamento generando conseguentemente appositi messaggi di allerta. <u>LINEE D'AZIONE PER PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE LUDOPATIA</u> Il Ministero della Salute dovrà poi adottare, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP). Sempre il Ministero della Salute, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, dovrà rivedere la composizione dell'Osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni

convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 novembre 2012, n. 189](#), è trasferito al Ministero della salute. Con decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminata la composizione dell'osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alla ripartizione della quota di cui al presente comma si provvede annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi *standard*. La verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della [legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), e dell'articolo 15, comma 24, del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), ed è effettuata nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta*

operanti nel settore.

OSSERVATORIO

Con decreto interministeriale del Ministro della salute e del MEF, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminata la composizione dell'Osservatorio.

RIPARTIZIONE E CRITERI

Alla ripartizione si provvede annualmente nell'ambito del riparto della quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* regionale, secondo i criteri e le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di costi *standard*.

La verifica dell'effettiva destinazione delle risorse costituisce adempimento nell'ambito del Comitato LEA ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale.

<i>Ufficiale</i> n. 105 del 7 maggio 2005.	
137. 1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 15, comma 1.1, le parole: « per importo non superiore a 2.065 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « per importo non superiore a 30.000 euro annui »; b) all'articolo 100, comma 2, lettera h), le parole: « per importo non superiore a 2.065,83 euro » sono sostituite dalle seguenti: « per importo non superiore a 30.000 euro ». 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.	<u>EROGAZIONI ALLE ONLUS</u>
154. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-<i>novies</i> a 4-<i>undecies</i>, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche a decorrere	<u>NORME SUL 5X1000</u> Più trasparenza nelle donazioni per il 5x1000. A tal fine con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del MEF, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le

dall'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Ai fini di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito *web* di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel sito *web* a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#). Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

156. Il Fondo di cui all'[articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere

modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito *web* di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi.

RISORSE

Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

SOCIAL CARD

Le risorse destinate alla c.d. Social Card sono incrementate di **250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha

dall'anno 2015. 157. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla base dell'articolo 9, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, soppresso dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15, fino alla data in cui è stato perfezionato il contratto con il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, così da adempiere alle obbligazioni verso Poste italiane S.p.a. sorte nel periodo di vigenza del citato articolo 9, comma 15. 158. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. 159. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone	<i>condiviso un emendamento, contenuto nel documento approvato il 10 dicembre 2014 ed integrato nella riunione del 18 dicembre 2014, che prevede l'intesa in Conferenza Unificata per l'utilizzo di tali risorse.</i> <u>SOCIAL CARD ANCHE AI STRANIERI (UE ED EXTRA UE)</u> Viene estesa ai cittadini comunitari ed extracomunitari la carta acquisti (social card) introdotta dalla legge di Stabilità 2014 e soppressa in fase di conversione in legge. <u>FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI – FNPS</u> Il FNPS è incrementato di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. <i>La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso un emendamento, contenuto nel documento approvato il 10 dicembre 2014 ed integrato nella riunione del 18 dicembre 2014, chiedendo di reintrodurre i macro obiettivi di servizio già previsti per il riparto del 2013 e del 2014.</i> <i>Nel documento approvato dalla Conferenza il 30 ottobre 2014, le Regioni avevano chiesto almeno 400 milioni nel 2015.</i> <u>FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE – FNA</u> IL FNA è incrementato di euro 400 milioni a decorrere dall'anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

160. La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'[articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), è incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

161. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 160, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#).

168. Le risorse finanziarie assegnate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla [legge 12 luglio 2011, n. 112](#), sono integrate di 650.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

179. Al fine di assicurare l'ampliamento del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del [decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1990, n. 39](#), è incrementato di 187,5 milioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso un emendamento, contenuto nel documento approvato il 10 dicembre 2014 ed integrato nella riunione del 18 dicembre 2014, che prevede che l'incremento di tale fondo sia pari a 350 mln .

Nel documento approvato dalla Conferenza il 30 ottobre 2014, le Regioni avevano chiesto almeno 400 milioni nel 2015.

FONDO LAVORO DISABILI

Incremento del Fondo per il diritto del lavoro dei disabili di 20 milioni per il 2015.

Per la copertura del Fondo per il diritto del lavoro dei disabili si provvede mediante la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA

Le risorse finanziarie assegnate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza sono integrate di **650.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.**

SPRAR - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL'ASILO

Al fine di assicurare l'ampliamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo è incrementato di **187,5 milioni di euro annui**

di euro annui a decorrere dall'anno 2015. <i>stralcio</i> 181. Al fine di una migliore gestione e allocazione della spesa, a decorrere dal 1 gennaio 2015 le risorse del Fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono trasferite, per le medesime finalità, in un apposito Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le risorse del Fondo istituito ai sensi del presente comma sono incrementate di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. 182. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità di erogazione delle somme residue rimaste da pagare del Fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 183. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio nazionale accedono, nei limiti delle risorse e dei posti disponibili, ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.	a decorrere dall'anno 2015. <u>FONDO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI – FMSNA</u> IL FMSNA è incrementato di 12,5 mln annui a decorrere dal 2015. Si assiste ad un passaggio di competenze dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al Ministero dell'Interno. <i>La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso un emendamento, contenuto nel documento approvato il 10 dicembre 2014 ed integrato nella riunione del 18 dicembre 2014, che prevede che l'incremento di tale fondo sia pari a 20 mln.</i> Con DM sono stabilite le modalità di erogazione delle somme residue del FMSNA. I minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio nazionale accedono, nei limiti delle risorse e dei posti disponibili, ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

184. Per l'esercizio finanziario 2015, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio e nel limite di 8.000.000 di euro, al finanziamento delle spese relative alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-*bis*, del testo unico di cui al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, della [legge 11 agosto 2003, n. 228](#), nonché alla realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema. Fino all'adozione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, della [legge 11 agosto 2003, n. 228](#), e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 3-*bis*, del citato [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di protezione delle vittime di tratta e di grave sfruttamento, restano validi, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, il programma di assistenza, adottato ai sensi dell'[articolo 13, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 228](#), e dell'articolo 18, comma 1, del [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), ed i conseguenti progetti in essere al 31 dicembre 2014.

186. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla [legge 25 febbraio 1992, n. 210](#), erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 1 gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e

PIANO NAZIONALE D'AZIONE CONTRO LA TRATTA

Per il 2015 la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nel limite di 8.000.000 di euro, al finanziamento delle spese relative alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.

Fino all'adozione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani restano validi il programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria ed i conseguenti progetti in essere al 31 dicembre 2014.

LEGGE 210/92 – PAGAMENTI INDENNIZZI

Viene destinato alle Regioni un contributo di **100 milioni di euro per l'anno 2015, di 200 milioni di euro per l'anno 2016 , di 289 milioni di euro per l'anno 2017 e di 146 milioni di euro per l'anno 2018** per il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale.

degli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provvede mediante l'attribuzione alle medesime regioni e province autonome di un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 200 milioni di euro per l'anno 2016, di 289 milioni di euro per l'anno 2017 e di 146 milioni di euro per l'anno 2018. Tale contributo è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2015, previo riscontro del Ministero della salute.

187. Per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

189. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#), è incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2015, di 282,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 332,7 milioni di

RIPARTO RISORSE - SCADENZE

Tale contributo è ripartito tra le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, **sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, in proporzione al fabbisogno derivante dal **numero degli indennizzi corrisposti dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, come comunicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province entro il 31 gennaio 2015**, previo riscontro del Ministero della salute.

RIFORMA TERZO SETTORE E SERVIZIO CIVILE

Per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale è autorizzata la spesa di **50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.**

FONDO PER INTERVENTI STRUTTURALI DI POLITICA ECONOMICA

euro per l'anno 2017, di 211 milioni di euro per l'anno 2018, di 219,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 231,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 309,65 milioni di euro per l'anno 2021, di 324,05 milioni di euro per l'anno 2022, di 326,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,25 milioni di euro per l'anno 2024, di 330,25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 339,85 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

190. Per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paralimpico nazionale di cui all'[articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189](#), è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

191. È autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 da assegnare all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di cui alla [legge 3 agosto 1998, n. 282](#), alla [legge 12 gennaio 1996, n. 24](#), e alla [legge 23 settembre 1993, n. 379](#).

242. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in maniera tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 16,335 milioni di euro per l'anno 2015 e a 23,690 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. La quota di riduzione da imputare al credito di imposta di cui agli articoli 8, comma 10, lettera c), della [legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), e 2, comma 12, della [legge 22 dicembre 2008, n. 203](#), di cui all'elenco n. 2

SOSTEGNO A PARAOLIMPIADI

Previsti **7 milioni di euro annui** per le attività del Comitato paraolimpico nazionale.

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI

Previsti **6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015** da assegnare all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti.

CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE PER ACQUISTO DI SOFTWARE

È riconosciuto un credito di imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per l'acquisto di software. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, sarà fissata la quota percentuale di fruizione del suddetto credito.

allegato alla presente legge non può superare l'importo di 11,605 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.	
Art. 2. <i>(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa e disposizioni in materia di enti territoriali).</i> 254. All'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «negli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015». 255. All'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per gli anni 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015-2018». 298. Al fine di garantire, in relazione alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, la tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive dal donatore al nato e viceversa, nonché il conteggio dei nati generati dalle cellule riproduttive di un medesimo donatore, è istituito, presso l'Istituto superiore di sanità, Centro nazionale trapianti e nell'ambito del Sistema Informativo Trapianti (SIT) di cui alla legge 10 aprile 1999, n. 91, il Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, ove sono registrati tutti i soggetti ammessi alla donazione, mediante l'attribuzione	<u>PUBBLICO IMPIEGO – PROROGA BLOCCO CONTRATTAZIONE</u> Prorogato fino al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione; rinviato di un anno il pagamento delle indennità di vacanza contrattuale e prorogato fino al 31 dicembre 2015 il blocco degli automatismi stipendiali per il personale non contrattualizzato. <u>PUBBLICO IMPIEGO SANITÀ – BLOCCO ECONOMICO</u> Per gli anni 2015-2018 l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013. <u>REGISTRO DONATORI PER L'ETEROLOGA</u> Al fine di garantire, in relazione alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, la tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive dal donatore al nato e viceversa, nonché il conteggio dei gameti delle cellule riproduttive di un medesimo donatore, è istituito presso l'Istituto superiore di sanità, il Centro nazionale Trapianti e nell'ambito del sistema informativo trapianti, il Registro nazionale dei

ad ogni donatore di un codice. A tal fine, le strutture sanitarie autorizzate al prelievo e al trattamento delle cellule riproduttive comunicano al Registro i dati anagrafici dei donatori, con modalità informatiche specificamente predefinite, idonee ad assicurare l'anonimato dei donatori medesimi. Fino alla completa operatività del Registro, i predetti dati sono comunicati al Centro nazionale trapianti in modalità cartacea, salvaguardando comunque l'anonimato dei donatori. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in euro 700.810 per l'anno 2015, e in euro 150.060 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.	donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, dove sono registrati tutti i soggetti ammessi alla donazione, mediante l'attribuzione a ogni donatore di un codice. Viene garantito l'anonimato dei donatori. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Registro quantificati in euro 700.810 per l'anno 2015, e in euro 150.060 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il Centro di coordinamento tra le istituzioni nazionali e regionali per la valutazione e gestione dei rischi e per la comunicazione alla popolazione e agli operatori, istituito presso il Ministero della Salute fine di contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffuse.
398. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo: 1) le parole: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni a statuto ordinario»; 2) la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018»; 3) le parole: «e province autonome» sono soppresse; 4) le parole: «tenendo anche conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonché	<u>CONCORSO REGIONI FINANZA PUBBLICA</u> Le Regioni a statuto ordinario in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018.

dell'incidenza degli acquisti centralizzati,» sono soppresse;

b) al secondo periodo, la parola: «eventualmente» è soppressa;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli anni 2015-2018 il contributo delle regioni a statuto ordinario, di cui al primo periodo, è incrementato di 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. In assenza di tale intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto previsto al secondo periodo, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale».

INCREMENTO CONCORSO REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Per gli anni 2015-2018 il contributo di cui sopra è incrementato di 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle Regioni da recepire con **Intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni**.

CONCORSO FINANZA PUBBLICA - SSN

In assenza di tale Intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente, e sono eventualmente rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, **considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale**.

Tra gli emendamenti trasmessi al Parlamento con nota del 6 novembre 2014, le Regioni hanno chiesto di sostituire l'ultimo periodo del punto c) del comma 1 dal seguente: "In assenza di tale Intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole Regioni e

399. Il comma 7 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato. 400. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dalla presente legge, assicurano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e in termini di saldo netto da finanziare, pari a quanto indicato nella	<i>Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto dei costi standard.”</i> <i>La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso un emendamento, contenuto nel documento approvato il 10 dicembre 2014 ed integrato nella riunione del 18 dicembre 2014, che prevede l’esclusione dal concorso delle Regioni alla finanza pubblica delle risorse per la sanità, le politiche sociali ed il trasporto pubblico locale.</i> <i>Nel documento le Regioni, nel sottolineare i tagli subiti negli ultimi anni soprattutto nel settore sanitario, hanno ribadito la disponibilità a condividere misure per la razionalizzazione della spesa sanitaria con particolare riferimento ai settori dei Beni e Servizi, dispositivi medici, spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera, dei medical device ad eccezione dei farmaci innovativi e salva vita per la cui definizione si rimanda ad una Commissione mista Governo-Regioni-Aifa.</i> <u>REGIONI A STATUTO SPECIALE</u> Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dalla presente legge, assicurano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e in termini di saldo netto da finanziare, pari a quanto indicato nella tabella.

seguinte tabella:

Regione o provincia autonoma	Contributo aggiuntivo (in migliaia di euro) Anni 2015- 2017	Contributo aggiuntivo (in migliaia di euro) Anno 2018
Valle d'Aosta	10.000,00	10.000,00
Provincia autonoma di Bolzano	-	25.000,00
Provincia autonoma di Trento	-	21.000,00
Friuli Venezia Giulia	87.000,00	87.000,00
Regione siciliana	273.000,00	273.000,00
Sardegna	97.000,00	97.000,00
Totale autonomie speciali	467.000,00	513.000,00

401. La regione Valle d'Aosta, la regione Friuli Venezia Giulia e la Regione siciliana assicurano il contributo di cui al comma 400 del presente articolo nell'ambito dell'applicazione dell'[articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), e successive modificazioni, concernente la disciplina del patto di stabilità interno in termini di competenza eurocompatibile.

402. La regione Sardegna assicura il contributo di cui al

comma 400 del presente articolo attraverso il conseguimento del pareggio di bilancio, secondo le modalità previste dall'[articolo 42, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 novembre 2014, n. 164](#).

403. Con le procedure previste dall'[articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#), e successive modificazioni, la Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, assicurano un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per gli importi previsti nella tabella di cui al comma 400 del presente articolo. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato [articolo 27 della legge n. 42 del 2009](#), e successive modificazioni, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

404. Con le procedure previste dall'[articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#), e successive modificazioni, la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, assicurano un contributo in termini di saldo netto da finanziare per gli importi previsti nella tabella di cui al comma 400 del presente articolo. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato [articolo 27 della legge n. 42 del 2009](#), e successive modificazioni, le predette province autonome versano all'erario l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il

Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle predette province autonome, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione di cui all'[articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#).

414. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi dei commi da 398 a 417.

415. All'[articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 454, alinea, la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018»;

b) nella tabella di cui al comma 454, lettera d), le parole: «2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «2015-2018»;

c) al comma 455, alinea, la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018».

416. Al [comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018»;

b) nella tabella, le parole: «Anni 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Anni 2015-2018».

417. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma nella tabella di cui al

Le Regioni e le Province autonome assicurano il finanziamento dei LEA come eventualmente rideterminato ai sensi dei commi da 398 a 417.

comma 400 possono essere modificati, con invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale accordo è recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

460. L'articolo 1, commi da 448 a 466, della [legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), e successive modificazioni, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno cessano di avere applicazione per le regioni a statuto ordinario, con riferimento agli esercizi 2015 e successivi, ferma restando l'applicazione, nell'esercizio 2015, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2014.

461. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni a statuto ordinario concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 460 a 483, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

462. L'[articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#), è abrogato.

463. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le regioni a statuto ordinario devono conseguire, a decorrere dall'anno 2016 nella fase di previsione e a decorrere dal 2015 in sede di rendiconto:

- a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;

PAREGGIO DI BILANCIO

Per le Regioni a statuto ordinario cessano tutte le norme relative al Patto di stabilità interno con riferimento agli esercizi 2015 e successivi.

Le Regioni a statuto ordinario devono conseguire, a decorrere dall'anno 2016 nella fase di previsione e a decorrere dal 2015 in sede di rendiconto un saldo non negativo in termini di competenza e di cassa.

b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, come definito dall'[articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), escluso l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente, del fondo di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, l'equilibrio di parte corrente è dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi anticipati.

464. Ai fini dell'applicazione del comma 463 del presente articolo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), ai fini dell'applicazione del comma 463 del presente articolo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 e 4 del bilancio e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1 e 2 dello schema di bilancio adottato nel corso di tale esercizio con funzione autorizzatoria e di rendicontazione. Ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente articolo, rilevano:

a) in termini di cassa, l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni

contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio;

b) in termini di competenza, gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità;

c) in termini di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale di entrata e di spesa, escluso l'esercizio 2015, per il quale si fa riferimento al comma 465;

d) in termini di cassa, il saldo tra il fondo di cassa della gestione sanitaria accentrata al 1 gennaio e il medesimo fondo di cassa al 31 dicembre.

465. Per l'anno 2015, per gli equilibri di cui al comma 463 rilevano, nel limite complessivo di 2.005 milioni di euro:

1) ai fini degli equilibri di cassa, gli utilizzi del fondo di cassa al 1 gennaio 2015 tenendo anche conto delle entrate rivenienti dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-*bis*, del [decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625](#);

2) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015;

3) ai fini degli equilibri di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in spesa;

4) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le reiscrizioni dei residui perenti;

5) ai fini degli equilibri di cassa, gli incassi per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti.

DISPOSIZIONI CONTABILI

L'importo complessivo delle voci rilevanti ai fini degli equilibri di cui al presente comma che ciascuna regione può considerare ai fini degli equilibri di cui al comma 463 è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2015, nei limiti del fondo di cassa al 1 gennaio 2015, della quota vincolata del risultato di amministrazione e della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per i residui perenti di ciascuna regione, e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro il 28 febbraio 2015 e il riparto è determinato in proporzione sul complesso:

- a) del fondo di cassa al 1 gennaio 2015 risultante dal prospetto delle disponibilità liquide trasmesso alla banca dati del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE);
- b) della quota libera del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 accantonata per i residui perenti;
- c) dell'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 prevista nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 di ciascuna regione.

I dati di cui alla lettera a) sono quelli rilevabili dal SIOPE alla data del 15 febbraio 2015. I dati di cui alle lettere b) e c) sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle

VOCI RILEVANTI AI FINI DELL'EQUILIBRIO

L'importo complessivo delle voci rilevanti ai fini degli equilibri di cui al presente comma che ciascuna regione può considerare ai fini degli equilibri di cui al comma 3 **è determinato dalla Conferenza Stato - Regioni entro il 31 gennaio 2015**, nei limiti del fondo di cassa al 1° gennaio 2015.

In caso di mancata **deliberazione della Conferenza Stato - Regioni**, il decreto è emanato entro il 28 febbraio 2015 e il riparto è determinato in proporzione in base ad una serie di fattori.

finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 10 febbraio 2015, attraverso il prospetto di cui all'allegato a) dello schema del bilancio di previsione armonizzato, adottato con funzioni conoscitive in attuazione del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo alla data del 31 gennaio 2015. Per le regioni che non trasmettono tale allegato, o per le quali non è disponibile il prospetto del SIOPE delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2015, ai fini del riparto, gli importi di cui alle lettere a), b) e c) non disponibili sono considerati di importo pari a zero.

466. Per l'anno 2015, nei saldi individuati ai sensi del comma 463 non rilevano:

1) nel saldo di cassa di cui alla lettera a) del comma 463, per un importo complessivo di 60 milioni di euro, i pagamenti relativi a debiti in conto capitale delle regioni non estinti alla data del 31 dicembre 2013. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:

- a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
- b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013;
- c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data. In tal caso, ai fini dei saldi di cui al comma 463, non rilevano gli impegni assunti per consentire il pagamento del debito.

Con riferimento alla lettera a), rilevano ai fini della predetta esclusione solo i debiti presenti nella

SALDI DI CASSA

piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali del SIOPE da 2101 a 2138, escluse le spese concernenti la sanità. Ai fini della distribuzione dell'esclusione tra le singole regioni, le medesime comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web «<http://certificazionecrediti.mef.gov.it>» del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nel 2015 i pagamenti di cui al periodo precedente. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascuna regione, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal saldo di cassa di cui al comma 463;

2) nei saldi di competenza e di cassa, le riscossioni dei crediti e le concessioni di crediti;

3) nei saldi di competenza e di cassa, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti statali e regionali.

468. Non si applicano le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi finanziari individuati ai sensi del comma 463 non previste dai commi da 460 a 483, salvo quanto disposto dal comma 145, primo periodo.

469. A decorrere dall'anno 2016, il bilancio di previsione delle regioni deve essere approvato iscrivendo le

previsioni di entrata e di spesa in misura tale che sia garantito il rispetto delle regole di cui ai commi da 460 a 483. A tale fine, le regioni sono tenute ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa che verificano il rispetto dei saldi di cui al comma 463.

470. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 460 a 483 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto, le informazioni riguardanti le entrate e le spese in termini di competenza e di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche al fine di evidenziare il rispetto degli equilibri di cassa della gestione sanitaria accentrata distintamente da quelli della gestione ordinaria. Con riferimento al primo trimestre, il prospetto è trasmesso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al periodo precedente.

471. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo, le regioni trasmettono, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI

INVIO CERTIFICAZIONE RISULTATI CONSEGUITI

dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 470 del presente articolo. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del citato codice di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e successive modificazioni. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, attesti il conseguimento degli obiettivi di saldo, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 474, lettera d), del presente articolo.

473. Qualora dal monitoraggio trimestrale di cui al comma 470 o dall'analisi dei conti della tesoreria statale delle regioni a statuto ordinario si registrino andamenti di spesa non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta adeguate misure di contenimento della spesa e dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale.

474. In caso di mancato conseguimento del pareggio per uno dei saldi di cui al comma 463, la regione inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la

EVENTUALI INADEMPIENZE DA PARTE DELLA REGIONE

trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, un terzo dell'importo corrispondente al maggiore degli scostamenti registrati dai saldi di cui al comma 463 rispetto all'obiettivo del pareggio e, nei due esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i restanti due terzi equiripartiti. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita. Nel caso in cui lo scostamento registrato nell'esercizio 2015 dall'obiettivo di cassa di cui al comma 463, lettera *b*), rispetto all'obiettivo del pareggio, risulti maggiore dello scostamento registrato dagli altri saldi, il versamento di cui al primo periodo è effettuato solo nel 2016, fino a un importo pari al 3 per cento degli impegni correnti registrati nell'ultimo consuntivo disponibile;

b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al

collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della disposizione della presente lettera;

e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione e i gettoni di presenza del presidente e dei componenti della giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tale riduzione è applicata ai soggetti in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione delle regole di cui ai commi da 460 a 483.

475. Alle regioni per le quali la violazione delle regole di cui ai commi da 460 a 483 del presente articolo sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le disposizioni di cui al comma 474 si applicano nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato conseguimento dell'obiettivo del pareggio.

476. Le regioni di cui al comma 475 sono tenute a comunicare l'inadempienza al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro trenta giorni dalla data dell'accertamento della violazione.

477. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni che si configurano come elusivi delle

disposizioni dei commi da 460 a 483 sono nulli. 478. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla presente disciplina, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni a statuto ordinario relativi al monitoraggio e alla certificazione.	
555. Per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2014-2016 e in attuazione del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, di cui all'intesa 10 luglio 2014, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominato «Patto per la salute», si applicano le disposizioni di cui ai commi da 556 a 588 del presente articolo. 556. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è stabilito in 112.062.000.000 euro per l'anno 2015 e in 115.444.000.000 euro per l'anno 2016, salve eventuali rideterminazioni in attuazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 398 del presente articolo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del Patto per la salute. 557. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009,	<u>ATTUAZIONE PATTO PER LA SALUTE 2014-2016</u> <u>ART. 1 PATTO SALUTE 2014-2016</u> <u>FINANZIAMENTO SSN - ART.1 COMMA 1 PATTO SALUTE 2014-2016</u> Il finanziamento del SSN a cui concorre lo Stato è stabilito in 112.062.000.000 euro per l'anno 2015 e in 115.444.000.000 euro per l'anno 2016, salvo eventuali rideterminazioni in attuazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, , come modificato dal comma 398 del presente articolo, relativamente al concorso delle Regioni alla finanza pubblica. <u>RISPARMI SSN – ART. 1 COMMA 4 PATTO SALUTE 2014-2016</u> Eventuali risparmi nella gestione del Servizio Sanitario Nazionale effettuati dalle Regioni rimangono nella disponibilità delle

n. 191, eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie». 558. All'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «alla prevenzione delle malattie ereditarie» sono inserite le seguenti: «, nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA». 559. All'articolo 1, comma 34-<i>bis</i>, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: a) nel primo periodo, le parole: «Piano sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «comma 34»; b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le regioni impegnate nei Piani di rientro individuano i progetti da realizzare in coerenza con gli obiettivi dei Programmi operativi»; c) al quarto periodo, le parole: «medesime quote vincolate» sono sostituite dalle seguenti: «quote vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34»;	Regioni stesse per finalità sanitarie. <i>La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel documento approvato il 10 dicembre 2014 ed integrato nella riunione del 18 dicembre 2014, ha condiviso il seguente emendamento: Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è sostituito dal seguente: "Fatta salva l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse."</i> <u>OBIETTIVI DI PIANO SANITARIO NAZIONALE – ART. 1</u> <u>COMMA 5 PATTO SALUTE 2014-2016</u>

d) all'ultimo periodo, le parole: «Piano sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «comma 34».

560. A decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, gli importi previsti: a) dalla [legge 31 marzo 1980, n. 126](#), in materia di «Indirizzo alle regioni in materia di provvidenza in favore degli hanseniani e loro familiari»; b) dalla [legge 27 ottobre 1993, n. 433](#), in materia di «Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari»; c) dalla [legge 5 giugno 1990, n. 135](#), in materia di «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS»; d) dall'[articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362](#), recante: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»; e) dall'[articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109](#), in materia di «Attuazione della [direttiva 2009/52/CE](#) che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare», confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* nazionale, di cui all'[articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68](#), e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi *standard*, fermo restando per gli interventi di prevenzione e cura della fibrosi cistica il criterio già adottato di riparto in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole regioni, alla popolazione residente, nonché alle documentate funzioni dei centri ivi istituiti, tenuto conto delle attività specifiche di prevenzione, cura e, dove attuata e attuabile, di

RISORSE VINCOLATE PER LE REGIONI – ART. 1 COMMA 6 PATTO SALUTE 2014-2016

A decorrere dall'anno 2015, le risorse vincolate per le Regioni quali, hanseniani, AIDS, interventi per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati e per i lavoratori irregolari provenienti da Paesi terzi **confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale e vengono ripartiti sulla base della quota di accesso derivante dalla ripartizione del fabbisogno indistinto**, fermo restando per gli interventi di prevenzione e cura della **fibrosi cistica il criterio** già adottato di riparto in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole regioni, alla popolazione residente, nonché alle documentate funzioni dei centri ivi istituiti, tenuto conto delle attività specifiche di prevenzione, cura e, dove attuata e attuabile, di ricerca.

ricerca. Conseguentemente, l'[articolo 10, comma 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 548](#), è abrogato e non si applicano i criteri indicati all'[articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109](#).

561. A decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi: a) importo destinato all'assegnazione delle borse di studio ai medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specifica, di cui all'[articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 luglio 1994, n. 467](#), pari a 38,735 milioni di euro; b) importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 35, comma 6, del testo unico di cui al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), pari a 30,990 milioni di euro; c) importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale, di cui all'[articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, sono ripartiti annualmente all'atto della ripartizione delle somme spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* regionale, secondo i criteri definiti nell'ultima proposta di riparto sulla quale è stata sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, operando, laddove disponibili, gli aggiornamenti dei dati presi a riferimento.

ALTRE RISORSE VINCOLATE PER LE REGIONI – OBIETTIVI PSN - ART. 1 COMMA 6 PATTO SALUTE 2014-2016

A decorrere dall'anno 2015, le risorse vincolate quali: le borse di studio per i MMG, l'assistenza sanitaria per gli stranieri, l'attività libero professionale, **sono ripartite annualmente all'atto della ripartizione delle somme spettanti alle Regioni e Province autonome a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri definiti nell'ultima proposta di riparto sulla quale è stata acquisita l'Intesa della Conferenza Stato – Regioni.**

562. A decorrere dall'anno 2015, i riparti dei seguenti importi devono tenere conto di eventuali modifiche dei relativi criteri, condivisi nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di cui all'allegato A al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2008](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 30 maggio 2008, approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

- a) importo destinato al finanziamento del trasferimento al Servizio sanitario nazionale della sanità penitenziaria, in applicazione dell'[articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230](#), come rideterminato dall'[articolo 1, comma 513, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), pari a 6,680 milioni di euro;
- b) importo destinato al finanziamento delle funzioni trasferite al Servizio sanitario nazionale in applicazione del riordino della medicina penitenziaria, di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c), della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#);
- c) importo destinato al finanziamento degli oneri previsti per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui all'articolo 3-ter del [decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 febbraio 2012, n. 9](#).

563. Le disposizioni di cui ai commi 560, 561 e 562 si applicano anche ai riparti per l'anno 2014, qualora non perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge.

**RISORSE VINCOLATE – SANITA' PENITENZIARIA E OPG -
ART. 1 COMMA 6 PATTO SALUTE 2014-2016**

A decorrere dal 2015 il riparto delle risorse per la sanità penitenziaria e per gli ospedali psichiatrici giudiziari devono tenere conto di eventuali modifiche dei relativi criteri, condivisi nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria.

Le disposizioni dei commi 560, 561 e 562 si applicano anche ai riparti per l'anno 2014, qualora non perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge.

564. Dopo il [comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), è inserito il seguente:

«1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono garantire una programmabilità degli investimenti da effettuare nel proprio ambito territoriale, attraverso la predisposizione di piani annuali di investimento accompagnati da un'adeguata analisi dei fabbisogni e della relativa sostenibilità economico-finanziaria complessiva, da attuare anche in sede di predisposizione del previsto piano dei flussi di cassa prospettici di cui al comma 2».

565. Per l'avvio della realizzazione dei flussi informativi per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza primaria di cui all'articolo 5, commi 11, 18 e 22, del Patto per la salute, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015, nello stato di previsione del Ministero della salute.

566. Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia, con accordo tra Governo e regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità individuali e di *équipe* su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PIANI ANNUALI DI INVESTIMENTO - ART. 1 COMMA 7 PATTO SALUTE 2014-2016

Le Regioni predispongono piani annuali di investimento accompagnati da un'adeguata analisi dei fabbisogni e della relativa sostenibilità economico – finanziaria complessiva.

FLUSSI INFORMATIVI ASSISTENZA PRIMARIA – ART. 5 COMMI 11, 18 E 22 PATTO SALUTE 2014-2016

Vengono autorizzati **2 mln per l'anno 2015** per l'implementazione dei flussi informativi per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza primaria.

PROFESSIONI SANITARIE – ART. 22 PATTO SALUTE 2014-2016

Con Accordo tra Governo e Regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione.

567. Dopo il comma 7 dell'articolo 3-*bis* del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), è inserito il seguente:

«7-*bis*. L'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso».

568. La verifica del conseguimento, da parte dei direttori generali, degli obiettivi di salute e assistenziali di cui all'articolo 3-*bis*, comma 7-*bis*, del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), introdotto dal comma 567 del presente articolo, costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della [legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), e dell'articolo 15, comma 24, del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), ed è effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

569. La nomina a commissario *ad acta* per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della [legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), e successive modificazioni, è

GRAVE INADEMPIMENTO E DECADENZA DIRETTORI GENERALI – ART. 10 COMMA 6 PATTO SALUTE 2014-2016

L'accertamento da parte della Regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso.

La verifica del conseguimento, da parte dei direttori generali, degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario Nazionale ed è effettuata dal Comitato LEA.

COMMISSARIO AD ACTA – ART. 12 PATTO SALUTE 2014-2016

La nomina a commissario *ad acta* è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale, presso la Regione soggetta a commissariamento. Il commissario

incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Il commissario deve possedere un <i>curriculum</i> che evidenzi qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti. La disciplina di cui al presente comma si applica alle nomine effettuate, a qualunque titolo, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, all'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 79, alinea: 1) al terzo periodo, le parole: «il presidente della regione» sono sostituite dalla seguente: «un»; 2) al quarto periodo, le parole: «presidente quale» sono soppresse; b) al secondo periodo dell'alinea del comma 83, le parole: «il presidente della regione o un altro soggetto» sono sostituite dalla seguente: «un»; c) al comma 84, le parole: «presidente della regione, nominato» sono soppresse e le parole: «ai sensi dei commi 79 o 83,» sono sostituite dalle seguenti: «, a qualunque titolo nominato,»; d) il comma 84-<i>bis</i> è sostituito dal seguente: «84-<i>bis</i>. In caso di impedimento del presidente della regione nominato commissario <i>ad acta</i>, il Consiglio dei ministri nomina un commissario <i>ad acta</i>, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e nel quarto periodo del comma 83, fino alla cessazione della causa di impedimento».	deve possedere un curriculum che evidenzi qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti. Tale disposizione si applica alle nomine effettuate successivamente all'entrata in vigore della presente legge. In caso di impedimento del presidente della Regione nominato commissario <i>ad acta</i>, il Consiglio dei ministri nomina un commissario <i>ad acta</i> fino alla cessazione della causa di impedimento.

570. Le disposizioni di cui al comma 569 del presente articolo si applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'[articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 novembre 2007, n. 222](#), e successive modificazioni.

571. All'[articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 novembre 2007, n. 222](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I subcommissari svolgono attività a supporto dell'azione del commissario, essendo il loro mandato vincolato alla realizzazione di alcuni o di tutti gli obiettivi affidati al commissario con il mandato commissariale»;
- b) al quarto periodo, dopo la parola: «commissario» sono inserite le seguenti: «e dei subcommissari».

572. Dopo il [comma 81 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), sono inseriti i seguenti:

«81-bis. Il commissario *ad acta*, a qualsiasi titolo nominato, qualora, in sede di verifica annuale ai sensi del comma 81, riscontri il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, come specificati nei singoli contratti dei direttori generali, propone, con provvedimento motivato, la decadenza degli stessi e dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, in applicazione dell'articolo 3-bis, comma 7, del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#).

SUB COMMISSARI- ART. 12 PUNTO 4) PATTO SALUTE 2014-2016

I sub Commissari svolgono attività a supporto dell'azione del Commissario.

DECADENZA DIRETTORI GENERALI, SANITARI E AMMINISTRATIVI - ART. 12 PUNTO 5) PATTO SALUTE 2014-2016

Qualora il Commissario *ad acta* in sede di verifica annuale riscontri il mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano di rientro, così come specificati nei singoli contratti dei Direttori generali, propone, con provvedimento motivato, la decadenza degli stessi, dei direttori amministrativi e sanitari.

81-ter. Le disposizioni del comma 81-bis si applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'[articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 novembre 2007, n. 222](#), e successive modificazioni».

573. All'articolo 1, comma 796, lettera b), ultimo periodo, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), le parole: «Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della salute, anche avvalendosi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

574. All'articolo 3-ter, comma 3, del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute.».

575. I requisiti per la nomina dei componenti dei collegi sindacali, di cui al comma 574, che devono garantire elevati *standard* di qualificazione professionale, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando, relativamente al componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, quanto previsto

NUOVO RUOLO AGENAS – AFFIANCAMENTO REGIONI IN PIANO DI RIENTRO – ART.12 PUNTO 6) PATTO SALUTE 2014-2016

Il Ministero della salute, anche avvalendosi del supporto tecnico-operativo dell'Agenas, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze assicura l'attività di affiancamento delle Regioni che hanno sottoscritto il piano di rientro.

COLLEGIO SINDACALE - ART.13 PATTO SALUTE 2014-2016

Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute. (Nel d.lgs 502/92 era composto da 5 membri due designati dalla regione, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità e uno dalla Conferenza dei sindaci).

I requisiti per la nomina dei collegi sindacali sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa **intesa con la Conferenza Stato – Regioni**.

dall'[articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#). Fino all'adozione del predetto decreto, si applicano i requisiti previsti dalla normativa vigente.

576. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare le disposizioni applicative della normativa di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui all'[articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106](#), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

577. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 576, il Ministro della salute provvede alla nomina del commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale.

578. Il commissario, nominato ai sensi del comma 577 del presente articolo, svolge le funzioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 5, del [decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106](#), nelle more dell'emanazione dei provvedimenti regionali di cui al comma 576 del presente articolo.

579. Le regioni e le province autonome provvedono alla costituzione dei nuovi organi degli Istituti zooprofilattici sperimentali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'[articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106](#).

RIORDINO IZS – ART. 18 PATTO SALUTE 2014-2016

Le Regioni provvedono ad adottare le disposizioni applicative della normativa di riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

In caso di mancato rispetto del termine di cui sopra, il Ministro della salute provvede alla nomina del commissario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

Le Regioni e le Province autonome provvedono alla costituzione dei nuovi organi degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali entro tre mesi dall'entrata in vigore delle leggi regionali.

580. In sede di prima applicazione delle leggi regionali, in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 579, si applicano le disposizioni dei commi 577 e 578.

581. Al commissario, nominato ai sensi del comma 577 del presente articolo, si applica lo stesso trattamento giuridico-economico spettante al direttore generale, ai sensi dell'[articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106](#).

582. Dopo il comma 4 dell'articolo 7-*quater* del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. L'articolazione delle aree dipartimentali nelle strutture organizzative di cui al comma 2 rappresenta il livello di organizzazione che le regioni assicurano per garantire l'esercizio delle funzioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, nonché l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento dell'Unione europea.

4-*ter*. Le regioni assicurano che le strutture organizzative di cui alle lettere *b)*, *d)*, *e)* e *f)* del comma 2 siano dotate di personale adeguato, per numero e qualifica, a garantire le finalità di cui al comma 4-*bis*, nonché l'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di controlli ufficiali, previsti dal [regolamento \(CE\) n. 882/2004 del Parlamento europeo](#) e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

4-*quater*. Le strutture organizzative di cui al comma 2 sono possibilmente individuate quali strutture complesse».

In caso di mancato rispetto del termine di cui sopra, il Ministro della salute provvede alla nomina del commissario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

L'articolazione delle aree dipartimentali di sanità pubblica, della tutela della salute negli ambienti di lavoro e della sanità pubblica veterinaria rappresenta il livello di organizzazione che le Regioni assicurano per garantire l'esercizio delle funzioni comprese nei livelli essenziali di assistenza.

STRUTTURE COMPLESSE

Le strutture organizzative dedicate a: igiene e sanità pubblica; igiene degli alimenti e della nutrizione; prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; sanità animale; igiene della

All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma in materia di personale si provvede nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente e, per le regioni sottoposte ai piani di rientro, anche nel rispetto di quelli fissati in materia da tali piani nonché dei vigenti parametri *standard* per la definizione delle strutture complesse e semplici.

583. Al [quinto periodo del comma 174 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), e successive modificazioni, le parole: «del secondo anno successivo a quello in corso,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno successivo a quello di verifica,».

584. All'[articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «degli anni 2013, 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2013 al 2020»;

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'[articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#). La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo

produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche sono possibilmente individuate quali strutture complesse.

DIFFIDA REGIONI – RISPETTO EQUILIBRIO ECONOMICO

Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la Regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzino un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei Ministri diffida la Regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di verifica.

SPESE PERSONALE – PROROGA VINCOLO SPESA 2004 – 1,4%

Gli enti del Servizio Sanitario Nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, non superino per ciascuno degli anni 2013 al 2020 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento.

La Regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la Regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico ed abbia attuato, negli anni dal

conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all'articolo 2, commi 71 e 72, della citata [legge n. 191 del 2009](#)».

585. All'[articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 novembre 2012, n. 189](#), le parole da: «Entro il 30 giugno 2013» fino a: «Prontuario farmaceutico nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2015 l'AIFA, sulla base delle valutazioni della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, provvede a una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale sulla base del criterio costo-beneficio ed efficacia terapeutica, prevedendo anche dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee».

586. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per l'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza che consenta lo scambio tempestivo e capillare delle informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono dispositivi medici. Con il medesimo decreto sono determinati, nell'ambito del Nuovo sistema informativo

2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi di cui sopra.

REVISIONE PRONTUARIO FARMACEUTICO NAZIONALE – ART. 23 – PATTO SALUTE 2014-2016

Entro il 31 dicembre 2015 l'AIFA provvede ad una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale sulla base del criterio costo/beneficio e efficacia terapeutica.

RETE DI COMUNICAZIONE DISPOSITIVO – VIGILANZA – ART. 24 COMMI 1 E 2 – PATTO SALUTE 2014-2016

Con DM di intesa in Conferenza Stato – Regioni sono definite le modalità per l'attivazione di una rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza che consenta lo scambio tempestivo e capillare delle informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono dispositivi medici.

sanitario (NSIS) i contenuti informativi e le modalità di interscambio dei dati del sistema informativo a supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza.

587 In attuazione delle disposizioni contenute nella [direttiva 2011/24/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, e per promuovere il razionale uso dei dispositivi medici sulla base del principio costo-efficacia, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), per gli aspetti di relativa competenza, al fine di garantire l'azione coordinata dei livelli nazionale, regionali e delle aziende accreditate del Servizio sanitario nazionale per il governo dei consumi dei dispositivi medici, a tutela dell'unitarietà del sistema, della sicurezza nell'uso della tecnologia e della salute dei cittadini, con proprio decreto, provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a:

- a) definire, attraverso l'istituzione di una Cabina di regia, con il coinvolgimento delle regioni, dell'AGENAS e dell'AIFA, sentiti i rappresentanti dei pazienti, dei cittadini e dell'industria, anche in conformità alle indicazioni del Piano sanitario nazionale, le priorità ai fini assistenziali;
- b) individuare, per la predisposizione dei capitolati di gara, i requisiti indispensabili per l'acquisizione dei dispositivi medici a livello nazionale, regionale, intra-regionale o aziendale, e indicare gli elementi per la classificazione dei dispositivi medici in categorie omogenee, garantendo, al fine delle esigenze terapeutiche, più tipologie per i presidi

HTA – DISPOSITIVI MEDICI – ART. 26 – PATTO SALUTE 2014-2016

Per dare attuazione alle norme europee sull'Health Technology Assessment (HTA), Il Ministero della Salute tramite Aifa e Agenas, per assicurare un governo dei consumi di dispositivi medici e di farmaci, a tutela dell'unitarietà del sistema sanitario, della salute e della sicurezza dei cittadini, dovrà:

- definire le priorità nell'ambito del PSN, istituendo una "Cabina di regia" che coinvolga gli stakeholder (rappresentanti dei pazienti, cittadini, industria)
- fornire elementi utili per le indicazioni dei capitolati di gara per l'acquisto dei dispositivi medici;
- fornire elementi per la classificazione dei dispositivi medici in Categorie omogenee e per individuare prezzi di riferimento;
- promuovere la creazione del Programma nazionale di Hta dei dispositivi medici, coordinato da Agenas.

utilizzati per la terapia domiciliare delle patologie croniche adattabili ai diversi tipi di pazienti, fatto salvo il principio della valutazione costo-efficacia, e per l'individuazione dei prezzi di riferimento; c) istituire una rete nazionale, coordinata dall'AGENAS, di collaborazione tra le regioni per la definizione e per l'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per <i>Health Technology Assessment</i> (HTA), denominato «Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici». 588. Per garantire un equo e omogeneo accesso dei pazienti a tutti i medicinali, con particolare riguardo ai medicinali innovativi o di eccezionale rilevanza terapeutica, l'AIFA predispone, a supporto del Ministero della salute e delle regioni, valutazioni di HTA volte a caratterizzare e individuare i percorsi farmaco-terapeutici in grado di garantire l'impiego efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili. La funzione di cui al primo periodo si inserisce nell'ambito delle attività previste ai fini dell'attuazione della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, attraverso il <i>Network</i> permanente per l'<i>Health Technology Assessment</i> (HTA <i>Network</i>), anche, per quanto concerne i medicinali, nel perseguimento degli obiettivi previsti dalla medesima direttiva, a supporto della Cabina di regia istituita presso il Ministero della salute e delle indicazioni del Piano sanitario nazionale. Le valutazioni nazionali di HTA sui medicinali forniscono informazioni trasparenti e trasferibili ai contesti assistenziali regionali e locali sull'efficacia comparativa dei medicinali e sulle successive ricadute in termini di	<u>VALUTAZIONE MEDICINALI – HTA – ART. 27 – PATTO SALUTE 2014-2016</u> L'AIFA predispone valutazioni di HTA per individuare i percorsi farmaco-terapeutici in grado di garantire l'impiego efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili.

costo-efficacia nella pratica clinica, prima dell'immissione in commercio, durante la commercializzazione e l'intero ciclo di vita del medicinale. Agli esiti di quanto previsto dal presente comma, l'AIFA, in collaborazione con le regioni, coordina le valutazioni dei diversi percorsi diagnostico-terapeutici localmente sviluppati, al fine di garantire l'accesso e l'uso appropriato dei medicinali. Tali valutazioni, anche integrate con i dati di utilizzo e di spesa dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, nonché di quelli raccolti attraverso i registri di monitoraggio dell'AIFA, sono utilizzate nell'*iter* istruttorio delle procedure di rivalutazione di prezzo o di rimborsabilità dei medicinali. L'AIFA provvede agli adempimenti di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le regioni, senza nuovi o maggiori oneri, si dotano, compatibilmente e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un presidio di HTA a supporto della valutazione di HTA.

589. L'[articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#), e successive modificazioni, è abrogato.

590. Al fine di assicurare maggiori entrate, le tariffe a carico delle aziende titolari per il rilascio dei provvedimenti di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici di cui all'[articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219](#), e successive modificazioni, comprese quelle relative ai procedimenti di rinnovo non ancora conclusi

L'AIFA, in collaborazione con le Regioni, coordina le valutazioni dei diversi percorsi diagnostico-terapeutici localmente sviluppati, con l'obiettivo di garantire l'accesso e l'uso appropriato ai medicinali. Tali valutazioni saranno utilizzate nell'*iter* decisionale degli organi consultivi dell'Agenzia al fine di istruire le procedure di rivalutazione di prezzo e/o di rimborsabilità dei medicinali.

PRESIDIO HTA REGIONALE

Ogni Regione dovrà dotarsi di un Presidio HTA.

LIMITE DI ETA' – TITOLARI FARMACIE PRIVATE

Viene abrogato il limite d'età a 65 anni per i titolari di farmacie private.

TARIFFE PER LA AZIENDA – RINNOVO AIC MEDICINALI OMEOPATICI

Le tariffe a carico delle aziende titolari per il rilascio dei provvedimenti di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici, vengono fissate in 88 euro per i medicinali unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma farmaceutica, e in 1.200 euro per i medicinali

alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate in 800 euro per i medicinali unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma farmaceutica, e in 1.200 euro per i medicinali complessi, indipendentemente dal numero dei componenti e dalla forma farmaceutica. Entro il 31 marzo 2015, l'AIFA individua con proprio provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, la documentazione necessaria per il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali di cui al primo periodo secondo modalità semplificate, tenuto conto che la documentazione di cui al modulo 4 della parte III dell'allegato I, con riferimento ai medicinali omeopatici, e all'articolo 17, comma 2, lettera c), con riferimento alla dimostrazione dell'uso omeopatico del ceppo, del citato [decreto legislativo n. 219 del 2006](#), e successive modificazioni, è presentata mediante autocertificazioni. Dalla pubblicazione del provvedimento dell'AIFA di cui al secondo periodo nella *Gazzetta Ufficiale*, le aziende titolari provvedono alla presentazione delle domande di rinnovo entro e non oltre il 30 giugno 2017. Il termine di cui all'articolo 6, comma 8-*undecies*, del [decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2007, n. 17](#), è prorogato al 31 dicembre 2018.

591. Al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa farmaceutica, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore di sanità, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base di una proposta elaborata d'intesa con l'AIFA e con la Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, nel rispetto dei principi e delle

complessi, sempre indipendentemente dal numero dei componenti e dalla forma farmaceutica.

Entro il 31 marzo 2015, spetterà all'Aifa individuare, con proprio provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, la documentazione necessaria per il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di questi medicinali.

Dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento dell'AIFA, le aziende titolari provvedono alla presentazione delle domande di rinnovo entro e non oltre il 30 giugno 2017.

Per i medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell'Unione europea e presenti sul mercato italiano alla data del 31 dicembre 1992, l'autorizzazione ad essere mantenuti in commercio con la medesima presentazione scade il 31 dicembre 2018.

FARMACI MONODOSE IN AMBITO OSPEDALIERO

Al fine della razionalizzazione, distribuzione e contenimento della spesa farmaceutica, con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Mef, sentito il Consiglio superiore di sanità, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base di una proposta elaborata d'intesa con l'AIFA e con la Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli

disposizioni europei e compatibilmente con le esigenze terapeutiche, sono individuate le modalità per la produzione e la distribuzione in ambito ospedaliero, in via sperimentale per un biennio, di medicinali in forma monodose. Con il medesimo decreto è fissato il periodo in cui è comunque ammessa la prosecuzione della produzione e della commercializzazione delle confezioni pluridose e sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli obiettivi finanziari raggiunti.

592. Dall'attuazione del comma 591 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

593. Per gli anni 2015 e 2016 nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi. Il fondo finalizzato al predetto rimborso è alimentato da:

- a)** un contributo statale alla diffusione dei predetti medicinali innovativi per 100 milioni di euro per l'anno 2015;
- b)** una quota delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'[articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), pari a 400 milioni di euro per l'anno 2015 e 500 milioni di euro per l'anno 2016.

odontoiatri, sono individuate le modalità per la produzione e distribuzione in ospedale dei farmaci anche in forma di monodose.

ISTITUZIONE FONDO FARMACI INNOVATIVI

Viene istituito presso il Ministero della Salute un Fondo per l'acquisto dei **farmaci innovativi con uno stanziamento dello Stato di 100 milioni di euro per il 2015** (dedotti dal fondo per interventi strutturali di politica economica), cui si aggiungono **400 milioni per il 2015 e altri 500 per il 2016**, ricavati invece dalle quote a destinazione vincolata già stanziati per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel merito, nel documento approvato il 10 dicembre 2014 ed integrato nella riunione del 18 dicembre 2014, ha espresso parere contrario rispetto alla previsione di finanziare il fondo previsto con risorse assegnate alle Regioni e alle Province autonome tra quelle vincolate per la realizzazione degli obiettivi di piano (tale finanziamento deve essere garantito dallo Stato con risorse al di fuori del Fondo Sanitario Nazionale).

594. Le somme del fondo di cui al comma 593 sono versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali innovativi di cui al comma 593, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

595. All'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 novembre 2007, n. 222](#), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Se il fatturato derivante dalla commercializzazione di un farmaco innovativo è superiore a 300.000.000 di euro, la quota dello sfioramento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo di cui al comma 2, lettera a), resta, in misura pari al 20 per cento, a carico dell'azienda titolare di AIC relativa al medesimo farmaco, e il restante 80 per cento è ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto».

596. Il Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, monitora, a decorrere dal 2015, gli effetti di contenimento della

RIPARTO RISORSE TRA LE REGIONI

Le somme di tale fondo sono ripartite tra le Regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle Regioni medesime per l'acquisto dei medicinali innovativi secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa **intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni**.

PAY BACK

In relazione alla spesa nell'ambito delle risorse messe a disposizione dal Fondo, cambiano anche le regole del pay back.

In particolare, se il fatturato aziendale per un determinato farmaco innovativo supera la quota di 300 milioni annui, la stessa azienda sarà tenuta a farsi carico del pay back in misura del 20% dell'eventuale sfioramento delle risorse messe in campo dal Fondo per i farmaci innovativi, mentre il restante 80% sarà ripartito, proporzionalmente ai rispettivi fatturati, tra tutte le altre aziende farmaceutiche titolari di brevetti di farmaci non innovativi. Scopo della modifica è quello di non far gravare l'intero sfioramento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, imputabile ai farmaci innovativi, sulle altre aziende farmaceutiche non coinvolte dal Fondo.

Il Comitato LEA monitora, a decorrere dal 2015, gli effetti di contenimento della spesa sanitaria territoriale ed ospedaliera dovuti alla diffusione dei medicinali innovativi.

spesa sanitaria territoriale ed ospedaliera dovuti alla diffusione dei medicinali di cui al comma 593 e al conseguente minore ricorso da parte degli assistiti ai protocolli terapeutici e alle cure erogate prima della predetta diffusione dei medicinali innovativi.

597. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio con riferimento alle risorse di cui al comma 593, lettera *b*).

598. Agli oneri derivanti dal comma 593, lettera *a*), pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#).

599. Al fine di potenziare le misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale e di rafforzare i livelli di controllo di profilassi internazionale per salvaguardare la collettività da rischi per la salute, il Ministero della salute è autorizzato a dotarsi degli strumenti e delle risorse sanitarie necessari a potenziare le attività di prevenzione e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale, anche mediante l'acquisto di idonei dispositivi medici e presidi medico-chirurgici e la predisposizione di spazi adeguatamente allestiti per fronteggiare le emergenze sanitarie nonché l'adeguamento delle conoscenze e la formazione del personale medico e paramedico destinato a fronteggiare la terapia e la diagnosi delle malattie infettive e diffusive di cui alle attuali emergenze sanitarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

Agli oneri pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

EBOLA – 3 MLN PER IL 2015

Al fine di potenziare le misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale e di rafforzare i livelli di controllo di profilassi internazionale allo scopo di salvaguardare la collettività da rischi per la salute, l'autorizzazione per il Ministero della Salute a dotarsi degli strumenti e delle risorse sanitarie necessari a potenziare le attività di prevenzione e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale, anche mediante l'acquisto di idonei dispositivi medici e presidi medico-chirurgici e la predisposizione di spazi adeguatamente allestiti per fronteggiare le emergenze sanitarie.

A tale fine è autorizzata la spesa di **3 milioni di euro per il 2015 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.**

pubblica. A tale fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2015 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Sono autorizzate, anche in deroga alle norme vigenti, le richieste di aspettativa, nel limite di sei mesi, da parte di personale medico o paramedico che intenda prestare la propria opera nei Paesi del continente africano attualmente interessati dal fenomeno del *virus* Ebola.

600. Al fine di garantire l'avvio delle attività nell'unità per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma, costituita per fare fronte a situazioni di emergenza biologica a livello nazionale e internazionale, è autorizzato l'incremento del fondo di cui all'[articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni, mediante un contributo straordinario in conto capitale di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Ai fini della concessione del predetto contributo, l'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministero della salute il piano di sviluppo dell'unità di alto isolamento. Il contributo è erogato previa approvazione del predetto piano da parte della sezione ricerca del Comitato tecnico-sanitario del Ministero della salute.

601. All'[articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68](#), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2015 i pesi sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con

FINANZIAMENTO ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE "LAZZARO SPALLANZANI"

Al fine di garantire l'avvio delle attività nell'unità per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, costituita per fare fronte a situazioni di emergenza biologica a livello nazionale e internazionale, viene autorizzato l'incremento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, mediante un **contributo straordinario in conto capitale di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017**. Ai fini della concessione del predetto contributo, l'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani dovrà presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Ministero della salute il piano di sviluppo dell'unità di alto isolamento. Il contributo è erogato previa approvazione del predetto piano da parte della sezione ricerca del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute.

NUOVI PESI PER IL RIPARTO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE

A decorrere dall'anno 2015 vengono rivisti, con DM **previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni** i pesi per il riparto del Fondo sanitario che dovranno tenere conto anche del

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri previsti dall'[articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), tenendo conto, nella ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario *standard* regionale, del percorso di miglioramento per il raggiungimento degli *standard* di qualità, la cui misurazione si può avvalere del sistema di valutazione di cui all'articolo 30 del presente decreto. Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015 continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del presente comma».

602. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, mediante l'erogazione della terapia innovativa salvavita denominata «adroterapia» è autorizzato un contributo fino a 15 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro per l'anno 2017, a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a valere sulle risorse di cui all'[articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67](#), e successive modificazioni. Ai fini della concessione del predetto contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano degli investimenti in conto capitale da effettuare per il perseguimento degli scopi istituzionali del Centro, nonché la relazione,

raggiungimento di determinati standard di qualità.

Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015 continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del presente comma.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel merito, nel documento approvato il 10 dicembre 2014 ed integrato nella riunione del 18 dicembre 2014, ha chiesto lo stralcio di tale proposta in quanto la definizione delle modalità con cui distribuire le risorse del Servizio Sanitario Nazionale è sempre avvenuta su proposta delle Regioni.

CENTRO NAZIONALE DI ADROTERAPIA

Per consentire la prosecuzione dell'attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici mediante la terapia innovativa salvavita dell'adroterapia, viene autorizzato un **contributo di 15 mln per il 2015, a 10 mln per il 2016 e a 5 mln per il 2017** a favore del Centro Nazionale di adroterapia oncologica (Cnao).

asseverata dal Collegio dei revisori dei conti, di quelli già effettuati per i medesimi scopi. Il contributo è erogato previa approvazione del predetto piano e della predetta relazione da parte del Ministero della salute, con separata indicazione degli investimenti già eseguiti e di quelli da eseguire. Per gli investimenti da eseguire l'erogazione delle somme è effettuata per stati di avanzamento lavori.

603. Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di cui al comma 602, la composizione del Consiglio di indirizzo del CNAO è integrata con un membro nominato dal Ministro della salute, la cui partecipazione al Consiglio non dà luogo all'attribuzione di indennità o a compensi comunque denominati. Lo statuto del CNAO è conseguentemente adeguato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

604. In relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella regione Molise, al fine di ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria anche al fine di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa fino ad un massimo di 40 milioni di euro in favore della regione stessa, subordinatamente alla sottoscrizione dello specifico Accordo tra lo Stato e le regioni concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del servizio sanitario della regione Molise e per il riassetto della gestione del servizio sanitario regionale.

PIANO RISANAMENTO MOLISE

E' autorizzata per l'anno 2015 la spesa fino ad un massimo di **40 milioni di euro** in favore della Regione Molise, subordinatamente alla sottoscrizione dello specifico **Accordo Stato-Regioni** concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico finanziaria del Servizio sanitario della Regione Molise e riassetto gestione del Servizio sanitario regionale.

605. L'erogazione della somma di cui al comma 604 è condizionata all'effettiva attuazione dell'Accordo di cui al citato comma 604, la cui verifica è demandata in sede congiunta al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

606. All'[articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 95 per cento e la restante quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo».

L'erogazione di tale somma è condizionata all'effettiva attuazione del predetto Accordo, la cui verifica è demandata in sede congiunta al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica degli adempimenti.

PAGAMENTO DEBITI ENTI DEL SSN

A decorrere dall'anno 2015 l'adempimento ai fini dell'accesso delle Regioni alle quote premiali del finanziamento del SSN consiste nell'obbligo delle Regioni di erogare effettivamente ai propri enti sanitari, entro la fine dell'esercizio, almeno il 95% delle somme che incassano dallo Stato a titolo di finanziamento del SSN stesso, nonché delle somme che le stesse, a valere su risorse proprie, destinano autonomamente al finanziamento del SSN. La restante quota deve essere erogata al SSR entro il 31 marzo dell'anno successivo.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel documento approvato il 10 dicembre 2014 ed integrato nella riunione del 18 dicembre 2014, ha condiviso il seguente emendamento: "All'articolo 3, comma 7, del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64, è aggiunto il seguente periodo: "Nell'anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 92%, nel 2016 al valore del 94% e a decorrere dal 2017 al valore del 95% e la restante quota deve essere erogata al Servizio sanitario regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo."

607. Al fine di agevolare la prosecuzione dell'investimento straniero nell'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo (ISMETT), in considerazione dell'elevata specializzazione maturata dall'ISMETT nelle attività di trapianto e cura delle insufficienze terminali di organi vitali e del rilievo assunto in ambito nazionale, così come attestato dal riconoscimento del carattere scientifico dell'ISMETT, la Regione siciliana, sottoposta ai programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dal deficit sanitario, sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata fino al 31 dicembre 2017 ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria del predetto Istituto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 17, secondo periodo, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la valorizzazione delle funzioni del medesimo ISMETT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per garantire il riconoscimento della maggiore complessità gestita dall'ISMETT. La regione assicura il conseguimento degli obiettivi finanziari relativi al settore sanitario su altre aree della spesa sanitaria. Tale autorizzazione opera anche con riferimento agli anni 2013 e 2014.

608. La Regione siciliana, assicura, nell'ambito dei programmi operativi di cui al comma 607, l'approvazione di un programma triennale di riorganizzazione ed efficientamento dell'ISMETT, da attuare a decorrere dal 30 giugno 2015, monitorato dai tavoli di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005.

ISMETT DI PALERMO

La Regione Sicilia, sottoposta al Piano di rientro per deficit sanitario, è autorizzata fino al 31 dicembre 2017 ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria dell'Ismett di Palermo.

La Regione siciliana, assicura, nell'ambito dei programmi operativi l'approvazione di un programma triennale di riorganizzazione ed efficientamento dell'ISMETT.

ULTERIORI EMENDAMENTI CONTENUTI NEL DOCUMENTO APPROVATO DALLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME IL 10 DICEMBRE 2014 ED INTEGRATO NELLA RIUNIONE DEL 18 DICEMBRE 2014

Emendamento ritenuto prioritario

1. Emendamento per l'efficientamento del sistema sanitario –

Dopo il comma 3 dell'articolo 2, del decreto legislativo 21.12.1999, n. 517, è inserito il comma: 3 bis - le Regioni e le Province autonome possono realizzare la collaborazione tra Servizio sanitario regionale e Università, in deroga al modello unico aziendale di cui al comma 3, anche attraverso modelli istituzionali che comportino diverse modalità organizzative delle funzioni assicurate dalle aziende sanitarie, da definire nell'ambito dei protocolli d'intesa tra Regione e Università."

Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 è sostituito dal seguente: 1. Le Regioni assicurano i livelli essenziali di assistenza attraverso:

- a) le aziende unità sanitarie locali, avvalendosi anche delle aziende di cui all'articolo 4; b) i modelli istituzionali, di cui all'articolo 2, comma 3 bis del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.517."

ULTERIORI EMENDAMENTI NON RITENUTI PRIORITARI

1. Emendamento: art. 61 CCNL del 5 dicembre 1996 della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa "Finanziamento della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale per i Dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale" – contenziosi giudiziali in corso – proposta di norma di legge

Dopo il comma 263 è inserito il seguente:

"A fini di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e in attuazione della competenza di cui all'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, il fondo annuale di cui all'art. 61, comma 2, lett. a) del ccnl 1994/1997 relativo all'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa è determinato, ad ogni perdurante effetto, anche in deroga ad accordi o atti unilaterali, in misura non superiore all'importo dello stanziamento per la retribuzione di risultato per la predetta area dirigenziale risultante dal bilancio relativo all'anno 1993, decurtato del 30 per cento nonché dell'ulteriore quota di riduzione eventualmente disposta da norme o provvedimenti regionali, ed è ripartito per ciascun anno in base alle quote pattuite di produttività assegnate in concreto ai singoli dirigenti immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato. La violazione delle disposizioni di cui al precedente periodo comporta responsabilità amministrativa per le somme eccedenti gli stanziamenti.

La disposizione si applica a tutte le posizioni che non siano già definite al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con sentenza passata in giudicato o con conciliazione o transazione anche non intervenute nelle forme di cui all'ultimo comma dell'art. 2113 c.c..”

2. Emendamento Assistenza protesica

Il Governo d'intesa con le Regioni individua, con proprio atto, alcune tipologie di dispositivi medici di fabbricazione continua o di serie finiti di cui all'elenco n.1 dell'allegato 1 del DM 27 agosto 1999, n. 332 - Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del SSN: modalità di erogazione e tariffe - i quali devono essere acquisiti con procedure pubbliche di acquisto e distribuiti direttamente agli assistiti dalle aziende sanitarie fatti salvi specifici accordi a di livello regionale con la filiera distributiva.

3. Emendamento Assistenza farmaceutica territoriale

All'articolo 11 comma 1, ultimo capoverso, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con legge 189/2012, dopo le parole “ai sensi delle vigenti disposizioni di legge” aggiungere: “Per i farmaci ricompresi nelle seguenti categorie: sostanze modificatrici dei lipidi codice ATC C10, i farmaci per i disturbi correlati alla secrezione acida codice ATC A02 e per i farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie codice ATC R03; la revisione straordinaria del prontuario farmaceutico nazionale di cui al presente comma deve essere operativa dal 1° gennaio 2015”.

4. Emendamento per il finanziamento della Struttura tecnica interregionale per la medicina convenzionata (SISAC)

Alla fine del comma 27 dell'art. 52 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, aggiungere il seguente periodo: “A decorrere dall'anno 2015 il finanziamento di cui al precedente periodo è integrato per un importo di pari entità di quello statale, a carico delle Regioni a valere sulle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per un valore complessivo di 1 milione e 200 mila euro”.

Con riferimento al settore delle POLITICHE SOCIALI inoltre, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 30 ottobre 2014 ha approvato, con la condivisione di ANCI, trovando un'intesa con le Forze Sociali a partire dalle Organizzazioni Sindacali (CGIL, CISL, UIL) al Forum del Terzo Settore, il documento recante: “Le Politiche Sociali come rilancio dello sviluppo economico e sociale: Proposta per un “Patto da affiancare al DEF e alla Legge di Stabilità 2015”, che è stato trasmesso al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'auspicio che di un impegno da parte di tutte le Istituzioni a superare la frammentazione delle competenze e delle risorse nel settore.

**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA
LEGGE DI STABILITÀ**

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:				
-- ART. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 -- cap. 2185)	Cp	65.730.527	63.427.302	63.427.302
	Cs	65.730.527	63.427.302	63.427.30
GIUSTIZIA				
<i>Amministrazione penitenziaria</i>				
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:				
-- ART. 135, comma 4: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1 -- cap. 1768)	Cp	220.391	220.391	230.000
	Cs	220.391	220.391	230.000
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	220.391	220.391	230.000
	Cs	220.391	220.391	230.0

MINISTERO DELL'INTERNO				
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:				
-- ART. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (3.3 -- capp. 2668, 2815)	Cp	538.280	547.362	545.774
	Cs	538.280	547.362	545.774
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	876.832	893.686	892.098
	Cs	876.832	893.686	892.098

<i>Ricerca per il settore della sanità pubblica</i>				
MINISTERO DELLA SALUTE				
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria , a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:				
-- ART. 12, comma 2: Fondo per il finanziamento di attività ricerca (2.1 – cap. 3392)	Cp	253.859.000	254.210.075	254.243.175
	Cs	253.859.000	254.210.075	254.243.175

TUTELA DELLA SALUTE				
<i>Sanità pubblica veterinaria</i>				
MINISTERO DELLA SALUTE				
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo:				

-- ART. 1, comma 2: Finanziamento interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (1.2 -- cap. 5340)	Cp	309.000	310.000	310.000
	Cs	309.000	310.000	310.000

<i>Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure</i>				
MINISTERO DELLA SALUTE				
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Riordinamento della Croce rossa italiana (articolo 70 della legge n. 833 del 1978): Contributo alla croce rossa italiana (1.7 – cap. 3453)	Cp	--	--	--
	Cs	--	--	--
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità a norma dell'articolo 1, comma 1, letterah), della legge 23 ottobre 1992, n. 421:				
-- ART. 4, comma 1: Fondo per il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità e legge n. 219 del 2005: Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati , art. 12, comma 6 – Compiti del centro nazionale sangue (1.7 – cap. 3443)	Cp	9.400.947	9.400.947	9.400.947
	Cs	9.400.947	9.400.947	9.400.947

Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali:				
-- ART. 2, comma 4: Contributo a favore dell'agenzia per i servizi sanitari regionali (1.7 – cap. 3457)	Cp	400.352	400.352	400.352
	Cs	400.352	400.352	400.352

-- ART. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (1.7 – capp. 3458, 7230)	Cp	626.523	2.300.094	2.293.418
	Cs	626.523	2.300.094	2.293.418
Totale missione	Cp	13.998.428	15.672.999	15.666.323
	Cs	13.998.428	15.672.999	15.666.32

<i>Sostegno alla famiglia</i>				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:				
-- ART. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 -- cap. 2102)	Cp	18.261.738	17.621.227	17.621.227
	Cs	18.261.738	17.621.227	17.621.227

-- ART. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4 -- cap. 2108/p)	Cp	9.971.390	9.599.591	10.621.990
	Cs	9.971.390	9.599.591	10.621.990
Decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province:				
-- ART. 5-bis, comma 1: Incremento del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine dell'assistenza e del sostegno alle donne vittime di violenza (17.4 – cap. 2108/P)	Cp	9.119.826	9.007.627	9.057.403

	Cs	9.119.826	9.007.627	9.057.403
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:				
-- ART. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 -- cap. 3671)	Cp	12.992.666	12.589.741	12.553.204
	Cs	12.992.666	12.589.741	12.553.204
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):				
-- ART. 1, comma 1258: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (4.5 -- cap. 3527)	Cp	28.709.000	28.794.000	28.794.000
	Cs	28.709.000	28.794.000	28.794.000
GIOVANI E SPORT				
<i>Incentivazione e sostegno alla gioventù</i>				
Ministero dell'economia e delle finanze				
Decreto-legge n. 223 del 2006 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 : Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:				
– Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 – cap. 2106)	Cp	5.761.589	5.559.878	6.136.837
	Cs	5.761.589	5.559.878	6.136.837
Totale missione				
	Cp	5.761.589	5.559.878	6.136.837
	Cs	5.761.589	5.559.878	6.136.837

Roma, 30 dicembre 2014

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI				
a cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Settori Salute e Politiche Sociali				
Anno	Tabella C - Legge Finanziaria/Stabilità	Fondo nazionale Politiche sociali	Quota Regioni e Province autonome	Intesa Conferenza Unificata
2004	Legge 350/2003 (Legge finanziaria 2004) € 1.215.333.000	€ 1.884.346.940	€ 1.000.000.000	20/05/2004
2005	Legge 311/2004 (Legge finanziaria 2005) € 1.193.767.000	€ 1.308.080.940	€ 518.000.000	14/07/2005
2006	Legge 266/2005 (Legge finanziaria 2006) € 1.157.000.000	€ 1.624.922.940	€ 775.000.000	27/07/2006
2007	Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007) € 1.635.141.000	€ 1.564.917.148	745.000.000* (+ 186.237.791 + 25.000.000 = 956.237.791)	10/05/2007
2008	Legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008) € 1.582.815.000	€ 1.464.233.696	656.451.148,80 (+ 14.346.265,00 = 670.797.413,80) - quota integrata con lettera del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 21/01/2009	13/11/2008
2009	Legge 203/2008 (Legge finanziaria 2009) € 1.311.555.000	€ 1.420.580.157	€ 518.226.539	29/10/2009
2010	Legge 191/2009 (Legge finanziaria 2010) € 1.174.944.000	€ 435.257.959	€ 380.222.941	08/07/2010
2011	Legge 220/2010 (Legge di stabilità 2011) € 913.719.000	218.084.045**	€ 178.500.000	05/05/2011
2012	Legge di stabilità 183/2011 (Legge di stabilità 2012) € 69.954.000	€ 43.722.702	€ 10.680.362	25/07/2012 MANCATA INTESA
2013	Art. 1 comma 271 Legge 228/12 (Legge di stabilità 2013)	€ 344.178.000	€ 300.000.000	24/01/2013
2014	Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014)	€ 317.000.000*** (Totale dopo i tagli: € 297.417.713,00)	€ 262.618.000	20/02/2014
2015	Art.1 comma 158 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) + Tabella C)	€ 300.000.000 a decorrere dall'anno 2015 + € 12.992.666 = € 312.992.666	€ 278.192.953	25/03/2015

* **745.000.000 euro** (Quota prevista dall'intesa). A tale importo si devono aggiungere: 186.237.791 euro per effetto del disaccantonamento delle somme di cui all’articolo 1, comma 507, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), avvenuto ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto–legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e 25.000.000 euro di cui all’articolo 45 del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, ad integrazione delle somme del suddetto Fondo per l’anno 2007. **Importo totale con integrazioni: 956.237.791 euro.**

** **218.084.045**: la quota iniziale era pari a 273.874.000, poi il fondo ha subito dei tagli prima dalla Legge di stabilità 220/2010 per un importo pari a 161.383, poi dalle Leggl. L.10/2011 – L.111/2011 per un importo pari a: 55.790.

*** **317.000.000**: l'importo è stato decurtato di 19 mln di euro:prima 2 milioni di euro in attuazione dell'art. 12 del DL 35/2013 convertito in Legge 64/2013 e poi 17 milioni con il decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4: “Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro dei capitali all’estero nonché altre disposizioni urgenti in materia contributiva e di rinvio dei termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.

FONDI POLITICHE SOCIALI											
a cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Settori Salute e Politiche Sociali											
ANNO		FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE	FONDO/ INIZIATIVE PER LA FAMIGLIA	FONDO POLITICHE GIOVANILI	FONDO PARI OPPORTUNITA'	PIANO ANTI VIOLENZA	CENTRI ANTIVIOLENZA- CASE RIFUGIO E ASSISTENZA A DONNE VITTIME DI VIOLENZA	FONDO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (istituito con la Legge 135/12)	TOTALE RISORSE POLITICHE SOCIALI	
2008	Totale Fondo	€ 1.464.233.696	€ 300.000.000	€ 173.131.188	€ 130.000.000					€ 2.067.364.884	Totale Fondo
	Quota Regioni	€ 670.797.414	€ 299.000.000	€ 97.000.000	€ 60.000.000					€ 1.126.797.414	Quota Regioni
2009	Totale Fondo	€ 1.420.580.157	€ 400.000.000	€ 186.571.000	€ 130.000.000	€ 96.460.987				€ 2.233.612.144	Totale Fondo
	Quota Regioni	€ 518.226.539	€ 399.000.000	€ 100.000.000	€ 60.000.000	€ 38.720.000				€ 1.115.946.539	Quota Regioni
2010	Totale Fondo	€ 435.257.959	€ 400.000.000	€ 185.289.000	€ 81.087.000	€ 0				€ 916.344.959	Totale Fondo
	Quota Regioni	€ 380.222.941	€ 380.000.000	€ 100.000.000	€ 37.421.651	€ 0				€ 897.644.592	Quota Regioni
2011	Totale Fondo	€ 218.084.045	€ 100.000.000	€ 50.000.000	€ 0	€ 0				€ 368.084.045	Totale Fondo
	Quota Regioni	€ 178.500.000	€ 100.000.000	€ 25.000.000	€ 0	€ 0				€ 303.500.000	Quota Regioni
2012	Totale Fondo	€ 43.722.702	€ 0	€ 55.849.000	€ 0	€ 10.473.000			€ 5.000.000	€ 115.044.702	Totale Fondo
	Quota Regioni	€ 10.680.362	€ 0	€ 45.000.000	€ 0	€ 15.000.000			€ 5.000.000	€ 75.680.362	Quota Regioni
2013	Totale Fondo	€ 344.178.000	€ 275.000.000	€ 16.921.426	€ 5.278.000	€ 10.800.000	€ 10.000.000	€ 10.000.000	€ 25.000.000	€ 697.177.426	Totale Fondo
	Quota Regioni	€ 300.000.000	€ 275.000.000	€ 0	€ 3.298.447			€ 10.000.000	€ 25.000.000	€ 613.298.447	Quota Regioni
2014	Totale Fondo	€ 297.417.713	€ 350.000.000	€ 16.695.248	€ 13.665.714	€ 14.403.000	€ 10.000.000	€ 13.449.385	€ 100.000.000	€ 815.631.060	Totale Fondo
	Quota Regioni/Comuni	€ 262.618.000	€ 340.000.000	€ 5.000.000	€ 7.106.171			€ 6.449.385	€ 90.000.000	€ 711.173.556	Quota Regioni
2015	Totale Fondo	€ 312.992.666	€ 400.000.000	€ 135.261.738	€ 5.761.000	€ 9.971.390	€ 9.119.726	€ 9.119.826	€ 32.500.000	€ 914.726.346	Totale Fondo
	Quota Regioni/Comuni	€ 278.192.953	€ 390.000.000	€ 100.000.000	€ 3.736.376,93					€ 771.929.329,93	Quota Regioni
	Quota Regioni triennio 2013- 2015						€ 13.000.000,00			€ 13.000.000,00	Quota Regioni

ALTRI FONDI PER LE POLITICHE SOCIALI								
a cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Settori Salute e Politiche Sociali								
Anno	Normativa di riferimento	BONUS BEBE'	SOCIAL CARD	FONDO NAZIONALE POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO (SPRAR)	PROGRAMMA DI ASSISTENZA ATTUATIVO DEL PIANO NAZIONALE CONTRO LA TRATTA	RIFORMA TERZO SETTORE E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	FONDO NAZIONALE SERVIZIO CIVILE	FONDO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA (COMUNI RISERVATARI)
2014	Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014)		€ 250.000.000	€ 3.000.000			€ 105.277.000	€ 30.688.000
2015	Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015)	€ 202.000.000	€ 250.000.000 a decorrere dall'anno 2015	€ 187.500.000 a decorrere dall'anno 2015	€ 8.000.000	€ 50.000.000	€ 65.730.527	€ 28.709.000
2016	Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015)	€ 607.000.000	€ 250.000.000	€ 187.500.000		€ 140.000.000	€ 63.427.302	€ 28.794.000
2017	Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015)	€ 1.012.000.000	€ 250.000.000	€ 187.500.000		€ 190.000.000	€ 63.427.302	€ 28.794.000
2018	Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015)	€ 1.012.000.000	€ 250.000.000	€ 187.500.000				
2019	Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015)	€ 607.000.000	€ 250.000.000	€ 187.500.000				
2020	Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015)	€ 202.000.000	€ 250.000.000	€ 187.500.000				